

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 20

mercoledì, 13 maggio 2020

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I**CONSIGLIO REGIONALE
- Deliberazioni**

DELIBERAZIONE 29 aprile 2020, n. 19

Fondazione scuola interregionale di polizia locale. Consiglio di amministrazione. Nomina di un componente. pag. 7

DELIBERAZIONE 29 aprile 2020, n. 20

Parere ai sensi dell'articolo 11, comma 5, dello Statuto. Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA). Bilancio preventivo economico per l'anno 2020. " 8

DELIBERAZIONE 29 aprile 2020, n. 21

Arezzo Sviluppo - Azienda speciale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo-Siena. Collegio dei revisori dei conti. Designazione di un componente effettivo e di un componente supplente. " 9

DELIBERAZIONE 29 aprile 2020, n. 22

Bilancio economico di previsione per l'anno 2020 e piano degli investimenti 2020-2022 dell'ente Terre regionali toscane. Parere ai sensi dell'articolo 11, comma 5, dello Statuto. " 10

DELIBERAZIONE 29 aprile 2020, n. 23

Fondazione Sistema Toscana. Nomina del Revisore Unico. " 11

DELIBERAZIONE 29 aprile 2020, n. 24

Parere ai sensi dell'articolo 11, comma 5, dello Statuto. Bilancio preventivo 2020 e pluriennale 2020-2022 dell'Agenzia regionale di sanità (ARS). " 13

DELIBERAZIONE 29 aprile 2020, n. 26

Approvazione dell'atto di integrazione al Piano di

Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico, ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 65/2014, per le aree gravemente compromesse o degradate di cui all'articolo 143, comma 4, lettera b), del d.lgs. 42/2004 del Comune di Scandicci. " 13

DELIBERAZIONE 29 aprile 2020, n. 27

Approvazione dell'atto di integrazione al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico, ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 65/2014, per le aree gravemente compromesse o degradate di cui all'articolo 143, comma 4, lettera b), del d.lgs. 42/2004 del Comune di Chiusi. " 17

**PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
- Decreti**

DECRETO 30 aprile 2020, n. 67

Approvare, ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 34 sexies della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40, l'Accordo di Programma tra Regione Toscana, Comune di Pelago, Comune di Reggello e Reparto Carabinieri Biodiversità di Vallombrosa per "Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità di collegamento tra la SR 70 in località Consuma e la località Vallombrosa, nei Comuni di Pelago e Reggello". " 20

DECRETO 30 aprile 2020, n. 68

Rideterminazione della durata del mandato commissariale disposto con D.P.G.R. 29/2019 per la realizzazione delle Casse di espansione di Fibianna 1 e Fibianna 2 sul Fiume Arno nei Comuni di Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite (FI) loc. Fibianna. " 39

**GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni**

DELIBERAZIONE 27 aprile 2020, n. 558

Elementi essenziali per l'emanazione dell'avviso per la concessione di un contributo straordinario FSE per il sostegno al reddito dei tirocinanti e dei praticanti i cui tirocini sono sospesi per effetto delle misure

di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19. " 42

DELIBERAZIONE 4 maggio 2020, n. 562

L.R. 27/12/2004 n. 77 (Demanio e Patrimonio della Regione Toscana). Approvazione integrazioni, aggiornamenti e/o modifiche degli elenchi di cui all'art. 20 della L.R. 77/2004. " 50

DELIBERAZIONE 4 maggio 2020, n. 565

Approvazione elementi essenziali per l'attivazione di un bando attuativo dell'Azione 1.4.1. del POR FESR Toscana 2014/2020, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 16/2020. " 53

DELIBERAZIONE 4 maggio 2020, n. 567

Contributi alle Istituzioni scolastiche della Toscana per la didattica a distanza. Risorse integrative al D.M. 187/2020. " 59

DELIBERAZIONE 4 maggio 2020, n. 569

Presa d'atto delle modifiche all'Accordo di finanziamento di cui alla DGR 471/18 - PSR 2014-2020 - strumenti finanziari - adesione fondo multiregionale di garanzia e presa d'atto modifica accordo di finanziamento. " 60

DELIBERAZIONE 4 maggio 2020, n. 572

Mantenimento e miglioramento del percorso trapiantologico in presenza di pandemia COVID-19, in previsione della fase di normalizzazione e rispetto ad eventuali nuove emergenze correlate alla diffusione del virus. Proroga delle autorizzazioni dei programmi aziendali di trapianto di organi. " 61

- Dirigenza-Decreti

**Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca
Dilettantistica, Pesca in Mare**

DECRETO 4 maggio 2020, n. 6328
certificato il 05-05-2020

LRT 3/94 - art. 17 bis - ZRV DOGANA DI CANA nel Comune di Roccalbegna (GR) - revoca. " 63

DECRETO 4 maggio 2020, n. 6329
certificato il 05-05-2020

L.R.T. 3/94 - art. 17 bis - ZRV PONTONCINO ricadente nei Comuni di Magliano in Toscana e Scansano (GR) - modifica perimetro. " 64

DECRETO 4 maggio 2020, n. 6429
certificato il 06-05-2020

L.R. 3/94 - trasformazione temporanea senza modifiche della ZRC San Miniato a Quintole (Impruneta) in ZRV. " 67

**Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica - Opere
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale**

DECRETO 6 maggio 2020, n. 6443
certificato il 06-05-2020

Art. 19 del d.lgs. 152/2006 ed art. 48 della l.r. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, relativo alla modifica sostanziale di un impianto esistente ed in esercizio, per la gestione di rifiuti non pericolosi e pericolosi, ubicato in loc. Pieve al Toppo, nel Comune di Civitella in Val di Chiana (AR). Proponente: Pianigiani Rottami Srl. Provvedimento conclusivo. " 68

**Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca
Dilettantistica, Pesca in Mare**

DECRETO 7 maggio 2020, n. 6489
certificato il 07-05-2020

L.R.T. 3/94 - art. 17 bis - ZRV POGGI DI MOTA ricadente nel Comune di Grosseto (GR) - modifica perimetro. " 74

DECRETO 7 maggio 2020, n. 6490
certificato il 07-05-2020

L.R.T. 3/94 - art. 17 bis - ZRV SAN QUIRICO ricadente nel Comune di Sorano (GR) - modifica perimetro. " 77

**DIREZIONI E UFFICI REGIONALI
- Comunicati**

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord**

R.D. 1775/1933 - utilizzazione acqua pubblica. Domanda di ricerca e concessione acque sotterranee in Comune di Camaiole. Pratica n. 24135/2019 nuovo avviso per visita istruttoria. " 80

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud**

Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. Borghetto nel comune di Pienza (SI). Richiedente Fabbrica Pienza Soc. Agr. Semplice. PRATICA n. 86699-2020. " 80

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale**

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque pubbliche nel Comune di Vaiano. Richiedente Tintoria MARTELLI S.r.l. Pratica n. 34471. " 81

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque pubbliche nel Comune di Pistoia. Richiedente SHL-LAKU PJERIN. Pratica n. 34473. " 81

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Genio Civile Valdarno Superiore**

Avviso di istruttoria ex art. 45 Regolamento Regionale D.P.G.R. 61/R/2016 e successive modifiche nuova concessione di captazione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933. Richiedente: Castello di Casole SPA. Pratica: modifica sostanziale concessione n. 4463 n. SIDI n. 86901/20 (ex SI 20.994) - Campo Pozzi. " 81

ALTRI ENTI

**CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO
VALDARNO**

DECRETO 30 aprile 2020, n. 5360

Percorso di servizio lungo il Torrente Turbone, tratto tra Turbone e Montespertoli, nei Comuni di Montelupo Fiorentino e Montespertoli - Lotto B. Rif. 13_1_100. Avviso di proposta di variante urbanistica - art. 3 comma 11 L.R. 80/2015. Art. 11 D.P.R. 8/06/2001 n. 327 - art. 10 L. 241/1990. " 82

DECRETO 30 aprile 2020, n. 5748

Decreto definitivo di esproprio con determinazione urgente dell'indennità provvisoria ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e smi. Ripristino officiosità idraulica nei corsi d'acqua del Bacino Medio Valdarno: manutenzione e ripristino delle arginature del Torrente Brana, per circa 550 m a monte del ponte di via Toscana, in Comune di Pistoia. Agg. Agosto 2019 (codice regionale: 09IR775/G1/B) - 13_1_344. Autorità Espropriante: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Beneficiario dell'espropriazione: Regione Toscana. " 83

SEZIONE II

- Deliberazioni

COMUNE DI FOLLONICA (Grosseto)

DELIBERAZIONE 28 aprile 2020, n. 56

Aggiornamento tariffe servizio di piazza con autovettura con conducente "Taxi". " 91

- Determinazioni

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA

DETERMINAZIONE 7 maggio 2020, n. 581

Ricollegamento Spina di Cascina DN 200 (8) pressione di progetto 70 bar". Tratto in Comune di CASCINA (PI) - decreto occupazione temporanea e imposizione di servitù ex art. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. a favore di SNAM Rete GAS spa. Determinazione indennità provvisorie. " 93

DETERMINAZIONE 7 maggio 2020, n. 582

"Interventi per il declassamento a 24 bar del Livorno-Firenze DN 450 (18") pressione di progetto 70 bar - 1° Tronco Livorno - Castel del Bosco". Tratto in comune di CASCINA (PI). Decreto occupazione temporanea e imposizione di servitù ex art. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. a favore di SNAM Rete GAS spa. Determinazione indennità provvisorie. " 96

DETERMINAZIONE 7 maggio 2020, n. 583

"Rifacimento Allacciamento al Comune di Fucec-

chio - 1° Tratto - DN 150 (6") pressione di progetto 70 bar". Tratto in Comune di SAN MINIATO (PI) - decreto occupazione temporanea e imposizione di servitù ex art. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. a favore di SNAM Rete GAS spa. Determinazione indennità provvisorie. " 100

DETERMINAZIONE 7 maggio 2020, n. 584

"Rifacimento Allacciamento Comune di Montopoli in Val d'Arno DN 150 (6) pressione di progetto 70 bar". Tratto in comune di MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI) - decreto occupazione temporanea e imposizione di servitù ex art. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. a favore di SNAM Rete GAS spa. Determinazione indennità provvisorie. " 104

DETERMINAZIONE 7 aprile 2020, n. 585

"Interventi per il declassamento a 24 bar del Livorno-Firenze DN 450 (18) pressione di progetto 70 bar - 2° Tronco Montopoli in val d'Arno - San Miniato". Tratto in comune di MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI) - decreto occupazione temporanea e imposizione di servitù ex art. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. a favore di SNAM Rete GAS spa. Determinazione indennità provvisorie. " 107

DETERMINAZIONE 7 maggio 2020, n. 586

"Interventi per il declassamento a 24 bar del Livorno-Firenze DN 450 (18) pressione di progetto 70 bar - 1° Tronco Livorno - Castel del Bosco". Tratto in comune di PONTEDERA (PI). Decreto occupazione temporanea e imposizione di servitù ex art. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. a favore di SNAM Rete GAS spa. Determinazione indennità provvisorie. " 111

DETERMINAZIONE 7 maggio 2020, n. 587

"Ricollegamento Allacciamento Beyfin DN 100 (4") pressione di progetto 70 bar". Tratto in comune di PONTEDERA (PI). Decreto occupazione temporanea e imposizione di servitù ex art. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. a favore di SNAM Rete GAS spa. Determinazione indennità provvisorie. " 115

DETERMINAZIONE 7 maggio 2020, n. 588

"Ricollegamento Allacciamento Comune di Ponsacco DN 150 (6") pressione di progetto 70 bar". Tratto in comune di PONTEDERA (PI). Decreto occupazione temporanea e imposizione di servitù ex art. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. a favore di SNAM Rete GAS spa. Determinazione indennità provvisorie. " 119

DETERMINAZIONE 7 maggio 2020, n. 589

"Ricollegamento Allacciamento Comune di Ponsacco DN 150 (6") pressione di progetto 70 bar". Tratto in comune di PONSACCO (PI). Decreto occupazione temporanea e imposizione di servitù ex art. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. a favore di SNAM Rete GAS spa. Determinazione indennità provvisorie. " 122

COMUNE DI VIAREGGIO (Lucca)

DETERMINAZIONE 5 maggio 2020, n. 635

D.P.M. Comune di Viareggio - determina n. 153 del 30/01/2020 - approvazione indirizzi, scheda di attribuzione punteggi e comminazione penalizzazioni nelle procedure di comparazione ai sensi art. 37 cod. nav. - modifica in autotutela. " 126

- Avvisi

COMUNE DI CAPALBIO (Grosseto)

Nuova concessione demaniale marittima destinata a tutela ambientale. " 127

COMUNE DI FIRENZE

Variante di medio termine a Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico - 2.1. Approvazione efficace. " 128

COMUNE DI MINUCCIANO (Lucca)

Avviso di adozione della variante al programma di fabbricazione ai sensi dell'art. 34 della l.r. 65/2014 contestualmente all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento e costruzione nuovi loculi nel cimitero di Castagnola. " 128

COMUNE DI MONTEPULCIANO (Siena)

Avviso di deposito. **PIANO OPERATIVO - correzione errore materiale - modifica art. 19 comma 7 delle NTA per schedatura patrimonio edilizio. Delibera di consiglio comunale n. 26/2020 - approvazione ai sensi dell'art. 21 della l.r. 65/2014.** " 129

Avviso di deposito. **PIANO OPERATIVO - SCHEDE M C 05 a/b correzione errore materiale. Delibera di consiglio comunale n. 102/2018 - approvazione ai sensi dell'art. 21 della l.r. 65/2014.** " 129

Avviso di deposito. **PIANO OPERATIVO - classificazione del PEE manufatto nel capoluogo correzione errore materiale. Delibera di consiglio comunale n. 103/2018 - approvazione ai sensi dell'art. 21 della l.r. 65/2014.** " 129

COMUNE DI REGGELLO (Firenze)

Variante al regolamento urbanistico del comune di Reggello consistente nella modifica di alcuni articoli delle N.T.A. e delle relative tavole cartografiche finalizzata alla realizzazione di una G.S.V. in frazione Ciliegi di proprietà della Soc. "Marino Fa Mercato S.p.A." - adozione della variante al R.U.C. ai sensi dell'art. 19 della l.r. 65/2014. delibera cc. n. 21 del 02/04/2020. " 129

COMUNE DI VAIANO (Prato)

SRT 325 VAL DI BISENZIO. Realizzazione rotatoria in località Isola nel comune di Vaiano. Approvazione di variante urbanistica. " 130

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA (Grosseto)

Avviso adozione di variante anticipatoria al Piano Operativo ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 65/2014 per ampliamento C.R.A.S.M. (Centro di Recupero Animali esotici e Selvatici della Maremma) del Comune di Semproniano (GR) con contestuale adozione del rapporto ambientale ai sensi dell'art. 8 della L.R.T. 10/2010. " 130

SUPPLEMENTI

Supplemento n. 82 al B.U. n. 20 del 13/05/2020

**CONSIGLIO REGIONALE
- Deliberazioni**

DELIBERAZIONE 29 aprile 2020, n. 25

Approvazione del bilancio di esercizio 2018 dell'Ente Parco regionale delle Alpi Apuane ai sensi della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997 ed alla l.r. 10/2010).

Supplemento n. 83 al B.U. n. 20 del 13/05/2020

**GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni**

DELIBERAZIONE 4 maggio 2020, n. 568

L.R. 3/1994 art. 37 - approvazione piano di controllo delle specie fossorie: Istrice, Tasso, Volpe e Nutria per la limitazione dei danni alle arginature e riduzione del rischio idraulico in Provincia di Pistoia.

Supplemento n. 84 al B.U. n. 20 del 13/05/2020

**GIUNTA REGIONALE
- Dirigenza-Decreti**

**Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Forestazione. Usi Civici. Agroambiente**

DECRETO 6 maggio 2020, n. 6491
certificato il 07-05-2020

L.R. n. 25/99. Prodotto da agricoltura integrata - Marchio Agriqualità. Aggiornamento delle norme tecniche di difesa e diserbo - Anno 2020 - integrazioni al decreto n. 3196/2020.

Supplemento n. 85 al B.U. n. 20 del 13/05/2020

**GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni**

DELIBERAZIONE 11 maggio 2020, n. 594

COVID-19 - Disposizioni tecniche nei cantieri.

DELIBERAZIONE 11 maggio 2020, n. 595

COVID-19 "Modalità di trasmissione Protocolli Anticontagio".

SEZIONE I

CONSIGLIO REGIONALE - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 29 aprile 2020, n. 19

Fondazione scuola interregionale di polizia locale. Consiglio di amministrazione. Nomina di un componente.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11 (Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015) e, in particolare, l'articolo 26, il quale prevede che, ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto, la Regione Toscana si avvale della fondazione denominata Scuola interregionale di polizia locale, di cui è socio fondatore, e di seguito denominata Fondazione;

Visto lo statuto della Fondazione, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 5 dicembre 2007, n. 121 (Approvazione dello statuto della fondazione di partecipazione Scuola interregionale di polizia locale);

Visto l'articolo 16, comma 1, dello statuto della Fondazione, il quale prevede che il Consiglio di amministrazione sia composto da cinque componenti, tra cui il Presidente, di cui quattro nominati da ciascuno dei membri fondatori, tra i quali la Regione Toscana, ed uno dai membri partecipanti della Fondazione;

Visto l'articolo 16, comma 2, dello statuto della Fondazione, il quale prevede che i componenti del Consiglio di amministrazione siano scelti fra persone in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità con riferimento al settore specifico di attività della Fondazione e restino in carica per tre esercizi con scadenza alla data della riunione del Consiglio di amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;

Visto, altresì, l'articolo 25 dello statuto della Fondazione, il quale stabilisce che, per quanto non previsto dallo stesso, si applichino le disposizioni del codice civile e delle norme di legge vigenti in materia;

Considerato che il Consiglio di amministrazione della Fondazione scadrà alla data della riunione del Consiglio di amministrazione stesso convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina del rappresentante regionale per consentire il rinnovo dell'organo di cui trattasi;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera b);

Visto l'elenco delle nomine e delle designazioni di competenza del Consiglio regionale da effettuare nell'anno 2020, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 5/2008, pubblicato sul Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, parte terza n. 39, del 25 settembre 2019, costituente avviso pubblico per la presentazione di proposte di candidatura per la nomina di cui trattasi;

Preso atto che, entro il termine previsto dal suddetto avviso, sono pervenute, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della l.r. 5/2008, le seguenti proposte di candidatura:

- Di Pietro Adelina;
- Madaro Donato;
- Mastursi Giuseppe;
- Strippoli Cataldo;

Preso atto che le proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della l.r. 5/2008, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 8 della legge stessa, sono state trasmesse alla commissione consiliare competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge stessa;

Preso atto altresì che non sono pervenute le proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008;

Visto il parere espresso dalla Prima Commissione consiliare in data 16 aprile 2020, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, con il quale, a seguito dell'esame istruttorio della documentazione a corredo delle suddette proposte di candidatura, si propone al Consiglio regionale la nomina, in rappresentanza della Regione Toscana, del signor Giuseppe Mastursi quale componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione;

Ritenuto, pertanto, di nominare, in rappresentanza della Regione Toscana, il signor Giuseppe Mastursi quale componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione, il quale, dalla documentazione presentata, risulta essere in possesso della competenza ed esperienza professionale richieste dalla natura dell'incarico;

Rilevata, dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal signor Giuseppe Mastursi, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del

testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), l'assenza delle cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008;

Rilevato, dalla documentazione presentata, che il signor Giuseppe Mastursi è in regola con le limitazioni per l'esercizio degli incarichi di cui all'articolo 13 della l.r. 5/2008;

Rilevato che per il signor Giuseppe Mastursi non è stata acquisita l'autorizzazione all'attività extra impiego, da rilasciare da parte dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e che, pertanto, l'efficacia della nomina è subordinata all'acquisizione di tale autorizzazione;

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

DELIBERA

1. di nominare, in rappresentanza della Regione Toscana, quale componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione scuola interregionale di polizia locale, il signor Giuseppe Mastursi;

2. di subordinare l'efficacia della designazione del signor Giuseppe Mastursi all'acquisizione dell'autorizzazione all'attività extra impiego, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

Il Presidente
Eugenio Giani

DELIBERAZIONE 29 aprile 2020, n. 20

Parere ai sensi dell'articolo 11, comma 5, dello Statuto. Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA). Bilancio preventivo economico per l'anno 2020.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 11, comma 5, dello Statuto che prevede l'espressione del parere del Consiglio regionale alla Giunta regionale sui bilanci preventivi degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione;

Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura "ARTEA");

Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 81 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2020 e pluriennale 2020 - 2022);

Vista la relazione del Collegio dei sindaci revisori, che in data 17 dicembre 2019 ha verificato che il bilancio di previsione 2020, è stato redatto nell'osservanza delle norme di legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi contabili previsti e ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;

Dato atto che la previsione di spesa è coerente con quanto stabilito dalla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFER) 2020 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 18 dicembre 2019, n. 81 che detta gli indirizzi sul concorso degli enti dipendenti agli obiettivi del patto di stabilità;

Vista la proposta di deliberazione al Consiglio regionale 17 febbraio 2020, n. 31, con cui la Giunta richiede il parere di cui all'articolo 37, comma 2, dello Statuto in merito al bilancio preventivo economico per l'anno 2020 dell'ARTEA;

Vista la nota dalla Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale del 3 marzo 2020 con prot. n. AG-GEN-2020-3155-A;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole in merito al bilancio di previsione per l'anno 2020 dell'ARTEA;

2. di trasmettere il presente parere alla Giunta regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo

5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

Il Presidente
Eugenio Giani

DELIBERAZIONE 29 aprile 2020, n. 21

Arezzo Sviluppo - Azienda speciale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo-Siena. Collegio dei revisori dei conti. Designazione di un componente effettivo e di un componente supplente.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 2, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) il quale prevede che le camere di commercio possano costituire, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico, in forma singola o associata, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 (Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio) e, in particolare, l'articolo 73 il quale, con riferimento al collegio dei revisori dei conti delle aziende speciali, prevede quanto segue:

a) è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di presidente ed uno supplente, nominati dal Ministro delle attività produttive, uno effettivo nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze ed uno effettivo ed uno supplente nominati dalla regione;

b) dura in carica quanto l'organo di amministrazione.

Vista la deliberazione della Giunta camerale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo-Siena 22 febbraio 2019, n. 18, con la quale è stato approvato lo statuto di Arezzo Sviluppo - Azienda speciale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo-Siena, di seguito denominata Azienda speciale Arezzo Sviluppo;

Visto l'articolo 8 dello statuto dell'Azienda speciale Arezzo Sviluppo, il quale prevede che il Collegio dei

revisori dei conti, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 73 del d.p.r. n. 254/2005, duri in carica quanto l'organo di amministrazione;

Preso atto che il mandato del Collegio dei revisori dei conti dell'Azienda speciale Arezzo Sviluppo scade il 6 maggio 2020;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla designazione di un componente effettivo e di un componente supplente del Collegio dei revisori dei conti dell'Azienda speciale Arezzo Sviluppo;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

Visto l'elenco delle nomine e delle designazioni di competenza del Consiglio regionale da effettuare nell'anno 2020, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 5/2008, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 25 settembre 2019, parte terza n. 39, supplemento n. 164, costituente avviso pubblico per la presentazione di proposte di candidatura per la designazione di cui trattasi;

Preso atto che entro il termine previsto dal suddetto avviso sono pervenute, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della l.r. 5/2008, le seguenti proposte di candidatura:

- Antonini Stefano
- De Marco Roberto
- Di Pietro Adelina
- Fantini Maria Angela
- Forte Giuseppe
- Madaro Donato
- Marchese Cristina
- Montesi Libero
- Peppolini Stefano
- Pino Valentina
- Santopietro Patrizio
- Serreli Alessandro
- Strippoli Cataldo;

Viste le seguenti proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008:

- Misesti Leonardo
- Salvietti Gino;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);

Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144 (Regolamento concernente le modalità di iscrizione

e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati);

Verificata l'iscrizione dei candidati nel registro dei revisori legali di cui all'articolo 1 del d.m. economia 144/2012;

Preso atto che le proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e 5, della l.r. 5/2008, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 8 della legge stessa, sono state trasmesse alla commissione consiliare competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge stessa;

Visto il parere espresso in data 16 aprile 2020, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, dalla Seconda Commissione consiliare, con il quale, a seguito dell'esame istruttorio della documentazione a corredo delle suddette proposte di candidatura, si propone al Consiglio regionale la designazione del signor Misesti Leonardo, quale componente effettivo, e del signor Salvietti Gino, quale componente supplente, del Collegio dei revisori dei conti dell'Azienda speciale Arezzo Sviluppo;

Ritenuto, pertanto, di designare, in rappresentanza della Regione Toscana, il signor Misesti Leonardo, quale componente effettivo, e il signor Salvietti Gino, quale componente supplente, del Collegio dei revisori dei conti dell'Azienda speciale Arezzo Sviluppo, i quali, dalla documentazione presentata, risultano essere in possesso dei requisiti, nonché della competenza ed esperienza professionale, richiesti dalla natura dell'incarico;

Rilevata dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dal signor Misesti Leonardo e dal signor Salvietti Gino, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), l'assenza di cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008;

Rilevato dalla documentazione presentata che il signor Misesti Leonardo e il signor Salvietti Gino sono in regola con le limitazioni per l'esercizio degli incarichi di cui all'articolo 13 della l.r. 5/2008;

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

DELIBERA

di designare, in rappresentanza della Regione Toscana, nel Collegio dei revisori dei conti di Arezzo Sviluppo - Azienda speciale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo-Siena:

- il signor Misesti Leonardo, quale componente effettivo;

- il signor Salvietti Gino, quale componente supplente.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

Il Presidente
Eugenio Giani

DELIBERAZIONE 29 aprile 2020, n. 22

Bilancio economico di previsione per l'anno 2020 e piano degli investimenti 2020-2022 dell'ente Terre regionali toscane. Parere ai sensi dell'articolo 11, comma 5, dello Statuto.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 11, comma 5, dello Statuto, che prevede l'espressione del parere del Consiglio alla Giunta regionale sui bilanci preventivi degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti della Regione;

Visto l'articolo 37, comma 2, dello Statuto, che attribuisce alla competenza della Giunta regionale l'approvazione dei bilanci preventivi degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti della Regione, previo parere del Consiglio regionale;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2019, n. 496 (Direttive agli enti dipendenti in materia di documenti obbligatori che costituiscono l'informativa di bilancio, principi contabili, modalità di redazione e criteri di valutazione);

Dato atto della decisione 20 novembre 2017, n. 7 (Procedure di monitoraggio degli Enti e Agenzie dipendenti della Regione Toscana, Fondazioni culturali, Consorzio Zona Industriale Apuana e Associazione Centro di Firenze per la Moda Italiana);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 18 novembre 2019, n. 81 (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale "DEFR" 2020), che detta gli indirizzi sul concorso degli enti dipendenti agli obiettivi del patto di stabilità interno;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2019, n. 1602 (Direttive all'ente Terre regionali toscane per la predisposizione del piano delle attività per l'annualità 2020 di cui all'articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80);

Visto il bilancio economico di previsione 2020 ed il piano degli investimenti 2020-2022, adottato dal Direttore di ente Terre regionali con decreto 6 marzo 2020, n. 11, e composto da:

- bilancio preventivo per l'anno 2020 - conto economico;
- bilancio preventivo per il triennio 2020/2022;
- prospetto di sintesi del piano triennale degli investimenti;
- relazione dell'organo di amministrazione allegato al bilancio;
- costo del personale;
- relazione del Collegio dei revisori dei conti;
- integrazione relazione del Collegio dei revisori dei conti;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della l.r. 80/2012, il Collegio dei revisori dei conti di ente Terre regionali toscane, la cui relazione è allegata al bilancio stesso, ha espresso parere favorevole sul bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2020;

Preso atto delle raccomandazioni, espresse nei pareri favorevoli dalla Direzione Programmazione e bilancio Settore Programmazione finanziaria e finanza locale;

Vista la richiesta di parere avanzata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 37, comma 2, dello Statuto, in merito al bilancio economico di previsione 2020 ed al piano degli investimenti 2020-2022 dell'ente Terre regionali toscane;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole sul bilancio economico di previsione 2020 e sul piano degli investimenti 2020-2022 dell'ente Terre regionali toscane;

2. di trasmettere il presente parere alla Giunta regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

Il Presidente
Eugenio Giani

DELIBERAZIONE 29 aprile 2020, n. 23

Fondazione Sistema Toscana. Nomina del Revisore Unico.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 13 novembre 2018, n. 61 (Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla l.r. 21/2010);

Visto l'articolo 7, comma 1, lettera c), della l.r. 61/2018, il quale prevede il Revisore unico quale organo della Fondazione Sistema Toscana;

Visto l'articolo 7, comma 4, della l.r. 61/2018, il quale dispone che il funzionamento e i poteri degli organi, di cui al comma 1 dell'articolo stesso, siano disciplinati nello statuto della Fondazione Sistema Toscana;

Visto l'articolo 9, comma 1, della l.r. 61/2018 che prevede che il Revisore unico sia nominato dal Consiglio regionale della Toscana e resti in carica cinque anni, al cui dettato l'articolo 15, comma 1, dello statuto della Fondazione Sistema Toscana si è conformato;

Visto l'articolo 11, comma 2, della l.r. 61/2018, il quale ha disposto che il Collegio dei revisori dei conti della Fondazione Sistema Toscana in carica alla data di entrata in vigore della legge stessa, proseguisse il suo mandato fino alla naturale scadenza;

Preso atto che il mandato del Collegio dei revisori dei conti della Fondazione Sistema Toscana è scaduto il 30 marzo 2020;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina del Revisore unico della Fondazione Sistema Toscana;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera c);

Visto l'elenco delle nomine e delle designazioni di competenza del Consiglio regionale da effettuare nell'anno 2020, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 5/2008, pubblicato sul Supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Toscana, parte terza n. 39, del 25 settembre 2019, costituente avviso pubblico per la presentazione di proposte di candidatura per la nomina di cui trattasi;

Visto l'articolo 13 bis, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale) il quale prevede che i termini, previsti da disposizioni regionali relativi a procedimenti amministrativi di competenza del Consiglio regionale e degli organismi ad esso afferenti, siano sospesi per i giorni per i quali l'Ufficio di presidenza delibera la chiusura degli uffici;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 14 novembre 2019, n. 112 (Chiusura degli uffici consiliari per il giorno 27 dicembre 2019);

Preso atto che al termine per la presentazione di proposte di candidatura del 15 gennaio 2020, previsto dal suddetto avviso pubblico per la nomina di cui trattasi, deve essere aggiunto un giorno ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 112/2019;

Ritenuto, pertanto, che la proposta di candidatura del signor Pelle Saverio, trasmessa tramite posta elettronica certificata in data 16 gennaio 2020, prot. n. 721/2.12 del 17 gennaio 2020, è da considerarsi presentata nei termini per effetto delle suddette motivazioni;

Preso atto che entro il termine previsto dal suddetto avviso sono pervenute, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della l.r. 5/2008, le seguenti proposte di candidatura:

- Baldelli Andrea;
- De Sanctis Daniele;
- Fantini Maria Angela;
- Forte Giuseppe;
- Gattari Meri;
- Giacinti Roberto;
- Lorenzini Daniele;
- Mannucci Libero;
- Montesi Libero;
- Morini Laura;
- Nacci Alessandro;
- Pelle Saverio;
- Pieri Mario;
- Pino Valentina;
- Ricci Marco;

- Santopietro Patrizio;
- Serreli Alessandro;
- Spagoni Umberto;
- Terreni Rosella;

Considerato che non sono pervenute proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);

Visto il regolamento adottato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 giugno 2012, n. 144 (Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati);

Verificata l'iscrizione dei candidati nel Registro dei revisori legali di cui all'articolo 1 del d.m. economia 144/2012;

Preso atto che le proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e 5, della l.r. 5/2008, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 8 della legge stessa, sono state trasmesse alla commissione consiliare competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge stessa;

Visto il parere espresso in data 23 aprile 2020, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, dalla Seconda Commissione consiliare, con il quale, a seguito dell'esame istruttorio della documentazione a corredo delle suddette proposte di candidatura, si propone al Consiglio regionale la nomina del signor Giacinti Roberto quale Revisore unico della Fondazione Sistema Toscana;

Ritenuto, pertanto, di nominare il signor Giacinti Roberto quale Revisore unico della Fondazione Sistema Toscana, il quale, dalla documentazione presentata, risulta essere in possesso dei requisiti, nonché della competenza ed esperienza professionale, richiesti dalla natura dell'incarico;

Rilevata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal signor Giacinti Roberto sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), l'assenza

di cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008;

Rilevato dalla documentazione presentata che il signor Giacinti Roberto è in regola con le limitazioni per l'esercizio degli incarichi di cui all'articolo 13 della l.r. 5/2008;

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

DELIBERA

di nominare il signor Giacinti Roberto quale Revisore unico della Fondazione Sistema Toscana.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

Il Presidente
Eugenio Gianni

DELIBERAZIONE 29 aprile 2020, n. 24

Parere ai sensi dell'articolo 11, comma 5, dello Statuto. Bilancio preventivo 2020 e pluriennale 2020-2022 dell'Agenzia regionale di sanità (ARS).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 11, comma 5, dello Statuto, il quale prevede l'espressione del parere del Consiglio regionale alla Giunta regionale sui bilanci preventivi degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione;

Visto l'articolo 82 septies decies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la relazione del Collegio dei revisori dell'Agenzia regionale di sanità (ARS) del 19 dicembre 2019, con la quale si dà parere favorevole all'adozione della proposta di bilancio di previsione per l'anno 2020 e del bilancio di previsione e pluriennale 2020-2022 e dei relativi documenti allegati;

Preso atto che è stato rispettato quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2019, n. 496 (Direttive agli enti dipendenti in materia di documenti obbligatori che costituiscono l'informativa di bilancio, principi contabili, modalità di redazione e criteri di valutazione), da ultimo attraverso un'opportuna riclassificazione del conto economico per quanto riguarda la voce "Contributi per l'erogazione di benefici a terzi", il cui schema di bilancio di previsione riclassificato è stato inviato il 31 gennaio 2020 ed è allegato alla proposta di deliberazione della Giunta regionale al Consiglio regionale 24 febbraio 2020, n. 40;

Preso altresì atto del rispetto di quanto previsto dalla nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020, approvata con deliberazione del Consiglio regionale 18 dicembre 2019, n. 81, relativamente al concorso degli enti strumentali alla realizzazione degli obiettivi generali;

Vista la richiesta di parere di cui all'articolo 37 dello Statuto in merito al bilancio preventivo economico per l'anno 2020 e pluriennale 2020-2022 dell'ARS, espressa dalla Giunta regionale nella seduta del 24 febbraio 2020 con proposta di deliberazione al Consiglio regionale n. 40;

Visti gli allegati parte integrante e sostanziale della richiesta di parere;

DELIBERA

1) di esprimere parere favorevole sul bilancio preventivo economico per l'anno 2020 e pluriennale 2020-2022 dell'Agenzia Regionale di Sanità (ARS);

2) di trasmettere il presente parere alla Giunta regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

Il Presidente
Eugenio Gianni

DELIBERAZIONE 29 aprile 2020, n. 26

Approvazione dell'atto di integrazione al Piano di

Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico, ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 65/2014, per le aree gravemente compromesse o degradate di cui all'articolo 143, comma 4, lettera b), del d.lgs. 42/2004 del Comune di Scandicci.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), di seguito indicato come "Codice", ed in particolare l'articolo 143, comma 4, lettera b);

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e in particolare l'articolo 22 e seguenti;

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), ed in particolare quanto disposto dagli articoli 22 e 55, che disciplinano, rispettivamente, il procedimento di integrazione del Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT-PPR) e l'infrastruttura per l'informazione territoriale;

Vista l'"Intesa attuativa del disciplinare approvato con DGR 255/2011 tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Toscana in merito al lavoro congiunto sulle schede relative agli immobili e alle aree di notevole interesse pubblico ex art. 136 del decreto legislativo 42/2004 ai fini dell'integrazione paesaggistica del PIT", sottoscritta in data 22 ottobre 2012;

Vista l'"Intesa attuativa del Disciplinare approvato con DGR 255/2011 tra il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo e la Regione Toscana in merito al lavoro congiunto sulle aree tutelate per legge ex art.142 del decreto legislativo 42/2004 e s.m.i. (di seguito Codice) e al perfezionamento dell'Intesa del 22/10/2012 relativa agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico ex art. 136 e 157, in base a quanto previsto dall'articolo 143 comma 1, lett. b) e c) e comma 4, lett.b) ai fini dell'integrazione paesaggistica del PIT", sottoscritta in data 13 dicembre 2013;

Visto l'"Accordo di copianificazione ai sensi dell'art. 143, co. 2 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (art. 15 L. 241/1990 e s.m.i.) tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Regione Toscana per l'approvazione del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT)", sottoscritto in data 11 aprile 2015;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37, che approva l'atto di integrazione del PIT-PPR, ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014,

e in particolare l'articolo 22 della disciplina del piano, l'elaborato 3B "Schede relative agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico, esito di perfezionamento svoltosi nell'ambito dei tavoli tecnici organizzati dalla Regione Toscana con le Soprintendenze territorialmente competenti e con il coordinamento della Direzione regionale del MiBACT", l'Elaborato 6B "Modello di Scheda di rilevamento delle aree gravemente compromesse o degradate di cui all'art. 143, comma 4, lettera b) del Codice", l'allegato 9 "Elenco degli interventi nelle aree di cui all'art. 143, comma 4, lettera b) del Codice";

Rilevato che, con deliberazione del Consiglio comunale 18 marzo 2014, n. 16, il Comune di Scandicci (FI) ha approvato la proposta di individuazione delle "aree gravemente compromesse o degradate", di cui all'articolo 143, comma 4, lettera b), del Codice, in aggiornamento della precedente proposta approvata con deliberazione del Consiglio comunale 9 luglio 2008, n. 64;

Preso atti che, in data 9 agosto 2017 il Comune di Scandicci ha trasmesso alla Regione ed agli organi del MiBACT competenti la ricognizione delle aree gravemente compromesse o degradate, allegando le apposite "Schede di rilevamento" di cui all'Elaborato 6B del PIT-PPR, richiedendo contestualmente l'attivazione del procedimento di cui all'articolo 22 della "Disciplina del Piano" del PIT-PPR, ai sensi degli articoli 22 e 31 della l.r. 65/2014 ed alla luce dell'articolo 7 dell'"Accordo tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e la Regione Toscana per lo svolgimento della Conferenza Paesaggistica nelle procedure di conformazione o di adeguamento degli Strumenti della Pianificazione" sottoscritto il 17 maggio 2018, che sostituisce il precedente accordo del 16 dicembre 2016;

Considerato che nelle date del 3 novembre 2017, 11 aprile 2018 e 24 maggio 2018, come da verbali agli atti dell'ufficio competente della Giunta regionale, si sono svolte le sedute della Conferenza paesaggistica chiamata a verificare la conformità della proposta del Comune di Scandicci ai criteri ed alla "Scheda di rilevamento" di cui all'Elaborato 6B del PIT-PPR a cui è associato l'elenco degli interventi che non richiedono il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'allegato 9 del PIT-PPR "Elenco degli interventi nelle aree di cui all'art. 143, comma 4, lett. b) del Codice";

Considerato che la ricognizione delle aree gravemente compromesse o degradate operata dal Comune di Scandicci è finalizzata esclusivamente all'applicazione dell'allegato 9 del PIT-PPR;

Visto che la Conferenza paesaggistica si è conclusa valutando positivamente:

- l'individuazione cartografica delle aree gravemente

compromesse o degradate di cui all'articolo 143, comma 4, lettera b), del Codice all'interno dei seguenti vincoli paesaggistici ai sensi dell'articolo 136 del Codice:

1) Cod. reg. 9048212 - D.M. 20/01/1965 - G.U. 36/1965 - "Zona collinare e di parte della pianura sita nel Comune di Scandicci (Firenze)";

2) Cod. reg. 9048104 - D.M. 23/06/1967 - G.U. 182-1967 - "La fascia di territorio fiancheggiante l'Autostrada del Sole sita nel territorio dei Comuni di Calenzano, Barberino di Mugello, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Rignano, Incisa Val d'Arno, Bagno a Ripoli, Impruneta, Figline Val d'Arno, Scandicci, Firenze";

3) Cod. reg. 9048044 - D.M. 22/04/1969 - G.U. 131/1969 "Area panoramica sita nel Comune di Scandicci".

- la specifica disciplina d'uso per la corretta applicazione degli interventi di cui all'Allegato 9 del PIT-PPR;

Visto l'articolo 143, comma 5, del Codice che prevede che l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4, è subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al PIT-PPR, ai sensi dell'articolo 145, commi 3 e 4;

Visti l'articolo 22 della disciplina del PIT-PPR e l'articolo 7 del richiamato accordo tra MiBACT e Regione Toscana sottoscritto il 17 maggio 2018 che, ai sensi dell'articolo 143, comma 5, del Codice, subordina l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 22 della disciplina del PIT-PPR all'approvazione degli strumenti della pianificazione adeguati o conformati al PIT-PPR ai sensi dell'articolo 145, commi 3 e 4;

Considerato che il piano strutturale ed il piano operativo del Comune di Scandicci sono stati approvati con delibere del Consiglio comunale rispettivamente n. 33 e n. 34 del 10 aprile 2019 e sono stati valutati conformi al PIT-PPR nell'ambito della procedura di conformazione di cui all'articolo 21 della disciplina del PIT-PPR, come da verbali delle sedute della Conferenza paesaggistica tenutesi in data 18 gennaio 2019, 22 febbraio 2019 e 6 maggio 2019, agli atti dell'ufficio competente della Giunta regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 novembre 2019, n. 1356, di adozione dell'"Atto di integrazione al PIT-PPR ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 65/2014 per le aree gravemente compromesse o degradate di cui all'articolo 143, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 42/2004 del Comune di Scandicci" all'interno dei seguenti vincoli paesaggistici ai sensi dell'articolo 136 del Codice:

- Cod. reg. 9048212 - D.M. 20/01/1965 - G.U. 36/1965 - "Zona collinare e di parte della pianura sita nel Comune di Scandicci (FI)";

- Cod. reg. 9048104 - D.M. 23/06/1967 - G.U. 182-

1967 - "La fascia di territorio fiancheggiante l'Autostrada del Sole sita nel territorio dei comuni di Calenzano, Barberino di Mugello, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Rignano, Incisa Val d'Arno, Bagno a Ripoli, Impruneta, Figline Val d'Arno, Scandicci, Firenze";

- Cod. reg. 9048044 - D.M. 22/04/1969 - G.U. 131/1969 "Area panoramica sita nel Comune di Scandicci";

Dato atto che la sopra richiamata deliberazione è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), parte seconda, n. 47 del 20 novembre 2019, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della l.r. 65/2014;

Preso atto che, entro i termini di cui all'articolo 19, comma 2, della l.r. 65/2014, sono pervenute due osservazioni;

Vista la proposta di deliberazione al Consiglio regionale n. 29 formulata dalla Giunta regionale il 2 marzo 2020, con la quale si approva l'istruttoria tecnica relativa alle controdeduzioni sulle osservazioni presentate ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della l.r. 65/2014 e si propone al Consiglio regionale l'approvazione, a norma dell'articolo 22 della l.r. 65/2014, dell'atto di integrazione al Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 65/2014, per le aree gravemente compromesse o degradate di cui all'articolo 143, comma 4, lettera b), del d.lgs. 42/2004 del Comune di Scandicci;

Visto che l'atto di integrazione al Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 65/2014, per le aree gravemente compromesse o degradate di cui all'articolo 143, comma 4, lettera b), del d.lgs. 42/2004 del Comune di Scandicci, all'interno dei vincoli paesaggistici sopra richiamati è costituito da:

- dati cartografici in formato shapefile contenenti l'individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate di cui all'articolo 143, comma 4, lettera b), del Codice, identificati mediante i codici MD5 di seguito riportati:

- aree_degradate.dbf: Codice MD5: 1F75C1319004CE7DCB91660F621F9639;

- aree_degradate.shp: Codice MD5: 9256D093747ED2822FFF0FF0AE9FEE5E;

- aree_degradate.shx: Codice MD5: 8BF8D3839175D9E7E2F8400578745E89.

Tali dati cartografici sono depositati quale documento informatico originale presso il Settore Sistema informativo territoriale ed ambientale della Giunta regionale e sono rappresentati nella Sezione 3 "Cartografia Identificativa del vincolo scala 1:10.000" dell'Elaborato 3B del PIT-PPR riportata come allegato 1 al presente provvedimento, costituente integrazione mediante

sostituzione del PIT-PPR ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 65/2014;

- parte D "Disciplina degli interventi di cui all'Allegato 9 nelle aree di cui all'art. 143, co. 4 lett. b) del Codice" della Sezione 4 "Elementi identificativi, identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza-trasformazione, disciplina d'uso articolata in Indirizzi, Direttive e Prescrizioni d'uso" di cui all'Elaborato 3B del PIT-PPR, riportata come allegato 2 al presente provvedimento, costituente integrazione del PIT-PPR ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 65/2014;

Considerato che l'atto di integrazione al piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 65/2014, per le aree gravemente compromesse o degradate di cui all'articolo 143, comma 4, lettera b), del d.lgs. 42/2004 del Comune di Scandicci, costituito dagli allegati 1 e 2 alla presente deliberazione, viene presentato su supporto digitale;

Tenuto conto degli esiti dell'istruttoria tecnica relativa alle controdeduzioni sulle osservazioni presentate ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della l.r. 65/2014, allegata alla proposta di deliberazione della Giunta regionale Consiglio regionale 2 marzo 2020, n. 29, che ha ritenuto non accoglibili le osservazioni presentate;

Considerato che, a seguito dell'approvazione della presente deliberazione, nelle aree individuate nel presente atto la realizzazione degli interventi di cui all'allegato 9 del PIT -PPR "Elenco degli interventi nelle aree di cui all'art. 143, comma 4, lett. b) del Codice" non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004;

DELIBERA

1. di approvare l'atto di integrazione al piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 65/2014, per le aree gravemente compromesse o degradate di cui all'articolo 143, comma 4, lettera b), del d.lgs. 42/2004 del Comune di Scandicci, adottato con deliberazione della Giunta regionale 11 novembre 2019, n. 1356, all'interno dei seguenti vincoli paesaggistici ai sensi dell'articolo 136 del Codice:

- Cod. reg. 9048212 - D.M. 20/01/1965 - G.U. 36/1965 - "Zona collinare e di parte della pianura sita nel Comune di Scandicci (Firenze)";

- Cod. reg. 9048104 - D.M. 23/06/1967 - G.U. 182-1967 - "La fascia di territorio fiancheggiante l'Autostrada del Sole sita nel territorio dei comuni di Calenzano, Barberino di Mugello, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Rignano, Incisa Val d'Arno, Bagno a Ripoli, Impruneta, Figline Val d'Arno, Scandicci, Firenze";

- Cod. reg. 9048044 - D.M. 22/04/1969 - G.U.

131/1969 "Area panoramica sita nel Comune di Scandicci";

2. di dare atto che l'atto di integrazione al piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 65/2014, per le aree gravemente compromesse o degradate di cui all'articolo 143, comma 4, lettera b), del d.lgs. 42/2004 del Comune di Scandicci, all'interno dei vincoli paesaggistici richiamati al punto 1, è costituito da:

- dati cartografici in formato shapefile contenenti l'individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate di cui all'art. 143, comma 4, lettera b), del Codice, identificati mediante i codici MD5 di seguito riportati:

- aree_degradate.dbf: Codice MD5:1F75C1319004CE7DCB91660F621F9639;

- aree_degradate.shp: Codice MD5:9256D093747ED-2822FFF0FF0AE9FEE5E;

- aree_degradate.shx: Codice MD5:8BF8D3839175D-9E7E2F8400578745E89.

Tali dati sono depositati quale documento informatico originale presso il Settore Sistema informativo territoriale ed ambientale della Giunta regionale e sono rappresentati nella Sezione 3 "Cartografia Identificativa del vincolo scala 1:10.000" dell'Elaborato 3B del PIT-PPR, riportata come allegato 1 al presente provvedimento, costituente integrazione mediante sostituzione del PIT-PPR ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 65/2014;

- parte D "Disciplina degli interventi di cui all'Allegato 9 nelle aree di cui all'art. 143, co. 4 lett. b) del Codice" della Sezione 4 "Elementi identificativi, identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza-trasformazione, disciplina d'uso articolata in Indirizzi, Direttive e Prescrizioni d'uso" di cui all'Elaborato 3B del PIT-PPR, riportata come allegato 2 al presente provvedimento, costituente integrazione del PIT-PPR ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 65/2014;

3. di dare atto che l'atto di integrazione al piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 65/2014, per le aree gravemente compromesse o degradate di cui all'articolo 143, comma 4, lettera b), del d.lgs. 42/2004 del Comune di Scandicci, costituisce integrazione mediante sostituzione del PIT-PPR relativamente alla Sezione 3 dell'Elaborato 3B del PIT-PPR e integrazione del PIT-PPR relativamente alla parte D della Sezione 4 del medesimo Elaborato 3B del PIT-PPR;

4. di dare atto che l'atto di integrazione al piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 65/2014, per le aree gravemente compromesse o degradate di cui all'articolo 143, comma 4, lettera b), del d.lgs. 42/2004 del Comune

di Scandicci, costituito dagli allegati 1 e 2 alla presente deliberazione, viene presentato su supporto digitale;

5. di dare atto che, a seguito dell'approvazione della presente deliberazione, nelle aree individuate nel presente atto la realizzazione degli interventi di cui all'allegato 9 del PIT-PPR "Elenco degli interventi nelle aree di cui all'art. 143, comma 4, lettera b), del Codice" non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del Codice;

6. di dare mandato agli uffici della Giunta regionale di provvedere all'aggiornamento degli elaborati del PIT-PPR di cui ai punti precedenti nonché alla loro pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Toscana;

7. di pubblicare sul B.U.R.T. l'avviso di approvazione dell'atto di integrazione al piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 65/2014, per le aree gravemente compromesse o degradate di cui all'articolo 143, comma 4, lettera b), del d.lgs. 42/2004 del Comune di Scandicci.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

Il Presidente
Eugenio Giani

DELIBERAZIONE 29 aprile 2020, n. 27

Approvazione dell'atto di integrazione al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico, ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 65/2014, per le aree gravemente compromesse o degradate di cui all'articolo 143, comma 4, lettera b), del d.lgs. 42/2004 del Comune di Chiusi.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti:

- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (di seguito indicato come "Codice"), ed in particolare l'articolo 143, comma 4, lettera b), e comma 5, e l'articolo 145;

- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice

dell'amministrazione digitale), e in particolare l'articolo 22 e seguenti;

Viste:

- la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), ed in particolare quanto disposto dagli articoli 22 e 55, che disciplinano, rispettivamente, il procedimento di integrazione del Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT-PPR) e l'infrastruttura per l'informazione territoriale;

- la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37, che approva l'atto di integrazione del PIT-PPR, ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014, e in particolare, l'articolo 22 della disciplina del piano, l'Elaborato 3B "Schede relative agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico, esito di perfezionamento svoltosi nell'ambito dei Tavoli tecnici organizzati dalla Regione Toscana con le Soprintendenze territorialmente competenti e con il coordinamento della Direzione regionale del MiBACT", l'Elaborato 6B "Modello di Scheda di rilevamento delle aree gravemente compromesse o degradate di cui all'art. 143, comma 4, lettera b) del Codice", l'Allegato 9 "Elenco degli interventi nelle aree di cui all'art. 143, comma 4, lettera b) del Codice";

Rilevato che:

- il Comune di Chiusi, con deliberazione del Consiglio comunale 5 giugno 2015, n. 40, ha adottato il piano operativo e contestuale variante al piano strutturale, ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014 e, con successiva deliberazione del Consiglio comunale 21 ottobre 2015, n. 85, ha avviato il procedimento per la conformazione al PIT-PPR del piano operativo adottato;

- il Comune di Chiusi ha approvato, con deliberazione del Consiglio comunale 18 novembre 2015, n. 92, le controdeduzioni alle osservazioni;

Considerato che in data 18 dicembre 2015, 11 marzo 2016 e 18 marzo 2016 si sono svolte le sedute della Conferenza paesaggistica, ai sensi dell'articolo 21 della disciplina del Piano del PIT-PPR e dell'articolo 31 della l.r. 65/2014, per la valutazione della conformità del piano operativo al PIT-PPR;

Preso atto che, in data 4 febbraio 2016, il Comune di Chiusi ha trasmesso alla Regione ed agli organi ministeriali competenti la ricognizione delle aree gravemente compromesse o degradate di cui all'articolo 143, comma 4, lettera b), del Codice, allegando le apposite "Schede di rilevamento" di cui all'elaborato 6B del PIT-PPR, richiedendo contestualmente l'attivazione del procedimento di cui all'articolo 22 della disciplina del piano del PIT-PPR, ai sensi degli articoli 22 e 31 della l.r. 65/2014, da svolgere nell'ambito del procedimento di conformazione del piano operativo;

Considerato che in data 8 aprile 2016, come da verbale agli atti, si è svolta la seduta della Conferenza paesaggistica chiamata a verificare la conformità della proposta del Comune di Chiusi ai criteri ed alla “Scheda di rilevamento” di cui all’elaborato 6B del PIT-PPR;

Visto che la sopra richiamata Conferenza paesaggistica si è conclusa valutando positivamente:

- l’individuazione cartografica delle aree gravemente compromesse o degradate di cui all’articolo 143, comma 4, lettera b), del Codice, relative alle aree denominate “La Boncia” e “Dolcianello”, all’interno del vincolo paesaggistico ai sensi dell’articolo 136 del Codice istituito con D.M. 06/10/1970 - G.U. 274/1970 - “Zona costituita dal centro urbano ed area circostante, sita nel territorio del comune di Chiusi” (Cod. reg. 9052183);

- le relative “Schede di rilevamento”, comprensive della specifica “Disciplina d’uso per il recupero e la riqualificazione”;

Visti:

- l’articolo 143, comma 5, del Codice, che prevede che l’entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 sia subordinata all’approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell’articolo 145, commi 3 e 4;

- l’articolo 22 della disciplina del piano del PIT-PPR che, ai sensi dell’articolo 143, comma 5, del Codice, subordina l’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 22 della disciplina del piano del PIT-PPR all’approvazione degli strumenti della pianificazione adeguati o conformati al PIT-PPR ai sensi dell’articolo 145, commi 3 e 4;

Considerato che il piano operativo del Comune di Chiusi è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale 18 aprile 2016, n. 24, ed è stato valutato conforme al PIT-PPR nell’ambito della richiamata procedura di conformazione di cui all’articolo 21 della disciplina del piano del PIT-PPR, come da verbale della seduta conclusiva di Conferenza paesaggistica tenutasi in data 2 settembre 2016, agli atti dell’ufficio competente della Giunta regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 ottobre 2016, n. 1007, di adozione dell’atto di integrazione al Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT-PPR) per le aree gravemente compromesse o degradate di cui all’articolo 143, comma 4, lettera b), del Codice, nel Comune di Chiusi, all’interno del vincolo paesaggistico ai sensi dell’articolo 136 del Codice istituito con D.M. 06/10/1970 - G.U. 274/1970 - “Zona costituita dal centro urbano ed area circostante, sita nel territorio del comune di Chiusi” (Cod. reg. 9052183);

Dato atto che la sopra richiamata deliberazione è stata

pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), parte seconda, n. 43 del 26 ottobre 2016, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, e dell’articolo 22 della l.r. 65/2014;

Preso atto che, entro i termini di cui all’articolo 19, comma 2, della l.r. 65/2014, non sono pervenute osservazioni;

Vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale al Consiglio regionale 9 marzo 2020, n. 18, con la quale si propone al Consiglio regionale l’approvazione, a norma dell’articolo 22 della l.r. 65/2014, dell’atto di integrazione al Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico, ai sensi dell’articolo 22 della l.r. 65/2014, per le aree gravemente compromesse o degradate di cui all’articolo 143, comma 4, lettera b), del d.lgs. 42/2004 del Comune di Chiusi;

Rilevato altresì, che l’integrazione al PIT-PPR adottata con del.gr. 1007/2016 è costituita da due elaborati:

- “Scheda di rilevamento” di cui all’elaborato 6B del PIT con valenza di piano paesaggistico, riferito all’area “La Boncia” - allegato A al verbale della Conferenza paesaggistica dell’8 aprile 2016;

- “Scheda di rilevamento” di cui all’elaborato 6B del PIT con valenza di piano paesaggistico, riferito all’area “Dolcianello” - allegato B al verbale della Conferenza paesaggistica dell’8 aprile 2016;

Considerato che:

- con la medesima del.gr. 1007/2016 si è ritenuto di rendere tecnicamente omogenei gli elaborati sopra richiamati rispetto agli elaborati del PIT-PPR, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37, e nello specifico rispetto alle “Schede relative agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico” di cui all’elaborato 3B, con riferimento al D.M. 06/10/1970 - G.U. 274/1970 - “Zona costituita dal centro urbano ed area circostante, sita nel territorio del comune di Chiusi” (Cod. reg. 9052183);

- tale allineamento consiste nel riportare i contenuti delle richiamate “Schede di rilevamento”, con riferimento all’individuazione cartografica delle aree gravemente compromesse o degradate denominate “La Boncia” e “Dolcianello” ed alla relativa disciplina d’uso per il recupero e la riqualificazione, nei seguenti documenti dell’elaborato 3B del PIT-PPR relativi al richiamato D.M. 06/10/1970 - G.U. 274/1970:

- Sezione 3 Cartografia identificativa del vincolo scala 1:10.000 dell’elaborato 3B del PIT-PPR;

- parte D1 Disciplina d’uso per il recupero e la riqualificazione dell’area denominata “La Boncia” e parte D2 Disciplina d’uso per il recupero e la riqualificazione dell’area produttiva denominata “Dolcianello” della Sezione 4 Elementi identificativi, identificazione dei

valori e valutazione della loro permanenza-trasformazione, disciplina d'uso articolata in Indirizzi, direttive e prescrizioni d'uso di cui all'elaborato 3B del PIT-PPR;

Considerato pertanto che, in base a quanto sopra evidenziato, l'atto di integrazione al PIT-PPR ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 65/2014, per le aree gravemente compromesse o degradate di cui all'articolo 143, comma 4, lettera b), del d.lgs. 42/2004 del Comune di Chiusi, è costituito dai seguenti elaborati:

- "Scheda di rilevamento" di cui all'elaborato 6B del PIT-PPR, riferito all'area "La Boncia", e "Scheda di rilevamento" di cui all'elaborato 6B del PIT-PPR, riferito all'area "Dolcianello", riportate come allegato 1 al presente provvedimento;

- dati cartografici in formato shapefile contenenti l'individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate di cui all'articolo 143, comma 4, lettera b), del Codice, identificati mediante i codici MD5 di seguito riportati:

- aree_degradate_pit_10000.dbf - Codice MD5: fe482531a7f8f7f1c8df25e4c2836696;

- aree_degradate_pit_10000.shp - Codice MD5: bc1afa4bb67f189a33916cde23416c5a;

- aree_degradate_pit_10000.shx - Codice MD5: 8f3cc4ca91529c70f78e91fe1b446d1a.

Tali dati sono depositati quale documento informatico originale presso il Settore Sistema informativo territoriale ed ambientale della Giunta regionale e sono rappresentati nella Sezione 3 Cartografia Identificativa del vincolo scala 1:10.000 dell'elaborato 3B del PIT-PPR, riportata come allegato 2 al presente provvedimento, costituente integrazione mediante sostituzione del PIT-PPR ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 65/2014;

- parte D1 - Disciplina d'uso per il recupero e la riqualificazione dell'area denominata "La Boncia" e parte D2 - Disciplina d'uso per il recupero e la riqualificazione dell'area produttiva denominata "Dolcianello" della Sezione 4 "Elementi identificativi, identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza-trasformazione, disciplina d'uso articolata in Indirizzi, direttive e prescrizioni d'uso" di cui all'elaborato 3B del PIT-PPR, riportate come allegato 3 al presente provvedimento, costituenti integrazione del PIT-PPR ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 65/2014;

Dato atto che le uniche differenze tra gli elaborati adottati con del.gr. 1007/2016 e quelli oggetto dell'approvazione da parte del Consiglio regionale con del.c.r. 37/2015 sono determinate dalla trasposizione cartografica in formato shapefile e che non modificano alcunché degli atti adottati con la citata deliberazione della Giunta regionale;

Considerato che, a seguito dell'approvazione della presente deliberazione, nelle aree individuate nel pre-

sente atto la realizzazione degli interventi di cui alle sopra richiamate parti D1 e D2 della Sezione 4 di cui all'elaborato 3B del PIT-PPR, riportate come allegato 3 al presente provvedimento, non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del Codice;

DELIBERA

1. di approvare l'atto di integrazione al Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 65/2014, per le aree gravemente compromesse o degradate di cui all'articolo 143, comma 4, lettera b), del d.lgs. 42/2004 del Comune di Chiusi, adottato con deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2016, n. 1007, all'interno del vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 136 del Codice istituito con D.M. 06/10/1970 - G.U. 274/1970 - "Zona costituita dal centro urbano ed area circostante, sita nel territorio del comune di Chiusi" (Cod. reg. 9052183);

2. di dare atto che l'atto di integrazione al Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 65/2014, per le aree gravemente compromesse o degradate di cui all'articolo 143, comma 4, lettera b), del d.lgs. 42/2004 del Comune di Chiusi, all'interno del vincolo paesaggistico di cui al punto 1, è costituito da:

- "Scheda di rilevamento" di cui all'elaborato 6B del PIT-PPR, riferito all'area "La Boncia", e "Scheda di rilevamento" di cui all'elaborato 6B del PIT-PPR, riferito all'area "Dolcianello", riportate come allegato 1 al presente provvedimento;

- dati cartografici in formato shapefile contenenti l'individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate di cui all'articolo 143, comma 4, lettera b) del Codice, identificati mediante i codici MD5 di seguito riportati:

- aree_degradate_pit_10000.dbf - Codice MD5: fe482531a7f8f7f1c8df25e4c2836696;

- aree_degradate_pit_10000.shp - Codice MD5: bc1afa4bb67f189a33916cde23416c5a;

- aree_degradate_pit_10000.shx - Codice MD5: 8f3cc4ca91529c70f78e91fe1b446d1a.

Tali dati sono depositati quale documento informatico originale presso il Settore Sistema informativo territoriale ed ambientale della Giunta regionale e sono rappresentati nella Sezione 3 "Cartografia Identificativa del vincolo scala 1:10.000" dell'elaborato 3B del PIT-PPR, riportata come allegato 2 al presente provvedimento, costituente integrazione mediante sostituzione del PIT-PPR ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 65/2014;

- parte D1 - Disciplina d'uso per il recupero e la riqualificazione dell'area denominata "La Boncia" e parte D2 - Disciplina d'uso per il recupero e la riqualificazione dell'area produttiva denominata "Dolcianello" della Sezione 4 "Elementi identificativi, identificazione dei

valori e valutazione della loro permanenza-trasformazione, disciplina d'uso articolata in Indirizzi, direttive e prescrizioni d'uso" di cui all'elaborato 3B del PIT-PPR, riportate come allegato 3 al presente provvedimento, costituenti integrazione del PIT-PPR ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 65/2014;

3. di dare atto che, a seguito dell'approvazione della presente deliberazione, nelle aree individuate nel presente atto la realizzazione degli interventi di cui alle sopra richiamate parti D1 e D2 della Sezione 4 di cui all'elaborato 3B del PIT-PPR, riportate come allegato 3 al presente provvedimento, non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del Codice;

4. di dare mandato agli uffici della Giunta regionale di provvedere all'aggiornamento degli elaborati del PIT-PPR di cui ai punti precedenti nonché alla loro pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Toscana;

5. di pubblicare sul B.U.R.T. l'avviso di approvazione dell'atto di integrazione al Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 65/2014, per le aree gravemente compromesse o degradate di cui all'articolo 143, comma 4, lettera b), del d.lgs. 42/2004 del Comune di Chiusi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

Il Presidente
Eugenio Giani

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Decreti

DECRETO 30 aprile 2020, n. 67

Approvare, ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 34 sexies della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40, l'Accordo di Programma tra Regione Toscana, Comune di Pelago, Comune di Reggello e Reparto Carabinieri Biodiversità di Vallombrosa per "Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità di collegamento tra la SR

70 in località Consuma e la località Vallombrosa, nei Comuni di Pelago e Reggello".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 37 della legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 ("Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019-2021") che stabilisce che, per interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità di collegamento che, a partire dalla SR 70 in località Consuma nel Comune di Pelago, collega l'Abbazia di Vallombrosa e la località di Saltino in Comune di Reggello, la Giunta regionale, previa stipula di un accordo di programma con i comuni e gli altri soggetti pubblici interessati, è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2021;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare l'articolo 34 che disciplina gli Accordi di Programma;

Vista la Legge Regionale 23 luglio 2009, n. 40, "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa", che disciplina il procedimento degli Accordi di Programma promossi dalla Regione Toscana;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 368 del 23/03/2020 che approva lo schema dell'Accordo di Programma tra Regione Toscana, Comune di Pelago, Comune di Reggello e Reparto Carabinieri Biodiversità di Vallombrosa per "Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità di collegamento tra la SR 70 in località Consuma e la località Vallombrosa, nei Comuni di Pelago e Reggello";

Dato atto che la sottoscrizione dell'Accordo di Programma da parte degli enti è avvenuta, mediante firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.;

DECRETA

- di approvare, ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 34 sexies della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40, l'Accordo di Programma tra Regione Toscana, Comune di Pelago, Comune di Reggello e Reparto Carabinieri Biodiversità di Vallombrosa per "Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità di collegamento tra la SR 70 in località Consuma e la località Vallombrosa, nei Comuni di Pelago e Reggello";

- di fare pubblicare il presente provvedimento e

l'Accordo di Programma allegato (allegato A), parte integrante del presente atto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, come previsto dall'art. 34, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 34 sexies, comma 3, e dall'articolo 34 septies, comma 1, della l.r. 40/2009;

- di rendere noto che l'originale dell'Accordo di Programma e le sottoscrizioni sono conservati in forma digitale presso l'amministrazione regionale in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il presente provvedimento e l'Accordo di Programma allegato, parte integrante del medesimo atto (allegato A), sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera g), e dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

Il Presidente
Enrico Rossi

SEGUONO ALLEGATI

ACCORDO DI PROGRAMMA

(Ai sensi dell'art.34 della Legge 267/2000 e della L.R. 23 luglio 2009 n°40)

*Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità di collegamento tra la SR 70 in località
Consuma e la località Vallombrosa, nei comuni di Pelago e Reggello.*

fra **Regione Toscana, Comune di Pelago, Comune di Reggello e**

Reparto Carabinieri Biodiversità di Vallombrosa.

Conferenza dei servizi ai sensi dell'art.34 quater della LR n°40/2009.

Verbale ai sensi ex art.34 quater, comma 4, della LR n°40/2009,

seduta in data 03 marzo 2020.

La Conferenza dei servizi è stata convocata con nota del Presidente della Giunta Regionale protocollo n° A00/GRT prot. 0046819/O.020.030 del 06-02-2020 e con la medesima è stato delegato a partecipare per la Regione Toscana l'Assessore Vincenzo Ceccarelli.

Sono presenti:

- Vincenzo Ceccarelli, per la Regione Toscana;
- Alessandro Pratesi, su delega del Sindaco del Comune di Pelago;
- Agostino Mastrangelo, su delega del Sindaco del Comune di Reggello;
- Elena Perilli, Comandante del Reparto dei Carabinieri Biodiversità di Vallombrosa.

Assiste all'incontro anche:

- Marco Ierpi, dirigente del Settore Programmazione Viabilità della Regione Toscana;

La riunione inizia alle ore 15.15 circa.

La Conferenza odierna ha il fine di definire i contenuti dell'AdP ai sensi dell'art.34 quater della LR n°40/2009.

PERILLI ELENA
COMANDANTE
REPARTO CARABINIERI/BIF
IT-93030280692
15.04.2020 11:
39:25 UTC

BANUCCI
CRISTIANO
COMUNE DI
REGGELLO /
01421240480
09.04.2020
13:25:03 UTC

CECCARELLI VINCENZO
REGISTRE
TOSC./NO.01386630488
09/04/2020 13:45:14 UTC

POVOLERI NICOLA
COMUNE DI
PELAGO/01369050487
15.04.2020 09:54:42
UTC

In particolare si dà atto che l'AdP previsto all'art. 37 della LR 65/2019 è necessario per realizzare la seguente opera:

Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità di collegamento tra la SR 70 in località Consuma e la località Vallombrosa, nei Comuni di Pelago e Reggello.

Costo presunto: euro 300.000,00 finanziato per euro 200.000,00 con contributo regionale disponibile sul bilancio 2021, per euro 50.000,00 dal Comune di Reggello, disponibile sul bilancio 2021 e per euro 50.000,00 dal Comune di Pelago, disponibile sul bilancio 2021;

Relativamente a tale intervento, il Comune di Reggello ha presentato un progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in linea tecnica dal medesimo Comune con Deliberazione della GC n. 24 del 2 marzo 2020 che ne garantisce la fattibilità.

Relativamente a tale intervento, il Comune di Pelago ha presentato un progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in linea tecnica dal medesimo Comune con Deliberazione della G.C. n. 20 del 27 febbraio 2020 che ne garantisce la fattibilità.

Il Comune di Pelago dà atto che l'intervento risulta urbanisticamente conforme.

Il Comune di Reggello dà atto che l'intervento risulta urbanisticamente conforme.

Viene altresì convenuto che l'AdP previsto all'art. 37 della LR 65/2019 darà atto:

- che il Comune di Reggello assumerà la funzione di stazione appaltante;
- che il finanziamento straordinario regionale ammonta a € 200.000,00 ad oggi stanziato sul capitolo di bilancio n. 31355 del bilancio 2021;
- che ogni ulteriore costo, derivante dall'attuazione del progetto di fattibilità sopra richiamato e dai successivi livelli di progettazione, sarà assunto dai Comuni di Pelago e Reggello;
- che i Comuni di Pelago e Reggello si impegnano in ogni caso a completare l'intervento di cui al presente atto;
- che l'impegno di spesa e il trasferimento delle risorse avverranno secondo le disposizioni della Decisione della Giunta Regionale n.16/2019;
- che verrà istituito un Collegio di Vigilanza ai sensi della normativa vigente, presieduto dalla Regione Toscana;
- che il funzionario responsabile dell'attuazione dell'AdP è individuato nel responsabile del Settore Programmazione Viabilità della Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale della Regione Toscana;

I Comuni di Pelago e Reggello danno atto che ai sensi dell'art.34 quater, comma 5, della LR n° 40/2009 non sussiste la necessità di acquisizione di nulla osta, autorizzazioni, intese o altri atti d'assenso prima della firma dell'Accordo di Programma, in quanto trattasi di manutenzione straordinaria senza alterazione del tracciato stradale.

Il prezzario di riferimento è quello regionale della Regione Toscana.

Il presente verbale sarà allegato all'AdP ai sensi dell'art.34 quater, comma 4, della LR n°40/2009.

EP 

I Comuni danno atto che verificheranno le opportune variazioni contabili al fine di garantire la tempistica della corretta esecuzione della progettazione.


La seduta termina alle ore 15.50 circa.

Visto i presenti approvano,

Per la Regione Toscana,




Per il Comune di Pelago,



Per il Comune di Reggello,



Per il Reparto Carabinieri Biodiversità Vallombrosa,



ACCORDO DI PROGRAMMA

*Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità di collegamento tra la
SR 70 in località Consuma e la località Vallombrosa,
nei Comuni di Pelago e Reggello.*

(Ai sensi dell'articolo 34 del D.lgs. 267/2000, della legge regionale 23 luglio 2009 n. 40)

Tra

REGIONE TOSCANA

COMUNE DI PELAGO

COMUNE DI REGGELLO

REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITA' DI VALLOMBROSA



BENUCCI
CRISTIANO
COMUNE DI
REGGELLO /
01421240480
09.04.2020
13:25:04 UTC



PERILLI ELENA
ARMA DEI
CARABINIERI/CF:
IT-93030280692
16.04.2020 11:
36:49 UTC



POVOLERI NICOLA
COMUNE DI
PELAGO/01369050487
15.04.2020 09:51:33 UTC

L'anno 2020, i sottoscritti

Assessore Vincenzo Ceccarelli, in rappresentanza della Regione Toscana,

Sindaco Nicola Povoleri, in rappresentanza del Comune di Pelago,

Sindaco Cristiano Benucci, in rappresentanza del Comune di Reggello,

Comandante Elena Perilli, in rappresentanza del Reparto Carabinieri Biodiversità di Vallombrosa;

Visto il Decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ed in particolare l'articolo 34 che disciplina gli Accordi di Programma;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009 n. 40, recante "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa", che disciplina il procedimento degli Accordi di Programma promossi dalla Regione Toscana;

Visto l'articolo 37 della legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 ("Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019-2021") che stabilisce che, per interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità di collegamento che, a partire dalla SR 70 in località Consuma nel Comune di Pelago, collega l'Abbazia di Vallombrosa e la località di Saltino in Comune di Reggello, la Giunta regionale, previa stipula di un accordo di programma con i comuni e gli altri soggetti pubblici interessati, è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2021;

Rilevato che il tratto di strada interessato dall'intervento ha una lunghezza complessiva pari a circa 8,00 km e che l'obiettivo dell'intervento di manutenzione straordinaria è quello di migliorare il piano viabile della strada di collegamento fra rendere il corpo stradale regolare ed omogeneo al fine di aumentarne la sicurezza oltre che il comfort dei tanti turisti;

Dato atto che il Reparto Carabinieri Biodiversità di Vallombrosa svolge funzioni di sorveglianza e controllo sulla viabilità tra le località Consuma e Vallombrosa nei confronti degli utenti della Riserva Naturale Biogenetica Statale di Vallombrosa e dato atto che la RNBS di Vallombrosa, compresa la viabilità in essa inclusa, è affidata in gestione al Reparto Carabinieri Biodiversità di Vallombrosa in quanto in uso governativo;

Dato atto che lo studio di fattibilità tecnico economica per la manutenzione straordinaria della viabilità di collegamento tra la SR 70 in località Consuma e la località Vallombrosa ha un costo complessivo di euro 300.000,00 finanziato per euro 200.000,00 con contributo regionale disponibile sul bilancio 2021, per euro 50.000,00 dal Comune di Reggello, disponibile sul bilancio comunale 2021 e per euro 50.000,00 dal Comune di Pelago, disponibile sul bilancio comunale 2021;

Dato atto che con nota prot. n. AOO/GRT/0046819 del 06/02/2020 è stata convocata per il giorno 03 marzo 2020 la conferenza dei servizi di cui all'articolo 34 quater della l.r.

40/2009 per l'approvazione dei contenuti dell'Accordo di Programma. Il verbale della Conferenza costituisce Allegato 1 all'Accordo di Programma;

Dato atto che lo schema dell'Accordo di Programma è stato approvato definitivamente con deliberazione della Giunta Regionale n. 368 del 23 marzo 2020;

Dato atto che lo schema dell'Accordo di Programma è stato approvato dal Comune di Pelago con deliberazione Giunta comunale n. 34 del 26 marzo 2020, dal Comune di Reggello con deliberazione Giunta comunale n. 31/2020 del 01 aprile 2020 e dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Vallombrosa con atto prot. n. 1552 del 31 marzo 2020.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI

STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO

Articolo 1
Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo di Programma e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

Articolo 2
Oggetto e finalità dell'Accordo

Il presente Accordo di Programma è stipulato per la realizzazione del progetto denominato "*Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità di collegamento tra la SR 70 in località Consuma e la località Vallombrosa, nei Comuni di Pelago e Reggello*".

In relazione al suddetto intervento, il presente Accordo disciplina, in particolare, le modalità di erogazione delle risorse regionali stanziare come contributo straordinario ai sensi dell'art. 37 della l.r. 65/2019, richiamata in premessa.

Articolo 3
Impegni dei soggetti sottoscrittori

I soggetti sottoscrittori del presente Accordo si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza:

- a) a rispettare i termini concordati per la realizzazione del progetto, nel rispetto della normativa vigente, ai fini dell'attuazione del presente Accordo di Programma (Allegato 3 - Cronoprogramma);
- b) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e controllo previsti dalla normativa vigente;
- c) a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo;

- d) a rimuovere ogni ostacolo procedurale ad esso imputabile, in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti.

Il Comune di Reggello si impegna a svolgere le funzioni di soggetto attuatore dell'intervento ed in particolare:

- a) a redigere, a partire dal progetto di fattibilità tecnico economica oggetto del presente Accordo di Programma, i successivi livelli di progettazione, prendendo a riferimento il prezzario regionale;
- b) ad assumere le funzioni di Stazioni Appaltante. In tal senso le risorse regionali verranno impegnate e liquidate al Comune di Reggello;
- c) a rispettare nell'attuazione dell'intervento il cronoprogramma che costituisce l'Allegato 3 al presente Accordo di Programma;
- d) ad inviare alla Regione Toscana, con cadenza semestrale, la scheda di monitoraggio tipo, che costituisce l'Allegato 5 al presente Accordo;

Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Vallombrosa si impegna a svolgere funzioni di sorveglianza e controllo sulla viabilità tra le località Consuma e Vallombrosa nei confronti degli utenti della Riserva Naturale Biogenetica Statale di Vallombrosa, con attività più specifiche nel periodo di esecuzione dei lavori. La RNBS di Vallombrosa, compresa la viabilità in essa inclusa, è affidata in gestione al Reparto Carabinieri Biodiversità di Vallombrosa in quanto in uso governativo.

Il Reparto si impegna, nella fase antecedente l'inizio dei lavori, ad eseguire una parziale ripulitura delle fossette laterali con rimozione dei detriti ivi accumulati, per facilitare i lavori del progetto esecutivo, integrando i lavori con questa attività preliminare

La Regione Toscana si impegna a trasferire le risorse alla stazione appaltante secondo quanto stabilito ai seguenti artt. 7 e 8.

Articolo 4

Quadro finanziario delle opere da realizzare ed impegni finanziari delle parti

Per la realizzazione del progetto definito nel presente Accordo di Programma, è assegnata la somma complessiva di euro 200.000,00 a valere sulle disponibilità del capitolo 31355 del bilancio regionale 2021, cifra congruente con il contributo straordinario regionale stanziato dall'art. 37 della LR 65/2019.

Il Comune di Reggello stanZIA euro 50.000,00 sul bilancio 2021

Il Comune di Pelago stanZIA euro 50.000,00 sul bilancio 2021

Ogni ulteriore costo, derivante dall'attuazione del progetto sopra richiamato, sarà assunto dal Comune di Reggello e dal Comune di Pelago.

Articolo 5

Conformità urbanistica

Ai sensi dell'art 34 quater comma 3 della LR 40/2009 nella Conferenza dei Servizi il Comune di Reggello ha dato atto che il progetto risulta conforme agli Strumenti Urbanistici Comunali.

Articolo 6
Stazione appaltante

Le funzioni di stazione appaltante sono assunte dal Comune di Reggello.

Articolo 7
Procedura per il trasferimento delle risorse regionali alla stazione appaltante

Il trasferimento delle risorse regionali alla stazione appaltante è effettuato secondo le modalità di cui all'articolo 8.

Assunti gli impegni di spesa ed acclarata la copertura finanziaria la stazione appaltante darà avvio agli interventi.

Articolo 8
Modalità di erogazione e gestione dei finanziamenti

La stazione appaltante potrà procedere alla realizzazione dell'intervento sopra richiamato, a seguito dell'approvazione dei successivi livelli di progettazione e previa verifica della necessaria copertura finanziaria.

In coerenza alla Decisione della Giunta Regionale n.16/2019, l'impegno di spesa del contributo regionale è assunto dalla Regione con il decreto di concessione del contributo al momento della comunicazione con cui il soggetto attuatore dichiara che nulla osta all'avvio della gara d'appalto. Il soggetto attuatore è tenuto a confermare entro i successivi 30 giorni, dal decreto di impegno di spesa della Regione l'avvenuto avvio della procedura, pena la revoca del finanziamento.

A seguito dell'espletamento delle procedure di aggiudicazione dei lavori è possibile rimodulare il quadro economico dell'intervento adeguando, fino al massimo del 5% dell'importo contrattuale oltre IVA, la somma a disposizione per imprevisti, attingendo dal ribasso d'asta.

Per l'eventuale ulteriore somma, rispetto a quella rimodulata come sopra per gli imprevisti, si procede all'economia dell'impegno, relativamente alla quota del ribasso d'asta, per almeno il 50%. A tal fine il soggetto attuatore dà tempestiva comunicazione alla Regione del quadro economico aggiornato.

Le risorse regionali come sopra ricalcolate, decurtate del ribasso d'asta, sono erogate dalla Regione Toscana, in coerenza alla decisione della Giunta regionale n. 16/2019, con la seguente modalità:

- 50% alla consegna dei lavori, previa comunicazione dell'aggiudicazione definitiva dei lavori e della entità del ribasso d'asta;
- 40% alla realizzazione del 60% dell'opera;
- 10% a seguito della rendicontazione finale e del certificato di regolare esecuzione o collaudo dell'opera.

Le economie di gara derivanti dal ribasso d'asta, al netto della percentuale economizzata relativamente al contributo regionale, oltre che le economie conclusive a seguito dell'attuazione dell'intervento potranno essere utilizzate, nel rispetto della normativa vigente, secondo le determinazioni assunte dal Collegio di Vigilanza di cui all'articolo 10.

A conclusione dei lavori la stazione appaltante provvede alla restituzione alla Regione Toscana delle eventuali risorse regionali già erogate e non utilizzate ed alla rendicontazione completa delle spese di intervento sostenute, qualora il Collegio di Vigilanza non disponga diversamente.

Articolo 9 Proprietà degli interventi realizzati

Il tracciato oggetto dell'intervento del presente Accordo di programma riguarda:

- Strada vicinale ad uso pubblico, nel Comune di Reggello: 5.361,00 m; la tratta vicinale è completamente inclusa nella Riserva Naturale del Parco;
- Strada comunale, nel Comune di Pelago: 2.639,00 m.

Articolo 10 Collegio di Vigilanza

E' istituito il Collegio di Vigilanza ai sensi dell'articolo 34 quinquies della L.R. 40/2009, composto dal Presidente della Giunta Regionale che lo presiede, come stabilito dall'art. 34 octies della L.R. 40/2009, dal Sindaco del Comune di Reggello, dal Sindaco del Comune di Pelago e dal Comandante del Reparto Carabinieri Biodiversità di Vallombrosa;

Il Collegio di Vigilanza esercita le seguenti funzioni:

- a) vigila sul rispetto degli impegni assunti con l'Accordo di Programma e verifica le attività di esecuzione dell'Accordo, anche chiedendo informazioni e documenti ai firmatari e procedendo a ispezioni;
- b) in caso di inerzia o ritardo nell'adempimento degli impegni assunti, diffida il soggetto inadempiente ad adempiere entro un termine non superiore a trenta giorni;
- c) richiede al Presidente della Giunta regionale, in caso di inutile decorso del termine di cui alla lettera b), la nomina di un commissario ad acta per il compimento degli atti o delle attività per le quali si è verificata l'inerzia o il ritardo; al commissario ad acta è applicata la normativa regionale in materia di commissari.

Articolo 11 Funzionario responsabile dell'attuazione dell'Accordo

I sottoscrittori individuano quale funzionario responsabile dell'attuazione dell'Accordo ai sensi dell'articolo 34 quinquies, comma 2, della L.R. 40/2009, il responsabile del Settore Programmazione Viabilità della Direzione Generale Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale.

Il funzionario responsabile dell'attuazione dell'Accordo:

- a) svolge le funzioni di segretario del collegio di vigilanza;
- b) mantiene gli opportuni contatti con gli uffici e le strutture tecniche dei soggetti pubblici partecipanti all'Accordo, ponendo in essere ogni attività utile ai fini del coordinamento delle azioni;
- c) segnala al collegio eventuali difficoltà o problemi inerenti l'attuazione dell'Accordo;
- d) riferisce periodicamente al collegio sullo stato di attuazione dell'Accordo.

Articolo 12
Validità dell'Accordo

Dopo la sua sottoscrizione il presente Accordo di Programma è approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 34 sexies comma 3 della L.R. 40/2009.

L'Accordo di Programma produce i suoi effetti dal giorno della pubblicazione.

Articolo 13
Modifiche

Eventuali modifiche al presente Accordo potranno essere apportate con il consenso unanime delle Amministrazioni che lo hanno sottoscritto, mediante sottoscrizione di un atto integrativo.

Eventuali variazioni non sostanziali che si dovessero rendere necessarie in fase di realizzazione delle opere, relative ad ulteriori o diversi lavori, tali comunque da non comportare il superamento né una variata ripartizione tra gli Enti dell'importo complessivo del finanziamento previsto nel presente atto, saranno approvate ai sensi del D.Lgs 50/2016, senza che ciò determini variazione al presente Accordo di programma.

Letto, confermato e sottoscritto

REGIONE TOSCANA



CECCARELLI VINCENZO
REGIONE
TOSCANA/01386030488
20.04.2020 12:48:05
UTC


COMUNE DI PELAGO

COMUNE DI REGGELLO

REPARTO Carabinieri Biodiversità di Vallombrosa

ALLEGATI

- 1) Verbale della conferenza dei servizi del giorno 03 marzo 2020, ai sensi dell'articolo 34-quater della L.R. 40/2009;
- 2) Planimetria generale dell'intervento;
- 3) Cronoprogramma di attuazione dell'intervento;
- 4) Schema di Rendicontazione Finanziaria;
- 5) Scheda "tipo" di monitoraggio.



COMUNE DI REGGELLO
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ
DI COLLEGAMENTO TRA LA SR 70 IN
LOCALITÀ CONSUMA E LA
LOCALITÀ VALLOMBROSA**


STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

– Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici –

ING. AGOSTINO MASTRANGELO

GEOM. EDUARDO SERRONI

tav. 1	titolo: PLANIMETRIA INTERVENTO				
rapp.	data 02/2020	dis. n.	codice	sostit.il dis.n.	



ALLEGATO 3 – Accordo di Programma tra Regione Toscana, i Comuni di Pelago e Reggello e il Reparto Carabinieri Biodiversità di Vallombrosa per interventi di manutenzione straordinaria della viabilità di collegamento tra la SR 70 in località Consuma e la località Vallombrosa, nei Comuni di Pelago e Reggello.

(Ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. 267/2000 e della legge regionale 23 luglio 2009 n.40).

CRONOPROGRAMMA
Procedure approvative

Fasi	Durata fase (gg) *
Approvazione progetto definitivo	50 (0)
Approvazione progetto esecutivo	40 (90)

Procedure di gara

Fasi	Durata fase (gg) *
Pubblicazione Bando	80 (170)
Acquisizione Offerte	30 (200)
Aggiudicazione Provisoria	30 (230)
Aggiudicazione Definitiva	30 (260)
Stipula Contratto	20 (280)

Esecuzione lavori

Fasi	Durata fase (gg) *
Consegna del cantiere, inizio lavori	30 (310)
Fine lavori	45 (355)
Funzionalità dell'opera e collaudi per l'agibilità	20 (375)
Collaudo tecnico amministrativo dell'opera	10 (385)

* Dalla vigenza dell'Accordo di Programma (da **15.04.2020** al **15.04.2020**)
 * Dalla pubblicazione sul **BORTELLI** del DPGR
 PELAGO/01369050487
 15.04.2020 09:54:48
 UTC

AOGRT / AD Prot. 0094255 Dat. **15.04.2020** ore 15:18 Classifica O.050.040

BENUCCI
 CRISTIANO
 COMUNE DI
 REGGELLO /
 01421240480
 09.04.2020
 13:25:00 UTC

CECCARELLI VINCENZO
 TOSCANA 90 39005888
 24/04/2020 12:53:25 UTC

PERILLI ELENA
 ARMA DEI
 CARABINIERI/CF:
 IT-93030280692
 16.04.2020 11:
 55:42 UTC

Allegato 5 - PROSPETTO RELATIVO AI PAGAMENTI per l'intervento di realizzazione di manutenzione straordinaria della viabilità di collegamento tra la SR 70 in località Consuma e la località Vallombrosa, nei Comuni di Pelago e Reggello.

MANDATI INTERVENTI							
n.	cap.	n. imp.	anno imp.	Importo	n. Mandato	data mand.	Descrizione
Totale MANDATI							

SAL			
n.	data	Imp. LORDO	Imp. NETTO

CERTIFICATI DI PAGAMENTO							
n.	data	Fattura	data	Importo	Imp. NETTO	Oneri	Totale
Totale Pagamenti							

PAGAMENTI SOMME A DISPOSIZIONE							
n.	Fattura	data	Descrizione	Imp. NETTO	Oneri	Totale	
Totale Pagamenti							

CECCARELLI VINCENZO
REGIONE
TOSCANA/01386030488
20.04.2020 12:53:55
UTC

BENUCCI
CRISTIANO
COMUNE DI
REGGELLO /
01421240480
09.04.2020
13:24:59 UTC

PERILLI ELENA
ARMA DEI
CARABINIERI/CF:
IT-93030280692
16.04.2020 11:
56:28 UTC

POVOLERI NICOLA
COMUNE DI
PELAGO/01369050487
15.04.2020 09:54:49
UTC

ALLEGATO 4 - SCHEDA MONITORAGGIO - Accordo di Programma tra Regione Toscana, i Comuni di Pelago e Reggello e il Reparto Carabinieri Biodiversità di Vallombrosa per interventi di manutenzione straordinaria della viabilità di collegamento tra la SR 70 in località Consuma e la località Vallombrosa, nei Comuni di Pelago e Reggello.

Monitoraggio al _____

Sezione Anagrafica

Codice identificativo del progetto	
Titolo del progetto	Art. 35 della Legge Regionale n. 65 del 13 novembre 2019; Accordo di Programma tra la Regione Toscana e il Comune di Quarrata per la realizzazione di raccordo stradale tra via Firenze (SP 44) e via Piero Della Francesca.
Codice CUP (provvisorio/definitivo)	
Localizzazione	
Denominazione del soggetto attuatore	Comune di Reggello
Codice fiscale / partita IVA	

Fonti di finanziamento

Codice fonte	Fonte	Importo
1	Unione Europea	
2	Stato FAS	
3	Regione	€ 200,000,00
4	Provincia	
5	Comune	€ 100,000,00
6	Altro Pubblico	
7	Privato	
8	Stato Fondo di Rotazione	
9	Stato altri provvedimenti	
10	Da reperire	
Totale		€ 300,000,00

Sezione di monitoraggio

Procedure approvative

Fasi	Data conclusione		Rispetto del cronoprogramma per le fasi da eseguire? (SI/NO) (*)	Nuova data conclusione prevista	Note
	Prevista dal Cronoprogramma AdP	Effettiva			
Approvazione progetto definitivo					
Approvazione progetto esecutivo					

(*) Se NO, indicare la nuova data di conclusione prevista e indicare i motivi dello scostamento nella colonna "Note"
 BENUCCI
 CRISTIANO
 COMUNE DI
 REGGELLO /
 01421240480
 05.04.2020
 13:24:57 UTC

POVOLERI NICOLA
 COMUNE DI
 PELAGO/01369050487
 15.04.2020 09:54:50
 UTC

PERILLI ELENA
 ARMA DEI
 CARABINIERI/CF:
 IT-93030280692
 16.04.2020 12:
 01:57 UTC

SECCARELLI VINCENZO
 COMUNE DI
 TOSCANA/01386030488
 20.04.2020 12:54:29 UTC

Procedure di gara

Fasi	Data conclusione		Rispetto del cronoprogramma per le fasi da eseguire? (SI/NO) (*)	Nuova data conclusione prevista	Note
	Prevista	Effettiva			
Publicazione Bando					
Acquisizione Offerte					
Aggiudicazione Provvisoria					
Aggiudicazione Definitiva					
Stipula Contratto					

(*) Se NO, indicare la nuova data di conclusione prevista e indicare i motivi dello scostamento nella colonna "Note".

Esecuzione lavori

Fasi	Data conclusione		Rispetto del cronoprogramma per le fasi da eseguire? (SI/NO) (*)	Nuova data conclusione prevista	Note
	Prevista dal Crono programma AdP	Effettiva			
Consegna del cantiere, inizio lavori					
Fine lavori					
Funzionalità dell'opera e collaudi per l'agibilità					
Collaudo tecnico amministrativo dell'opera					

(*) Se NO, indicare la data di conclusione prevista e indicare i motivi dello scostamento nella colonna "Note".

Dati finanziari

Economie di gara (importo)	Richiesta utilizzo economie di gara (importo)	Data di riferimento	Proposta destinazione economie

Impegni/pagamenti

Data impegno	Importo

Data pagamento	Importo

Monitoraggio di dettaglio dell'esecuzione lavori

Data conclusione prevista (Cronoprogramma AdP)	
---	--

Esecuzione lavori

Fasi	Data conclusione prevista	Data conclusione effettiva	Rispetto delle date previste per le fasi da eseguire? (SI/NO) (*)	Nuova data conclusione prevista	Note

(*) Se NO, indicare la nuova data di conclusione prevista e indicare i motivi dello scostamento nella colonna "Note",

Il RUP

Nome

Cognome

Il Dirigente responsabile

Nome

Cognome

DECRETO 30 aprile 2020, n. 68

Rideterminazione della durata del mandato commissariale disposto con D.P.G.R. 29/2019 per la realizzazione delle Casse di espansione di Fibbiana 1 e Fibbiana 2 sul Fiume Arno nei Comuni di Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite (FI) loc. Fibbiana.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 “Disciplina dei commissari nominati dalla Regione” e sue successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento di attuazione della L.R. 53/2001 emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 49/R del 5 agosto 2009;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” e sue successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014” e sue successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 2 agosto 2017 n. 42 “Disposizioni per la successione della Regione Toscana nei beni e nei rapporti della Provincia di Lucca conseguenti al riordino delle funzioni provinciali, e per la conclusione del processo di riordino. Modifiche alla l.r. 22/2015”;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 890 del 07.08.2017 con la quale la Giunta Regionale ha disposto, a norma dell’art. 11 bis comma 3 lett. a) della L.R. 22/2015, la nomina di un Commissario ad acta ai sensi e per gli effetti della L.R. 53/2001 e del regolamento 49/R del 2009 per la realizzazione dell’intervento “Casse di Espansione di Fibbiana 1 e Fibbiana 2 sul Fiume Arno nei Comuni di Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite (FI) - Loc. Fibbiana”, finanziato a valere della D.G.R. n. 827/2003;

Visto il D.P.G.R. n. 145 del 26.09.2017 con cui è stato nominato l’Ing. Antonio Cinelli quale Commissario ad acta per la realizzazione dell’intervento suddetto;

Visto il D.P.G.R. n. 29 del 25.02.2019 con il quale è stata disposta la revoca del mandato commissariale conferito all’Ing. Antonio Cinelli con il D.P.G.R. n.

145/2017, procedendo alla contestuale nomina del nuovo Commissario ad acta, Arch. Cesare Calocchi;

Considerato che ai sensi del D.P.G.R. n. 29/2019, è previsto che il Commissario ad acta Arch. Cesare Calocchi proceda all’esecuzione di tutti gli atti e le azioni necessarie per portare a termine l’intervento in questione, fino all’approvazione del certificato di collaudo e alla completa chiusura amministrativa dell’intervento medesimo, comprese tutte le liquidazioni, entro il termine del 30 giugno 2020;

Preso atto di quanto riportato nelle relazioni trimestrali trasmesse dal Commissario ad acta D.P.G.R. n. 29/2019 Arch. Cesare Calocchi agli atti della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, dalle quali emerge un aumento della complessità dell’opera e dei relativi costi di realizzazione per cause non imputabili alla sua responsabilità, per cui si rende necessario per il completamento della cassa di espansione di Fibbiana 1 procedere con l’affidamento di una perizia suppletiva e di variante di importo oltre il quinto d’obbligo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 tramite atto aggiuntivo e, rispetto allo stanziamento originario di euro 10.898.700,55, risultano necessarie per la conclusione dei lavori dell’opera nel suo complesso e per l’esecuzione dell’accordo stragiudiziale in corso relativo alle riserve apposte sulla contabilità dei lavori di Fibbiana 1, maggiori risorse pari a euro 2.431.269,83;

Considerato che la Regione Toscana e la Città Metropolitana di Firenze, condividendo insieme alle amministrazioni locali direttamente interessate la necessità di addivenire al più presto alla definitiva realizzazione dell’opera ai fini del superamento delle criticità idrauliche del territorio coinvolto, anche alla luce dei recenti eventi meteorologici che hanno interessato le stesse zone, hanno manifestato la propria volontà di cofinanziare l’ulteriore spesa necessaria;

Visto l’art. 19 della legge regionale n. 79 del 23 dicembre 2019, ai sensi del quale la Regione Toscana è autorizzata a cofinanziare fino all’ottanta per cento il costo del completamento delle casse di espansione di Fibbiana 1 e 2, provvedendo allo stanziamento a favore della Città Metropolitana di Firenze fino ad un massimo di euro 2.000.000,00 per l’anno 2020, previa stipula di un accordo di programma che definisca le modalità attuative, il cronoprogramma di realizzazione degli interventi e la compartecipazione finanziaria della Città metropolitana medesima;

Visto l’Accordo approvato con D.G.R. n. 522 del 21.04.2020 in corso di sottoscrizione nel quale è stabilito che l’ulteriore spesa necessaria per complessivi euro 2.431.269,83 per il completamento delle casse

di espansione di Fibbiana 1 e 2, viene cofinanziata per euro 1.945.015,87 dalla Regione Toscana e per euro 486.253,96 dalla Città metropolitana di Firenze;

Considerato che nel medesimo Accordo vengono confermati gli impegni del Commissario ad acta, le modalità di esecuzione ed il cronoprogramma delle attività di propria competenza come disposto dal D.P.G.R. n. 29/2019 e da eventuali atti aggiuntivi allo stesso;

Ritenuto opportuno, dato l'aumento della complessità dell'opera in questione e la conseguente dilazione dei tempi previsti per la sua conclusione, così come indicati nella relazione del III trimestre del Commissario ad acta e come altresì riportati nel cronoprogramma allegato al suddetto Accordo, dover rivedere i termini del mandato commissariale di cui al D.P.G.R. n. 29/2019;

Visto quanto stabilito all'art. 6 della L.R. 53/2001, per cui l'organo che ha provveduto alla nomina ha facoltà di rideterminare il contenuto e la durata del mandato commissariale in relazione al verificarsi di eventi straordinari o imprevisti, intervenuti successivamente alla nomina e non imputabili a inadempimenti del commissario e che tali atti aggiuntivi producono gli stessi effetti dell'atto di nomina;

Ritenuto pertanto con il presente atto di rideterminare la durata del mandato commissariale disposto con il D.P.G.R. n. 29/2019 stabilendo che il Commissario ad acta Arch. Commissario Calocchi debba procedere all'esecuzione di tutti gli atti e le azioni necessarie per portare a termine l'intervento suddetto, fino all'approvazione del certificato di collaudo e alla completa chiusura amministrativa dell'intervento, comprese tutte le liquidazioni, entro il termine del 31 luglio 2021;

Ritenuto inoltre di rideterminare, visto l'aumento della complessità dell'opera e del suo costo totale, l'importo e le modalità di conferimento dell'indennità forfettaria unitaria per l'esercizio delle pubbliche funzioni e dei poteri connessi all'incarico onorario ai sensi del comma 2 dell'art. 10 della L.R. 53/2001 stabilita nel D.P.G.R. 29/2019, disponendo pertanto con il presente atto di conferire al Commissario ad acta Arch. Cesare Calocchi un'indennità complessiva pari a 25.000,00 secondo le seguenti modalità:

- euro 5.000,00 già erogate a seguito della prima relazione trimestrale
- euro 10.000,00 da erogare a seguito dell'approvazione del presente atto
- euro 10.000,00 da erogare a seguito della conclusione delle attività previste dal mandato commissariale di cui al D.P.G.R. 29/2019 così come rideterminato con il presente atto, e della presentazione della relazione finale sull'attività svolta unitamente alla rendicontazione

completa delle spese sostenute per l'opera nel suo complesso, con esatto riferimento ai quadri economici finali;

Dato atto che, secondo quanto disposto dall'art. 11 bis comma 3 lett. a) della L.R. 22/2015, tale indennità risulta a carico della Regione Toscana e che a tal fine, per le quote ancora da conferirsi con successivi atti dirigenziali previa rimodulazione dell'impegno di spesa n. 3689/2020 da euro 15.000 ad euro 20.000,00, risultano stanziare le necessarie risorse sul capitolo n. 42558 del bilancio regionale 2020-2022, annualità 2020 e 2021, secondo la seguente articolazione:

- euro 10.000,00 sul bilancio regionale 2020-2022, annualità 2020
- euro 10.000,00 sul bilancio regionale 2020-2022, annualità 2021;

Considerato che al Commissario ad acta spetta altresì il rimborso delle spese sostenute, a norma dell'art. 10, comma 2, della L.R. 53/2001 nella misura stabilita dall'art. 7, comma 12, del regolamento 49/R del 2009, e che dette spese sono a carico della Città Metropolitana di Firenze;

Richiamati gli effetti e gli obblighi che, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 53/2001, derivano dalla nomina del Commissario e ricordato, in particolare, che ai sensi e per gli effetti dei commi 2 e 3 del medesimo articolo:

- le funzioni esercitate, gli atti e le attività poste in essere dal Commissario, nonché i rapporti a qualsiasi titolo instaurati dal medesimo, sono direttamente e soggettivamente imputati alla Città Metropolitana di Firenze;
- gli oneri finanziari derivanti dall'attività Commissariale, compresi quelli derivanti da contenzioso a qualsiasi titolo insorgente, sono direttamente e soggettivamente imputati alla Città Metropolitana di Firenze;

Ritenuto che il Commissario possa individuare altro soggetto a cui affidare l'incarico di Responsabile unico del procedimento (RUP);

Visto l'articolo 7, comma 7, della L.R. 53/2001 ai sensi del quale la Città Metropolitana di Firenze è tenuta ad assicurare al Commissario ogni necessaria collaborazione per lo svolgimento delle attività con particolare riferimento alle risorse strumentali e professionali;

Vista la L.R. 42/2017 la quale dispone, tra le altre cose, modifiche alla L.R. 22/2015 e visto in particolare l'articolo 10 della medesima legge con il quale viene previsto che al Commissario ad acta nominato ai sensi dell'art. 11 bis comma 3 lett. a) della L.R. 22/15 possa essere assegnato, a supporto delle attività commissariali, personale in avvalimento ai sensi dell'art. 10 comma 6;

Ritenuto pertanto di dare mandato al Direttore del-

la Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile di procedere alla eventuale disposizione dell'avvalimento di personale regionale ai sensi dell'art. 10 comma 6 della L.R. 22/15 e nelle modalità di cui alla D.G.R. 193/16 in favore del Commissario ad acta a supporto delle attività commissariali secondo le necessità individuate dallo stesso Commissario;

Dato atto di riservarsi di procedere alla formulazione di eventuali ulteriori atti aggiuntivi, ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 53/2001;

Dato atto che per tutto quanto non diversamente disciplinato nel presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 53/2001 ed al regolamento n. 49/R del 2009 di attuazione della legge medesima, salvo quanto espressamente previsto dall'art. 11 bis comma 3 lett. a) della L.R. 22/2015;

DECRETA

1. di rideterminare, per quanto riportato in narrativa, la durata del mandato commissariale disposto con D.P.G.R. n. 29/2019 a favore dell'Arc. Cesare Calocchi in qualità di Commissario ad acta per la realizzazione dell'intervento "Casse di Espansione di Fibianna 1 e Fibianna 2 sul Fiume Arno nei Comuni di Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite (FI) - loc. Fibianna", stabilendo che lo stesso Commissario ad acta provveda alla corretta esecuzione di tutti gli atti e le azioni necessarie per portare a termine l'intervento in oggetto, fino all'approvazione del certificato di collaudo e alla completa chiusura amministrativa dell'intervento, comprese tutte le liquidazioni, entro il termine del 31 luglio 2021;

2. di rideterminare l'entità e le modalità di conferimento dell'indennità complessiva a favore dell'Arch. Cesare Calocchi prevista dal D.P.G.R. 29/2019 per l'intero mandato commissariale, in ragione dell'aumento della complessità dell'opera e del suo costo di realizzazione, in complessivi 25.000,00 da conferirsi nelle seguenti modalità:

- euro 5.000,00 già erogate a seguito della prima relazione trimestrale

- euro 10.000,00 da erogare a seguito dell'approvazione del presente atto

- euro 10.000,00 da erogare a seguito della conclusione delle attività previste dal mandato commissariale di cui al D.P.G.R. 29/2019 così come rideterminato con il presente atto, e della presentazione della relazione finale sull'attività svolta unitamente alla rendicontazione completa delle spese sostenute per l'opera nel suo complesso, con esatto riferimento ai quadri economici finali;

3. di disporre altresì che:

- le funzioni esercitate, gli atti, le attività e i rapporti a qualsiasi titolo instaurati dal Commissario sono direttamente e soggettivamente imputati alla Città Metropolitana di Firenze;

- la Città Metropolitana di Firenze è tenuta ad assicurare al Commissario ogni necessaria collaborazione per lo svolgimento dell'attività con particolare riferimento alle risorse strumentali e professionali;

- gli oneri finanziari derivanti dall'attività Commissariale, compresi quelli derivanti da contenzioso a qualsiasi titolo insorgente, sono direttamente e soggettivamente imputati alla Città Metropolitana di Firenze;

- al Commissario spetta, altresì, il rimborso delle spese sostenute, a norma dell'articolo 10 comma 2 della L.R. 53/2001, nella misura stabilita dall'articolo 7 comma 12 del regolamento n. 49/R del 2009, il quale risulta a carico della Città Metropolitana di Firenze;

- al Commissario è attribuita la facoltà di individuare eventuale altro soggetto a cui affidare l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

- gli atti del Commissario sono soggetti agli stessi controlli degli atti compiuti dagli organi della Città Metropolitana di Firenze competenti in via ordinaria;

- il Commissario è tenuto a trasmettere alla Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile con cadenza trimestrale, una relazione sull'attività svolta, sulle residue attività necessarie al completamento dell'incarico e sulle eventuali cause ostative che ne impediscono la conclusione, ai fini della vigilanza sull'attività commissariale ai sensi dell'art. 8 comma 11 della L.R. 53/2001 e dell'art. 8 del regolamento 49/R del 2009; nella relazione dovrà altresì essere indicato lo stato cui è pervenuto il procedimento amministrativo relativo alla realizzazione delle opere da realizzare;

4. di dare mandato al Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile di procedere, a norma dell'art. 10 della L.R. 42/2017, alla eventuale disposizione dell'avvalimento di personale regionale ai sensi dell'art. 10 comma 6 della L.R. 22/15 e nel rispetto delle modalità di cui alla D.G.R. 193/16 in favore del Commissario ad acta a supporto delle attività commissariali secondo le necessità individuate dallo stesso Commissario;

5. di disporre che il Commissario ad acta, entro la scadenza del mandato conferito, proceda a trasmettere la relazione finale, prevista dal comma 10 dell'articolo 8 della L.R. 53/2001, al Direttore della Difesa del Suolo e Protezione Civile, unitamente alla rendicontazione completa delle spese sostenute per l'opera nel suo complesso, con esatto riferimento ai quadri economici finali;

6. di riservarsi di procedere alla formulazione di eventuali ulteriori atti aggiuntivi, ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 53/2001;

7. di dare atto che per tutto quanto non diversamente disciplinato nel presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 53/2001 ed al regolamento n. 49/R del 2009 di attuazione della legge medesima, salvo quanto espressamente previsto dall'art. 11 bis comma 3 lett. a) della L.R. 22/2015.

Il presente atto è partecipato al Presidente del Consiglio Regionale ed è trasmesso tramite posta elettronica certificata all'Arch. Cesare Calocchi e alla Città Metropolitana di Firenze.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 23/2007.

Il Presidente
Enrico Rossi

GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 27 aprile 2020, n. 558

Elementi essenziali per l'emanazione dell'avviso per la concessione di un contributo straordinario FSE per il sostegno al reddito dei tirocinanti e dei praticanti i cui tirocini sono sospesi per effetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Reg. (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2/12/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Visto il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni sul FESR, FSE, Fondo di Coesione, FEASR e FEAMP;

Visto il Reg. (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo ed in particolare l'art. 16 relativo all'iniziativa a favore dell'occupazione e per la lotta alla disoccupazione giovanile;

Visto il Reg. (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta

all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

Visto il Reg. (UE) 558/2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

Visto l'Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29/10/2014 dalla Commissione Europea;

Vista la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913/2014 che approva il POR FSE 2014/20 della Regione Toscana per il sostegno agli "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e la Decisione della Commissione C(2018) n. 5127 del 26/07/2018 che approva la riprogrammazione del POR FSE 2014/2020;

Vista la DGR n. 17/2015 che prende atto del POR del FSE 2014/20 della Regione Toscana approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9913/2014 e della DGR n.1004 del 18/09/2018 con il quale è stato preso atto del testo del POR FSE 2014-2020 così come modificato e approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2018) n. 5127 del 26/07/2018;

Vista la DGR n. 361 del 23/03/2020 che approva l'ultima versione del Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del POR FSE 2014/20 e in particolare l'Attività A.2.1.3.a) "Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, praticantato" che individua nei giovani inattivi e disoccupati fino a 29 anni di età i destinatari del contributo per l'attivazione dei tirocini non curriculari e per l'accesso alle professioni ordinarie;

Vista la Decisione di Giunta regionale n. 3 del 9 dicembre 2019 che approva il Sistema di gestione e controllo del POR FSE 2014-2020;

Visti i Criteri di selezione delle operazioni finanziabili approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2014-2020 nella seduta del 25/08/2018, come da ultimo modificati dal Comitato di Sorveglianza del 4 giugno 2019;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016/2020 approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione n. 47 del 15/3/2017;

Vista la Decisione della Giunta regionale n. 4 del 07/04/2014 che definisce le direttive per la procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti;

Visto il “Documento di economia e finanza regionale 2020 (DEF 2020) approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 54 del 31.07.2019 e successivo aggiornamento approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 81 del 18-12.2019;

Visto il Programma regionale di Sviluppo 2016-2020, approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del 15.3.2017, ed in particolare il Progetto regionale 12 “Successo scolastico e formativo” nel quale sono evidenziati quale priorità strategica i tirocini non curricolari e i praticanti dei giovani professionisti;

Visto il Decreto del Presidente Della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148” e in particolare l’art. 6 che disciplina il tirocinio per l’accesso alle professioni;

Visto il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 all’art. 9, comma 4, il quale, in relazione ai tirocini per l’accesso alle professioni, ha disposto che al tirocinante sia riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’art. 3;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio che hanno dettato disposizioni applicative del citato d.l. 6/2020, ed in particolare l’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dell’1 aprile 2020 che conferma la sospensione di tutte le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza ai corsi di formazione, lasciando ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di servizi educativi per la prima infanzia) ed in particolare:

- l’art. 17 bis, comma 1 in base al quale la Regione tutela il tirocinio non curricolare quale esperienza formativa, orientativa e professionalizzante, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

- art. 21, comma 1 in base al quale la Regione agevola l’inserimento lavorativo e il reinserimento nella

vita sociale attraverso l’integrazione fra le politiche del lavoro della formazione e dell’istruzione;

- art. 21, comma 2, lettera b) in base al quale la Regione, nell’ambito delle politiche integrate in materia di formazione, istruzione e lavoro, svolge interventi a sostegno delle persone;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”);

Vista la Nota esplicativa del 16 marzo 2020 del Settore “Programmazione in materia di IeFP, Apprendistato, Tirocini, Formazione Continua, Territoriale e Individuale. Uffici Territoriali di Livorno e Grosseto” con la quale è stato chiarito che nel caso in cui i contenuti del Progetto Formativo del tirocinio consentano di adottare modalità flessibili in termini di luoghi di apprendimento, orari di svolgimento e tutoraggio aziendale, lo stesso può essere svolto a distanza attraverso l’utilizzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) messe a disposizione dal soggetto ospitante, previo accordo con il Soggetto Promotore e il Tirocinante e conseguente modifica del Progetto Formativo;

Dato atto che i tirocini non curricolari attivati sul territorio regionale sono sospesi dal 10 marzo 2020 per effetto del Decreto del Presidente del Consiglio del 9 marzo che ha dettato disposizioni applicative del citato d.l. 6/2020 e che pertanto durante la sospensione, in assenza di attività formativa, il rimborso spese di cui all’art. 17 ter comma 11 della LR 32/2002 non è corrisposto al tirocinante;

Rilevato che per la stessa motivazione gli Ordini professionali hanno disposto la sospensione dei tirocini per l’accesso alle relative professioni, fatta salva la possibilità di svolgere online la pratica professionale laddove consentito dalle attività di cui trattasi;

Vista la DGR n. 772 del 10-06-2019 avente ad oggetto “Definizione degli elementi essenziali dell’intervento in materia di tirocini non curricolari a valere sul POR FSE. Revoca della DGR n. 857 del 30/07/2018”;

Vista la DGR n. 1334 del 4-11-2019 Intesa per lo sviluppo della Toscana”: Quadro degli interventi finalizzati all’attuazione della proposta 2 “Staffetta generazionale tra lavoratori”. Modifica della DGR 772/2019 “Elementi essenziali degli interventi in materia di tirocini non curricolari”;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 20473 del 06/12/2019

avente ad oggetto “LR 32/02, Reg. n. 47/R/2003. DGR 1334-2019 - Modifiche all’Avviso pubblico contributo tirocini non curriculari Giovanisi - POR FSE 2014/2020 - Azione A.2.1.3.a) approvato con DD 4269/2016”;

Vista la DGR n. 356 del 16/3/2020 “Emergenza epidemiologica Covid-19: misure straordinarie per la formazione professionale” con la quale è dato mandato, per l’intera durata di vigenza delle misure di emergenza, alla competente Direzione regionale ad adottare disposizioni derogatorie a quanto previsto negli atti regionali in materia di formazione professionale;

Considerato che i citati Reg. (UE) 2020/460 e Reg (UE) 558/2020 consentono il sostegno eccezionale del Fondo Sociale Europeo per l’attivazione di interventi straordinari al fine di fronteggiare gli effetti economico sociali dovuti all’emergenza epidemiologica Covid-19;

Ritenuto necessario attivare misure straordinarie per sostenere il reddito dei tirocinanti e dei praticanti i cui tirocini e i relativi rimborsi spese e indennità mensili sono stati sospesi per effetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19 al fine di mitigarne gli effetti economici negativi derivanti dalla mancata corresponsione del rimborso spese;

Considerato che le misure straordinarie di cui al capoverso precedente non riguardano il periodo in cui il tirocinio o il praticantato sia stato svolto in modalità a distanza tramite strumenti ICT in quanto per tale periodo il soggetto ospitante è tenuto alla corresponsione del relativo rimborso spese;

Vista la risposta affermativa fornita dalla CE in data 14 aprile 2020, alla domanda formulata a livello nazionale, in merito alla possibilità di ritenere ammissibili nell’ambito del FSE i costi per le indennità di partecipazione dei tirocini sospesi per ritardare la diffusione di COVID-19

in modo da garantire l’accesso al sistema sanitario, che ha anche sottolineato come tali costi dovranno essere riconosciuti nell’ambito della priorità di investimento 9.iv;

Visto che le modifiche al regolamento generale approvate con il Reg. UE 558/2020 consentono ulteriore flessibilità nell’utilizzo dei fondi SIE, anche di selezionare operazioni per il sostegno FSE prima dell’approvazione del programma modificato;

Dato atto che con successivo atto di Giunta sarà disposta la proposta, ai sensi dell’art. 30 par. 5 del Reg. UE 1303/2013, di trasferimento di risorse tra Assi del POR FSE 2014/2020 da sottoporre al Comitato di Sorveglianza del POR FSE o, se del caso, la proposta di riprogrammazione da sottoporre alla Commissione Europea e al Comitato di Sorveglianza;

Dato atto che con successivo atto di Giunta sarà disposta la variazione del PAD FSE al fine di ricondurre le risorse utilizzate per l’intervento oggetto della presente deliberazione alla corretta attività del medesimo;

Visto l’Allegato A “Elementi essenziali per l’emanazione dell’avviso per la concessione di un contributo straordinario FSE per il sostegno al reddito dei tirocinanti e dei praticanti i cui tirocini sono sospesi per effetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19”;

Ritenuto necessario destinare allo scopo l’importo complessivo di Euro 5.107.330,00 con l’assunzione di prenotazioni d’impegno sui capitoli del POR FSE Attività A.2.1.3.a) “Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, praticantato” e Attività A.2.1.3.f) Tirocini - Incentivi all’assunzione, Annualità 2020 per gli importi come di seguito specificato:

– Attività A.2.1.3.a) “Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, praticantato”: Euro 3.507.330,00

Trasferimenti ad imprese			
Capitolo	Quota	Importo	Tipologia
61933	UE	€ 50.098,50	PURO
61934	Stato	€ 34.397,63	PURO
62042	Regione	€ 15.700,87	PURO
Totale		Euro 100.197,00	

Trasferimenti a istituzioni sociali private			
Capitolo	Quota	Importo	Tipologia
62049	UE	€ 512.016,50	Puro
62050	Stato	€ 351.550,53	Puro
62177 Con riduzione parziale € 105.229,22 della prenotazione n. 2019 4613	Regione	€ 160.465,97	Puro
Totale		€ 1.024.033,00	
Trasferimenti a famiglie			
Capitolo	Quota	Importo	Tipologia
62052	UE	€ 292.000,00	Puro
62053	Stato	€ 200.487,20	Puro
62175 Con riduzione parziale € 39.958,81 della prenotazione n. 2019 4616	Regione	€ 91.512,80	Puro
Totale		584.000,00	
Professionisti Trasferimenti ad Imprese			

Dato atto che con successiva variazione di bilancio in via amministrativa le risorse saranno stornate sui capitoli aventi la corretta classificazione economica della spesa, dati i destinatari degli interventi che risultano essere tirocinanti e praticanti;

Dato atto che l'avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n. 20473 del 06/12/2019 prevede che le relative domande di contributo possano essere presentate a sportello con le modalità indicate dall'avviso rispettivamente all'art. 5 e all'art. 7, fino all'esaurimento delle risorse stanziare e dato atto quindi che non vi sono procedure di selezione tese ad assegnare punteggi alle domande tramite l'elaborazione di graduatorie di priorità, essendo di norma finanziate tutte le domande giudicate ammissibili;

Dato atto altresì che l'avviso di cui al presente atto, finalizzato a fornire un sostegno straordinario al reddito dei tirocinanti e praticanti i cui tirocini risultano sospesi per effetto dell'emergenza COVID sopracitato, risulta finanziato con risorse stanziare nell'ambito del POR FSE Attività A.2.1.3.a) "Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, praticantato" e Attività A.2.1.3.f) Tirocini - Incentivi all'assunzione, che tuttavia risultano essere le medesime risorse

utilizzate ordinariamente per il finanziamento dei tirocini extracurricolari di cui all'avviso ex D.D. 20473 del 06/12/2019;

Ritenuto pertanto necessario dare mandato al Dirigente del competente Settore di sospendere l'Avviso pubblico contributo tirocini non curricolari Giovanisi - POR FSE 2014/2020 - Azione A.2.1.3.a) approvato con il Decreto Dirigenziale n. 20473/2019, al fine di effettuare le verifiche sulla disponibilità di ulteriori risorse per incrementare ulteriormente la dotazione finanziaria già stanziata dall'Avviso stesso;

Dato atto che l'impegno delle risorse finanziarie è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia, nonché all'esecutività delle variazioni di bilancio in via amministrativa sopra riportate;

Vista la legge regionale del 23 dicembre 2019, n.81 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 7 gennaio 2020 n. 1 "Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario

2020-2022 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022”;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'Allegato A “Elementi essenziali per l’emanazione dell’avviso per la concessione di un contributo straordinario FSE per il sostegno al reddito dei tirocinanti e dei praticanti i cui tirocini sono sospesi per effetto delle

misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19”;

2. di destinare all’intervento di cui al punto 1) l’importo complessivo di Euro 5.107.330,00 con l’assunzione di prenotazioni d’impegno sui capitoli del POR FSE Attività A.2.1.3.a) “Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, praticantato” e Attività A.2.1.3.f) Tirocini - Incentivi all’assunzione, sull’Annualità 2020 per gli importi come di seguito specificato:

– *Attività A.2.1.3.a) “Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, praticantato”: Euro 3.507.330,00*

Trasferimenti ad imprese			
Capitolo	Quota	Importo	Tipologia
61933	UE	€ 50.098,50	PURO
61934	Stato	€ 34.397,63	PURO
62042	Regione	€ 15.700,87	PURO
Totale		Euro 100.197,00	
Trasferimenti a istituzioni sociali private			
Capitolo	Quota	Importo	Tipologia
62049	UE	€ 512.016,50	Puro
62050	Stato	€ 351.550,53	Puro
62177 Con riduzione parziale € 105.229,22 della prenotazione n. 2019 4613	Regione	€ 160.465,97	Puro
Totale		€ 1.024.033,00	
Trasferimenti a famiglie			
Capitolo	Quota	Importo	Tipologia
62052	UE	€ 292.000,00	Puro
62053	Stato	€ 200.487,20	Puro
62175 Con riduzione parziale € 39.958,81 della prenotazione n. 2019 1353	Regione	€ 91.512,80	Puro
Totale		584.000,00	
Professionisti Trasferimenti ad Imprese			

3. di dare atto che con successivo atto di Giunta sarà disposta la proposta, ai sensi dell'art. 30 par. 5 del Reg. UE 1303/2013, tenuto conto delle possibilità offerte dal Reg. UE 558/2020, di trasferimento di risorse tra Assi del POR FSE 2014/2020 da sottoporre al Comitato di Sorveglianza del POR FSE o, se del caso, la proposta di riprogrammazione da sottoporre alla Commissione Europea e al Comitato di Sorveglianza;

4. di dare atto che con successivo atto di Giunta sarà disposta la variazione del PAD FSE al fine di ricondurre le risorse utilizzate per l'intervento oggetto della presente deliberazione alla corretta attività del medesimo;

5. di dare atto che con successiva variazione di bilancio in via amministrativa le risorse saranno stornate sui capitoli aventi la corretta classificazione economica della spesa, dati i destinatari degli interventi che risultano essere tirocinanti e praticanti;

6. di dare mandato al Dirigente del competente Settore "Programmazione in materia di IeFP, Apprendistato, Tirocini, Formazione continua, Territoriale e Individuale. Uffici regionali di Grosseto e Livorno" di emanare, con proprio successivo atto e in coerenza con i gli elementi essenziali approvati con la presente deliberazione, l'avviso per la concessione di un contributo FSE finalizzato a contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica Covid-19 attraverso l'attivazione di mi-

sure straordinarie per il sostegno al reddito dei tirocinanti e dei praticanti sul territorio regionale";

7. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia, nonché all'esecutività delle variazioni di bilancio in via amministrativa di cui al precedente punto 5;

8. di dare mandato altresì al Dirigente del competente Settore "Programmazione in materia di IeFP, Apprendistato, Tirocini, Formazione continua, Territoriale e Individuale. Uffici regionali di Grosseto e Livorno", per i motivi meglio espressi in narrativa, di adottare gli atti amministrativi necessari a disporre la sospensione dell'Avviso pubblico contributo tirocini non curriculari Giovanisi - POR FSE 2014/2020 - Azione A.2.1.3.a) approvato con il Decreto Dirigenziale n. 20473/2019.

Il presente atto è pubblicato sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della medesima legge.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

Allegato A

Elementi essenziali per l'emanazione dell'avviso per la concessione di un contributo straordinario FSE per il sostegno al reddito dei tirocinanti e dei praticanti i cui tirocini sono sospesi per effetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19

Finalità dell'intervento

Concessione di un contributo straordinario per sostenere il reddito dei tirocinanti e dei praticanti i cui tirocini sono sospesi per effetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

L'intervento costituisce una misura straordinaria con la finalità di mitigare gli effetti economici negativi causati dalla mancata corresponsione del rimborso spese mensile durante il periodo di sospensione.

Destinatari dell'intervento	<p>I destinatari sono giovani di età compresa fra i 18 anni e i 29 anni che svolgono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tirocini non curricolari presso soggetti privati o enti pubblici ospitanti <p>Oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tirocini obbligatori e non obbligatori presso professionisti, soggetti privati o enti pubblici ospitanti, al fine di accedere alle professioni ordinistiche.
Condizioni per l'ammissibilità al contributo	<p>Ai fini dell'ammissibilità al contributo il tirocinante deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> A) avere età compresa fra i 18 anni e i 29 anni B) essere inattivo o disoccupato; C) svolgere un tirocinio (non curricolare o per l'accesso alle professioni) in Toscana presso la sede del soggetto ospitante (professionista, soggetto privato o ente pubblico) oggetto di sospensione a causa dell'emergenza Covid-19; D) aver svolto un tirocinio (non curricolare o per l'accesso alle professioni) in Toscana presso la sede del soggetto ospitante (professionista, soggetto privato o ente pubblico) che sia stato sospeso a causa dell'emergenza Covid-19 e che sia terminato durante la fase di sospensione; <p>Ai fini dell'ammissibilità al contributo il tirocinio deve inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> A) in caso di tirocinio in corso: <ul style="list-style-type: none"> - essere stato sospeso per un periodo

	<p>superiore a 15 giorni;</p> <p>B) in caso di tirocinio concluso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - avere data di fine tirocinio nel periodo di sospensione per emergenza Covid-19; - essere stato sospeso per un periodo superiore a 15 giorni prima della data di fine tirocinio.
Entità del contributo e modalità di erogazione del contributo	<p>Il contributo, nei limiti delle risorse disponibili, è di €. 433,80 mensili;</p> <p>Il contributo è erogato per il periodo di sospensione, se superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 2 mesi.</p>
Criteri di valutazione delle richieste di finanziamento	<p>Trattandosi di un avviso a sportello non vi è la formazione di un punteggio e della relativa graduatoria.</p> <p>Le richieste di contributo presentate da parte dei tirocinanti che rispettano i requisiti di ammissibilità saranno finanziate fino all'esaurimento delle risorse disponibili.</p> <p>Le domande saranno finanziate mediante l'ordine cronologico di arrivo registrato sul sistema informativo FSE.</p>
Definizione del quadro finanziario	<p>Risorse stanziare sul Provvedimento Attuativo di Dettaglio del POR FSE 2014-2020 per Euro 5.107.330,00</p> <p>I capitoli interessati sono:</p> <p>61933, 61934, 62042, 62049, 62050, 62177, 62052, 62053, 62175, 61939, 61940, 62208, 62088, 62087, 62089, 62209, 62610, 62611, 62612, 62613, Bilancio 2020.</p>

DELIBERAZIONE 4 maggio 2020, n. 562

L.R. 27/12/2004 n. 77 (Demanio e Patrimonio della Regione Toscana). Approvazione integrazioni, aggiornamenti e/o modifiche degli elenchi di cui all'art. 20 della L.R. 77/2004.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 20 della L.R. 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana) avente ad oggetto gli elenchi delle alienazioni immobiliari;

Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 7168 del 23 dicembre 2005 con il quale i beni appartenenti al patrimonio regionale sono stati classificati e assegnati alle categorie inventariali previste dalla richiamata L.R. 77/2004, così come aggiornato dai decreti dirigenziali n. 4307 del 13 settembre 2006, n. 6299 del 21/12/2007, n. 6006 del 16 dicembre 2008, n. 6772 del 28 dicembre 2009, n. 278 del 4 febbraio 2011, n. 685 del 29/02/2012, n. 4592 del 08 ottobre 2012, n. 458 del 13 febbraio 2014, n. 1774 del 27 aprile 2015 e n. 11134 del 28 ottobre 2016;

Richiamata la deliberazione n. 854 del 05/07/2019 con la quale la Giunta ha approvato un nuovo elenco degli immobili per i quali si ritiene opportuna l'alienazione, identificato come allegato D;

Ritenuto necessario procedere ad una integrazione dell'elenco dei beni immobili regionali di cui si ritiene opportuna l'alienazione, in considerazione delle mutate esigenze dell'amministrazione in relazione ai beni stessi;

Ritenuto pertanto di procedere ad integrare l'allegato D della deliberazione n. 854/2019 sopra citata con un ulteriore elenco di beni allegato "D" al presente atto;

Considerato che per tali beni, attualmente non classificati al patrimonio disponibile, l'alienazione dovrà essere preceduta dalle necessarie procedure di modifica della classificazione o di richiesta di autorizzazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 42/2004;

Preso atto che il suddetto elenco è approvato anche ai sensi dall'art. 58 del D.L. 25/06/2008 n. 112/2008 convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133 e ss.mm.ii.;

Ritenuto che con le integrazioni di cui alla presente deliberazione non variano sostanzialmente gli introiti previsti nella deliberazione n. 854/2019;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato di direzione nella seduta del 5 marzo 2020;

Visto il comma 4 dell'art. 20 della l.r. 77/2004 sopra citata, che prevede il preventivo invio della proposta di deliberazione prevista al comma 1 al Consiglio Regionale che, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, trasmette alla Giunta eventuali osservazioni e proposte;

Richiamata la deliberazione n. 293 del 9 marzo 2020 con la quale la Giunta regionale ha provveduto ad approvare lo schema della presente delibera ai fini dell'acquisizione delle eventuali osservazioni e proposte sopra indicate;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Prima Commissione consiliare permanente, nella seduta del 20 aprile 2020;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi esposti in narrativa, l'allegato "D" contenente le integrazioni agli elenchi degli immobili per i quali si ritiene opportuna l'alienazione, di cui alla deliberazione n. 854 del 2019 e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T., compresi gli allegati, ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della medesima L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO "D"

BENI DA VENDERE

ABITATIVO							
n.	Pr ov.	Comune	Immobile	Indirizzo	Foglio	Particella	S ub
1	A R	AREZZO	EX CASA CANTONIERA	PONTE ALLA CHIASSA - GIOVI	11	285	2 3 4 5 6 7 8 9
							PATRIMONIO DISPONIBILE

NON ABITATIVO							
n.	Pro v.	Comune	Immobile	Indirizzo	Foglio	Particella	Su b
1	FI	FIRENZE	DEPOSITO - CANTINA	VIA G. P. ORSINI, 24/r	125	23	
2	GR	GROSSETO	CABINA ELETTRICA	LOCALITA' CASOTTO PESCATORI	99	320	
3	PT	PISTOIA	UFFICIO	CORSO GRAMSCI	220	445	45
4	FI	SCARPERIA SAN PIERO A SIEVE	TABACCAIA quota di proprietà pari a 11,004 %	VIA PIAN DELLA DONNA snc	48	54	
							PATRIMONIO DISPONIBILE
							PATRIMONIO DISPONIBILE
							PATRIMONIO DISPONIBILE

TERRENI							
n.	Pro v.	Comune	Immobile	Indirizzo	Foglio	Particella	Su b
1	AR	CHIUSI DELLA VERNA	TERRENO EX ANAS	LOC.TA CORSALONE SRT 71 KM 175,65			
					IDENTIFICAZIONE CATASTALE DA ATTRIBUIRE		

TERRENI									
<i>n</i>	<i>Pro</i>	<i>Comune</i>	<i>Immobile</i>	<i>Indirizzo</i>	<i>Foglio</i>	<i>Particella</i>	<i>Su</i>	<i>b</i>	
2	AR	AREZZO	VIVAIO FORESTALE	LOC.TA' POMAIO	97	12 37 50 51 52			PATRIMONIO INDISPONIBILE
3	FI	CERTALDO	TERRENO		79	124/P			DEMANIO
4	FI	LASTRA A SIGNA	TERRENO EX ANAS		6	732 735 736 726 739 740			PATRIMONIO DISPONIBILE
5	GR	MAGLIANO IN TOSCANA	TERRENO		26	245/P			PATRIMONIO DISPONIBILE
6	GR	ROCCASTRADA	TERRENO		157	73			PATRIMONIO DISPONIBILE
7	GR	SCANSANO	TERRENO		31	39			PATRIMONIO DISPONIBILE
8	LI	PIOMBINO	TERRENO		16	2/P			PATRIMONIO DISPONIBILE
9	PI	SAN GIULIANO TERME	TERRENO		45	40			PATRIMONIO INDISPONIBILE
10	PI	POMARANCE	TERRENO		58	107			PATRIMONIO DISPONIBILE

DELIBERAZIONE 4 maggio 2020, n. 565

Approvazione elementi essenziali per l'attivazione di un bando attuativo dell'Azione 1.4.1. del POR FESR Toscana 2014/2020, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 16/2020.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 del 15 marzo 2017 che approva il PRS 2016-2020, in particolare i Progetti regionali n. 14 "Ricerca, sviluppo e innovazione" e n. 16. Giovanisi;

Visto il DEFR 2020, approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 54 del 31 luglio 2019 e la relativa Nota di aggiornamento, approvata dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 81 del 18 dicembre 2019, con particolare riferimento ai progetti regionali n. 14 "Ricerca, sviluppo e innovazione" e n. 16. "Giovanisi";

Vista la L.R. n. 71 del 12 dicembre 2017 "Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese";

Vista la L.R. n. 16 del 3 marzo 2020 "Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni di semplificazione. Modifiche alla l.r. 71/2017";

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), recante disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione, ha fissato i nuovi obiettivi della politica di coesione europea e disciplinato l'utilizzo dei fondi strutturali per il periodo 2014/2020;

Vista la Decisione C(2015) n. 930 del 9 febbraio 2015 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma Operativo Regionale FESR, per il periodo 2014-2020, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e l'occupazione" (CCI 2014IT16RFOP017);

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 180 del 2 marzo 2015 che prende atto della Decisione di esecuzione C(2015) n. 930 del 12 febbraio 2015;

Vista la Decisione di Esecuzione C(2016) 6651 del 13 ottobre 2016 che modifica la Decisione C(2015)

930, che approva determinati elementi del programma operativo "Toscana" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Toscana in Italia CCI 2014IT16RFOP017;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1055 del 2 novembre 2016 che prende atto Decisione di Esecuzione C(2016) 6651 del 13 ottobre 2016;

Vista la Decisione di Esecuzione C(2018) 6335 del 25 settembre 2018 che modifica la Decisione di Esecuzione C(2015) 930 del 12 febbraio 2015, che approvava determinati elementi del Programma operativo "Toscana" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Toscana in Italia CCI 2014IT16RFOP017;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1089 dell'8 ottobre 2018, che prende atto Decisione di Esecuzione C(2018) 6335 del 25 settembre 2018;

Visto il Documento di attuazione regionale del POR FESR Toscana 2014-2020, versione 4, approvato con Delibera di Giunta n. 1560 del 16 dicembre 2019;

Vista l'Azione 1.4.1. del POR FESR Toscana 2014-2020 "Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca" del POR FESR Toscana;

Visto il Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

Vista la DGR 204 del 25 febbraio 2019 recante "Strategia regionale di specializzazione intelligente (RIS3). Approvazione della Nota di Aggiornamento di Medio Periodo";

Ritenuto di procedere all'attivazione di un bando per il "Sostegno alla creazione di start-up innovative ai sensi dell'art. 4 della L.R. 16/2020";

Ritenuto di procedere, ai sensi della Decisione n. 4 della Giunta Regionale del 7 aprile 2014, all'approvazione degli elementi essenziali del suddetto bando, di cui all'allegato A) al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, altresì, di rinviare a successivo atto l'individuazione del soggetto gestore del bando in argomento, con eventuali oneri da prevedersi nei limiti delle risorse già disponibili in bilancio;

Dato atto che le risorse da destinare all'intervento sono quelle già disponibili sui capitoli 51796, 51797 e 51798 del bilancio 2020/2022, annualità 2020 per un totale di euro 1.192.586,94 secondo la seguente articolazione per capitolo e importo:

- cap. 51796 (tipologia stanziamento puro) Euro 596.293,49

- cap. 51797 (tipologia stanziamento puro) Euro 417.405,42

- cap. 51798 (tipologia stanziamento puro) Euro 178.888,03;

e che le stesse saranno incrementate con le risorse che si renderanno disponibili con l'iscrizione in bilancio della riserva di efficacia prevista per l'azione 1.4.1., fino alla concorrenza di Euro 1.500.000,00, così come previsto dall'art. 4 della L.R. 16/2020, dando altresì atto che - limitatamente alla quota di cofinanziamento regionale della citata riserva di efficacia - le relative risorse risultano attualmente allocate nell'ambito degli stanziamenti del fondo di riserva per spese impreviste (cap. 74030) del bilancio di previsione 2020/2022;

Ritenuto, conseguentemente, di destinare al bando i cui elementi essenziali sono contenuti nell'allegato A al presente provvedimento la somma complessiva di euro 1.500.000,00, precisando che allo stato attuale si procede alla prenotazione dell'importo complessivo di euro 1.192.586,94 secondo l'articolazione per capitolo ed importo sopra citata, rinviando la prenotazione della rimanente somma di euro 307.413,06 a successivi atti;

Visto il parere del CD espresso nella seduta del 30 aprile 2020;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare gli elementi essenziali relativi al bando attuativo della linea di azione 1.4.1. del POR FESR Toscana 2014/2020, di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che le risorse da destinare all'intervento

sono quelle già disponibili sui capitoli 51796, 51797 e 51798 del bilancio 2020/2022, annualità 2020 per un totale di euro 1.192.586,94 secondo la seguente articolazione per capitolo e importo:

- cap. 51796 (tipologia stanziamento puro) Euro 596.293,49

- cap. 51797 (tipologia stanziamento puro) Euro 417.405,42

- cap. 51798 (tipologia stanziamento puro) Euro 178.888,03

e che le stesse saranno incrementate con le risorse che si renderanno disponibili con l'iscrizione in bilancio della riserva di efficacia prevista per l'azione 1.4.1., fino alla concorrenza di Euro 1.500.000,00, così come previsto dall'art. 4 della L.R. 16/2020;

3. di destinare conseguentemente al bando, i cui elementi essenziali sono contenuti nell'allegato A al presente provvedimento, la somma complessiva di euro 1.500.000,00, precisando che allo stato attuale si procede alla prenotazione dell'importo complessivo di euro 1.192.586,94 secondo l'articolazione per capitolo ed importo sopra citata, rinviando la prenotazione della rimanente somma di euro 307.413,06 a successivi atti;

4. di dare mandato all'ufficio regionale competente di provvedere all'approvazione del relativo bando attuativo;

5. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO A
Approvazione elementi essenziali relativi al bando attuativo
della linea 1.4.1. del POR FESR Toscana 2014/2020, ai sensi dell'art. 4
della L.R. n. 16/2020

A. DESCRIZIONE DELLE FINALITÀ DELL'INTERVENTO

L'intervento è finalizzato al rafforzamento dell'innovazione del sistema imprenditoriale toscano, secondo quanto previsto dal Programma Regionale di Sviluppo 2016/2020, approvato con Risoluzione n. 47 del 15/03/2017 (che prevede tra l'altro, il progetto Giovani Sì), dal Programma di Governo 2015-2020, nonché dal POR FESR Toscana 2014-2020, che in tema di nuove imprese prevede, tra l'altro, il sostegno alla costituzione ed al consolidamento di nuove imprese innovative con particolare attenzione a quelle giovanili.

L'obiettivo è quello di consentire alle nuove imprese di carattere innovativo di superare le fasi di start up, le difficoltà ad accedere a ulteriori nuovi sviluppi tecnologici, al trasferimento di conoscenze o all'acquisizione di personale altamente qualificato, criticità che si trovano ad affrontare le società all'avvio ed al consolidamento di nuove iniziative imprenditoriali.

•

B. INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI CON LA PUNTUALE DEFINIZIONE DEI REQUISITI CHE GLI STESSI DEVONO POSSEDERE ED EVENTUALI PUNTEGGI MINIMI DI AMMISSIBILITÀ

Soggetti beneficiari

- Micro e Piccole Imprese innovative, ai sensi dell'art. 25 DL 179/2012, la cui costituzione è avvenuta nel corso dei dodici mesi precedenti alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento.
- Persone fisiche che costituiranno l'impresa entro sei mesi dalla data di comunicazione di concessione del contributo; l'impresa dovrà avere le caratteristiche previste dall'art. 25 DL 179/2012 e dovrà essere iscritta presso l'apposita sezione del Registro Imprese presso la CCIAA territorialmente competente.

Si definisce "innovativa" l'impresa che possiede i requisiti di cui all'art. 25 comma 2 del DL 179/2012.

Priorità tecnologiche

In linea con la "Strategia di Ricerca e Innovazione per la Smart Specialisation in Toscana" (DGR 204/2019) saranno finanziati progetti legati alle priorità tecnologiche orizzontali (ICT e fotonica, fabbrica intelligente, chimica e nanotecnologie) e progetti che prevedono l'utilizzo di applicazioni tecnologiche e organizzazioni aziendali coerenti con la Strategia Industria 4.0, ai sensi della Decisione G. R. n. 20 del 11.04.2016.

Sono ammissibili le iniziative nei settori che rientrano nelle sezioni della Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007, come individuati con Delibera di GR n. 149 del 04/03/2013.

Per le imprese con codici ATECO appartenenti alle divisioni C10, 11 e 12 occorre che i prodotti agricoli trasformati e/o commercializzati negli impianti finanziati siano di provenienza diretta da produttori agricoli primari per una quota inferiore al 51% della quantità totale annua trasformata e commercializzata nell'impianto medesimo.

Requisiti di ammissibilità

I requisiti di ammissibilità che devono essere posseduti dai soggetti proponenti sono quelli previsti dal paragrafo 2.2 delle Linee guida per la redazione dei bandi per agevolazioni alle imprese, di cui all'Allegato 1 della DGR 467/2018. Tali requisiti, ove compatibile con i tempi istruttori, saranno verificati per ciascun beneficiario prima dell'approvazione della graduatoria al fine di limitare l'adozione da parte dell'amministrazione regionale di provvedimenti di revoca o decadenza dal contributo a finanziamento concesso e/o progetto avviato.

C. INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO, DEL VALORE MASSIMO DELL'AGEVOLAZIONE DA CONCEDERE E DELLA PERCENTUALE DI COFINANZIAMENTO EVENTUALMENTE RICHIESTA AL SOGGETTO BENEFICIARIO

I contributi per la realizzazione dei progetti previsti nel presente intervento saranno concessi in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e/o ai sensi della Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19.03.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Tipologia di finanziamento

L'aiuto sarà concesso nella forma di sovvenzione (contributo in conto capitale).

Dimensione dei progetti

Da 20.000 a 100.000 euro di costo totale ammissibile del progetto

Valore massimo dell'agevolazione

50% della spesa ritenuta ammissibile a seguito di valutazione. Importo massimo di contributo per ciascun beneficiario 50.000,00 euro.

Per la parte di finanziamento non coperta dalla presente agevolazione, il beneficiario può accedere allo strumento di cui all'art. 26 della Legge regionale n. 73/2018 avente ad oggetto l'istituzione di "Garanzia Toscana" (con le tre tipologie di sostegno: Sezione speciale presso il Fondo di Garanzia per le PMI ex L. 662/96, Fondo regionale di garanzia diretto, voucher per l'accesso al credito).

D. INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI FINANZIABILI E DELLE SPESE AMMISSIBILI NONCHÉ DEGLI EVENTUALI MASSIMALI DI SPESA DEI BENEFICIARI

Tipologia degli interventi finanziabili

Progetti di costituzione e/o rafforzamento di start up innovative.

Spese ammissibili

Spese per investimenti in beni materiali e immateriali, spese per capitale circolante nella misura del 30% del programma di investimento ammesso.

Durata dei progetti

18 mesi dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di concessione e comunque non oltre il 31.12.2022.

A fronte di richiesta adeguatamente motivata la Regione Toscana potrà concedere una proroga al progetto, per un massimo 3 mesi e comunque non oltre il 31.12.2022.

D. OBBLIGHI OCCUPAZIONALI

E' previsto l'obbligo di mantenimento dell'occupazione toscana per tutta la durata del progetto, pena la revoca del contributo in misura proporzionale alla riduzione dei livelli occupazionali.

In ogni caso si procederà a revoca totale del contributo qualora la riduzione dei livelli occupazionali sia superiore al 30%.

La riduzione dei livelli occupazionali sarà determinata dalla differenza tra le ULA presenti in tutte le sedi localizzate sul territorio toscano, definite ai sensi della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relative ai 12 mesi interi precedenti la data di presentazione della rendicontazione a saldo delle spese e le ULA relative ai 12 mesi interi precedenti la data di avvio del progetto.

Non incidono sui livelli occupazionali:

- dimissioni volontarie, pensionamenti per raggiunti limiti di età o anzianità, invalidità, decessi, licenziamenti per giusta causa ;
- CIG;
- procedure di licenziamento collettivo intervenute secondo il criterio della non opposizione al licenziamento o del prepensionamento.

E. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO CON LA PREDETERMINAZIONE DELLE PRIORITÀ, DELLE PREMIALITÀ E DEI PUNTEGGI DA ASSEGNARE AD OGNI PARAMETRO

Il bando resterà aperto in via continuativa e fino ad esaurimento di risorse; le domande raccolte in ogni mese saranno oggetto di valutazione da parte di esperti esterni all'Amministrazione, sulla base dei criteri più sotto riportati e tenuto conto del business plan presentato dall'impresa. La graduatoria dei progetti ammissibili sarà pubblicata mensilmente.

Criteri di selezione

Sono previsti i seguenti criteri di selezione e punteggi minimi e massimi ottenibili:

Criterio di selezione	Punteggio minimo	Punteggio massimo
1 - Grado di innovazione del progetto	20	30
2 - Validità tecnica del progetto	12	20
3 - Sostenibilità economico-finanziaria	12	20
4 - Potenzialità del mercato di riferimento	10	20
5 - Competenze dei proponenti	6	10
Punteggio complessivo	60	100

Per poter essere ammesso al finanziamento il progetto dovrà ricevere il punteggio minimo previsto per ciascun criterio.

Criteri di premialità

A tutte le proposte progettuali che raggiungono il punteggio minimo complessivo previsto, saranno attribuiti punteggi premiali in relazione ai seguenti aspetti:

- 1) l'impresa contribuisce alla risoluzione delle criticità territoriali e/o sociali (aree di crisi, ai

- sensi della Delibera G.R. n. 199/2015): 5 Punti;
- 2) l'impresa è localizzata nel Parco agricolo della Piana come individuato ai sensi della Delibera Consiglio Regionale n. 61 del 16/07/2014: 5 Punti;
 - 3) l'impresa è giovanile, ai sensi della L. R. 35/2000 e ss.mm.ii.: 5 Punti;
 - 4) l'impresa è localizzata presso il sistema di incubazione regionale ed i centri di competenza, ai sensi della Delibera G. R. n. 317/2015: 12 Punti

-

-

F. DEFINIZIONE DEL QUADRO FINANZIARIO

Le risorse finanziarie disponibili per l'attivazione dell'intervento sono quelle disponibili sui capitoli 51796, 51797 e 51798 del bilancio 2020/2022, annualità 2020, che saranno incrementate con le risorse che si renderanno disponibili con l'iscrizione in bilancio della riserva di efficacia prevista per l'azione 1.4.1., fino alla concorrenza di Euro 1.500.000,00, così come previsto dall'art. 4 della L.R. 16/2020.

Le risorse finanziarie potranno, altresì, essere integrate attraverso dotazioni aggiuntive al fine di aumentarne l'efficacia dell'intervento finanziario e tramite apposito provvedimento.

DELIBERAZIONE 4 maggio 2020, n. 567

Contributi alle Istituzioni scolastiche della Toscana per la didattica a distanza. Risorse integrative al D.M. 187/2020.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, ad eccezione dell'art. 3, comma 6bis, e dell'art. 4;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio che hanno dettato disposizioni applicative del citato D.L. 6/2020, ed in particolare l'art. 1, lettera h) del decreto del Presidente del Consiglio dell'8 marzo 2020 che conferma la sospensione di tutte le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza ai corsi di formazione, lasciando ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri relativi alle misure urgenti di contenimento del contagio e in particolare gli articoli 1 lett. k) e 10, del D.P.C.M. 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" che dispongono la sospensione di tutte le attività didattiche fino al 17 maggio 2020;

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, recante "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e successive modifiche;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm, recante "Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32";

Visto il Programma di Governo 2015-2020 approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione n. 1 del 30 giugno 2015;

Visto il Programma regionale di sviluppo 2016-2020, approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione n. 47 del 15 marzo 2017;

Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020 approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 54 del 31 luglio 2019 e la relativa Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza

regionale (DEFR) 2020 approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 81 del 18 dicembre 2019 e in particolare il Progetto regionale 12 "Successo Scolastico e Formativo", che per promuovere il successo scolastico e formativo prevede interventi destinati a studenti delle scuole residenti in Toscana, appartenenti a famiglie in condizioni socio-economiche svantaggiate, per sostenere le spese necessarie alla frequenza scolastica con l'obiettivo di garantire il diritto allo studio;

Visto il D.M. 187 del 26 marzo 2020 che dispone il riparto delle risorse e degli assistenti tecnici in attuazione dell'articolo 120 del decreto-legge 18 del 2020 per la didattica a distanza, a favore delle Istituzioni scolastiche statali tenendo conto del numero degli studenti e dello status socio-economico delle famiglie degli studenti;

Considerata la ricognizione effettuata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, pervenuta a mezzo PEC, conservata agli atti degli uffici regionali, in merito alle Istituzioni scolastiche toscane per le quali permane un fabbisogno non soddisfatto dalle risorse erogate tramite il D.M. 187/2020;

Considerato pertanto opportuno destinare complessivi euro 500.000,00 alle Istituzioni scolastiche della Toscana risultanti dalla ricognizione sopra richiamata, che le stesse Istituzioni scolastiche potranno utilizzare per sostenere le spese necessarie per agevolare gli studenti nella fruizione delle attività didattiche in modalità a distanza;

Ritenuto necessario, per quanto sopra esposto, assumere la prenotazione d'impegno per l'importo complessivo di euro 500.000,00 sul capitolo 61210 (competenza pura) del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, esercizio 2020, dando atto che è in corso apposita variazione di storno in via amministrativa al pertinente capitolo 61022;

Ritenuto di procedere con successivi atti, da adottarsi a cura del settore regionale competente, all'assegnazione e alla ripartizione dei fondi regionali, in favore delle Istituzioni scolastiche al fine di sostenere le spese necessarie per la fruizione da parte degli studenti delle attività didattiche in modalità a distanza;

Dato atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia, nonché dell'efficacia della variazione di bilancio in corso;

Visto il D.lgs n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili;

Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile con il D.lgs n. 118/2011;

Vista la Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2020”;

Vista la Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 80 “Legge di stabilità per l’anno 2020”;

Vista la Legge Regionale n. 81 del 23/12/2019 con la quale si approva il Bilancio di Previsione 2020-2022;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1 del 07/01/2020 con cui viene approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020-2022 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022;

Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta del 30 aprile 2020;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di destinare, per le motivazioni espresse in narrativa, a favore delle Istituzioni scolastiche della Toscana, risultanti dalla ricognizione effettuata dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, l’importo complessivo di euro 500.000,00;

2. di assumere prenotazione d’impegno per l’importo di euro 500.000,00 sul capitolo 61210 (competenza pura) del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, esercizio 2020, dando atto che, per il medesimo importo, è in corso apposita variazione di storno in via amministrativa al pertinente capitolo 61022;

3. di dare atto che le stesse Istituzioni scolastiche destinatarie delle somme potranno utilizzare le stesse per sostenere le spese necessarie per agevolare gli studenti nella fruizione delle attività didattiche in modalità a distanza;

4. di demandare l’adozione dei provvedimenti amministrativi necessari in relazione alla ripartizione e assegnazione delle risorse regionali, al Dirigente del Settore

Educazione e Istruzione della Direzione Istruzione e Formazione;

5. di dare atto che il successivo impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia, nonché dell’efficacia della variazione di bilancio in corso.

Il presente atto è pubblicato sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.

*Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta*

DELIBERAZIONE 4 maggio 2020, n. 569

Preso atto delle modifiche all’Accordo di finanziamento di cui alla DGR 471/18 - PSR 2014-2020 - strumenti finanziari - adesione fondo multiregionale di garanzia e presa d’atto modifica accordo di finanziamento.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 471 del 2 maggio 2018 “PSR 2014/2020 - Strumenti finanziari - Adesione Fondo multiregionale di garanzia e presa atto Accordo di finanziamento”;

Preso atto che l’Accordo di finanziamento, di cui al capoverso precedente, disciplina il rapporto contrattuale tra il FEI (gestore del fondo di garanzia) e l’Autorità

di gestione del FEASR - Regione Toscana, ai sensi di quanto previsto dal comma 7, articolo 38 del Reg. (UE) n. 1303/2018;

Preso atto che in data 13 giugno 2018, la Regione Toscana ed il FEI hanno sottoscritto una lettera di adesione ai sensi della quale la Regione Toscana è divenuta parte della Piattaforma (come definita nell'Accordo di Finanziamento) e parte dell'Accordo di Finanziamento;

Visto il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1140 della Commissione del 3 luglio 2019 che stabilisce modelli per le relazioni di controllo e le relazioni annuali di audit riguardanti gli strumenti finanziari attuati dalla BEI e da altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione in conformità al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ("Regolamento di Esecuzione") ha introdotto, tra le altre cose, un nuovo modello per la relazione di controllo e la relazione annuale di audit da fornire da parte del FEI alle autorità designate e alla Commissione;

Considerato che alla luce delle nuove regole previste dal Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2019/1140, si rende necessario apportare delle modifiche all'Accordo di finanziamento, allo scopo di modificare gli obblighi di rendicontazione previsti dallo stesso;

Preso atto che le modifiche da apportare sono le seguenti:

(a) la definizione di "Società di Revisione" di cui all'Articolo 1.1 dell'Accordo di Finanziamento è eliminata senza sostituzione;

(b) l'Articolo 14.2, paragrafo (b) dell'Accordo di Finanziamento è sostituito integralmente dal seguente:

"la relazione di controllo e la relazione annuale di audit da redigersi sostanzialmente secondo il modello stabilito dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1140 della Commissione del 3 luglio 2019, entro il 31 dicembre successivo alla fine del periodo contabile di riferimento; e";

(c) un nuovo paragrafo (c) è inserito immediatamente dopo il paragrafo (b) dell'Articolo 14.2 dell'Accordo di Finanziamento, con il seguente testo: "un rapporto annuale di cassa relativo a ciascun Conto Regionale del FdF, predisposto dal FEI secondo i propri standard, presentato dal FEI a ciascuna Regione non più tardi di quattro (4) mesi dopo l'ultimo giorno del Periodo di Reporting.";

Visto il parere favorevole espresso dal CD nella seduta del 30 aprile 2020;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di prendere atto delle modifiche apportate all'Accordo di finanziamento di cui all'allegato B alla Delibera di Giunta regionale n. 471 del 2 maggio 2018 recante "PSR 2014/2020 - Strumenti finanziari - Adesione Fondo multiregionale di garanzia e presa atto Accordo di finanziamento" e di seguito riportate:

(a) la definizione di "Società di Revisione" di cui all'Articolo 1.1 dell'Accordo di Finanziamento è eliminata senza sostituzione;

(b) l'Articolo 14.2, paragrafo (b) dell'Accordo di Finanziamento è sostituito integralmente dal seguente:

"la relazione di controllo e la relazione annuale di audit da redigersi sostanzialmente secondo il modello stabilito dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1140 della Commissione del 3 luglio 2019, entro il 31 dicembre successivo alla fine del periodo contabile di riferimento; e";

(c) un nuovo paragrafo (c) è inserito immediatamente dopo il paragrafo (b) dell'Articolo 14.2 dell'Accordo di Finanziamento, con il seguente testo: "un rapporto annuale di cassa relativo a ciascun Conto Regionale del FdF, predisposto dal FEI secondo i propri standard, presentato dal FEI a ciascuna Regione non più tardi di quattro (4) mesi dopo l'ultimo giorno del Periodo di Reporting";

2. di demandare al Dirigente responsabile del settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole, in qualità di autorità di gestione del FEASR, l'espletamento di quanto necessario per l'operatività della suddetta modifica;

Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. n. 23/07 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della stessa legge.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 4 maggio 2020, n. 572

Mantenimento e miglioramento del percorso trapiantologico in presenza di pandemia COVID-19, in previsione della fase di normalizzazione e rispetto ad eventuali nuove emergenze correlate alla diffusione del virus. Proroga delle autorizzazioni dei programmi aziendali di trapianto di organi.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L. 91/99 recante “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti”;

Dato atto che le profonde modificazioni dei percorsi di area critica, delle funzioni delle terapie intensive e delle riorganizzazioni complessive delle aree ospedaliere resesi necessarie al fine di adeguare la disponibilità di posti letto in aree di isolamento, dotati di ventilatore, di sistemi di ossigenazione e di letti ordinari ed espressamente dedicati al ricovero di persone affette da COVID 19, hanno prodotto notevoli cambiamenti nelle organizzazioni ospedaliere che, anche se nella nostra Regione, strettamente controllati e monitorizzati comportano:

a) Riduzione programmata di spazi assistenziali non-COVID dedicate ai percorsi delle reti tempo dipendenti in pronto soccorso, percorsi sui quali si basa il procurement di organi e tessuti;

b) Letti di terapia intensiva COVID che possono ricoprire fino al 60% del contingente regionale con conseguente limitazione degli spazi operativi nei quali poter assicurare l'espletamento dell'accertamento della morte encefalica indispensabile al prelievo di organi;

c) Centri di trapianto fortemente protetti strutturalmente e funzionalmente nelle loro attività, comunque molto condizionati dalle problematiche derivanti dal mantenimento dei livelli di sicurezza rispetto alla diffusione ed effetti del virus su donatori e riceventi con riduzione del numero di organi trapiantati;

Viste le note del Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del 10 marzo 2020, prot. n. 7939-P e del 16 aprile 2020, prot. n. 13248-P, con le quali si richiede alle Regioni, in questa fase di emergenza pandemica:

- supporto per il mantenimento e l'inserimento dell'attività di donazione e trapianto, quale attività di urgenza, nella programmazione e nella riorganizzazione dei servizi ospedalieri;

- il recepimento, in linea anche con gli obiettivi del Piano Nazionale Donazione di Organi 2018-2020, di cui all'Accordo Stato Regioni del 14 dicembre 2017, di alcune indicazioni operative da adottare sia a livello aziendale che a livello di coordinamento regionale dei trapianti e da adattare ai propri assetti organizzativi e percorsi assistenziali, adeguati a seguito dell'emergenza sanitaria in atto;

Visti gli atti del CNT, trasmessi agli Assessorati regionali, contenenti indicazioni e raccomandazioni sulla gestione delle attività di donazione e trapianto e i rischi specifici in presenza della pandemia COVID 19:

- 176/CNT 2020, Infezione da nuovo coronavirus in Cina;

- 192/CNT 2020, Infezione da nuovo coronavirus 219-nCoV in Cina;

- 224/CNT 2020, Nuove misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo coronavirus 2029-nCoV in Cina;

- 477/CNT 2020 “Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo Coronavirus SAARS-COV 2 in Italia attraverso il trapianto di organi, tessuti e cellule”;

- 482/CNT 2020 “Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo Coronavirus SAARS-COV 2 in Italia attraverso il trapianto di organi, tessuti e cellule”;

- 496/CNT 2020 “Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo Coronavirus SAARS-COV 2 in Italia attraverso il trapianto di organi, tessuti e cellule”;

- 503/CNT 2020 “Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo Coronavirus SAARS-COV 2 in Italia attraverso il trapianto di organi, tessuti e cellule”;

- 652/CNT 2020 “Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo Coronavirus SAARS-COV 2 in Italia attraverso il trapianto di organi, tessuti e cellule”;

Vista la delibera G.R. n. 1450/2018 che descrive le modalità organizzative e di funzionamento dell'Organizzazione Toscana Trapianti;

Ricordato che il DPCM 12 gennaio 2017, inserisce l'attività di trapianto tra i Livelli Essenziali di Assistenza e terapia salvavita per i pazienti interessati da insufficienza d'organo terminale;

Considerato che l'attività chirurgica del trapianto ha le caratteristiche della urgenza sia perché in grado di interrompere il processo di deterioramento sistemico nel potenziale ricevente sia in quanto connessa alla disponibilità di un donatore, condizione scarsamente programmabile ma indispensabile per procedere al trapianto, come richiamato nella nota del Ministero della Salute DGPRES 0007939 del 10.3.2020 (“Emergenza epidemiologica da COVID-19: attività di donazione e trapianto di organi e tessuti da donatore cadavere”);

Ricordato che la nostra Regione pur avendo registrato nel periodo di emergenza epidemiologica COVID-19 una lieve contrazione delle segnalazioni di potenziali donatori e di trapianti, risulta ancora ad oggi, secondo i dati del CNT, la prima Regione per donazioni e trapianti per valori di PMP;

Ritenuto peraltro necessario, al fine di garantire il trapianto in periodo di emergenza COVID-19, procedere ad una azione ancora più incisiva sia sulla fase

di procurement di organi e tessuti, sia sulla fase del trapianto in relazione alle mutate condizioni organizzative all'interno degli ospedali, dove i percorsi clinico assistenziali sono sensibilmente condizionati dalla emergenza pandemica COVID-19, mettendo in atto le azioni necessarie sia a contrastare la riduzione delle attività di donazione, sia a controllare le possibili criticità organizzative dei centri trapianto

Ritenuto pertanto opportuno approvare quale allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, il documento "Indicazioni operative per contrastare la riduzione delle attività di donazione e controllare le possibili criticità organizzative dei centri trapianto al fine di garantire il trapianto in periodo di emergenza COVID-19", predisposto dal Coordinatore regionale trapianti;

Ritenuto inoltre necessario, in considerazione della riorganizzazione dei servizi ospedalieri conseguente alla emergenza epidemiologica, prorogare di ulteriori sei mesi, fino al 30 giugno 2021 le autorizzazioni dei programmi aziendali di trapianto di organi solidi presenti nella nostra regione, già prorogati con DGR n. 360/2019, ed in particolare:

- trapianto di rene, di cuore e di polmone da donatore cadavere presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Senese,
- trapianto di rene, di pancreas, di rene pancreas e di fegato da donatore cadavere presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana,
- trapianto di rene da donatore cadavere presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi;

A voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa,

1. di approvare il documento, predisposto dal Coordinatore regionale trapianti, "Indicazioni operative per contrastare la riduzione delle attività di donazione e controllare le possibili criticità organizzative dei centri trapianto al fine di garantire il trapianto in periodo di emergenza COVID-19", di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale al presente atto;

2. di impegnare il Centro regionale trapianti e le Aziende Sanitarie toscane e i diversi soggetti operanti nell'ambito o in raccordo con il SSR, ad attenersi alle indicazioni di cui al documento allegato al presente atto, anche al fine di garantire la uniforme applicazione;

3. di prorogare di ulteriori sei mesi, fino al 30 giugno 2021, le autorizzazioni dei programmi aziendali di:

- trapianto di rene, di cuore e di polmone da donatore cadavere presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Senese,

- trapianto di rene, di pancreas, di rene pancreas e di fegato da donatore cadavere presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana,

- trapianto di rene da donatore cadavere presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

*Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta*

- Dirigenza-Decreti

**Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca
Dilettantistica, Pesca in Mare**

DECRETO 4 maggio 2020, n. 6328
certificato il 05-05-2020

**L.R.T. 3/94 - art. 17 bis - ZRV DOGANA DI CANA
nel Comune di Roccalbegna (GR) - revoca.**

IL DIRIGENTE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 48/r del 05/09/2017 - di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");

Vista la L. 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Vista la L.R. 3 marzo 2015, n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), modifiche alle leggi re-

gionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014 e s.m.i.”;

Richiamata la delibera di Giunta regionale n. 1319 del 29/12/2015 avente ad oggetto ”Disposizioni transitorie per le funzioni in materia agricoltura, caccia, pesca in mare e nelle acque interne per garantire la continuità amministrativa nell’esercizio delle funzioni dal 1 gennaio 2016”;

Visto in particolare l’art. 7 bis della citata L.R. 3/1994 e s.m.i. con il quale si stabilisce che i piani faunistici provinciali restano validi fino all’entrata in vigore del nuovo piano faunistico-venatorio regionale per le parti non in contrasto con la normativa regionale in materia di attività venatoria;

Visto il Piano faunistico-venatorio Provinciale 2012/2017 della Provincia di Grosseto approvato definitivamente con delibera del Consiglio Provinciale di Grosseto n. 47 del 17/12/2013;

Riscontrato che il suddetto PFVP ancora vigente prevede la conferma della Zona di Rispetto Venatorio (ZRV) “Dogana di Cana” ricadente nel Comune di Roccalbegna (GR);

Richiamato in particolare l’articolo 23 delle NORME dello stesso PFVP “Istituzione e modifica delle Zone di Rispetto Venatorio (d’ora in avanti ZRV)” il quale stabilisce che la Provincia, anche tramite proposta dell’ATC, istituisce, modifica e revoca le ZRV;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 3025 del 19/08/2009 della Provincia di Grosseto con la quale è stata istituita la ZRV Dogana di Cana ricadente nel Comune di Roccalbegna e la successiva Determinazione Dirigenziale n. 3274 del 16/09/2009 della Provincia di Grosseto di modifica del perimetro per un estensione pari a ha 92 circa;

Vista la nota prot. n. 478 del 28/04/2020 con la quale l’ATC GR 7 Sud richiede la revoca della ZRV Dogana di Cana, ricadente nel Comune di Roccalbegna in virtù della dismissione del recinto di ambientamento e della indisponibilità da parte dei proprietari alla gestione sotto la forma della ZRV;

Visto l’art. 17 bis comma 4 della L.R.T 3/1994 che stabilisce le modalità per l’istituzione o la modifica delle ZRV;

Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta dell’ATC GR7 Sud e di provvedere alla revoca della ZRV Dogana di Cana;

DECRETA

1) Di determinare, per tutto quanto in premessa, la revoca della ZRV Dogana di Cana, ricadente nel Comune di Roccalbegna (GR) per un estensione di 92 ettari circa;

2) di dare mandato all’ATC GR 7 Sud per provvedere alla rimozione della tabellazione lungo il perimetro della ZRV revocata;

3) di trasmettere il presente atto ad ATC GR7 Sud, Comune di Roccalbegna e Polizia Provinciale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Paolo Banti

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica, Pesca in Mare

DECRETO 4 maggio 2020, n. 6329
certificato il 05-05-2020

L.R.T 3/94 - art. 17 bis - ZRV PONTONCINO ricadente nei Comuni di Magliano in Toscana e Scansano (GR) - modifica perimetro.

IL DIRIGENTE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 48/r del 05/09/2017 - di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);

Vista la L. 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle

città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Vista la L.R. 3 marzo 2015, n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014 e s.m.i.”;

Richiamata la delibera di Giunta regionale n. 1319 del 29/12/2015 avente ad oggetto “Disposizioni transitorie per le funzioni in materia agricoltura, caccia, pesca in mare e nelle acque interne per garantire la continuità amministrativa nell’esercizio delle funzioni dal 1 gennaio 2016”;

Visto in particolare l’art. 7 bis della citata L.R. 3/1994 e s.m.i. con il quale si stabilisce che i piani faunistici provinciali restano validi fino all’entrata in vigore del nuovo piano faunistico-venatorio regionale per le parti non in contrasto con la normativa regionale in materia di attività venatoria;

Visto il Piano faunistico-venatorio Provinciale 2012/2017 della Provincia di Grosseto approvato definitivamente con delibera del Consiglio Provinciale di Grosseto n. 47 del 17/12/2013;

Riscontrato che il suddetto PFVP ancora vigente prevede la conferma della Zona di Rispetto Venatorio (ZRV) “Pontoncino” ricadente nei Comuni di Magliano in Toscana e Scansano (GR);

Richiamato in particolare l’articolo 23 delle NORME dello stesso PFVP “Istituzione e modifica delle Zone di Rispetto Venatorio (d’ora in avanti ZRV)” il quale stabilisce che la Provincia, anche tramite proposta dell’ATC, istituisce, modifica e revoca le ZRV;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1321 del 14/08/2011 della Provincia di Grosseto con la quale si rinnova tra l’altro la ZRV Pontoncino ricadente nel territorio dei Comuni di Magliano in Toscana e Scansano (GR) per un estensione di 303 ettari circa;

Vista la nota n. 07 del 07/01/2020 con la quale l’ATC GR7 Sud richiede di modificare il perimetro della ZRV Pontoncino ricadente nel territorio dei Comuni di

Magliano in Toscana e Scansano (GR) con la diminuzione della superficie di circa ha 130 in virtù della indisponibilità di proprietari e conduttori dei fondi che si vanno ad escludere, oltre alla difficoltà di reperire in sede locale personale volontario disponibile a partecipare alla gestione (tabellazione, vigilanza ecc) portando la superficie attuale da ha 303 a ha 170 circa;

Visto l’art. 17 bis comma 4 della L.R.T 3/1994 che stabilisce le modalità per l’istituzione o la modifica delle ZRV;

Ritenuto di provvedere alla modifica del perimetro della ZRV Pontoncino come richiesto dall’ATC GR 7 Sud;

Stabilito pertanto che la delimitazione territoriale della ZRV, la cui estensione totale diminuisce da totali ha 303 ad ettari 170 circa, risulta essere quella raffigurata nella cartografia allegata (Allegato A) come parte integrante e sostanziale al presente atto;

DECRETA

1) Di modificare per tutto quanto in premessa, il perimetro della ZRV Pontoncino ricadente nel territorio dei Comuni di Magliano in Toscana e Scansano (GR) la cui estensione totale passa da ettari 303 ad ettari 170 circa e risulta pertanto essere quella raffigurata nella cartografia allegata (Allegato A) come parte integrante e sostanziale al presente atto;

2) Di trasmettere il presente atto ad ATC GR 7 Sud, Comune di Magliano in Toscana, Comune di Scansano e Polizia Provinciale.


Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente

Paolo Banti

SEGUE ALLEGATO



**Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca
Dilettantistica, Pesca in Mare**

DECRETO 4 maggio 2020, n. 6429
certificato il 06-05-2020

L.R. 3/94 - trasformazione temporanea senza modifiche della ZRC San Miniato a Quintole (Impruneta) in ZRV.

IL DIRIGENTE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Vista la Legge Regionale Toscana n. 3 del 12 gennaio 1994, ed in particolare l’articolo 17-bis relativo alle Zone di Rispetto Venatorio (ZRV) oltre all’art. 7 bis sulla validità dei piani faunistico venatori provinciali e l’articolo 16 relativo alle Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC);

Visto il Regolamento Regionale n. 48/R;

Preso atto che per l’istituzione delle ZRV occorre seguire le modalità di cui all’art. 15 della L.R. 3/94;

Visto il Piano Faunistico Venatorio Provinciale (PFVP) 2012-2015 approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 85 del 23/09/2013 dove al capitolo 6.1 e seguenti sono trattate le Zone di Rispetto Venatorio con relativi indirizzi di programmazione;

Vista la richiesta dell’Ambito Territoriale di Caccia “Firenze Sud” (ns. Prot. 141074 del 16/04/2020) inerente la trasformazione della Zona di Ripopolamento e Cattura “S.Miniato a Quintole” in Zona di Rispetto Venatorio senza modifica dei confini;

Considerato che la richiesta di trasformazione presentata dal Commissario dell’ATC Firenze Sud è basata sui seguenti motivi:

- nella ZRC indicata è presente una numerosa popolazione di caprioli in aumento
- che la gestione del capriolo e del cinghiale nelle ZRC, anche mediante idonei piani di prelievo, non può essere praticata
- che per gli abbattimenti di capriolo ai sensi dell’art. 37 L.R. 3/94 le procedure autorizzative sono estremamente complesse e non applicabili su larga scala e su un gran numero di istituti faunistici pubblici;
- che la ZRV è comunque un istituto destinato alla produzione di piccola fauna stanziale, pur consentendo la caccia di selezione agli ungulati
- che l’elevata presenza di ungulati selvatici in tali

istituti, contrasta con le finalità e gli obiettivi stessi degli istituti

- che durante la stagione venatoria le ZRC contribuiscono al cosiddetto “effetto spugna”, per il quale gli ungulati, disturbati dall’attività venatoria, si rifugiano all’interno dei divieti caccia, con un notevole aumento delle densità e quindi dei problemi;

Vista la necessità di garantire un equilibrio compatibile tra ungulati e attività agricole, nonché con altre specie di fauna selvatica;

Rilevato che l’ ATC richiede una trasformazione “temporanea”, cioè da confermare definitivamente col nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale e pertanto richiede che:

- non sia sostituita la cartellazione esistente (con tabelle che riportano la dicitura “Zona di Ripopolamento e Cattura - Divieto di Caccia”), in attesa della eventuale definitiva trasformazione con il futuro Piano Faunistico Venatorio;
- non si applichino le procedure di cui all’art. 15 L.R. 3/94, la cui applicazione è prevista dall’art. 17 bis L.R. 3/94;

Considerato che, visto l’elevato numero di tabelle perimetrali ed interne presenti nell’istituto da trasformare (alcune centinaia), vista la transitorietà del provvedimento in attesa di una definitiva trasformazione col nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale, e nell’ottica di un risparmio notevole di risorse economiche ed umane, sia assolutamente sconsigliato procedere alla sostituzione di tutte le tabelle attualmente esistenti;

Considerato che le procedure di notifica e comunicazione alle aziende agricole ricadenti all’interno dell’istituto interessato, previste dall’art. 15 L.R. 3/94 vengono seguite in fase di istituzione del vincolo a divieto di caccia e che, trattandosi di terreni già completamente vincolati, senza alcuna modifica dei confini, tali procedure sono già state eseguite in precedenza in fase di istituzione o rinnovo;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla trasformazione, senza modifica di confini, della ZRC San Miniato a Quintole;

DECRETA

1. di approvare la trasformazione provvisoria in ZRV della ZRC San Miniato a Quintole senza alcuna modifica dei confini;
2. che per tale trasformazione non vengano seguite le procedure di cui all’art. 15 L.R. 3/94;

3. che, vista la transitorietà del provvedimento, non siano sostituite le attuali tabelle perimetrali ed interne con quelle di cui gli art. 17 bis e 26 L.R. 3/94;

4. che la trasformazione abbia effetto immediato;

5. la pubblicazione del presente decreto sul sito web istituzionale della Regione Toscana e del Comune di Impruneta;

6. di trasmettere il presente decreto all'Ambito Territoriale di Caccia Firenze Sud per gli adempimenti conseguenti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Paolo Banti

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica - Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 6 maggio 2020, n. 6443
certificato il 06-05-2020

Art. 19 del d.lgs. 152/2006 ed art. 48 della l.r. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, relativo alla modifica sostanziale di un impianto esistente ed in esercizio, per la gestione di rifiuti non pericolosi e pericolosi, ubicato in loc. Pieve al Toppo, nel Comune di Civitella in Val di Chiana (AR). Proponente: Pianigiani Rottami Srl. Provvedimento conclusivo.

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Visto il D.Lgs. 152/2006, parte seconda, in materia di VIA;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di VIA;

Visto il D.M. 30.3.2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Vista la D.G.R. n. 1196 del 01/10/2019, recanti disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto l'art. 208 del d.lgs. 152/2006, in materia di autorizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti;

Visto il d.lgs. 209/2003 in materia di impianti di demolizione dei veicoli;

Visto il vigente Piano regionale rifiuti e bonifiche, approvato con d.c.r. 18.11.2014 n. 94;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione europea 2018/1147/UE del 10/08/2018, con cui sono state adottate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Bat) per le attività di trattamento dei rifiuti e che tali tecniche si applicano alle installazioni che ricadono nel campo di applicazione della autorizzazione integrata ambientale (AIA);

Visto il D.L. n. 18 del 17/03/2020 ("Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19") ed in particolare il comma 1 dell'art. 103 recante la "Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza" e visto altresì l'art. 37 del d.l. 23/2020;

Premesso che:

il proponente Pianigiani Rottami S.r.l. (sede legale: Via Ribucciano, 1 loc. Renaccio - SI; P.I.: 00655510527), con istanza depositata in data 19.11.2019 al prot. regionale 430649 ha richiesto alla Regione Toscana, Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA), l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativamente al progetto di modifica sostanziale di un impianto esistente ed in esercizio, per la gestione di rifiuti non pericolosi e pericolosi, ubicato in loc. Pieve al Toppo, nel Comune di Civitella in Val di Chiana (AR);

in allegato alla istanza, il proponente ha presentato la prevista documentazione;

l'impianto rientra nel campo di applicazione dell'autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. 152/2006;

ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, in data 21.11.2019 è stato pubblicato un avviso sul sito web della Regione Toscana;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 21.11.2019;

la documentazione depositata è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, come da nota di accertamento n. 18155 del 21.11.19;

il proponente ha richiesto, ai sensi dell'art. 19 comma 8 del D.Lgs. 152/2016, che il provvedimento di verifica di assoggettabilità, ove necessario, specifichi eventuali condizioni ambientali (prescrizioni);

l'impianto in esame, in esito alle modifiche previste, rientrerà tra quelli di cui al punto 7, lettera z.a) dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006;

il Settore VIA ha richiesto, con nota prot. 434265 del 21.11.2019, i contributi tecnici istruttori degli Uffici Regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL, di IRPET e degli altri Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: ARPAT (prot. n. 42893 del 04.02.2020), Comune di Civitella in Val di Chiana (prot. n. 7479 del 09.01.2020), Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino settentrionale (prot. n. 479656 del 24.12.2019), Settore Genio Civile Valdarno Superiore (prot. n. 464489 del 13.12.2019);

con nota prot. 43902 del 04.02.2020 il Settore VIA, tenuto conto dei contributi tecnici pervenuti, ha inviato al proponente una richiesta di integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata all'avvio del procedimento;

il proponente, con nota del 17.02.2020 prot. 61781, ha depositato le integrazioni ed i chiarimenti richiesti;

in merito alla documentazione integrativa e di chiarimento, a seguito di specifica richiesta del Settore VIA inviata con nota prot. 65576 del 19.02.2020, sono stati acquisiti i contributi tecnici istruttori di: ARPAT (prot. n. 136826 del 10.04.2020) e Settore Bonifiche e Autorizzazioni (prot. n. 111986 del 19.03.2020);

ai sensi dell'art. 19, comma 13 del D.Lgs. 152/2006, la documentazione afferente al procedimento è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza; non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento, depositata in data 19.11.2019 e dalle integrazioni ed i chiarimenti depositati in data 17.02.2020;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

l'impianto, è ubicato nel Comune di Civitella in Val di Chiana (AR), in loc. Pieve al Toppo;

l'impianto, allo stato attuale, risulta autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 con D.P.G. n. 155/2011 della Provincia di Arezzo e con successivo decreto n. 15962/2017 della Regione Toscana, quale impianto per la messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi; l'attività, nella sua attuale configurazio-

ne, non rientra nell'ambito di applicazione delle procedure di VIA;

l'impianto è costituito da un'area interamente recintata, suddivisa in due piazzali (con superficie permeabile o impermeabile), al cui interno è situato un capannone industriale su un unico livello. L'edificio è dotato di 2 accessi carrabili e di 3 pedonali, di cui 1 conduce all'area ufficio e gli altri 2 costituiscono le uscite di emergenza. La gran parte del capannone è occupata da un solo vano a destinazione laboratorio/magazzino mentre la parte restante, è destinata a ufficio, locale spogliatoio e servizi igienici. L'accesso carrabile all'area è ubicato sul lato occidentale del lotto;

il progetto in esame si configura quale modifica sostanziale dell'esistente impianto di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi e pericolosi; in esito alla modifica, l'impianto assumerà la veste di centro di raccolta e di demolizione di veicoli fuori uso, così come definito alla lettera p) dell'art. 3 del D.lgs. 209/2003;

le principali modifiche proposte sono le seguenti:

1. aspetti impiantistici

- pavimentazione dei piazzali esterni in corrispondenza delle aree di stoccaggio delle auto bonificate, nonché nelle aree di transito e manovra dei caricatori e dei mezzi che movimenteranno tali stoccaggi;

- realizzazione della rete di raccolta delle acque meteoriche dilavanti e dell'impianto di depurazione per il loro trattamento preliminare allo scarico in pubblica fognatura;

- predisposizione di scaffalature Cantilever su cui stoccare le auto,

- realizzazione di una tettoia per lo stoccaggio della torcia Easygas e dei serbatoi liquidi infiammabili estratti dai veicoli;

- installazione, all'interno del capannone, di una postazione di bonifica/smontaggio auto;

- allestimento - all'interno e all'esterno del capannone - delle aree di deposito temporaneo delle componenti pericolose (quali batterie e filtri) e non pericolose (quali pezzi di ricambio non conformi, vetri, plastiche);

- predisposizione di segnaletica orizzontale e verticale;

2. aspetti gestionali

- revisione dei quantitativi istantanei ed annui autorizzati. I quantitativi di rifiuti trattati passano da 27.900 t/anno a 2.600 t/anno, mentre lo stoccaggio istantaneo passa da 265 t/anno a 70 t/anno;

- introduzione delle operazioni R4 e R12;

- modifica dei codici EER trattati. A seguito della modifica proposta risulteranno trattati nell'impianto i soli codici EER 160104* e 160106 relativi ai veicoli fuori uso;

- l'uso degli spazi esterni comporterà la necessità di acquisire l'autorizzazione degli scarichi in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/2006;

l'organizzazione generale dell'impianto non subirà

modifiche significative in relazione agli orari di apertura ed alle verifiche dei rifiuti in fase di pre-accettazione ed accettazione. Le operazioni di messa in sicurezza (bonifica) consistono nella rimozione delle componenti pericolose (liquidi, filtri, batterie) dal veicolo fuori uso. Tali operazioni saranno eseguite nell'apposita area attrezzata all'interno del capannone, dotata di pavimentazione impermeabile in calcestruzzo. La postazione di bonifica sarà attrezzata con un ponte di sollevamento a pantografo, completo di sistemi di aspirazione dei combustibili (gasolio e benzina) e dei liquidi (olio di motore, della trasmissione e dei freni, liquidi lavavetri e refrigerante), di sistema di rimozione del freon; di disattivatore degli airbags, e di tutta l'utensileria necessaria per lo smontaggio di altre componenti pericolose quali filtri dell'olio e batterie. I liquidi saranno recapitati tramite tubazioni ai serbatoi di stoccaggio, collocati all'esterno e dotati ciascuno di vasca di contenimento degli sversamenti accidentali. Le batterie (CER 160601*) collocate in contenitori in plastica HDPE a tenuta, ed i filtri olio usati (CER 160107*) collocati in appositi contenitori saranno stoccati all'interno del capannone;

le auto da bonificare saranno esclusivamente stoccate all'interno del capannone, mentre quelle bonificate verranno collocate all'esterno ed impilate sulle scaffalature Cantilever. In situazioni transitorie ed eccezionali potrà essere previsto lo stoccaggio dei veicoli da bonificare in aree esterne;

il proponente prende in esame i piani ed i programmi, nonché il regime vincolistico, pertinenti con il progetto in esame;

il piano di indirizzo territoriale regionale con valenza di piano paesistico (PIT-PPR) individua il lotto in cui è ubicato l'impianto in oggetto, in un'area tutelata ai sensi della lettera h) "Usi Civici" dell'art. 142 del d.lgs 42/2004;

il proponente ha preso in esame la localizzazione dell'impianto di gestione di rifiuti in rapporto, quali parametri di sostenibilità ambientale, ai criteri del PRB (Piano Regionale rifiuti e bonifiche siti inquinati approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 94/2014). L'analisi dei criteri di localizzazione effettuata dal proponente ha messo in evidenza;

nel regolamento urbanistico comunale l'area ricade negli ambiti sottoposti a piano attuativo preventivo (comparto produttivo) P.A.3;

nel Piano di classificazione acustica (PCCA) del Comune di Civitella in Val di Chiana l'area di pertinenza dell'impianto è inserita interamente in classe V;

l'area interessata dall'impianto non ricade all'interno né di aree naturali protette, né di Siti della Rete Natura 2000, pSIC o siti di interesse regionale;

nel PGRA (Piano di gestione rischio alluvioni del Distretto Appennino Settentrionale) la zona ricade in area a pericolosità da alluvione media (P2);

il proponente ha preso in esame le componenti am-

bientali interessate dalle attività dell'impianto in esame, i fattori di impatto del medesimo ed i conseguenti possibili impatti;

componente atmosfera - il proponente ritiene che, date le tipologie di rifiuto che verranno conferite presso lo stabilimento, le relative caratteristiche e le lavorazioni a cui saranno sottoposte, le emissioni diffuse non costituiranno un fattore di impatto significativo. In relazione a potenziali fonti di natura odorigena, il proponente rileva che, data la natura dei rifiuti trattati il fattore di impatto risulta assente. Con riferimento alle emissioni puntuali il proponente evidenzia che non saranno presenti processi a caldo o che richiedano l'impiego di sostanze chimiche, che esigono ambienti confinati, aspirazione forzata e trattamento dell'aria aspirata. Saranno invece presenti due emissioni puntuali non significative:

- torcia dell'Easy Gas (bonifica metano/GPL delle auto);

- camino della caldaia per riscaldamento degli uffici;

componente rumore e vibrazioni - l'impatto acustico dell'attività in ambiente esterno è prevedibilmente poco significativo, dal momento che le lavorazioni si svolgeranno all'interno del capannone e saranno prevalentemente manuali; la pressa per la riduzione volumetrica delle auto bonificate sarà posizionata internamente al capannone. Ulteriori fonti di rumore saranno quelle legate al transito dei mezzi in conferimento, ai mezzi per la movimentazione interna, alle attrezzature ad azionamento elettromeccanico. Tali fonti rumorose sono di entità moderata e quindi non si prevede che possano superare i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale che peraltro, per il sito in oggetto, prevede una classe elevata dato il contesto industriale di inserimento. L'attività nella configurazione modificata è stata comunque oggetto di valutazione di impatto acustico (VIAC); lo studio ha evidenziato il rispetto dei limiti di legge vigenti di cui al DPCM 14/11/1997;

componente traffico e infrastrutture - il proponente prevede che l'attività vedrà in transito circa 2 mezzi/ora (tra ingresso e uscite), ovvero uno ogni 30 minuti, restituendo un'attività di intensità moderata e compatibile con le dimensioni dell'impianto;

componente ambiente idrico, suolo e sottosuolo - è prevista la gestione di due sole tipologie di rifiuto (batterie d'auto e auto da demolire), evitando il rischio intrinseco connesso alla gestione di flussi diversificati di materiali eterogenei; le modalità di lavorazione (prevalentemente manuali), di stoccaggio (in aree coperte ed in serbatoi a tenuta per le componenti maggiormente critiche) ed i relativi allestimenti edili (coperture ed impermeabilizzazioni), rendono il rischio di impatto sulla matrice in oggetto più contenuto rispetto ad altre attività di gestione rifiuti. Sussiste comunque un rischio residuo legato a:

- presenza di macchinari ad azionamento idraulico e

mezzi per la movimentazione che possono generare sversamenti oleosi accidentali;

- presenza di auto in demolizione e di rifiuti da autodemolizione, che possono generare sversamenti accidentali di idrocarburi o altre sostanze pericolose (acidi batterie);

- presenza di carcasse e componenti metallici che potrebbero rilasciare metalli pesanti, seppure il previsto continuo ricambio delle auto in stoccaggio limiti il rischio di ossidazione del metallo.

Le acque meteoriche di dilavamento (AMD) dei piazzali esterni impermeabilizzati verranno raccolte da una rete di griglie e caditoie stradali che recapiteranno ad un impianto di trattamento interrato. Le AMPP (acque di prima pioggia) verranno raccolte dalla vasca di accumulo la quale, a saturazione, verrà chiusa dalla valvola a galleggiante, cosicché le seconde piogge possano essere sfiorate direttamente nel recapito finale (fognatura pubblica). Una pompa regolata da un timer e da un sensore di pioggia si attiverà 16 ore dopo la fine dell'evento di pioggia e svuoterà la vasca entro le successive 32 ore (48 ore totali), rendendo disponibile la vasca per l'evento di pioggia successivo. Il proponente ritiene che non siano necessari altri tipi di trattamento perché i piazzali non saranno occupati da cumuli di rifiuti, ma solamente da macchine bonificate e parzialmente smontate.

Il sistema di raccolta e gestione delle AMD prevederà la raccolta sia delle AMD dei piazzali impermeabili che dei piazzali permeabili, con una superficie equivalente corrispondente a circa 1400 mq (di cui 1200 mq di piazzale impermeabile). L'impianto di depurazione proposto nel progetto è dimensionato per una superficie di 2000 mq. Il proponente si rende disponibile ad ampliare ulteriormente la capacità di accumulo dell'impianto utilizzando uno atto a trattare una superficie equivalente di 3000 mq, in modo tale che venga accumulato il volume corrispondente a più di 10 mm di pioggia; tale capacità di accumulo potrà consentire di gestire tutte le acque (AMPP e successive) di tutti gli eventi meteorici di media intensità (evento medio è pari a 9,47 mm).

In relazione alle acque dilavanti provenienti dalle coperture non verrà alterato il sistema di gestione attuale che prevede la raccolta mediante gronde, la calata a terra mediante pluviali e il recapito diretto in pubblica

fognatura, senza trattamento preliminare, ma col solo obbligo di venir mantenute separate dalle acque di dilavamento dei piazzali (ove hanno luogo gli stoccaggi).

Per gli scarichi idrici domestici (servizi igienici) verrà mantenuto il sistema di gestione esistente, che prevede il passaggio dei reflui in fossa biologica e degrassatore, prima dello scarico in fognatura pubblica.

Al fine di ridurre tali impatti e prevenire l'inquinamento delle AMD, il proponente prevede:

- cautele ed attenzioni nell'esecuzione delle operazioni di rifornimento delle macchine operatrici per la movimentazione del materiale nello stabilimento;

- esecuzione delle operazioni di movimentazione, trattamento e stoccaggio delle auto e delle batterie, nonché dei rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica con le cautele necessarie a prevenire rotture e quanto altro possa diffondere sversamenti sui piazzali;

- stoccaggio al coperto ed in contenitori idonei di quasi tutti i rifiuti pericolosi prodotti dalla bonifica; in particolare stoccaggio in contenitori a tenuta di tipo professionale di tutti i liquidi;

- manutenzione ordinaria e straordinaria delle superfici scolanti in modo tale che l'usura non vada a modificare, l'efficienza del sistema di regimazione delle acque meteoriche;

- controllo mensile dello stato di pulizia, integrità e tenuta della rete scolante e dell'impiantistica di recapito nel recettore finale;

- campionamento semestrale per verificare il corretto funzionamento del depuratore ed i livelli di efficienza, nonché il rispetto dei limiti allo scarico in pubblica fognatura;

- controllo bimestrale del comparto di accumulo e disoleatura del depuratore onde verificare lo stato di deposito di sedimenti e di trattenuta delle sostanze oleose. I suddetti comparti saranno vuotati e ripuliti ogni qual volta le verifiche ed i controlli periodici anzidetti ne rendano necessaria l'esigenza.

I fabbisogni idrici, essenzialmente relativi ai servizi igienici, alla gestione delle pulizie delle attrezzature e dei piazzali, saranno soddisfatti attraverso l'approvvigionamento da acquedotto;

piano di monitoraggio e controllo delle AMD dei piazzali esterni - verrà effettuato semestralmente il campionamento del refluo in uscita dall'impianto di trattamento AMD, attraverso l'apposito pozzetto posto prima dello scarico, al fine di verificare il livello di efficienza del trattamento, nonché il rispetto dei limiti imposti dalla tabella 3, all. 5, parte terza del D.lgs. 152/2006;

Dato inoltre atto che:

ARPAT, nei contributi pervenuti il 04.02.2020 e il 10.04.2020, ritiene che l'impianto non debba essere sottoposto a procedura di VIA; tuttavia ritiene necessario impartire alcune prescrizioni, recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

il Comune di Civitella in Val di Chiana, nel contributo pervenuto il 09.01.2020, indica alcune raccomandazioni, recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel proprio contributo del 24.12.2019, prende in esame gli strumenti di piano di competenza (PGRA - Piano di gestione del rischio alluvioni e PGA - piano di gestione delle acque, PAI - Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Arno; Piano di Bacino - Stralcio bilancio idrico e Stralcio Riduzione del Rischio Idraulico del fiume Arno). Ricorda

infine una specifica indicazione del PGA, in merito alla tutela delle acque;

il Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti nel contributo del 19.03.2020 esprime posizione favorevole. Tuttavia evidenzia che nella successiva fase autorizzativa (art. 208 del d.lgs.152/2006), verranno impartite specifiche prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera;

il Settore Genio Civile Toscana Sud nel proprio contributo del 13.12.2020 comunica che, dall'esame del progetto, non emergono aspetti di propria competenza;

Dato atto che le prescrizioni e le raccomandazioni emerse nel corso dell'istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente presentata dal proponente ed ai contributi tecnici istruttori dei Soggetti competenti in materia ambientale:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione; lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto, ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

il progetto in esame si configura quale modifica sostanziale dell'esistente impianto di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi e pericolosi, proponendone la conversione a centro raccolta e di demolizione di veicoli fuori uso. L'impianto, allestito in un sito industriale esistente, in area a destinazione produttiva, è dotato di un fabbricato industriale e di piazzali pavimentati; sono previsti alcuni interventi impiantistici e modesti interventi a carattere edilizio;

in riferimento al Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016, il sito d'impianto ricade in area a pericolosità di alluvione media (P2);

in relazione al Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con DPCM 6 maggio 2005 (GU n. 230 del 3/10/2005), l'intervento ricade in aree non cartografate a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata;

con riferimento al PGA approvato con DPCM 27 ottobre 2016, l'area d'impianto è posta in prossimità del "Canale Maestro della Chiana" con stato ecologico 4.0 (potenziale scarso) e chimico 3.0 (stato scarso) con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2021 e ricade sui seguenti corpi idrici sotterranei:

a) "Corpo idrico della Val di Chiana" con stato quantitativo 2.0 (stato buono) e chimico 2.0 (stato buono);

b) "Corpo idrico della Val di Chiana - falda profonda" con stato quantitativo 2.0 (stato buono) e chimico 3.0 (stato scarso);

in riferimento al Piano di bacino, stralcio Bilancio Idrico del fiume Arno, approvato con DPCM 20 febbra-

io 2015, l'acquifero superficiale ricade in "Interbacini a deficit idrico molto elevato" disciplinato dal "Capo II - Acque superficiali" delle norme di piano e l'acquifero sotterraneo ricade in "Acquiferi con bilancio prossimo all'equilibrio e a bilancio positivo" disciplinati dal "Capo I - Acque sotterranee" delle medesime norme;

in relazione al Piano di Bacino, stralcio Riduzione del Rischio Idraulico del fiume Arno, approvato con D.P.C.M. 5 novembre 1999, in merito alla individuazione delle strategie di intervento per la mitigazione del rischio sull'asta dell'Arno e principali affluenti, nell'area di intervento non sono previsti interventi di mitigazione del rischio idraulico;

dagli elaborati geologici facenti parte degli strumenti urbanistici comunali vigenti, si evince che l'area in oggetto ricade in pericolosità geologica G2, sismica S3 ed idraulica I2 e parte I3. Nello studio preliminare agli atti sono state indicate le procedure da seguire in caso di allerta meteo;

nella documentazione integrativa e di chiarimento il proponente:

- segnala di gestire all'interno gli autoveicoli da bonificare, con l'ipotesi di uno stoccaggio esterno solo in situazioni transitorie ed eccezionali;

- dichiara che la prevista tettoia da collocare sul fianco del capannone risulta idonea a garantirne la copertura e la protezione anche in caso di piogge a vento dei contenitori di liquidi pericolosi ubicati in area esterna;

- in relazione al riuso delle AMD ritiene non significativo il beneficio ambientale a fronte dell'investimento da dover affrontare (vasca interrata ed opere elettromeccaniche per il riutilizzo);

- indica i codici CER dei rifiuti prodotti, una stima indicativa dei quantitativi derivanti dalla gestione degli autoveicoli ed il destino di tali rifiuti. Evidenzia che non risultano quantificabili nel dettaglio i rifiuti prodotti dall'impianto di trattamento AMD;

- specifica che le acque che residuano dalle pulizie dei contenitori e dei piazzali sono avviate, tramite le caditoie dei piazzali, all'impianto di trattamento delle AMD;

dall'istruttoria condotta sono emerse misure di mitigazione e monitoraggio, che sono state recepite nel quadro prescrittivo del presente atto;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la

presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti prescrizioni:

1. ai fini della richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006, sulla base del livello definitivo della progettazione, il proponente deve dare conto di quanto segue:

a. in relazione agli autoveicoli da bonificare, per quanto riguarda l'area di stoccaggio posta all'esterno del capannone, deve presentare un aggiornamento della planimetria dell'impianto con l'ubicazione di tale area di stoccaggio. Deve dare evidenza di dettaglio che gli spazi dedicati alle auto in ingresso, CER 160104* e 160106 (R13), sono coerenti con i quantitativi istantanei in stoccaggio richiesti, così come gli spazi previsti per le auto bonificate derivanti dal trattamento;

b. per quanto riguarda l'area di stoccaggio degli autoveicoli da bonificare posta all'esterno del fabbricato, il proponente deve dare conto che le seconde piogge che insistono sull'area in cui è compreso tale stoccaggio degli autoveicoli non bonificati non sono in grado di produrre un refluo con limiti superiori a quelli previsti per lo scarico in pubblica fognatura, che ne costituisce il recapito. E' comunque fatto salvo il parere del gestore della pubblica fognatura;

c. stante la presenza di un piazzale permeabile, deve presentare un Piano di monitoraggio e controllo della falda acquifera realizzato mediante un sistema di piezometri monte-valle, in relazione alla direzione di flusso della stessa;

d. vista la non assimilabilità a scarico domestico (tabella 1, allegato 2, del regolamento di cui al D.P.G.R. 46/R/2008), delle acque derivanti dalle operazioni di pulizia dei contenitori e dei piazzali; dato quindi atto che tali acque debbono quindi ritenersi reflui di tipo industriale e non "acque meteoriche dilavanti";

al fine di poter avviare tali reflui a trattamento insieme alle AMD, il proponente deve dare evidenza che la concentrazione di inquinanti prevista in tali acque sarà qualitativamente e quantitativamente simile a quella delle AMD.

Si ricorda che se, in esito agli approfondimenti di cui al periodo precedente, il proponente non potrà perseguire la soluzione progettuale ivi indicata, preventivamente al rilascio della autorizzazione, dovrà definire una nuova soluzione progettuale, in relazione alla quale presentare istanza al Settore scrivente, ai sensi dell'art. 58 della L.R. 10/2010;

e. deve presentare un documento di approfondimento tecnico che dia conto dei rifiuti prodotti dall'impianto di

trattamento AMD, con particolare riferimento ai rifiuti liquidi acquosi;

[la presente prescrizione 1. articolata per punti (da a ad e) è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT];

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare al proponente:

di prevedere il riutilizzo in impianto delle AMD, in applicazione della l.r. 20/2006 e del regolamento 46R/2008;

con riferimento al traffico indotto dall'esercizio dell'impianto, di pianificare gli ingressi e le uscite dei mezzi, in modo da mantenere le previsioni di flusso veicolare indicate nella documentazione agli atti;

secondo gli obiettivi del Piano di Gestione delle Acque (PGA) del Distretto Appennino settentrionale e della Direttiva 2000/60/CE, deve essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

nel rispetto delle previsioni del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) del distretto dell'Appennino settentrionale, l'esercizio dell'impianto deve avvenire in condizioni di gestione del rischio idraulico. A tal proposito, tenuto conto della Disciplina del PGRA e delle Norme in materia idraulica contenute negli strumenti urbanistici comunali, si ricorda la necessità che:

a) siano adottate specifiche misure di precauzione e protezione nei confronti degli addetti e degli utenti, in relazione al rischio idraulico e che dette misure siano incluse nella documentazione di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 e che siano portate a conoscenza degli addetti e degli utenti nonché della azienda sanitaria, soggetto competente ai controlli di cui al medesimo decreto;

b) siano adottate misure per evitare che, in caso di alluvione, sostanze inquinanti presenti nell'impianto possano riversarsi nelle acque, nonché per prevenire danni alle cose presenti all'interno dell'impianto.

Le misure di cui alle precedenti lettere a) e b), devono essere portate a conoscenza del Comune di Civitella Val di Chiana, ai fini del loro inserimento e coordinamento all'interno del Piano di protezione civile;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la gestione dell'impianto si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e settoriale;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di modifica sostanziale di un impianto esistente ed in esercizio, per la gestione di rifiuti non pericolosi e pericolosi, ubicato in loc. Pieve al Toppo, nel Comune di Civitella in Val di Chiana (AR), gestito da Pianigiani Rottami S.r.l. (sede legale: Via Ribucciano n. 1, loc. Renaccio, Siena; partita IVA: 00655510527), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che gli interventi previsti dal progetto in esame devono essere realizzati entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.T. del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al proponente Pianigiani Rottami S.r.l.;

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Carla Chiodini

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica, Pesca in Mare

DECRETO 7 maggio 2020, n. **6489**
certificato il 07-05-2020

**L.R.T. 3/94 - art. 17 bis - ZRV POGGI DI MOTA
ricadente nel Comune di Grosseto (GR) - modifica perimetro.**

IL DIRIGENTE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 48/r del 05/09/2017 - di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");

Vista la L. 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Vista la L.R. 3 marzo 2015, n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014 e s.m.i.);

Richiamata la delibera di Giunta regionale n. 1319 del 29/12/2015 avente ad oggetto "Disposizioni transitorie per le funzioni in materia agricoltura, caccia, pesca in mare e nelle acque interne per garantire la continuità amministrativa nell'esercizio delle funzioni dal 1 gennaio 2016";

Visto in particolare l'art. 7 bis della citata L.R. 3/1994 e s.m.i. con il quale si stabilisce che i piani faunistici provinciali restano validi fino all'entrata in vigore del nuovo piano faunistico-venatorio regionale per le parti non in contrasto con la normativa regionale in materia di attività venatoria;

Visto il Piano faunistico-venatorio Provinciale 2012/2017 della Provincia di Grosseto approvato de-

finitivamente con delibera del Consiglio Provinciale di Grosseto n. 47 del 17/12/2013;

Riscontrato che il suddetto PFVP ancora vigente prevede la conferma della Zona di Rispetto Venatorio (ZRV) "Poggi di Mota" ricadente nel Comune di Grosseto (GR);

Richiamato in particolare l'articolo 23 delle NORME dello stesso PFVP "Istituzione e modifica delle Zone di Rispetto Venatorio (d'ora in avanti ZRV)" il quale stabilisce che la Provincia, anche tramite proposta dell'ATC, istituisce, modifica e revoca le ZRV;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1321 del 14/08/2011 della Provincia di Grosseto con la quale si istituiva tra l'altro la ZRV Poggi di Mota ricadente nel territorio del Comune di Grosseto (GR) per un'estensione di 160 ettari circa e la successiva Determinazione dirigenziale n. 71 del 16/01/2015 della Provincia di Grosseto di modifica del perimetro per un'estensione pari a ha 152;

Vista la nota n. 07 del 07/01/2020 con la quale l'ATC GR7 Sud richiede di modificare il perimetro della ZRV Poggi di Mota ricadente nel territorio del Comune di Grosseto (GR) con la diminuzione della superficie di circa ha 35 in virtù della indisponibilità di proprietari e conduttori dei fondi che si vanno ad escludere, oltre alla difficoltà di reperire in sede locale personale volontario disponibile a partecipare alla gestione (tabellazione, vigilanza ecc) portando la superficie attuale da ha 152 a ha 118 circa;

Visto l'art. 17 bis comma 4 della L.R.T 3/1994 che stabilisce le modalità per l'istituzione o la modifica delle ZRV;

Ritenuto di provvedere alla modifica del perimetro della ZRV Poggi di Mota come richiesto dall'ATC GR 7 Sud;

Stabilito pertanto che la delimitazione territoriale della ZRV, la cui estensione totale diminuisce da totali ha 152 ad ettari 118 circa, risulta essere quella raffigurata nella cartografia allegata (Allegato A) come parte integrante e sostanziale al presente atto;

DECRETA

1) Di modificare per tutto quanto in premessa, il perimetro della ZRV Poggi di Mota ricadente nel territorio del Comune di Grosseto (GR) la cui estensione totale passa da ettari 152 ad ettari 118 circa e risulta pertanto essere quella raffigurata nella cartografia allegata (Allegato A) come parte integrante e sostanziale al presente atto;


2) Di trasmettere il presente atto ad ATC GR 7 Sud, Comune di Grosseto e Polizia Provinciale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

- Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Paolo Banti

SEGUE ALLEGATO



Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca
Dilettantistica, Pesca in Mare

DECRETO 7 maggio 2020, n. 6490
 certificato il 07-05-2020

L.R.T. 3/94 - art. 17 bis - ZRV SAN QUIRICO ricadente nel Comune di Sorano (GR) - modifica perimetro.

IL DIRIGENTE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 48/r del 05/09/2017 - di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");

Vista la L. 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Vista la L.R. 3 marzo 2015, n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014 e s.m.i.";

Richiamata la delibera di Giunta regionale n. 1319 del 29/12/2015 avente ad oggetto "Disposizioni transitorie per le funzioni in materia agricoltura, caccia, pesca in mare e nelle acque interne per garantire la continuità amministrativa nell'esercizio delle funzioni dal 1 gennaio 2016";

Visto in particolare l'art. 7 bis della citata L.R. 3/1994 e s.m.i. con il quale si stabilisce che i piani faunistici provinciali restano validi fino all'entrata in vigore del nuovo piano faunistico-venatorio regionale per le parti non in contrasto con la normativa regionale in materia di attività venatoria;

Visto il Piano faunistico-venatorio Provinciale 2012/2017 della Provincia di Grosseto approvato de-

finitivamente con delibera del Consiglio Provinciale di Grosseto n. 47 del 17/12/2013;

Riscontrato che il suddetto PFVP ancora vigente prevede la conferma della Zona di Rispetto Venatorio (ZRV) "San Quirico" ricadente nel Comune di Sorano (GR);

Richiamato in particolare l'articolo 23 delle NORME dello stesso PFVP "Istituzione e modifica delle Zone di Rispetto Venatorio (d'ora in avanti ZRV)" il quale stabilisce che la Provincia, anche tramite proposta dell'ATC, istituisce, modifica e revoca le ZRV;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2446 del 01/08/2013 della Provincia di Grosseto con la quale si rinnova tra l'altro la ZRV San Quirico ricadente nel territorio del Comune di Sorano (GR) per un estensione di 200 ettari circa;

Vista la nota n. 333 del 10/03/2020 con la quale l'ATC GR7 Sud richiede di modificare il perimetro della ZRV San Quirico ricadente nel Comune di Sorano (GR) con lo scorporo di elevate aree boscate e vocate alla presenza del cinghiale e per questo incompatibili con le finalità dell'istituto, portando la superficie attuale da ha 200 a ha 80 circa;

Visto l'art. 17 bis comma 4 della L.R.T 3/1994 che stabilisce le modalità per l'istituzione o la modifica delle ZRV;

Ritenuto di provvedere alla modifica del perimetro della ZRV San Quirico come richiesto dall'ATC GR 7 Sud;

Stabilito pertanto che la delimitazione territoriale della ZRV, la cui estensione totale diminuisce da totali ha 200 ad ettari 80 circa, risulta essere quella raffigurata nella cartografia allegata (Allegato A) come parte integrante e sostanziale al presente atto;

DECRETA

1) Di modificare per tutto quanto in premessa, il perimetro della ZRV San Quirico ricadente nel territorio del Comune di Sorano (GR) la cui estensione totale passa da ettari 200 ad ettari 80 circa e risulta pertanto essere quella raffigurata nella cartografia allegata (Allegato A) come parte integrante e sostanziale al presente atto;

2) Di trasmettere il presente atto ad ATC GR 7 Sud, Comune di Sorano e Polizia Provinciale.


Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente

Paolo Banti

SEGUE ALLEGATO



DIREZIONI E UFFICI REGIONALI**- Comunicati****Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord**

R.D. 1775/1933 - utilizzazione acqua pubblica. Domanda di ricerca e concessione acque sotterranee in Comune di Camaiore. Pratica n. 24135/2019 nuovo avviso per visita istruttoria.

Il Comune di Camaiore con sede in Piazza San Bernardino in comune di Camaiore ha presentato in data 09/12/2019, istanza, perfezionata con nota prot. 0001917 del 03/01/2020, per la ricerca e l' utilizzo in concessione di acqua pubblica per una quantità media di acqua pari a 0,587 l/s con portata massima di 2,70 l/sec per un volume annuo di 18.500 mc, per uso civile (irrigazione aiuole pubbliche della passeggiata) mediante la realizzazione di n. 6 pozzi ubicati in comune di Camaiore loc..Passeggiata, contraddistinti al Catasto dei terreni dello stesso comune al foglio 41, mappale 131 (pozzi 1 e 2), foglio 44 mappale 186 (pozzi 3 - 4 - 5) e foglio 45 mappale 57 (pozzo 6).

Con il precedente avviso pubblicato all'albo pretorio del comune di Camaiore e della Regione Toscana per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 22.01.2020 e sul B.U.R.T. Regionale n. 5 del 29.01.2020 era stata fissata visita locale d'istruttoria per il giorno 16 marzo 2020.

In conseguenza dello stato di emergenza sanitaria COVID-19 causata dal propagarsi del coronavirus SARS-CoV-2, la Regione Toscana, in accordo con il DPCM del 9/03/2020 "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al DPCM del 11/03/2020 "ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale" la Regione Toscana ha sospeso tutti i sopralluoghi fissati.

Con il presente avviso viene fissata nuovamente la visita istruttoria per il giorno 18 maggio alle ore 10.10 con ritrovo presso Piazza Lemmetti Lido di Camaiore

AL SOPRALLUOGO POTRA' INTERVENIRE CHIUNQUE ABBA INTERESSE.

Il presente avviso viene pubblicato all'albo pretorio del comune di Camaiore e della Regione Toscana per 10 giorni consecutivi e sul B.U.R.T. Regionale a decorrere dal 06.05.2020

Si comunica inoltre che con ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.L. del 17.03.2020 "ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020, termine prorogato con l'art. 37 del D.L. 23 del 08.04.2020 al 15 maggio 2020. Pertanto si

comunica che le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate alla Regione entro ulteriori 15 giorni dal 16 maggio 2020 mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con indirizzo [http:// regione.toscana.it/apaci](http://regione.toscana.it/apaci), o in forma cartacea con invio a Regione Toscana, Genio Civile Toscana Nord, sede di Lucca, via della Quarquonia, 2.

Il Dirigente
Enzo di Carlo

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud**

Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. Borghetto nel comune di Pienza (SI). Richiedente Fabbrica Pienza Soc. Agr. Semplice. PRATICA n. 86699-2020.

Il signor Bertherat Philippe in qualità di legale rappresentante per la Fabbrica Pienza Soc. Agr. Semplice C.F. 01347950527 con sede legale a Pienza (SI), ha presentato in data 06.04.2020 prot.n. 130524 istanza di concessione per derivazione e utilizzo di acqua pubblica sotterranea tramite n. 1 pozzo su terreno in loc. Borghetto nel comune di Pienza (SI) distinto in Catasto al Foglio n. 47 particella 12, per una portata media pari a 0,018 l/sec con picco massimo di 0,39 l/sec ed un volume annuo stimato di circa 579 mc ad uso agricolo per approvvigionamento cantina aziendale come indicato nella relazione tecnica allegata all'istanza.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana, sul B.U.R.T. ed all'albo pretorio del comune di Pienza per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 13 Maggio 2020.

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del Genio

Civile Toscana Sud di Siena, Ufficio Risorse Idriche in Piazzale Rosselli n. 23 e potranno essere visionati nell'orario d'ufficio dalle ore 9:30 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate, in forma scritta, alla Regione Toscana Direzione "Difesa del Suolo e Protezione Civile" Settore Genio Civile Toscana Sud - Piazzale Rosselli 23 a Siena, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.T. mediante PEC indirizzata

a regionetoscana@postacert.toscana.it o tramite sistema web APACI con indirizzo <http://regione.toscana.it/apaci>. La visita locale d'istruttoria è fissata per il giorno 16 Giugno 2020 con ritrovo alle ore 10:30 presso la Casa comunale di Pienza.

In caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, sul sito ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio del comune interessato.

Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque interessato e possono essere presentate osservazioni ed opposizioni in merito. Il presente avviso costituisce comunicazione avvio procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale 61/R.

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque pubbliche nel Comune di Vaiano. Richiedente Tintoria MARTELLI S.r.l. Pratica n. 34471.

Il richiedente Tintoria MARTELLI S.R.L. residente nel Comune di Vaiano, ha presentato domanda di Concessione, Prot. n. 0144695 del 20/04/2020, per utilizzare un prelievo massimo pari a litri al secondo 5,3 e medio annuo pari a litri al secondo 3,2, con un volume annuo complessivo di prelievo pari a m³ 100000, di acque sotterranee in località Via F.Lli Buricchi 3 del Comune di Vaiano per uso produzione beni e servizi.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele Caramelli.

La domanda e gli allegati tecnici relativi sono depositati, ai fini di eventuale visione, all'ufficio del Genio Civile Valdarno Centrale sito in Piazza della Resistenza 54 (sede di Pistoia).

Chiunque abbia interesse, può presentare in forma scritta all'ufficio suddetto, osservazioni, reclami o opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla avvenuta presente pubblicazione.

La pubblicazione del presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 3 della L. 241/90.

La conclusione del procedimento è prevista in 180 giorni dalla data di deposito dell'istanza, fatta salva la sospensione dei termini, per l'acquisizione di integrazioni documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.

Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15 giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio del Comune di Vaiano.

Il Dirigente
Marco Masi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque pubbliche nel Comune di Pistoia. Richiedente SHLLAKU PJERIN. Pratica n. 34473.

Il richiedente SHLLAKU PJERIN residente nel Comune di Pistoia, ha presentato domanda di Concessione, Prot. n. 0147696 del 22/04/2020, per utilizzare un prelievo medio annuo pari a litri al secondo 0,15, con un volume annuo complessivo di prelievo pari a m³ 4800, di acque sotterranee in località Via Edera del Comune di Pistoia per uso agricolo.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele Caramelli.

La domanda e gli allegati tecnici relativi sono depositati, ai fini di eventuale visione, all'ufficio del Genio Civile Valdarno Centrale sito in Piazza della Resistenza 54 (sede di Pistoia).

Chiunque abbia interesse, può presentare in forma scritta all'ufficio suddetto, osservazioni, reclami o opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla avvenuta presente pubblicazione.

La pubblicazione del presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 3 della L. 241/90.

La conclusione del procedimento è prevista in 180 giorni dalla data di deposito dell'istanza, fatta salva la sospensione dei termini, per l'acquisizione di integrazioni documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.

Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15 giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio del Comune di Pistoia.

Il Dirigente
Marco Masi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Genio Civile Valdarno Superiore

Avviso di istruttoria ex art. 45 Regolamento Regionale D.P.G.R. 61/R/2016 e successive modifiche nuova concessione di captazione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933. Richiedente: Castello di Casole SPA. Pratica: modifica sostanziale concessione n. 4463 n. SIDIT n. 86901/20 (ex SI 20.994) - Campo Pozzi.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE
DELLA REGIONE TOSCANA

RENDE NOTO CHE

Protezione Roberto in qualità di legale rappresentante

di. Castello di Casole SPA (C.F. 00051280527) con sede in località Querceto - Casole d'Elsa (SI) ha presentato la domanda per ottenere modifica sostanziale con richiesta di Campo Pozzi alla concessione n. 20.994 SI di acque pubbliche per uso civile da prelevare mediante n. 2 POZZI uno esistente e l'altro da realizzare CAMPO POZZI in terreno di sua proprietà, posti nel Comune di CASOLE D'ELSA (SI) e individuati entrambi nei mappali del N.C.T. al foglio di mappa n. 77 particella 1 per un quantitativo annuo massimo di 56.000 mc/anno e per una portata massima istantanea di 6 l/s e per una portata media annua di concessione (PMA) di 1,77 l/s;

Non è dichiarata restituzione.

Si rende noto che la visita istruttoria è fissata per il giorno 04/06/2020 con ritrovo alle ore 10.00 presso la località in cui è prevista la realizzazione dell'opera. Nel caso in cui non sia possibile effettuare la visita a causa del permanere dell'attuale emergenza sanitaria, l'ufficio provvederà a convocare in alternativa, come previsto dal D.P.G.R.61/R/2016, art. 48, c. 3, la conferenza istruttoria, che potrà essere effettuata in via telematica, previo contatto telefonico o via mail con i seguenti referenti:

Guadagni Miledi tel. 0554387188 mail miledi.guadagni@regione.toscana.it

In quella sede gli interessati possono presentare motivate osservazioni ed opposizioni. Nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita/conferenza istruttoria potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sull'albo Pretorio.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana inoltrandolo nei modi formali alla Regione Toscana al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) regionetoscana@postacert.toscana.it, in alternativa tramite Web sistema Apaci (<http://www.regione.toscana.it/apaci>) o in forma scritta a Regione Toscana, Genio Civile Valdarno Superiore, sede di Firenze, via San Gallo, 34/A Firenze (FI). Per informazioni e contatti: P.O. Procedure tecnico autorizzative in materia di acque del Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Dott. Francesco Vannini (tel. 055 4387122 - email: francesco.vannini@regione.toscana.it).

L'avviso di istruttoria sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di Casole d'Elsa (SI) per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal giorno 11/05/2020; sulla pagina web della Regione Toscana per 15gg e sul B.U.R.T..

Per il periodo di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), la domanda e i documenti ad essa allegati resteranno depositati presso la Regione Toscana Direzione "Difesa del Suolo e Protezione Civile" Settore Genio Civile Valdarno Superiore - Via San Gallo, 34/a Firenze, i modi dell'eventuale presa visione dovrà essere concordata con il Responsabile del Procedimento.

La presente pubblicazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento del rilascio della concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3 della L. 241/1990.

Il Responsabile del procedimento
Francesco Tannini

ALTRI ENTI

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO

DECRETO 30 aprile 2020, n. 5360

Percorso di servizio lungo il Torrente Turbone, tratto tra Turbone e Montespertoli, nei Comuni di Montelupo Fiorentino e Montespertoli - Lotto B. Rif. 13_1_100. Avviso di proposta di variante urbanistica - art. 3 comma 11 L.R. 80/2015. Art. 11 D.P.R. 8/06/2001 n. 327 - art. 10 L. 241/1990.

I sottoscritti, in qualità di Responsabile del procedimento espropriativo e Responsabile del procedimento per la realizzazione delle opere in oggetto, premesso che:

- il Torrente Turbone nei Comuni di Montelupo Fiorentino e Montespertoli è compreso nel reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R. 79/2012 approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 del 11 giugno 2013 e aggiornato in ultimo con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 20 del 26 marzo 2019;

- l'intervento per la realizzazione del "Percorso di servizio lungo il Torrente Turbone, tratto tra Turbone e Montespertoli, nei Comuni di Montelupo Fiorentino e Montespertoli - Lotto B." Rif. 13_1_100, prevede il completamento della pista di servizio necessaria all'esecuzione della manutenzione alle opere idrauliche ed al corso d'acqua, nei tratti rimasti incompiuti a seguito della realizzazione del primo lotto dei lavori.

- è intenzione del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno procedere all'approvazione del progetto relativo a detto intervento, essendo riconducibile alle proprie competenze ai sensi dell'art. 23 della L.R. 79/2012;

- ai sensi dell'articolo 2 comma 3 lett. a) della L.R. 30/2005 costituiscono autorità espropriante "i consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2012 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994), per le opere da loro realizzate ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 79/2012";

- l'intervento è inserito nella proposta di Piano delle attività di Bonifica per l'anno 2019 approvato ai sensi della L.R. 79/2012 con Deliberazioni Assemblea consortile n. 26 del 7/11/2018 e n. 35 del 18/12/2018.

- il Piano delle Attività di Bonifica per l'anno 2019,

è stato approvato ai sensi dell'art. 26 della L.R. 79/2012 dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 52 del 21/01/2019 nell'ambito del Documento Operativo per la Difesa del Suolo di cui all'art. 3 della L.R. 80/2015;

- l'art. 3 comma 11 della L.R. 80/2015 stabilisce "Qualora per la realizzazione di un'opera pubblica finalizzata alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico e prevista nel documento operativo per la difesa del suolo, siano necessarie variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici, l'approvazione del progetto definitivo in sede di conferenza di servizi costituisce variante agli stessi e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.";

- la procedura di cui al citato articolo 3 comma 11 della L.R. 80/2015 è applicabile anche alle opere rientranti nel Piano delle attività di Bonifica, facente parte del Documento Operativo per la Difesa del Suolo, come conferma la nota del 31/01/2019 a firma del Responsabile del Settore Assetto Idrogeologico della Direzione Difesa del Suolo della Regione Toscana, acquisita al protocollo consortile con il prot. n. 1393/1/A in pari data;

- il medesimo articolo 3 comma 11 garantisce la partecipazione dei cittadini alla procedura di variante urbanistica. A tal fine dispone che:

- il presente avviso rimanga pubblicato per 15 giorni sul sito internet del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, della Regione Toscana, all'albo pretorio del Comune di Montespertoli e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

- i cittadini possano proporre osservazioni entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione;

- le osservazioni vengano valutate e controdedotte in sede di conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo in variante agli strumenti urbanistici comunali.

- il progetto definitivo in oggetto è stato approvato in linea tecnica con Determina del Dirigente n. 623 del 07.10.2019;

Ritenuto di mettere in condizione chiunque ne abbia interesse di presentare osservazioni ai sensi dell'art. 11 D.P.R. 8/06/2001 n. 327, dell'art. 10 L. 241/1990 nonché dell'art. 3 c. 11 della L.R. 80/2015;

Visti l'articolo 37 del DL 8.4.2020 n. 23 e l'articolo 103 del DL 17.3.2020 n. 18 che dispongono, in conseguenza della emergenza epidemiologica in atto, la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi fino al 15.5.2020, comprendendovi tutti i "termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data";

Ritenuto, pertanto di far decorrere i termini di pubblicazione della presente proposta di variante ed i

termini per la proposizione di eventuali osservazioni dal 16.5.2020;

AVVERTE

- che il progetto definitivo delle opere relative al "Percorso di servizio lungo il Torrente Turbone, tratto tra Turbone e Montespertoli, nei Comuni di Montelupo Fiorentino e Montespertoli - Lotto B" Rif. 13_1_100 che costituisce proposta di variante urbanistica è depositato presso la sede di questo Consorzio sita in Firenze Via Verdi, 16 nonché presso la sede distaccata di Pistoia Via Traversa della Vergine, 81-83 dove può essere preso in visione previo appuntamento ovvero richiedere la visione in via telematica (Referenti ing. Samuele Varvaro tel. 055 0882828 o 3351274473 mail: s.varvaro@cbmv.it - geom. Antonella Cafissi tel. 0573 501142 o 3474710248 mail a.cafissi@cbmv.it);

- che la presente proposta di variante urbanistica rimarrà pubblicata fino al 1.6.2020 sul sito internet del Consorzio, su quello della Regione Toscana, all'Albo pretorio del Comune di Montespertoli nonché sul B.U.R.T.;

- che chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni, entro il 16.6.2020, considerata la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi disposta dall'art. 37 del DL 08.04.2020 n. 23 e dall'art. 103 del DL 17.03.2020 n. 18, a Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno Via G. Verdi, 16 - 50122 Firenze (FI) Pec: info@pec.cbmv.it Fax 055 241458;

- che decorso il termine di cui sopra per proporre osservazioni, si terrà la conferenza dei servizi indetta ai sensi dell'art. 14 e ss. della L. 241/1990 ai fini dell'approvazione del progetto definitivo delle opere;

- che l'approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 3 comma 11 della L.R. 80/2015 comporta la dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e/o apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui terreni interessati dall'intervento;

- che le eventuali osservazioni proposte tempestivamente dai soggetti interessati nei termini di legge prescritti, saranno valutate e riportate nella sede della conferenza dei servizi sopra citata.

Il Responsabile del Procedimento Espropriativo
Alessandra Deri

Il Responsabile Unico del Procedimento
Francesco Piragino

**CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO
VALDARNO**

DECRETO 30 aprile 2020, n. 5748

Decreto definitivo di esproprio con determinazione urgente dell'indennità provvisoria ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e smi. Ripristino officiosità idraulica nei corsi d'acqua del Bacino Medio Valdarno: manutenzione e ripristino delle arginature del Torrente Brana, per circa 550 m a monte del ponte di via Toscana, in Comune di Pistoia. Agg. Agosto 2019 (codice regionale: 09IR775/G1/B) - 13_1_344. Autorità Espropriante: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Beneficiario dell'espropriazione: Regione Toscana.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO ESPROPRI

Premesso che:

- Il progetto in questione è compreso nell'elenco degli interventi previsti dal Quarto Atto integrativo all'Accordo di Programma del 3.11.2010 sottoscritto in data 6 maggio 2019 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana;

- ai sensi del D.L. 133/2014 convertito con modificazioni dalla L. 164/2014, l'attuazione di tali interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità ed i poteri di cui all'art. 10 del D.L. 91/2014 convertito nella L. 116/2014 e che, inoltre, il citato art. 10 D.L. 91/2014 al comma 4 prevede che il Presidente della Regione possa delegare per le attività di sua competenza un soggetto attuatore;

- in data 23.05.2019 è stata assunta l'Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 59 che individua il Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno quale Ente attuatore degli interventi di ripristino dell'officiosità idraulica nei corsi d'acqua del Bacino Medio Valdarno e che stabilisce che, per l'attuazione di tali interventi, si applicano le disposizioni di cui all'Allegato B dell'Ordinanza stessa;

Omissis

- è necessario dare inizio prontamente ai lavori poiché trattasi di interventi da eseguirsi con urgenza ai fini della difesa del suolo e della prevenzione del rischio idraulico nei territori circostanti, come risulta dai contenuti del-

l'Ordinanza del Commissario di Governo n. 59 del 23.05.2019;

- detti lavori possono essere realizzati, per la maggior parte, solo nei mesi estivi e pertanto occorre procedere tempestivamente all'acquisizione delle aree private necessarie, ai fini della loro disponibilità per l'indizione della gara di appalto in maniera da dare corso alle opere nella prossima stagione;

- il progetto definitivo approvato comprende, tra gli altri, l'elaborato relativo al Piano particellare di esproprio (Elab. F05) che individua le aree oggetto di espropriazione che saranno intestate alla Regione Toscana, Demanio Opere Idrauliche ex art. 3 c. 12 L.R. 80/2015 e che ai fini dell'esatta individuazione delle aree da acquisire, si è provveduto ad eseguire il relativo frazionamento catastale (frazionamento prot. n. 12007.1/2020 del 10.04.2020);

- si procederà alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei terreni con le modalità di cui all'articolo 7 All. B dell'Ordinanza del Commissario di Governo n. 59/2019, ed in deroga all'articolo 24 comma 3 del D.P.R. 327/2001;

DECRETA

- di stabilire in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e smi, per i motivi espressi in narrativa, l'indennità provvisoria di esproprio determinata ai sensi dell'art. 40 commi 1 e 4 e 42 del D.P.R. 327/2001 e smi, tenuto conto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10.06.2011, da corrispondere per i terreni occorrenti per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto, come riportato nella tabella allegata al presente atto sotto la lettera "A" a formarne parte integrante e sostanziale;

DECRETA INOLTRE

- di disporre, ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R. 327/2001 e smi, il passaggio del diritto di proprietà, in favore della REGIONE TOSCANA, con sede in Firenze Piazza Duomo n.10, Codice Fiscale: 01386030488, degli immobili posti nel Comune di Pistoia e rappresentati al Catasto Terreni nei fogli 241 e 243 nel modo che segue:

1) Proprietà: **Baronti Sergio**, nato a Pistoia il 19/11/1945 C.F. BRNSRG45S19G713S (nuda prop. ½); **Capecchi Silvana**, nata a Pistoia il 24/06/1949 C.F. CPCSVN49H64G713R (nuda prop. ½); **Baronti Riccardo** nato a Firenze il 20/04/1972 C.F. BRNRRCR72D20D612Z (u-sufr. 1/1).

<i>Foglio</i>	<i>Particella</i>	<i>Qualità catastale</i>	<i>Classe</i>	<i>Sup.mq</i>
241	188	pascolo	1	400
241	1123	vivaio	1	323
241	1133	vivaio	1	147
241	758	vivaio	1	180

Indennità d'esproprio da corrispondere: € 5.570,00

2) Proprietà: **SOCIETA` AGRICOLA INNOCENTI E MANGONI PIANTE DI INNOCENTI AGOSTINO E C. S. S.** con sede in Pistoia C.F. 00144510476 (prop. 1/1);

<i>Foglio</i>	<i>Particella</i>	<i>Qualità catastale</i>	<i>Classe</i>	<i>Sup.mq</i>
241	142	pascolo	1	1.450
241	1127	vivaio	1	1.221

Indennità di esproprio da corrispondere: € 16.827,00

3) Proprietà: Proprietà: **Baronti Riccardo** nato a Firenze il 20/04/1972 C.F. BRNRRCR72D20D612Z (prop. 1/1);

<i>Foglio</i>	<i>Particella</i>	<i>Qualità catastale</i>	<i>Classe</i>	<i>Sup.mq</i>
241	910	pascolo	1	125
241	1143	vivaio	1	107

Indennità di esproprio da corrispondere: € 1.257,50

4) Proprietà: **Gori Anna** nata a Pistoia il 31/01/1949 C.F. GRONNA49A71G713D (prop. 1/1);

Indennità di esproprio da corrispondere: € 750,00
Totale indennità da corrispondere € 60.153,50;

DA' ATTO

- che i documenti in allegato al presente atto concorrono a formarne parte integrante e sostanziale;

INVITA

- ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.P.R. 327/2001, le ditte intestatarie degli immobili interessati dall'esproprio

a comunicare entro 30 giorni dall'immissione in possesso l'eventuale condivisione dell'indennità come determinata in via d'urgenza dalla tabella allegata al presente atto;

PRECISA

- che ai sensi dell'art. 22 comma 3 del D.P.R. 327/2001 e smi "Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l'autorità espropriante dispone il pagamento dell'indennità di espropriazione nel termine di sessanta giorni."

- che ai sensi dell'art. 22 comma 4 del D.P.R. 327/2001 e smi "Se non condivide la determinazione della misura dell'indennità di espropriazione, entro il termine previsto dal comma 1 l'espropriato può chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell'art. 21 e, se non condivide la relazione finale, può proporre l'opposizione alla stima";

RENDE NOTO ALTRESÌ

- che il presente Decreto, composto di n. 11 pagine oltre un allegato ed esente bollo per effetto del D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 642 allegato B lett. 22, sarà notificato, a cura e spese dell'Ente espropriante agli interessati nelle forme di legge previste;

- che, a seguito del presente decreto, si procederà con l'esecuzione dell'immissione in possesso nei terreni, in osservanza di quanto stabilito dal D.P.R. 327/2001 artt. 23 c.1 lett. g) e h) e 24 comma 1 con le modalità di cui all'articolo 7 comma 2 All. B della Ordinanza del Commissario di Governo 59/2019;

- che il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, registrato all'Agenzia delle Entrate di Firenze e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pistoia senza indugio;

- che una volta trascritto, tutti i diritti reali e personali relativi agli immobili espropriati estinti a seguito dell'esproprio potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità ai sensi dell'art. 25 c.3 del D.P.R. 327/2001;

- che, contro il presente decreto è possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nei termini e con le forme previsti dagli artt. 143 comma 2 e 192 e ss. del R.D. 11.12.1933 n. 1775;

- che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Alessandra Deri.

Il Responsabile
Alessandra Deri

SEGUE ALLEGATO

<p align="center">"Ripristino officiosità idraulica nei corsi d'acqua del Bacino Medio Valdarno: Manutenzione e ripristino delle arginature del Torrente Brana, per circa 550 m a monte del ponte di via Toscana, in Comune di Pistoia" Agg. Agosto 2019. (codice regionale: 09IR775/G1/B) - 13_1_344. ALLEGATO AL DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIO Prof. n. 5748/1/A del 30.04.2020</p> <p align="center">DETERMINAZIONE URGENTE DELL'INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO ex art. 22 D.P.R. 327/2001</p>												
<p>DITTA ESPROPRIATA 1): Baronti Sergio, nato a Pistoia il 19/11/1945 C.F. BRNSRG45S19G713S nuda prop. per 1/2; Capecchi Silvana, nata a Pistoia il 24/06/1949 C.F. CPCSVN49H64G713R nuda prop. per 1/2; Baronti Riccardo nato a Firenze il 20/04/1972 C.F. BRNRRCR72D20D612Z, usufr. per 1/1.</p>												
Foglio	Mappale originario	Sup. totale mq	Mappale derivato	Sup. esproprio mq	Sup. totale esproprio mq	Qualità catastale	Qualità effettiva	Valore €/mq	Indennità di esproprio	V.A.M. per indennità aggiuntiva	Indennità aggiuntiva (coltivatore diretto - lap - affittuario)	
241	188	400		400	1.050	pascolo	canneto	€ 1,50	€ 600,00	€ 1,00	€ 400,00	
241	145	7.840	1123	323		vivaio	vivaio	€ 10,00	€ 3.230,00	€ 15,00	€ 4.845,00	
241	840	4.368	1133	147		vivaio	vivaio	€ 10,00	€ 1.470,00	€ 15,00	€ 2.205,00	
241	758	180		180		vivaio	canneto	€ 1,50	€ 270,00	€ 1,00	€ 180,00	
									Totale indennità per ditta	€ 5.570,00		€ 7.630,00
<p>DITTA ESPROPRIATA 2): SOCIETA' AGRICOLA INNOCENTI E MANGONI PIANTE DI INNOCENTI AGOSTINO E C. S. S. con sede in Pistoia C.F. 00144510476 prop. 1/1.</p>												
Foglio	Mappale originario	Sup. totale mq	Mappale derivato	Sup. esproprio mq	Sup. totale esproprio mq	Qualità catastale	Qualità effettiva	Valore €/mq	Indennità di esproprio	V.A.M. per indennità aggiuntiva	Indennità aggiuntiva (coltivatore diretto - lap - affittuario)	
241	142	1.450		1.450	2.671	pascolo	canneto (argine)	€ 1,50	€ 2.175,00	€ 1,00	€ 1.450,00	
	194	26.790	1127	1.221		vivaio	vivaio	€ 12,00	€ 14.652,00	€ 15,00	€ 18.315,00	
									Totale indennità per ditta	€ 16.827,00		€ 19.765,00
<p>DITTA ESPROPRIATA 3): Proprietà: Baronti Riccardo nato a Firenze il 20/04/1972 C.F. BRNRRCR72D20D612Z prop. 1/1.</p>												
Foglio	Mappale originario	Sup. totale mq	Mappale derivato	Sup. esproprio mq	Sup. totale esproprio mq	Qualità catastale	Qualità effettiva	Valore €/mq	Indennità di esproprio	V.A.M. per indennità aggiuntiva	Indennità aggiuntiva (coltivatore diretto - lap - affittuario)	
241	910	125		125	232	pascolo	canneto (argine)	€ 1,50	€ 187,50	€ 1,00	€ 125,00	
241	912	2.187	1143	107		vivaio	vivaio	€ 10,00	€ 1.070,00	€ 15,00	€ 1.605,00	
									Totale indennità per ditta	€ 1.257,50		€ 1.730,00
<p>DITTA ESPROPRIATA 4): Gori Anna nata a Pistoia il 31/01/1949 C.F. GRONNA49A71G713D prop. 1/1.</p>												
Foglio	Mappale originario	Sup. totale mq	Mappale derivato	Sup. esproprio mq	Sup. totale esproprio mq	Qualità catastale	Qualità effettiva	Valore €/mq	Indennità di esproprio	V.A.M. per indennità aggiuntiva	Indennità aggiuntiva (coltivatore diretto - lap - affittuario)	
241	911	195		195	360	pascolo	canneto (argine)	€ 1,50	€ 292,50	€ 1,00	€ 195,00	
241	913	1.063	1145	83		vivaio	semin	€ 7,00	€ 581,00	€ 2,80	€ 232,40	
241	914	259	1147	26		vivaio	semin	€ 7,00	€ 182,00	€ 2,80	€ 72,80	
241	916	941	1149	56		vivaio	semin	€ 7,00	€ 392,00	€ 2,80	€ 156,80	
									Totale indennità per ditta	€ 1.447,50		€ 657,00
<p>DITTA ESPROPRIATA 5): Capecchi Ivan nato a Ravenna il 11/05/1932 C.F. CPCVNI32E11H199A prop.1/1.</p>												
Foglio	Mappale originario	Sup. totale mq	Mappale derivato	Sup. esproprio mq	Sup. totale esproprio mq	Qualità catastale	Qualità effettiva	Valore €/mq	Indennità di esproprio	V.A.M. per indennità aggiuntiva	Indennità aggiuntiva (coltivatore diretto - lap - affittuario)	
241	103	4.700	1105	286	286	vivaio	vivaio	€ 10,00	€ 2.860,00	€ 15,00	€ 4.290,00	
									Totale indennità per ditta	€ 2.860,00		€ 4.290,00

DITTA ESPROPRIATA 6): Capecchi Ennio nato a Pistoia il 03/05/1934 C.F. CPCNNE34E03G713Q prop. 1/1.											
Foglio	Mappale originario	Sup. totale mq	Mappale derivato	Sup. esproprio mq	Sup. totale esproprio mq	Qualità catastale	Qualità effettiva	Valore €/mq	Indennità di esproprio	V.A.M. per indennità aggiuntiva	Indennità aggiuntiva (coltivatore diretto - lap - affittuario)
241	1.045	159		159	159	pascolo	canneto (argine)	€ 1,50	€ 238,50	€ 1,00	€ 159,00
Totale indennità per ditta									€ 238,50		€ 159,00
DITTA ESPROPRIATA 7): Frosini Sandra nata a Pistoia il 13/09/1975 C.F. FRSSDR75P53G713W prop. 1/2; Frosini Sergio nato a Pistoia il 19/02/1973 C.F. FRSSRG73B19G713R prop. 1/2.											
Foglio	Mappale originario	Sup. totale mq	Mappale derivato	Sup. esproprio mq	Sup. totale esproprio mq	Qualità catastale	Qualità effettiva	Valore €/mq	Indennità di esproprio	V.A.M. per indennità aggiuntiva	Indennità aggiuntiva (coltivatore diretto - lap - affittuario)
241	104	2.840	1111	150	260	vivaio	vivaio	€ 10,00	€ 1.500,00	€ 15,00	€ 2.250,00
241	176	110		110		pascolo	canneto (argine)	€ 1,50	€ 165,00	€ 1,00	€ 110,00
Totale indennità per ditta									€ 1.665,00		€ 2.360,00
DITTA ESPROPRIATA 8): Vienni Rolando nato a Pistoia il 01/06/1952 C.F. VNNRND52H01G713Q prop. 1/1.											
Foglio	Mappale originario	Sup. totale mq	Mappale derivato	Sup. esproprio mq	Sup. totale esproprio mq	Qualità catastale	Qualità effettiva	Valore €/mq	Indennità di esproprio	V.A.M. per indennità aggiuntiva	Indennità aggiuntiva (coltivatore diretto - lap - affittuario)
241	1.000	2.825	1103	67	117	vivaio	vivaio	€ 10,00	€ 670,00	€ 15,00	€ 1.005,00
241	527	50		50		pascolo	canneto (argine)	€ 1,50	€ 75,00	€ 1,00	€ 50,00
Totale indennità per ditta									€ 745,00		€ 1.055,00
DITTA ESPROPRIATA 9): Pancani Roberto nato a Pistoia il 06/05/1933 C.F. PNCRR33E06G713A prop. 1/1.											
Foglio	Mappale originario	Sup. totale mq	Mappale derivato	Sup. esproprio mq	Sup. totale esproprio mq	Qualità catastale	Qualità effettiva	Valore €/mq	Indennità di esproprio	V.A.M. per indennità aggiuntiva	Indennità aggiuntiva (coltivatore diretto - lap - affittuario)
241	934	5.532	1153	90	210	vivaio	vivaio	€ 10,00	€ 900,00	€ 15,00	€ 1.350,00
241	284	120		120		pascolo	canneto (argine)	€ 1,50	€ 180,00	€ 1,00	€ 120,00
Totale indennità per ditta									€ 1.080,00		€ 1.470,00
DITTA ESPROPRIATA 10): Niccolai Marcello nato a Pistoia il 05/07/1950 C.F. NCCMCL50L05G713M prop. 1/1.											
Foglio	Mappale originario	Sup. totale mq	Mappale derivato	Sup. esproprio mq	Sup. totale esproprio mq	Qualità catastale	Qualità effettiva	Valore €/mq	Indennità di esproprio	V.A.M. per indennità aggiuntiva	Indennità aggiuntiva (coltivatore diretto - lap - affittuario)
241	1.035	3.345	1107	170	994	vivaio	vivaio	€ 10,00	€ 1.700,00	€ 15,00	€ 2.550,00
241	177	140		140		pascolo	canneto (argine)	€ 1,50	€ 210,00	€ 1,00	€ 140,00
241	1.036	2.012	1109	127		vivaio	vivaio	€ 10,00	€ 1.270,00	€ 15,00	€ 1.905,00
241	178	120		120		pascolo	canneto (argine)	€ 1,50	€ 180,00	€ 1,00	€ 120,00
241	110	3.550	1115	277		vivaio	vivaio	€ 10,00	€ 2.770,00	€ 15,00	€ 4.155,00
241	180	160		160		pascolo	canneto (argine)	€ 1,50	€ 240,00	€ 1,00	€ 160,00
Totale indennità per ditta									€ 6.370,00		€ 9.030,00

DITTA ESPROPRIATA 11):											
Vannucci Vannino nato a Pistoia il 06/03/1963 C.F. VNNVNN63C06G713K prop. 1/1.											
Foglio	Mappale originario	Sup. totale mq	Mappale derivato	Sup. esproprio mq	Sup. totale esproprio mq	Qualità catastale	Qualità effettiva	Valore €/mq	Indennità di esproprio	V.A.M. per indennità aggiuntiva	Indennità aggiuntiva (coltivatore diretto - lap - affittuario)
241	107	2.840	1113	105	566	vivaio	vivaio	€ 10,00	€ 1.050,00	€ 15,00	€ 1.575,00
241	422	130	1131	104		vivaio	vivaio	€ 10,00	€ 1.040,00	€ 15,00	€ 1.560,00
241	179	170		170		vivaio	canneto (argine)	€ 1,50	€ 255,00	€ 1,00	€ 170,00
241	926	2.856	1151	77		vivaio	vivaio	€ 10,00	€ 770,00	€ 15,00	€ 1.155,00
241	181	57		57		vivaio	canneto (argine)	€ 1,50	€ 85,50	€ 1,00	€ 57,00
241	182	53		53		vivaio	canneto (argine)	€ 1,50	€ 79,50	€ 1,00	€ 53,00
Totale indennità per ditta									€ 3.280,00		€ 4.570,00
DITTA ESPROPRIATA 12):											
Vannucci Monica nata a Pistoia il 04/09/1964 C.F. VNNMNC64P44G713N prop. 1/1.											
Foglio	Mappale originario	Sup. totale mq	Mappale derivato	Sup. esproprio mq	Sup. totale esproprio mq	Qualità catastale	Qualità effettiva	Valore €/mq	Indennità di esproprio	V.A.M. per indennità aggiuntiva	Indennità aggiuntiva (coltivatore diretto - lap - affittuario)
241	191	3.040	1125	39	260	vivaio	vivaio	€ 10,00	€ 390,00	€ 15,00	€ 585,00
241	183	50		50		vivaio	canneto (argine)	€ 1,50	€ 75,00	€ 1,00	€ 50,00
241	115	4.370	1117	111		vivaio	vivaio	€ 10,00	€ 1.110,00	€ 15,00	€ 1.665,00
241	184	60		60		vivaio	canneto (argine)	€ 1,50	€ 90,00	€ 1,00	€ 60,00
Totale indennità per ditta									€ 1.665,00		€ 2.360,00
DITTA ESPROPRIATA 13):											
Pacini Angiolino nato a Pistoia il 28/08/1922 C.F. PCNNLN22M28G713C usufrutto 1/1; Pacini Luigi nato a Pistoia il 11/11/1954 C.F. PCNLGU54S11G713C nuda prop. 1/1.											
Foglio	Mappale originario	Sup. totale mq	Mappale derivato	Sup. esproprio mq	Sup. totale esproprio mq	Qualità catastale	Qualità effettiva	Valore €/mq	Indennità di esproprio	V.A.M. per indennità aggiuntiva	Indennità aggiuntiva (coltivatore diretto - lap - affittuario)
241	116	4.920	1119	168	317	vivaio	semin	€ 7,00	€ 1.176,00	€ 2,80	€ 470,40
241	876	4.655	1137	149		semin arbor	semin	€ 7,00	€ 1.043,00	€ 2,80	€ 417,20
Totale indennità per ditta									€ 2.219,00		€ 887,60
DITTA ESPROPRIATA 14):											
Pacini Angiolino nato a Pistoia il 28/08/1922 C.F. PCNNLN22M28G713C usufrutto. 1/1; Pacini Luigi nato a Pistoia il 11/11/1954 C.F. PCNLGU54S11G713C nuda prop. 1/2; Pacini Lucia nata a Pistoia il 09/12/1951 C.F. PCNLCU51T49G713P nuda prop. 1/2.											
Foglio	Mappale originario	Sup. totale mq	Mappale derivato	Sup. esproprio mq	Sup. totale esproprio mq	Qualità catastale	Qualità effettiva	Valore €/mq	Indennità di esproprio	V.A.M. per indennità aggiuntiva	Indennità aggiuntiva (coltivatore diretto - lap - affittuario)
241	185	360		360	360	pascolo	canneto (argine)	€ 1,50	€ 540,00	€ 1,00	€ 360,00
Totale indennità per ditta									€ 540,00		€ 360,00
DITTA ESPROPRIATA 15):											
Pacini Angiolino nato a Pistoia il 28/08/1922 C.F. PCNNLN22M28G713C usufrutto 1/1; Pacini Lucia nata a Pistoia il 09/12/1951 C.F. PCNLCU51T49G713P nuda prop. 1/1.											
Foglio	Mappale originario	Sup. totale mq	Mappale derivato	Sup. esproprio mq	Sup. totale esproprio mq	Qualità catastale	Qualità effettiva	Valore €/mq	Indennità di esproprio	V.A.M. per indennità aggiuntiva	Indennità aggiuntiva (coltivatore diretto - lap - affittuario)
241	875	3.998	1135	162	162	semin arbor	semin	€ 7,00	€ 1.134,00	€ 2,80	€ 453,60
Totale indennità per ditta									€ 1.134,00		€ 453,60

DITTA ESPROPRIATA 16):											
Giovannelli Alberto nato a Pistoia il 04/10/1969 C.F. GVNLR69R04G713K prop. 1/1.											
Foglio	Mappale originario	Sup. totale mq	Mappale derivato	Sup. esproprio mq	Sup. totale esproprio mq	Qualità catastale	Qualità effettiva	Valore €/mq	Indennità di esproprio	V.A.M. per indennità aggiuntiva	Indennità aggiuntiva (coltivatore diretto - lap - affittuario)
241	897	9.238	1141	566	986	vivaio	vivaio	€ 10,00	€ 5.660,00	€ 15,00	€ 8.490,00
241	141	420		420		pascolo	canneto (argine)	€ 1,50	€ 630,00	€ 1,00	€ 420,00
Totale indennità per ditta									€ 6.290,00		€ 8.910,00
DITTA ESPROPRIATA 17):											
Matteini Gianfranco nato a Pistoia il 30/06/1943 C.F. MTTGFR43H30G713V prop. 1/2; Matteini Francesca nata a Pistoia il 04/11/1932 C.F. MTTFNC32S44G713N prop. 1/2.											
Foglio	Mappale originario	Sup. totale mq	Mappale derivato	Sup. esproprio mq	Sup. totale esproprio mq	Qualità catastale	Qualità effettiva	Valore €/mq	Indennità di esproprio	V.A.M. per indennità aggiuntiva	Indennità aggiuntiva (coltivatore diretto - lap - affittuario)
241	304	3.690	1129	319	549	vivaio	vivaio	€ 10,00	€ 3.190,00	€ 15,00	€ 4.785,00
241	307	230		230		pascolo	canneto (argine)	€ 1,50	€ 345,00	€ 1,00	€ 230,00
Totale indennità per ditta									€ 3.535,00		€ 5.015,00
DITTA ESPROPRIATA 18):											
Grazzini Luca nato a Pistoia il 02/07/1963 C.F. GRZLCU63L02G713T prop. 1/1.											
Foglio	Mappale originario	Sup. totale mq	Mappale derivato	Sup. esproprio mq	Sup. totale esproprio mq	Qualità catastale	Qualità effettiva	Valore €/mq	Indennità di esproprio	V.A.M. per indennità aggiuntiva	Indennità aggiuntiva (coltivatore diretto - lap - affittuario)
241	894	1.766	1139	51	438	vivaio	vivaio	€ 10,00	€ 510,00	€ 15,00	€ 765,00
243	409	200		200		pascolo	canneto (argine)	€ 1,50	€ 300,00	€ 1,00	€ 200,00
243	777	5.515	1073	187		vivaio	vivaio	€ 10,00	€ 1.870,00	€ 15,00	€ 2.805,00
Totale indennità per ditta									€ 2.680,00		€ 3.770,00
DITTA ESPROPRIATA 19):											
Bendinelli Maura Pia nata a Pistoia il 27/12/1956 C.F. BNDMRP56T67G713M prop. 1/2; Palandri Giulia nata a Pistoia il 18/08/1975 C.F. PLNGLI75M56G713R prop. 1/4; Palandri Marco nato a Pistoia il 08/03/1977 C.F. PLNMRC77C08G713F prop. 1/4.											
Foglio	Mappale originario	Sup. totale mq	Mappale derivato	Sup. esproprio mq	Sup. totale esproprio mq	Qualità catastale	Qualità effettiva	Valore €/mq	Indennità di esproprio	V.A.M. per indennità aggiuntiva	Indennità aggiuntiva (coltivatore diretto - lap - affittuario)
241	187	190		190	283	pascolo	canneto (argine)	€ 1,50	€ 285,00	€ 1,00	€ 190,00
241	144	790	1.121	93		semin	incolto prod	€ 5,00	€ 465,00	€ 2,00	€ 186,00
Totale indennità per ditta									€ 750,00		€ 376,00

SEZIONE II

- Deliberazioni

COMUNE DI FOLLONICA (Grosseto)

DELIBERAZIONE 28 aprile 2020, n. 56

Aggiornamento tariffe servizio di piazza con autovettura con conducente "Taxi".

L'anno duemilaventi e questo giorno ventotto del mese di aprile alle ore 09:25 nella Sede Comunale, Il Commissario Prefettizio Dott. Alessandro Tortorella, con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Serena Bolici procede alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Vista la richiesta presentata dall'Associazione CNA di Grosseto, in rappresentanza dei Titolari di Licenza di Taxi del Comune di Follonica, in data 11.02.2020, prot. 5237 a seguito della nota sottoscritta dai titolari licenza di taxi del Comune di Follonica con prot. 47287 del 10.12.2019, tendente ad ottenere l'aggiornamento ISTAT delle tariffe relative al servizio di piazza con autovetture con conducente "TAXI", attualmente in vigore.

Vista la delibera di G.C. n. 228 del 11.10.2012, con la quale le suddette tariffe, sono state rivalutate in base all'indice ISTAT FOI generale dell'anno 2012.

Visto che dall'anno 2012, le tariffe attualmente in vigore non sono state più adeguate, anche se in questi ultimi anni, sono intercorsi incrementi di costo di gestione, ed in particolare della benzina e/o gasolio.

Visto il Verbale della Commissione Comunale Consultiva per i servizi di Taxi e NCC da rimessa con autovettura, del 25.02.2020 con il quale è stato determinato di accogliere l'istanza di rivalutazione delle Tariffe del servizio di piazza con autovetture con conducente "Taxi" approvate con delibera di Giunta n.228 del 11.10.2012 e pubblicate sul B.U.R.T. n. 44 parte 2^ del 31.10.2012 e di applicare la rivalutazione ISTAT, indice FOI generale del mese di gennaio 2020.

Vista la Legge n. 21 del 15/01/1992 e s.m.i.

Vista la Legge R.T. n. 67 del 06/09/1993.

Vista la Legge 241/90 e s.m.i..

Visto il D.lgs 267/2000 e s.m.i.

Vista la Deliberazione del Consiglio Regione Toscana n. 131 del 1° marzo 1995.

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 10.12.2012 avente per oggetto "Regolamento per i servizi di taxi e noleggio da rimessa con conducente con autovettura".

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 16.03.2017 con la quale vengono apportate le modifiche al Regolamento vigente.

Visto l'art. 26 "Tariffe", del suddetto Regolamento, che dispone che devono essere periodicamente aggiornate sulla base della rivalutazione ISTAT, sentita la Commissione Comunale Consultiva.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti responsabili ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000, inseriti nel presente atto.

DELIBERA

1) Di aggiornare, per i motivi espressi in narrativa, le tariffe per il servizio di piazza con autovetture con conducente "TAXI", come da tabella allegata, derivante dalla rivalutazione ISTAT, approvata con Verbale della C.C.C. del 25.02.2020.

2) Di trasmettere copia del presente atto al B.U.R.T. per la pubblicazione ai sensi dell'art.7 della Deliberazione del Consiglio Regione Toscana n. 131 del 1° marzo 1995.

3) Di consegnare, ai Titolari di Licenza Taxi, per il servizio di piazza autorizzati da questo Comune, la tabella riportante le tariffe approvate allegata quale parte integrante e sostanziale della presente Delibera per l'omologazione dei rispettivi tassimetri ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Comunale vigente in materia.

4) Di dare atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile per il Comune di Follonica.

5) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art.134 comma 4 D.Lg.vo 267/2000.

Il Dirigente
Domenico Melone

SEGUE ALLEGATO

TARIFFE PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI TAXI

Rivalutazione Indice ISTAT: FOI generale al 31 Gennaio 2020

CORSE URBANE

Scatto iniziale - Abbassamento bandiera	Euro 3.79
Scatto ogni 100 metri fino a 2 km.	Euro 0.23
Scatto ogni 100 metri oltre il 2° km.	Euro 0.18
Servizio festivo supplemento corsa	Euro 1.72
Servizio notturno supplemento corsa	Euro 1.72
Servizio Notturmo/Festivo supplemento corsa	Euro 3.44
Bagagli: per ogni collo	Euro 0.80
Trasporto cani (facoltativo) supplemento corsa	Euro 2.41
Diritto fisso su chiamata tecnica dei taxi per corse nel solo centro urbano	Euro 1.37
Importo minimo della corsa	Euro 7.00
Per Taxi abilitati, oltre il 4° passeggero importo a persona	Euro 3.58
Servizio fuori dalla strada asfaltata (facoltativo)	Euro 7.14

CORSE EXTRAURBANE

A kilometro per andata e ritorno	Euro 1.00
Sosta diurna e notturna all'ora	Euro 22.00
Supplemento servizio Festivo	Magg.ne + 20%
Supplemento servizio Notturmo	Magg.ne + 20%
Supplemento servizio Festivo e Notturmo	Magg.ne + 40%
Per i Taxi abilitati al trasporto, oltre il 4° passeggero	Magg.ne + 40%

La tariffa si applica al momento in cui l'utente sale sull'autovettura tramite l'azionamento del tassametro.

La presente tabella deve essere esposta all'interno del veicolo.

- Determinazioni**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA**

DETERMINAZIONE 7 maggio 2020, n. 581

Ricollegamento Spina di Cascina DN 200 (8") pressione di progetto 70 bar". Tratto in Comune di CASCINA (PI) - decreto occupazione temporanea e imposizione di servitù ex art. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. a favore di SNAM Rete GAS spa. Determinazione indennità provvisorie.

IL SEGRETARIO GENERALE
DIRIGENTE U.O. PATRIMONIO

Richiamati:

- il D.lgs 23 maggio 2000 n. 164/2000,..omissis..;
- il D.P.R. n. 327 dell'08/06/2001, "Testo Unico,..omissis..;
- il D.Lgs. 27.12.2004 n. 330 "Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,..omissis..;
- la Legge Regionale n. 30 del 18/02/2005 riportante "Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità",,..omissis..;
- la Legge Regionale n. 39/2005 "Disposizioni in materia di energia";
- il Decreto del 17 aprile 2008 del Ministero dello sviluppo economico,..omissis..;

Premesso che:

- con decreto dirigenziale n. 4545 del 12/04/2017 "Autorizzazione Unica ai sensi dell'articolo 11 della L.R.T. 39/2005 per interventi di declassamento a 24 bar del metanodotto "Livorno-Firenze" DN 450 (18") DP 70 bar e opere connesse, da effettuarsi nel territorio della provincia di Pisa. Proponente Snam Rete Gas S.p.A." la Regione toscana,..omissis..;

Viste:

- le nove istanze trasmesse via PEC (ns prot. n. 38861-A) in data 17 ottobre 2018 dalla società Snam Rete gas spa ha con le quali ha chiesto all'Amministrazione Provinciale, quale Autorità Espropriante, di decretare, mediante determinazione urgente delle indennità provvisorie, per gli "Interventi per il declassamento a 24 bar del Metanodotto Livorno-Firenze DN 450 (18") DP 70 bar 1° e 2° tronco ed opere connesse" relativi ai terreni nei Comuni di Montopoli in Val D'Arno, San Miniato, Cascina, Pontedera e Ponsacco:

- ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., l'imposizione di una servitù di metanodotto sui terreni di cui agli allegati elenchi, identificati in colore rosso nei Piani Particellari in scala 1:2000 allegati alle istanze;
- ai sensi dell'art. 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e

ss.mm.ii., l'occupazione temporanea, per un periodo di due anni, delle aree necessarie alla corretta esecuzione dei lavori, indicate in colore verde nei Piani Particellari in scala 1:2000 allegati alle istanze;

Rilevato che le nove istanze fanno riferimento a nove diverse tipologie di intervento, differenziate fra di loro sia per quanto attiene le specifiche tecniche e le modalità di esecuzione dell'opera, che per quanto attiene i conseguenti contenuti della servitù di Metanodotto da apporre sugli immobili oggetto dei rispettivi interventi, e riguardano specificatamente i seguenti interventi:

1) "Ricollegamento Spina di Cascina DN 200 (8") pressione di progetto 70 bar"; tratto in Comune di CASCINA (PI);

2) "Interventi per il declassamento a 24 bar del Livorno-Firenze DN 450 (18") pressione di progetto 70 bar - 1° Tronco Livorno - Castel del Bosco"; tratto in comune di CASCINA (PI);

3) "Rifacimento Allacciamento al Comune di Fucecchio - 1° Tratto - DN 150 (6") pressione di progetto 70 bar"; tratto in Comune di SAN MINIATO (PI);

4) "Rifacimento Allacciamento Comune di Montopoli in Val d'Arno DN 150 (6") pressione di progetto 70 bar"; tratto in comune di MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI);

5) "Interventi per il declassamento a 24 bar del Livorno-Firenze DN 450 (18") pressione di progetto 70 bar - 2° Tronco Montopoli in val d'Arno - San Miniato"; tratto in comune di MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI);

6) "Interventi per il declassamento a 24 bar del Livorno-Firenze DN 450 (18") pressione di progetto 70 bar - 1° Tronco Livorno - Castel del Bosco"; tratto in comune di PONTEDERA (PI);

7) "Ricollegamento Allacciamento Beyfin DN 100 (4") pressione di progetto 70 bar"; tratto in comune di PONTEDERA (PI);

8) "Ricollegamento Allacciamento Comune di Ponsacco DN 150 (6") pressione di progetto 70 bar"; tratto in comune di PONTEDERA (PI);

9) "Ricollegamento Allacciamento Comune di Ponsacco DN 150 (6") pressione di progetto 70 bar"; tratto in comune di PONSACCO (PI);

Vista altresì la nota prot. n. 4717 del 25/01/2019 inviata dall'Amministrazione Provinciale a Snam Rete Gas S.p.a., avente ad oggetto la definizione degli impegni reciproci, la quale è stata sottoscritta per accettazione da Snam Rete Gas S.p.a. in data 07/02/2019;

Dato atto che:

- con nota prot. n. 6737 del 12/02/2019 la Provincia di Pisa ha comunicato a Snam Rete Gas Spa l'avvio del procedimento finalizzato all'emissione dei decreti di imposizione di servitù e occupazione temporanea delle

aree interessate dai nove interventi, demandando a Snam Rete Gas Spa il compito di informare i proprietari, e i detentori dei diritti reali sui beni interessati dalle opere, circa l'avvio del procedimento, gli uffici dove è possibile visionare gli atti nonché la possibilità entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, di fornire ogni utile riferimento per determinare il valore da attribuire al fine della liquidazione delle indennità di asservimento e di occupazione temporanea;

- Snam Rete Gas Spa ha provveduto a notificare a ciascun proprietario interessato dai nove interventi, con i quali non è stato possibile raggiungere un accordo bonario, l'avviso di avvio del procedimento dando un termine di 20 giorni dall'avvenuto ricevimento dell'avviso, per la presentazione di eventuali memorie scritte o documenti in merito alle indennità;

- per l'intervento in oggetto non sono giunte osservazioni;

Verificato che, come risulta dall'istanza della SNAM RETE GAS S.P.A. depositata presso l'Ufficio Espropri, l'opera in oggetto riveste carattere di urgenza "in quanto, l'esistente sistema evidenzia condizioni di trasporto al limite rispetto ai criteri di flessibilità e affidabilità richiesti e tale criticità impone tempi rapidi per la costruzione e l'esercizio del gasdotto";

Rilevata la necessità, con riferimento all'intervento di "Ricollegamento Spina di Cascina DN 200 (8") pressione di progetto 70 bar - tratto in Comune di CASCINA (PI)" che, come indicato nell'istanza ns prot. n. 38861-A presentata da SNAM RETE GAS S.P.A. all'Amministrazione Provinciale in data 17 ottobre 2018, consiste nella posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa un metro misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche e che saranno installati apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza, di decretare l'occupazione temporanea, l'imposizione servitù ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore della Snam Rete Gas S.p.A., degli immobili siti in Provincia di Pisa, nel Comune di Cascina e interessati dai lavori di cui trattasi e di determinare le indennità provvisorie di occupazione temporanea e di asservimento;

Accertata la propria competenza ai sensi del combinato disposto dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., e dall'art. 22 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Pisa, giusta nomina di cui al Decreto Presidenziale n. 21 del 28/02/2018;

Attestata, mediante sottoscrizione del presente atto, la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e alla

correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art 3, comma 1 - lettera d), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

DECRETA

Per le motivazioni riportate in premessa ed integralmente richiamate in questa parte dispositiva:

1) L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di immissione in possesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore di SNAM RETE GAS S.P.A., con sede legale in San Donato Milanese (Mi), piazza Santa Barbara 7, codice fiscale 10238291008 e partita iva 10238291008, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, delle aree necessarie alla realizzazione dei lavori di "Ricollegamento Spina di Cascina DN 200 (8") pressione di progetto 70 bar - tratto in Comune di CASCINA (PI)", identificate in colore verde nel Piano Particellare in scala 1:2000 di cui all'Allegato "A" e di proprietà dei soggetti di cui all'annesso elenco.

2) L'IMPOSIZIONE DI SERVITU' DI METANODOTTO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore di SNAM RETE GAS S.P.A. con sede legale in San Donato Milanese (Mi), piazza Santa Barbara 7, codice fiscale 10238291008 e partita iva 10238291008, soggetto beneficiario, sui terreni, interessati dai lavori di "Ricollegamento Spina di Cascina DN 200 (8") pressione di progetto 70 bar - tratto in Comune di CASCINA (PI)" identificati in colore rosso nel Piano Particellare in scala 1:2000 di cui all'Allegato "A" e di proprietà dei soggetti di cui all'annesso elenco; i lavori, come indicato nell'istanza ns prot. n. 38861-A presentata da SNAM RETE GAS S.P.A. all'Amministrazione Provinciale in data 17 ottobre 2018, consistono nella posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa un metro misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche e che saranno installati apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza.

3) Di costituire a carico dei fondi interessati l'imposizione di servitù di metanodotto con le seguenti prescrizioni, come indicato nell'istanza ns prot. n. 38861-A presentata da SNAM RETE GAS S.P.A. all'Amministrazione Provinciale in data 17 ottobre 2018:

- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m 12,50 (dodici/50) dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno

agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

- la facoltà di Snam Rete Gas di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;

- l'inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto d'imposizione di servitù, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas a chi di ragione;

- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in premessa ed integralmente richiamate in questa parte dispositiva:

1) in via d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. e per le motivazioni indicate in premessa, L'INDENNITÀ PROVVISORIA DI ASSERVIMENTO e, sulla base di quanto statuito dall'art. 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., l'INDENNITÀ PROVVISORIA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA spettante ai soggetti proprietari interessati dalla realizzazione dei lavori di "Ricollegamento Spina di Cascina DN 200 (8") pressione di progetto 70 bar - tratto in Comune di CASCINA (PI)", nella misura indicata nel Piano Particellare depositato da SNAM RETE GAS S.P.A. presso l'Ufficio Espropri e di cui all'Allegato "A";

2) che SNAM RETE GAS S.P.A. anche con riferimento agli impegni reciproci definiti con nota prot. n. 4717 del 25/01/2019 inviata dall'Amministrazione Provinciale a Snam Rete Gas S.p.a. e sottoscritta per accettazione da Snam Rete Gas S.p.a. in data 07/02/2019:

- provvederà, in quanto soggetto beneficiario, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 327/2001, alla notificazione, nelle forme degli atti processuali civili, del presente decreto alle ditte proprietarie, e, ove ritenuto necessario da SNAM RETE GAS S.P.A. (non costituendo un adempimento normativo) agli eventuali titolari di diritti reali di godimento (es.: uso, usufrutto, abitazione) o di diritti reali di garanzia (es.: ipoteca), con un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del presente decreto; l'avviso di convocazione dovrà essere notificato ai proprietari dei fondi almeno sette giorni prima della data prevista per l'immissione in possesso;

- procederà, attraverso i propri incaricati ad eseguire il presente decreto, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. h) D.P.R. n. 327/2001, mediante immissione in possesso, con la redazione del verbale di cui all'art. 24, compilando lo stato di consistenza delle aree da occupare e da asservire in contraddittorio con i proprietari, o, in caso di assenza dei proprietari invitati, con la presenza di due testimoni che non siano dipendenti della SNAM RETE GAS S.P.A. e fornirà successivamente alla Provincia di Pisa i suddetti verbali;

- procederà senza indugio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 2 e 4 D.P.R. n. 327/2001, alla registrazione e trascrizione del presente decreto, adottato ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001, presso l'ufficio dei registri immobiliari;

- procederà, a propria cura e spese, alla pubblicazione del presente decreto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5 del D.P.R. n. 327/2001;

- dovrà lasciare indenne l'Amministrazione Provinciale per qualsiasi contenzioso giudiziale e stragiudiziale relativo alla procedura espropriativa oggetto del presente decreto,

- assumerà ogni responsabilità in merito ai pagamenti ed ai depositi amministrativi da effettuare e assumerà a proprio esclusivo carico ogni onere economico inerente e conseguente le procedure espropriative di cui al presente decreto;

3) di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 22 comma 2 del D.P.R. n. 327/2001 nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso il soggetto interessato può comunicare all'Amministrazione Provinciale (Provincia di Pisa - U.O. Espropri, via Nenni n. 30 56124 Pisa - protocollo@provvisa.pcertificata.it), quale Autorità Espropriante, e per conoscenza alla SNAM RETE GAS S.P.A., se condivide le indennità di asservimento e di occupazione temporanea proposte nella misura indicata nei Piani Particellari di cui all'Allegato "A";

- ricevuta dal soggetto la comunicazione di condizione e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l'Autorità Espropriante

imporrà alla SNAM RETE GAS S.P.A. di provvedere al pagamento, tenuto conto anche di quanto statuito dall'art. 26 e dall'art. 34 del D.P.R. n. 327/2001, nei termini previsti dal D.P.R. n. 327/2001;

- se invece il proprietario non condivide l'indennità di asservimento proposta, entro il termine sopra indicato può chiedere la nomina dei tecnici ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 327/2001 e, se non condivide la relazione finale, può proporre opposizione alla stima; in mancanza di tale istanza da parte del proprietario, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla Commissione Provinciale Espropri;

- per quanto attiene invece all'indennità di occupazione temporanea, nel caso di non condivisione, l'autorità espropriante chiede la determinazione alla Commissione Provinciale Espropri; nel caso di non condivisione (per rifiuto o silenzio), le indennità provvisorie proposte saranno depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti, a seguito di apposita ordinanza dell'Amministrazione Provinciale alla SNAM RETE GAS S.P.A.;

4) di dare altresì atto che:

- il presente decreto impositivo di servitù di metanodotto è emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della pubblica utilità, dichiarata con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 4545 del 12/4/2017;

- il progetto definitivo dell'opera è stato approvato con il Decreto Dirigenziale sopra citato, contestualmente all'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione;

- l'indennità provvisoria di espropriazione e di occupazione temporanea è determinata in via d'urgenza come sopra indicato, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 22 e dell'art. 52 octies del D.P.R. n. 327/2001;

- ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. f) del D.P.R. n. 327/2001, l'imposizione della servitù è disposta sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia, a cura di Snam Gas SPA, successivamente notificato ed eseguito tramite immissione in possesso;

- il presente atto non comporta impegno di spesa né modifiche agli elaborati del progetto definitivo.

Dare infine atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente provvedimento possono essere proposte le azioni innanzi al TAR Toscana ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010 n. 104 "Attuazione dell'art. 44 della legge 18/06/2009 n. 69 recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo", nei termini e nei modi in esso previsti; può essere altresì proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione.

Il Segretario Generale
Salvatore Giangrande

Ai sensi dell'art. 124, comma 1 T.U. Enti locali il presente provvedimento è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal 07/05/2019 al 22/05/2019.

Il Responsabile
Luisa Bertelli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA

DETERMINAZIONE 7 maggio 2020, n. 582

“Interventi per il declassamento a 24 bar del Livorno-Firenze DN 450 (18”) pressione di progetto 70 bar - 1° Tronco Livorno - Castel del Bosco”. Tratto in comune di CASCINA (PI). Decreto occupazione temporanea e imposizione di servitù ex art. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. a favore di SNAM Rete GAS spa. Determinazione indennità provvisorie.

IL SEGRETARIO GENERALE
DIRIGENTE U.O. PATRIMONIO

Richiamati:

- il D.lgs 23 maggio 2000 n. 164/2000,..omissis..;
- il D.P.R. n. 327 dell'08/06/2001 “Testo Unico,..omissis..;
- il D.Lgs. 27.12.2004 n. 330 “Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,..omissis..;
- la Legge Regionale n. 30 del 18/02/2005 riportante “Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità”,..omissis..;
- la Legge Regionale n. 39/2005 “Disposizioni in materia di energia”;
- il Decreto del 17 aprile 2008 del Ministero dello sviluppo economico,..omissis..;

Premesso che:

- con decreto dirigenziale n. 4545 del 12/04/2017 “Autorizzazione Unica ai sensi dell'articolo 11 della L.R.T. 39/2005 per interventi di declassamento a 24 bar del metanodotto “Livorno-Firenze” DN 450 (18”) DP 70 bar e opere connesse, da effettuarsi nel territorio della provincia di Pisa. Proponente Snam Rete Gas S.p.A.” la Regione toscana,..omissis..;

Viste:

- le nove istanze trasmesse via PEC (ns prot. n. 38861-A) in data 17 ottobre 2018 dalla società Snam Rete gas spa ha con le quali ha chiesto all'Amministrazione Provinciale, quale Autorità Espropriante, di decretare, mediante determinazione urgente delle indennità provvisorie, per gli “Interventi per il declassamento a 24 bar del Metanodotto Livorno-Firenze DN 450 (18”) DP

70 bar 1° e 2° tronco ed opere connesse” relativi ai terreni nei Comuni di Montopoli in Val D’Arno, San Miniato, Cascina, Pontedera e Ponsacco:

- ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm. ii., l’imposizione di una servitù di metanodotto sui terreni di cui agli allegati elenchi, identificati in colore rosso nei Piani Particellari in scala 1:2000 allegati alle istanze;

- ai sensi dell’art. 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., l’occupazione temporanea, per un periodo di due anni, delle aree necessarie alla corretta esecuzione dei lavori, indicate in colore verde nei Piani Particellari in scala 1:2000 allegati alle istanze;

Rilevato che le nove istanze fanno riferimento a nove diverse tipologie di intervento, differenziate fra di loro sia per quanto attiene le specifiche tecniche e le modalità di esecuzione dell’opera, che per quanto attiene i conseguenti contenuti della servitù di Metanodotto da apporre sugli immobili oggetto dei rispettivi interventi, e riguardano specificatamente i seguenti interventi:

1) “Ricollegamento Spina di Cascina DN 200 (8”) pressione di progetto 70 bar”; tratto in Comune di CASCINA (PI);

2) “Interventi per il declassamento a 24 bar del Livorno-Firenze DN 450 (18”) pressione di progetto 70 bar - 1° Tronco Livorno - Castel del Bosco”; tratto in comune di CASCINA (PI);

3) “Rifacimento Allacciamento al Comune di Fucecchio - 1° Tratto - DN 150 (6”) pressione di progetto 70 bar”; tratto in Comune di SAN MINIATO (PI);

4) “Rifacimento Allacciamento Comune di Montopoli in Val d’Arno DN 150 (6”) pressione di progetto 70 bar”; tratto in comune di MONTOPOLI IN VAL D’ARNO (PI);

5) “Interventi per il declassamento a 24 bar del Livorno-Firenze DN 450 (18”) pressione di progetto 70 bar - 2° Tronco Montopoli in val d’Arno - San Miniato”; tratto in comune di MONTOPOLI IN VAL D’ARNO (PI);

6) “Interventi per il declassamento a 24 bar del Livorno-Firenze DN 450 (18”) pressione di progetto 70 bar - 1° Tronco Livorno - Castel del Bosco”; tratto in comune di PONTEDERA (PI);

7) “Ricollegamento Allacciamento Beyfin DN 100 (4”) pressione di progetto 70 bar”; tratto in comune di PONTEDERA (PI);

8) “Ricollegamento Allacciamento Comune di Ponsacco DN 150 (6”) pressione di progetto 70 bar”; tratto in comune di PONTEDERA (PI);

9) “Ricollegamento Allacciamento Comune di Ponsacco DN 150 (6”) pressione di progetto 70 bar”; tratto in comune di PONSACCO (PI);

Vista altresì la nota prot. n. 4717 del 25/01/2019 inviata dall’Amministrazione Provinciale a Snam Rete Gas S.p.a., avente ad oggetto la definizione degli impegni

reciproci, la quale è stata sottoscritta per accettazione da Snam Rete Gas S.p.a. in data 07/02/2019;

Dato atto che:

- con nota prot. n. 6737 del 12/02/2019 la Provincia di Pisa ha comunicato a Snam Rete Gas Spa l’avvio del procedimento finalizzato all’emissione dei decreti di imposizione di servitù e occupazione temporanea delle aree interessate dai nove interventi, demandando a Snam Rete Gas Spa il compito di informare i proprietari, e i detentori dei diritti reali sui beni interessati dalle opere, circa l’avvio del procedimento, gli uffici dove è possibile visionare gli atti nonché la possibilità entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, di fornire ogni utile riferimento per determinare il valore da attribuire al fine della liquidazione delle indennità di asservimento e di occupazione temporanea;

- Snam Rete Gas Spa ha provveduto a notificare a ciascun proprietario interessato dai nove interventi, con i quali non è stato possibile raggiungere un accordo bonario, l’avviso di avvio del procedimento dando un termine di 20 giorni dall’avvenuto ricevimento dell’avviso, per la presentazione di eventuali memorie scritte o documenti in merito alle indennità;

- per l’intervento in oggetto non sono giunte osservazioni;

Verificato che, come risulta dall’istanza della SNAM RETE GAS S.P.A. depositata presso l’Ufficio Espropri, l’opera in oggetto riveste carattere di urgenza “in quanto, l’esistente sistema evidenzia condizioni di trasporto al limite rispetto ai criteri di flessibilità e affidabilità richiesti e tale criticità impone tempi rapidi per la costruzione e l’esercizio del gasdotto”;

Rilevata la necessità di decretare l’occupazione temporanea, l’imposizione servitù ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore della Snam Rete Gas S.p.a., degli immobili siti in Provincia di Pisa, nel Comune di Cascina e interessati dagli “Interventi per il declassamento a 24 bar del Livorno-Firenze DN 450 (18”) pressione di progetto 70 bar - 1° Tronco Livorno - Castel del Bosco” e di determinare le indennità provvisorie di occupazione temporanea e di asservimento con riferimento al medesimo intervento che, come indicato nell’istanza ns prot. n. 38861-A presentata da SNAM RETE GAS S.P.A. all’Amministrazione Provinciale in data 17 ottobre 2018, consiste nella posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa un metro misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche e che saranno installati apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza. E’ prevista, la costruzione di un PIL (Punto di Intercettazione Linea) accessorio fuori terra avente la superficie di circa 42 mq

sul mappale 98 del foglio 82 del Comune Cascina (PI) e del relativo accesso carrabile e pedonale costituito da strada di collegamento alla viabilità esistente da realizzarsi e mantenersi a cura di Snam Rete Gas, nonché il diritto di passaggio con personale e mezzi sulla viabilità privata esistente;

Accertata la propria competenza ai sensi del combinato disposto dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., e dall'art. 22 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Pisa, giusta nomina di cui al Decreto Presidenziale n. 21 del 28/02/2018;

Attestata, mediante sottoscrizione del presente atto, la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art 3, comma 1 - lettera d), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

DECRETA

Per le motivazioni riportate in premessa ed integralmente richiamate in questa parte dispositiva:

1) L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di immissione in possesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore di SNAM RETE GAS S.P.A., con sede legale in San Donato Milanese (Mi), piazza Santa Barbara 7, codice fiscale 10238291008 e partita iva 10238291008, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, delle aree necessarie alla realizzazione dei lavori di "Interventi per il declassamento a 24 bar del Livorno-Firenze DN 450 (18") pressione di progetto 70 bar - 1° Tronco Livorno - Castel del Bosco". Tratto in comune di CASCINA (PI), identificate in colore verde nel Piano Particellare in scala 1:2000 di cui all'Allegato "A" e di proprietà dei soggetti di cui all'annesso elenco.

2) L'IMPOSIZIONE DI SERVITU' DI METANODOTTO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore di SNAM RETE GAS S.P.A. con sede legale in San Donato Milanese (Mi), piazza Santa Barbara 7, codice fiscale 10238291008 e partita iva 10238291008, soggetto beneficiario, sui terreni, interessati dai lavori di "Interventi per il declassamento a 24 bar del Livorno-Firenze DN 450 (18") pressione di progetto 70 bar - 1° Tronco Livorno - Castel del Bosco". Tratto in comune di CASCINA (PI), identificati in colore rosso nel Piano Particellare in scala 1:2000 di cui all'Allegato "A" e di proprietà dei soggetti di cui all'annesso elenco; i lavori, come indicato nell'istanza ns prot. n. 38861-A presentata da SNAM

RETE GAS S.P.A. all'Amministrazione Provinciale in data 17 ottobre 2018, consistono nella posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa un metro misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche e che saranno installati apparecchi di sfianto e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza. E' inoltre prevista, la costruzione di un PIL (Punto di Intercettazione Linea) accessorio fuori terra avente la superficie di circa 42 mq sul mappale 98 del foglio 82 del Comune Cascina (PI) e del relativo accesso carrabile e pedonale costituito da strada di collegamento alla viabilità esistente da realizzarsi e mantenersi a cura di Snam Rete Gas, nonché il diritto di passaggio con personale e mezzi sulla viabilità privata esistente.

3) Di costituire a carico dei fondi interessati l'imposizione di servitù di metanodotto con le seguenti prescrizioni, come indicato nell'istanza ns prot. n. 38861-A presentata da SNAM RETE GAS S.P.A. all'Amministrazione Provinciale in data 17 ottobre 2018:

- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m 12,50 (dodici/50) dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

- la facoltà di Snam Rete Gas di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;

- l'inalterabilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto d'imposizione di servitù, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas a chi di ragione;

- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in premessa ed integralmente richiamate in questa parte dispositiva:

1) in via d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. e per le motivazioni indicate in premessa, L'INDENNITÀ PROVVISORIA DI ASSERVIMENTO e, sulla base di quanto statuito dall'art. 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., L'INDENNITÀ PROVVISORIA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA spettante ai soggetti proprietari interessati dalla realizzazione dei lavori di "Interventi per il declassamento a 24 bar del Livorno-Firenze DN 450 (18") pressione di progetto 70 bar - 1° Tronco Livorno - Castel del Bosco"- tratto in Comune di CASCINA (PI)", nella misura indicata nel Piano Particellare depositato da SNAM RETE GAS S.P.A. presso l'Ufficio Espropri e di cui all'Allegato "A";

2) che SNAM RETE GAS S.P.A. anche con riferimento agli impegni reciproci definiti con nota prot. n. 4717 del 25/01/2019 inviata dall'Amministrazione Provinciale a Snam Rete Gas S.p.a. e sottoscritta per accettazione da Snam Rete Gas S.p.a. in data 07/02/2019:

- provvederà, in quanto soggetto beneficiario, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 327/2001, alla notificazione, nelle forme degli atti processuali civili, del presente decreto alle ditte proprietarie, e, ove ritenuto necessario da SNAM RETE GAS S.P.A. (non costituendo un adempimento normativo) agli eventuali titolari di diritti reali di godimento (es.: uso, usufrutto, abitazione) o di diritti reali di garanzia (es.: ipoteca), con un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del presente decreto; l'avviso di convocazione dovrà essere notificato ai proprietari dei fondi almeno sette giorni prima della data prevista per l'immissione in possesso;

- procederà, attraverso i propri incaricati ad eseguire il presente decreto, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. h) D.P.R. n. 327/2001, mediante immissione in possesso, con la redazione del verbale di cui all'art. 24, compilando lo stato di consistenza delle aree da occupare e da asservire in contraddittorio con i proprietari, o, in caso di assenza dei proprietari invitati, con la presenza di due testimoni che non siano dipendenti della SNAM RETE GAS S.P.A. e fornirà successivamente alla Provincia di Pisa i suddetti verbali;

- procederà senza indugio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 2 e 4 D.P.R. n. 327/2001, alla registrazione e trascrizione del presente decreto, adottato ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001, presso l'ufficio dei registri immobiliari;

- procederà, a propria cura e spese, alla pubblicazione del presente decreto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5 del D.P.R. n. 327/2001;

- dovrà lasciare indenne l'Amministrazione Provinciale per qualsiasi contenzioso giudiziale e stragiudiziale relativo alla procedura espropriativa oggetto del presente decreto,

- assumerà ogni responsabilità in merito ai pagamenti ed ai depositi amministrativi da effettuare e assumerà a proprio esclusivo carico ogni onere economico inerente e conseguente le procedure espropriative di cui al presente decreto;

3) di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 22 comma 2 del D.P.R. n. 327/2001 nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso il soggetto interessato può comunicare all'Amministrazione Provinciale (Provincia di Pisa - U.O. Espropri, via Nenni n. 30 56124 Pisa - protocollo@provpisa.pcertificata.it), quale Autorità Espropriante, e per conoscenza alla SNAM RETE GAS S.P.A., se condivide le indennità di asservimento e di occupazione temporanea proposte nella misura indicata nei Piani Particellari di cui all'Allegato "A";

- ricevuta dal soggetto la comunicazione di condivisione e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l'Autorità Espropriante imporrà alla SNAM RETE GAS S.P.A. di provvedere al pagamento, tenuto conto anche di quanto statuito dall'art. 26 e dall'art. 34 del D.P.R. n. 327/2001, nei termini previsti dal D.P.R. n. 327/2001;

- se invece il proprietario non condivide l'indennità di asservimento proposta, entro il termine sopra indicato può chiedere la nomina dei tecnici ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 327/2001 e, se non condivide la relazione finale, può proporre opposizione alla stima; in mancanza di tale istanza da parte del proprietario, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla Commissione Provinciale Espropri;

- per quanto attiene invece all'indennità di occupazione temporanea, nel caso di non condivisione, l'autorità espropriante chiede la determinazione alla Commissione Provinciale Espropri; nel caso di non condivisione (per rifiuto o silenzio), le indennità provvisorie proposte saranno depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti, a seguito di apposita ordinanza dell'Amministrazione Provinciale alla SNAM RETE GAS S.P.A.;

4) di dare altresì atto che:

- il presente decreto impositivo di servitù di metanodotto è emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della pubblica utilità, dichiarata con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 4545 del 12/4/2017;

- il progetto definitivo dell'opera è stato approvato con il Decreto Dirigenziale sopra citato, contestualmente

all'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione;

- l'indennità provvisoria di espropriazione e di occupazione temporanea è determinata in via d'urgenza come sopra indicato, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 22 e dell'art. 52 octies del D.P.R. n. 327/2001;

- ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. f) del D.P.R. n. 327/2001, l'imposizione della servitù è disposta sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia, a cura di Snam Gas SPA, successivamente notificato ed eseguito tramite immissione in possesso;

- il presente atto non comporta impegno di spesa né modifiche agli elaborati del progetto definitivo.

Dare infine atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente provvedimento possono essere proposte le azioni innanzi al TAR Toscana ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010 n. 104 "Attuazione dell'art. 44 della legge 18/06/2009 n. 69 recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo", nei termini e nei modi in esso previsti; può essere altresì proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione.

Il Segretario Generale
Salvatore Giangrande

Ai sensi dell'art. 124, comma 1 T.U. Enti locali il presente provvedimento è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal 07/05/2019 al 22/05/2019.

Il Responsabile
Luisa Bertelli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA

DETERMINAZIONE 7 maggio 2020, n. 583

“Rifacimento Allacciamento al Comune di Fuецchio - 1° Tratto - DN 150 (6”) pressione di progetto 70 bar”. Tratto in Comune di SAN MINIATO (PI) - decreto occupazione temporanea e imposizione di servitù ex art. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. a favore di SNAM Rete GAS spa. Determinazione indennità provvisorie.

IL SEGRETARIO GENERALE
DIRIGENTE U.O. PATRIMONIO

Richiamati:

- il D.lgs 23 maggio 2000 n. 164/2000,..omissis..;

- il D.P.R. n. 327 dell'08/06/2001 “Testo Unico,..omissis..;

- il D.Lgs. 27.12.2004 n. 330 “Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,..omissis..;

- la Legge Regionale n. 30 del 18/02/2005 riportante “Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità”..omissis..;

- la Legge Regionale n. 39/2005 “Disposizioni in materia di energia”;

- il Decreto del 17 aprile 2008 del Ministero dello sviluppo economico,..omissis..;

Premesso che:

- con decreto dirigenziale n. 4545 del 12/04/2017 “Autorizzazione Unica ai sensi dell'articolo 11 della L.R.T. 39/2005 per interventi di declassamento a 24 bar del metanodotto “Livorno-Firenze” DN 450 (18”) DP 70 bar e opere connesse, da effettuarsi nel territorio della provincia di Pisa. Proponente Snam Rete Gas S.p.A.” la Regione toscana,..omissis;

Viste:

- le nove istanze trasmesse via PEC (ns prot. n. 38861-A) in data 17 ottobre 2018 dalla società Snam Rete gas spa ha con le quali ha chiesto all'Amministrazione Provinciale, quale Autorità Espropriante, di decretare, mediante determinazione urgente delle indennità provvisorie, per gli “Interventi per il declassamento a 24 bar del Metanodotto Livorno-Firenze DN 450 (18”) DP 70 bar 1° e 2° tronco ed opere connesse” relativi ai terreni nei Comuni di Montopoli in Val D'Arno, San Miniato, Cascina, Pontedera e Ponsacco:

- ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., l'imposizione di una servitù di metanodotto sui terreni di cui agli allegati elenchi, identificati in colore rosso nei Piani Particellari in scala 1:2000 allegati alle istanze;

- ai sensi dell'art. 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., l'occupazione temporanea, per un periodo di due anni, delle aree necessarie alla corretta esecuzione dei lavori, indicate in colore verde nei Piani Particellari in scala 1:2000 allegati alle istanze;

Rilevato che le nove istanze fanno riferimento a nove diverse tipologie di intervento, differenziate fra di loro sia per quanto attiene le specifiche tecniche e le modalità di esecuzione dell'opera, che per quanto attiene i conseguenti contenuti della servitù di Metanodotto da apporre sugli immobili oggetto dei rispettivi interventi, e riguardano specificatamente i seguenti interventi:

1) “Ricollegamento Spina di Cascina DN 200 (8”) pressione di progetto 70 bar”; tratto in Comune di CASCINA (PI);

2) “Interventi per il declassamento a 24 bar del Livorno-Firenze DN 450 (18”) pressione di progetto 70 bar - 1° Tronco Livorno - Castel del Bosco”; tratto in comune di CASCINA (PI);

3) “Rifacimento Allacciamento al Comune di Fucecchio - 1° Tratto - DN 150 (6”) pressione di progetto 70 bar”; tratto in Comune di SAN MINIATO (PI);

4) “Rifacimento Allacciamento Comune di Montopoli in Val d’Arno DN 150 (6”) pressione di progetto 70 bar”; tratto in comune di MONTOPOLI IN VAL D’ARNO (PI);

5) “Interventi per il declassamento a 24 bar del Livorno-Firenze DN 450 (18”) pressione di progetto 70 bar - 2° Tronco Montopoli in val d’Arno - San Miniato”; tratto in comune di MONTOPOLI IN VAL D’ARNO (PI);

6) “Interventi per il declassamento a 24 bar del Livorno-Firenze DN 450 (18”) pressione di progetto 70 bar - 1° Tronco Livorno - Castel del Bosco”; tratto in comune di PONTEDERA (PI);

7) “Ricollegamento Allacciamento Beyfin DN 100 (4”) pressione di progetto 70 bar”; tratto in comune di PONTEDERA (PI);

8) “Ricollegamento Allacciamento Comune di Ponsacco DN 150 (6”) pressione di progetto 70 bar”; tratto in comune di PONTEDERA (PI);

9) “Ricollegamento Allacciamento Comune di Ponsacco DN 150 (6”) pressione di progetto 70 bar”; tratto in comune di PONSACCO (PI);

Vista altresì la nota prot. n. 4717 del 25/01/2019 inviata dall’Amministrazione Provinciale a Snam Rete Gas S.p.a., avente ad oggetto la definizione degli impegni reciproci, la quale è stata sottoscritta per accettazione da Snam Rete Gas S.p.a. in data 07/02/2019;

Dato atto che:

- con nota prot. n. 6737 del 12/02/2019 la Provincia di Pisa ha comunicato a Snam Rete Gas Spa l’avvio del procedimento finalizzato all’emissione dei decreti di imposizione di servitù e occupazione temporanea delle aree interessate dai nove interventi, demandando a Snam Rete Gas Spa il compito di informare i proprietari, e i detentori dei diritti reali sui beni interessati dalle opere, circa l’avvio del procedimento, gli uffici dove è possibile visionare gli atti nonché la possibilità entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, di fornire ogni utile riferimento per determinare il valore da attribuire al fine della liquidazione delle indennità di asservimento e di occupazione temporanea;

- Snam Rete Gas Spa ha provveduto a notificare a ciascun proprietario interessato dai nove interventi, con i quali non è stato possibile raggiungere un accordo bonario, l’avviso di avvio del procedimento dando un termine di 20 giorni dall’avvenuto ricevimento dell’avviso, per la presentazione di eventuali memorie scritte o documenti in merito alle indennità;

- per l’intervento in oggetto non sono giunte osservazioni;

Verificato che, come risulta dall’istanza della SNAM RETE GAS S.P.A. depositata presso l’Ufficio Espropri, l’opera in oggetto riveste carattere di urgenza “in quanto, l’esistente sistema evidenzia condizioni di trasporto al limite rispetto ai criteri di flessibilità e affidabilità richiesti e tale criticità impone tempi rapidi per la costruzione e l’esercizio del gasdotto”;

Rilevata la necessità di decretare l’occupazione temporanea, l’imposizione servitù ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore della Snam Rete Gas S.p.a., degli immobili siti in Provincia di Pisa, nel Comune di SAN MINIATO (PI) e interessati dagli “Rifacimento Allacciamento al Comune di Fucecchio - 1° Tratto - DN 150 (6”) pressione di progetto 70 bar e di determinare le indennità provvisorie di occupazione temporanea e di asservimento con riferimento al medesimo intervento che, come indicato nell’istanza ns prot. n. 38861-A presentata da SNAM RETE GAS S.P.A. all’Amministrazione Provinciale in data 17 ottobre 2018, consiste nella posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa un metro misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche e che saranno installati apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza. E’ prevista, la costruzione di un PIDA (Punto di Intercettazione con Discaggio di Allacciamento) accessorio fuori terra avente la superficie di circa 6 mq sui mappali 405 e 158 del foglio 8 del Comune di San Miniato (PI) e del relativo accesso pedonale esistente da realizzarsi e mantenersi a cura di Snam Rete Gas, nonché il diritto di passaggio con personale e mezzi lungo l’accesso privato esistente;

Accertata la propria competenza ai sensi del combinato disposto dall’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., e dall’art. 22 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Pisa, giusta nomina di cui al Decreto Presidenziale n. 21 del 28/02/2018;

Attestata, mediante sottoscrizione del presente atto, la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall’art 3, comma 1 - lettera d), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

DECRETA

Per le motivazioni riportate in premessa ed integralmente richiamate in questa parte dispositiva:

1) L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA per un perio-

do di 12 mesi a decorrere dalla data di immissione in possesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore di SNAM RETE GAS S.P.A., con sede legale in San Donato Milanese (Mi), piazza Santa Barbara 7, codice fiscale 10238291008 e partita iva 10238291008, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, delle aree necessarie alla realizzazione dei lavori di "Rifacimento Allacciamento al Comune di Fucecchio - 1° Tratto - DN 150 (6") pressione di progetto 70 bar". Tratto in Comune di SAN MINIATO (PI), identificate in colore verde nel Piano Particellare in scala 1:2000 di cui all'Allegato "A" e di proprietà dei soggetti di cui all'annesso elenco.

2) L'IMPOSIZIONE DI SERVITU' DI METANODOTTO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore di SNAM RETE GAS S.P.A. con sede legale in San Donato Milanese (Mi), piazza Santa Barbara 7, codice fiscale 10238291008 e partita iva 10238291008, soggetto beneficiario, sui terreni, interessati dai lavori di "Rifacimento Allacciamento al Comune di Fucecchio - 1° Tratto - DN 150 (6") pressione di progetto 70 bar". Tratto in Comune di SAN MINIATO (PI) identificati in colore rosso nel Piano Particellare in scala 1:2000 di cui all'Allegato "A" e di proprietà dei soggetti di cui all'annesso elenco; i lavori, come indicato nell'istanza ns prot. n. 38861-A presentata da SNAM RETE GAS S.P.A. all'Amministrazione Provinciale in data 17 ottobre 2018, consistono nella posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa un metro misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche e che saranno installati apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza. E' prevista, la costruzione di un PIDA (Punto di Intercettazione con Discaggio di Allacciamento) accessorio fuori terra avente la superficie di circa 6 mq sui mappali 405 e 158 del foglio 8 del Comune di San Miniato (PI) e del relativo accesso pedonale esistente da realizzarsi e mantenersi a cura di Snam Rete Gas, nonché il diritto di passaggio con personale e mezzi lungo l'accesso privato esistente.

3) Di costituire a carico dei fondi interessati l'imposizione di servitù di metanodotto con le seguenti prescrizioni, come indicato nell'istanza ns prot. n. 38861-A presentata da SNAM RETE GAS S.P.A. all'Amministrazione Provinciale in data 17 ottobre 2018:

- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m 12,50 (dodici/50) dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

- la facoltà di Snam Rete Gas di occupare, anche per

mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;

- l'inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto d'imposizione di servitù, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas a chi di ragione;

- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in premessa ed integralmente richiamate in questa parte dispositiva:

1) in via d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. e per le motivazioni indicate in premessa, L'INDENNITÀ PROVVISORIA DI ASSERVIMENTO e, sulla base di quanto statuito dall'art. 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., L'INDENNITÀ PROVVISORIA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA spettante ai soggetti proprietari interessati dalla realizzazione dei lavori di "Rifacimento Allacciamento al Comune di Fucecchio - 1° Tratto - DN 150 (6") pressione di progetto 70 bar". Tratto in Comune di SAN MINIATO (PI), nella misura indicata nel Piano Particellare depositato da SNAM RETE GAS S.P.A. presso l'Ufficio Espropri e di cui all'Allegato "A";

2) che SNAM RETE GAS S.P.A. anche con riferimento agli impegni reciproci definiti con nota prot. n. 4717 del 25/01/2019 inviata dall'Amministrazione Provinciale a Snam Rete Gas S.p.a. e sottoscritta per accettazione da Snam Rete Gas S.p.a. in data 07/02/2019:

- provvederà, in quanto soggetto beneficiario, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 327/2001, alla notificazione, nelle forme degli atti processuali civili, del presente

decreto alle ditte proprietarie, e, ove ritenuto necessario da SNAM RETE GAS S.P.A. (non costituendo un adempimento normativo) agli eventuali titolari di diritti reali di godimento (es.: uso, usufrutto, abitazione) o di diritti reali di garanzia (es.: ipoteca), con un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del presente decreto; l'avviso di convocazione dovrà essere notificato ai proprietari dei fondi almeno sette giorni prima della data prevista per l'immissione in possesso;

- procederà, attraverso i propri incaricati ad eseguire il presente decreto, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. h) D.P.R. n. 327/2001, mediante immissione in possesso, con la redazione del verbale di cui all'art. 24, compilando lo stato di consistenza delle aree da occupare e da asservire in contraddittorio con i proprietari, o, in caso di assenza dei proprietari invitati, con la presenza di due testimoni che non siano dipendenti della SNAM RETE GAS S.P.A e fornirà successivamente alla Provincia di Pisa i suddetti verbali;

- procederà senza indugio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 2 e 4 D.P.R. n. 327/2001, alla registrazione e trascrizione del presente decreto, adottato ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001, presso l'ufficio dei registri immobiliari;

- procederà, a propria cura e spese, alla pubblicazione del presente decreto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5 del D.P.R. n. 327/2001;

- dovrà lasciare indenne l'Amministrazione Provinciale per qualsiasi contenzioso giudiziale e stragiudiziale relativo alla procedura espropriativa oggetto del presente decreto,

- assumerà ogni responsabilità in merito ai pagamenti ed ai depositi amministrativi da effettuare e assumerà a proprio esclusivo carico ogni onere economico inerente e conseguente le procedure espropriative di cui al presente decreto;

3) di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 22 comma 2 del D.P.R. n. 327/2001 nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso il soggetto interessato può comunicare all'Amministrazione Provinciale (Provincia di Pisa - U.O. Espropri, via Nenni n. 30 56124 Pisa - protocollo@provpisa.pcertificata.it), quale Autorità Espropriante, e per conoscenza alla SNAM RETE GAS S.P.A., se condivide le indennità di asservimento e di occupazione temporanea proposte nella misura indicata nei Piani Particellari di cui all'Allegato "A";

- ricevuta dal soggetto la comunicazione di condivisione e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l'Autorità Espropriante imporrà alla SNAM RETE GAS S.P.A. di provvedere al pagamento, tenuto conto anche di quanto statuito dall'art.

26 e dall'art. 34 del D.P.R. n. 327/2001, nei termini previsti dal D.P.R. n. 327/2001;

- se invece il proprietario non condivide l'indennità di asservimento proposta, entro il termine sopra indicato può chiedere la nomina dei tecnici ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 327/2001 e, se non condivide la relazione finale, può proporre opposizione alla stima; in mancanza di tale istanza da parte del proprietario, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla Commissione Provinciale Espropri;

- per quanto attiene invece all'indennità di occupazione temporanea, nel caso di non condivisione, l'autorità espropriante chiede la determinazione alla Commissione Provinciale Espropri; nel caso di non condivisione (per rifiuto o silenzio), le indennità provvisorie proposte saranno depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti, a seguito di apposita ordinanza dell'Amministrazione Provinciale alla SNAM RETE GAS S.P.A.;

4) di dare altresì atto che:

- il presente decreto impositivo di servitù di metanodotto è emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della pubblica utilità, dichiarata con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 4545 del 12/4/2017;

- il progetto definitivo dell'opera è stato approvato con il Decreto Dirigenziale sopra citato, contestualmente all'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione;

- l'indennità provvisoria di espropriazione e di occupazione temporanea è determinata in via d'urgenza come sopra indicato, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 22 e dell'art. 52 octies del D.P.R. n. 327/2001;

- ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. f) del D.P.R. n. 327/2001, l'imposizione della servitù è disposta sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia, a cura di Snam Gas SPA, successivamente notificato ed eseguito tramite immissione in possesso;

- il presente atto non comporta impegno di spesa né modifiche agli elaborati del progetto definitivo.

Dare infine atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente provvedimento possono essere proposte le azioni innanzi al TAR Toscana ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010 n. 104 "Attuazione dell'art. 44 della legge 18/06/2009 n. 69 recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo", nei termini e nei modi in esso previsti; può essere altresì proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione.

Il Segretario Generale
Salvatore Giangrande

Ai sensi dell'art. 124, comma 1 T.U. Enti locali il

presente provvedimento è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal 07/05/2019 al 22/05/2019.

Il Responsabile
Luisa Bertelli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA

DETERMINAZIONE 7 maggio 2020, n. 584

“Rifacimento Allacciamento Comune di Montopoli in Val d’Arno DN 150 (6”) pressione di progetto 70 bar”. Tratto in comune di MONTOPOLI IN VAL D’ARNO (PI) - decreto occupazione temporanea e imposizione di servitù ex art. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. a favore di SNAM Rete GAS spa. Determinazione indennità provvisorie.

IL SEGRETARIO GENERALE
DIRIGENTE U.O. PATRIMONIO

Richiamati:

- il D.lgs 23 maggio 2000 n. 164/2000,..omissis..;
- il D.P.R. n. 327 dell’08/06/2001 “Testo Unico,..omissis..;
- il D.Lgs. 27.12.2004 n. 330 “Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,..omissis..;
- la Legge Regionale n. 30 del 18/02/2005 riportante “Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità”..omissis..;
- la Legge Regionale n. 39/2005 “Disposizioni in materia di energia”;
- il Decreto del 17 aprile 2008 del Ministero dello sviluppo economico,..omissis..;

Premesso che:

- con decreto dirigenziale n. 4545 del 12/04/2017 “Autorizzazione Unica ai sensi dell’articolo 11 della L.R.T. 39/2005 per interventi di declassamento a 24 bar del metanodotto “Livorno-Firenze” DN 450 (18”) DP 70 bar e opere connesse, da effettuarsi nel territorio della provincia di Pisa. Proponente Snam Rete Gas S.p.A.” la Regione toscana,..omissis..;

Viste:

- le nove istanze trasmesse via PEC (ns prot. n. 38861-A) in data 17 ottobre 2018 dalla società Snam Rete gas spa ha con le quali ha chiesto all’Amministrazione Provinciale, quale Autorità Espropriante, di decretare, mediante determinazione urgente delle indennità provvisorie, per gli “Interventi per il declassamento a 24 bar del Metanodotto Livorno-Firenze DN 450 (18”) DP 70 bar 1° e 2° tronco ed opere connesse” relativi ai terreni nei Comuni di Montopoli in Val D’Arno, San Miniato, Cascina, Pontedera e Ponsacco:

- ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., l’imposizione di una servitù di metanodotto sui terreni di cui agli allegati elenchi, identificati in colore rosso nei Piani Particellari in scala 1:2000 allegati alle istanze;

- ai sensi dell’art. 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., l’occupazione temporanea, per un periodo di due anni, delle aree necessarie alla corretta esecuzione dei lavori, indicate in colore verde nei Piani Particellari in scala 1:2000 allegati alle istanze;

Rilevato che le nove istanze fanno riferimento a nove diverse tipologie di intervento, differenziate fra di loro sia per quanto attiene le specifiche tecniche e le modalità di esecuzione dell’opera, che per quanto attiene i conseguenti contenuti della servitù di Metanodotto da apporre sugli immobili oggetto dei rispettivi interventi, e riguardano specificatamente i seguenti interventi:

1) “Ricollegamento Spina di Cascina DN 200 (8”) pressione di progetto 70 bar”; tratto in Comune di CASCINA (PI);

2) “Interventi per il declassamento a 24 bar del Livorno-Firenze DN 450 (18”) pressione di progetto 70 bar - 1° Tronco Livorno - Castel del Bosco”; tratto in comune di CASCINA (PI);

3) “Rifacimento Allacciamento al Comune di Fucecchio - 1° Tratto - DN 150 (6”) pressione di progetto 70 bar”; tratto in Comune di SAN MINIATO (PI);

4) “Rifacimento Allacciamento Comune di Montopoli in Val d’Arno DN 150 (6”) pressione di progetto 70 bar”; tratto in comune di MONTOPOLI IN VAL D’ARNO (PI);

5) “Interventi per il declassamento a 24 bar del Livorno-Firenze DN 450 (18”) pressione di progetto 70 bar - 2° Tronco Montopoli in val d’Arno - San Miniato”; tratto in comune di MONTOPOLI IN VAL D’ARNO (PI);

6) “Interventi per il declassamento a 24 bar del Livorno-Firenze DN 450 (18”) pressione di progetto 70 bar - 1° Tronco Livorno - Castel del Bosco”; tratto in comune di PONTEDERA (PI);

7) “Ricollegamento Allacciamento Beyfin DN 100 (4”) pressione di progetto 70 bar”; tratto in comune di PONTEDERA (PI);

8) “Ricollegamento Allacciamento Comune di Ponsacco DN 150 (6”) pressione di progetto 70 bar”; tratto in comune di PONTEDERA (PI);

9) “Ricollegamento Allacciamento Comune di Ponsacco DN 150 (6”) pressione di progetto 70 bar”; tratto in comune di PONSACCO (PI).

Vista altresì la nota prot. n. 4717 del 25/01/2019 inviata dall’Amministrazione Provinciale a Snam Rete Gas S.p.a., avente ad oggetto la definizione degli impegni reciproci, la quale è stata sottoscritta per accettazione da Snam Rete Gas S.p.a. in data 07/02/2019;

Dato atto che:

- con nota prot. n. 6737 del 12/02/2019 la Provincia di Pisa ha comunicato a Snam Rete Gas Spa l'avvio del procedimento finalizzato all'emissione dei decreti di imposizione di servitù e occupazione temporanea delle aree interessate dai nove interventi, demandando a Snam Rete Gas Spa il compito di informare i proprietari, e i detentori dei diritti reali sui beni interessati dalle opere, circa l'avvio del procedimento, gli uffici dove è possibile visionare gli atti nonché la possibilità entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, di fornire ogni utile riferimento per determinare il valore da attribuire al fine della liquidazione delle indennità di asservimento e di occupazione temporanea;

- Snam Rete Gas Spa ha provveduto a notificare a ciascun proprietario interessato dai nove interventi, con i quali non è stato possibile raggiungere un accordo bonario, l'avviso di avvio del procedimento dando un termine di 20 giorni dall'avvenuto ricevimento dell'avviso, per la presentazione di eventuali memorie scritte o documenti in merito alle indennità;

- per l'intervento in oggetto non sono giunte osservazioni;

Verificato che, come risulta dall'istanza della SNAM RETE GAS S.P.A. depositata presso l'Ufficio Espropri, l'opera in oggetto riveste carattere di urgenza "in quanto, l'esistente sistema evidenzia condizioni di trasporto al limite rispetto ai criteri di flessibilità e affidabilità richiesti e tale criticità impone tempi rapidi per la costruzione e l'esercizio del gasdotto";

Rilevata la necessità di decretare l'occupazione temporanea, l'imposizione servitù ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore della Snam Rete Gas S.p.A., degli immobili siti in Provincia di Pisa, nel comune di MONTOPOLI IN VAL D'ARNO e interessati dagli "Rifacimento Allacciamento Comune di Montopoli in Val d'Arno DN 150 (6") pressione di progetto 70 bar" e di determinare le indennità provvisorie di occupazione temporanea e di asservimento con riferimento al medesimo intervento che, come indicato nell'istanza ns prot. n. 38861-A presentata da SNAM RETE GAS S.P.A. all'Amministrazione Provinciale in data 17 ottobre 2018, consiste nella posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa un metro misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche e che saranno installati apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;

Accertata la propria competenza ai sensi del combinato disposto dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., e dall'art. 22 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Pisa,

giusta nomina di cui al Decreto Presidenziale n. 21 del 28/02/2018;

Attestata, mediante sottoscrizione del presente atto, la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art 3, comma 1 - lettera d), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

DECRETA

Per le motivazioni riportate in premessa ed integralmente richiamate in questa parte dispositiva:

1) L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di immissione in possesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore di SNAM RETE GAS S.P.A., con sede legale in San Donato Milanese (Mi), piazza Santa Barbara 7, codice fiscale 10238291008 e partita iva 10238291008, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, delle aree necessarie alla realizzazione dei lavori di "Rifacimento Allacciamento Comune di Montopoli in Val d'Arno DN 150 (6") pressione di progetto 70 bar" - tratto in comune di MONTOPOLI IN VAL D'ARNO, identificate in colore verde nel Piano Particellare in scala 1:2000 di cui all'Allegato "A" e di proprietà dei soggetti di cui all'annesso elenco.

2) L'IMPOSIZIONE DI SERVITU' DI METANO-DOTTO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore di SNAM RETE GAS S.P.A. con sede legale in San Donato Milanese (Mi), piazza Santa Barbara 7, codice fiscale 10238291008 e partita iva 10238291008, soggetto beneficiario, sui terreni, interessati dai lavori di "Rifacimento Allacciamento Comune di Montopoli in Val d'Arno DN 150 (6") pressione di progetto 70 bar" - tratto in comune di MONTOPOLI IN VAL D'ARNO identificati in colore rosso nel Piano Particellare in scala 1:2000 di cui all'Allegato "A" e di proprietà dei soggetti di cui all'annesso elenco; i lavori, come indicato nell'istanza ns prot. n. 38861-A presentata da SNAM RETE GAS S.P.A. all'Amministrazione Provinciale in data 17 ottobre 2018, consistono nella posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa un metro misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche e che saranno installati apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza.

3) Di costituire a carico dei fondi interessati l'impo-

sizione di servitù di metanodotto con le seguenti prescrizioni, come indicato nell'istanza ns prot. n. 38861-A presentata da SNAM RETE GAS S.P.A. all'Amministrazione Provinciale in data 17 ottobre 2018:

- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m 12,50 (dodici/50) dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

- la facoltà di Snam Rete Gas di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;

- l'inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto d'imposizione di servitù, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas a chi di ragione;

- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in premessa ed integralmente richiamate in questa parte dispositiva:

1) in via d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. e per le motivazioni indicate in premessa, L'INDENNITÀ PROVVISORIA DI ASSERVIMENTO e, sulla base di quanto statuito dall'art. 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., L'INDENNITÀ PROVVISORIA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA spettante ai soggetti proprietari interessati dalla realizzazione dei lavori di "Rifacimento Allacciamento Comune di Montopoli in Val d'Arno DN 150 (6") pressione di progetto 70 bar" - tratto in comune

di MONTOPOLI IN VAL D'ARNO, nella misura indicata nel Piano Particellare depositato da SNAM RETE GAS S.P.A. presso l'Ufficio Espropri e di cui all'Allegato "A".

2) che SNAM RETE GAS S.P.A. anche con riferimento agli impegni reciproci definiti con nota prot. n. 4717 del 25/01/2019 inviata dall'Amministrazione Provinciale a Snam Rete Gas S.p.a. e sottoscritta per accettazione da Snam Rete Gas S.p.a. in data 07/02/2019:

- provvederà, in quanto soggetto beneficiario, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 327/2001, alla notificazione, nelle forme degli atti processuali civili, del presente decreto alle ditte proprietarie, e, ove ritenuto necessario da SNAM RETE GAS S.P.A. (non costituendo un adempimento normativo) agli eventuali titolari di diritti reali di godimento (es.: uso, usufrutto, abitazione) o di diritti reali di garanzia (es.: ipoteca), con un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del presente decreto; l'avviso di convocazione dovrà essere notificato ai proprietari dei fondi almeno sette giorni prima della data prevista per l'immissione in possesso;

- procederà, attraverso i propri incaricati ad eseguire il presente decreto, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. h) D.P.R. n. 327/2001, mediante immissione in possesso, con la redazione del verbale di cui all'art. 24, compilando lo stato di consistenza delle aree da occupare e da asservire in contraddittorio con i proprietari, o, in caso di assenza dei proprietari invitati, con la presenza di due testimoni che non siano dipendenti della SNAM RETE GAS S.P.A. e fornirà successivamente alla Provincia di Pisa i suddetti verbali;

- procederà senza indugio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 2 e 4 D.P.R. n. 327/2001, alla registrazione e trascrizione del presente decreto, adottato ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001, presso l'ufficio dei registri immobiliari;

- procederà, a propria cura e spese, alla pubblicazione del presente decreto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5 del D.P.R. n. 327/2001;

- dovrà lasciare indenne l'Amministrazione Provinciale per qualsiasi contenzioso giudiziale e stragiudiziale relativo alla procedura espropriativa oggetto del presente decreto,

- assumerà ogni responsabilità in merito ai pagamenti ed ai depositi amministrativi da effettuare e assumerà a proprio esclusivo carico ogni onere economico inerente e conseguente le procedure espropriative di cui al presente decreto.

3) di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 22 comma 2 del D.P.R. n. 327/2001 nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso il soggetto interessato può comunicare all'Amministrazione Provinciale (Provincia di Pisa - U.O. Espropri, via Nenni

n. 30 56124 Pisa - protocollo@provvisa.pcertificata.it), quale Autorità Espropriante, e per conoscenza alla SNAM RETE GAS S.P.A., se condivide le indennità di asservimento e di occupazione temporanea proposte nella misura indicata nei Piani Particellari di cui all'Allegato "A";

- ricevuta dal soggetto la comunicazione di condivisione e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l'Autorità Espropriante imporrà alla SNAM RETE GAS S.P.A. di provvedere al pagamento, tenuto conto anche di quanto statuito dall'art. 26 e dall'art. 34 del D.P.R. n. 327/2001, nei termini previsti dal D.P.R. n. 327/2001;

- se invece il proprietario non condivide l'indennità di asservimento proposta, entro il termine sopra indicato può chiedere la nomina dei tecnici ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 327/2001 e, se non condivide la relazione finale, può proporre opposizione alla stima; in mancanza di tale istanza da parte del proprietario, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla Commissione Provinciale Espropri;

- per quanto attiene invece all'indennità di occupazione temporanea, nel caso di non condivisione, l'autorità espropriante chiede la determinazione alla Commissione Provinciale Espropri; nel caso di non condivisione (per rifiuto o silenzio), le indennità provvisorie proposte saranno depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti, a seguito di apposita ordinanza dell'Amministrazione Provinciale alla SNAM RETE GAS S.P.A.;

4) di dare altresì atto che:

- il presente decreto impositivo di servitù di metanodotto è emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della pubblica utilità, dichiarata con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 4545 del 12/4/2017;

- il progetto definitivo dell'opera è stato approvato con il Decreto Dirigenziale sopra citato, contestualmente all'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione;

- l'indennità provvisoria di espropriazione e di occupazione temporanea è determinata in via d'urgenza come sopra indicato, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 22 e dell'art. 52 octies del D.P.R. n. 327/2001;

- ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. f) del D.P.R. n. 327/2001, l'imposizione della servitù è disposta sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia, a cura di Snam Gas SPA, successivamente notificato ed eseguito tramite immissione in possesso;

- il presente atto non comporta impegno di spesa né modifiche agli elaborati del progetto definitivo.

Dare infine atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente provvedimento possono essere proposte le azioni innanzi al TAR Toscana ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010 n. 104 "Attuazione dell'art. 44 della legge 18/06/2009

n. 69 recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo", nei termini e nei modi in esso previsti; può essere altresì proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione.

Il Segretario Generale
Salvatore Giangrande

Ai sensi dell'art. 124, comma 1 T.U. Enti locali il presente provvedimento è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal 07/05/2019 al 22/05/2019.

Il Responsabile
Luisa Bertelli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA

DETERMINAZIONE 7 aprile 2020, n. 585

“Interventi per il declassamento a 24 bar del Livorno-Firenze DN 450 (18”) pressione di progetto 70 bar - 2° Tronco Montopoli in val d’Arno - San Miniato”. Tratto in comune di MONTOPOLI IN VAL D’ARNO (PI) - decreto occupazione temporanea e imposizione di servitù ex art. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. a favore di SNAM Rete GAS spa. Determinazione indennità provvisorie.

IL SEGRETARIO GENERALE
DIRIGENTE U.O. PATRIMONIO

Richiamati:

- il D.lgs 23 maggio 2000 n. 164/2000,..omissis..;
- il D.P.R. n. 327 dell'08/06/2001 "Testo Unico,..omissis..;

- il D.Lgs. 27.12.2004 n. 330 "Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,..omissis..;

- la Legge Regionale n. 30 del 18/02/2005 riportante "Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità",..omissis..;

- la Legge Regionale n. 39/2005 "Disposizioni in materia di energia";

- il Decreto del 17 aprile 2008 del Ministero dello sviluppo economico,..omissis..;

Premesso che:

- con decreto dirigenziale n. 4545 del 12/04/2017 "Autorizzazione Unica ai sensi dell'articolo 11 della L.R.T. 39/2005 per interventi di declassamento a 24 bar del metanodotto "Livorno-Firenze" DN 450 (18”) DP 70 bar e opere connesse, da effettuarsi nel territorio della

provincia di Pisa. Proponente Snam Rete Gas S.p.A.” la Regione toscana,..omissis..;

Viste:

- le nove istanze trasmesse via PEC (ns prot. n. 38861-A) in data 17 ottobre 2018 dalla società Snam Rete gas spa ha con le quali ha chiesto all’Amministrazione Provinciale, quale Autorità Espropriante, di decretare, mediante determinazione urgente delle indennità provvisorie, per gli “Interventi per il declassamento a 24 bar del Metanodotto Livorno-Firenze DN 450 (18”) DP 70 bar 1° e 2° tronco ed opere connesse” relativi ai terreni nei Comuni di Montopoli in Val D’Arno, San Miniato, Cascina, Pontedera e Ponsacco:

- ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., l’imposizione di una servitù di metanodotto sui terreni di cui agli allegati elenchi, identificati in colore rosso nei Piani Particellari in scala 1:2000 allegati alle istanze;

- ai sensi dell’art. 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., l’occupazione temporanea, per un periodo di due anni, delle aree necessarie alla corretta esecuzione dei lavori, indicate in colore verde nei Piani Particellari in scala 1:2000 allegati alle istanze;

Rilevato che le nove istanze fanno riferimento a nove diverse tipologie di intervento, differenziate fra di loro sia per quanto attiene le specifiche tecniche e le modalità di esecuzione dell’opera, che per quanto attiene i conseguenti contenuti della servitù di Metanodotto da apporre sugli immobili oggetto dei rispettivi interventi, e riguardano specificatamente i seguenti interventi:

1) “Ricollegamento Spina di Cascina DN 200 (8”) pressione di progetto 70 bar”; tratto in Comune di CASCINA (PI);

2) “Interventi per il declassamento a 24 bar del Livorno-Firenze DN 450 (18”) pressione di progetto 70 bar - 1° Tronco Livorno - Castel del Bosco”; tratto in comune di CASCINA (PI);

3) “Rifacimento Allacciamento al Comune di Fucecchio - 1° Tratto - DN 150 (6”) pressione di progetto 70 bar”; tratto in Comune di SAN MINIATO (PI);

4) “Rifacimento Allacciamento Comune di Montopoli in Val d’Arno DN 150 (6”) pressione di progetto 70 bar”; tratto in comune di MONTOPOLI IN VAL D’ARNO (PI);

5) “Interventi per il declassamento a 24 bar del Livorno-Firenze DN 450 (18”) pressione di progetto 70 bar - 2° Tronco Montopoli in val d’Arno - San Miniato”; tratto in comune di MONTOPOLI IN VAL D’ARNO (PI);

6) “Interventi per il declassamento a 24 bar del Livorno-Firenze DN 450 (18”) pressione di progetto 70 bar - 1° Tronco Livorno - Castel del Bosco”; tratto in comune di PONTEDEIRA (PI);

7) “Ricollegamento Allacciamento Beyfin DN 100

(4”) pressione di progetto 70 bar”; tratto in comune di PONTEDEIRA (PI);

8) “Ricollegamento Allacciamento Comune di Ponsacco DN 150 (6”) pressione di progetto 70 bar”; tratto in comune di PONTEDEIRA (PI);

9) “Ricollegamento Allacciamento Comune di Ponsacco DN 150 (6”) pressione di progetto 70 bar”; tratto in comune di PONSACCO (PI).

Vista altresì la nota prot. n. 4717 del 25/01/2019 inviata dall’Amministrazione Provinciale a Snam Rete Gas S.p.a., avente ad oggetto la definizione degli impegni reciproci, la quale è stata sottoscritta per accettazione da Snam Rete Gas S.p.a. in data 07/02/2019;

Dato atto che:

- con nota prot. n. 6737 del 12/02/2019 la Provincia di Pisa ha comunicato a Snam Rete Gas Spa l’avvio del procedimento finalizzato all’emissione dei decreti di imposizione di servitù e occupazione temporanea delle aree interessate dai nove interventi, demandando a Snam Rete Gas Spa il compito di informare i proprietari, e i detentori dei diritti reali sui beni interessati dalle opere, circa l’avvio del procedimento, gli uffici dove è possibile visionare gli atti nonché la possibilità entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, di fornire ogni utile riferimento per determinare il valore da attribuire al fine della liquidazione delle indennità di asservimento e di occupazione temporanea;

- Snam Rete Gas Spa ha provveduto a notificare a ciascun proprietario interessato dai nove interventi, con i quali non è stato possibile raggiungere un accordo bonario, l’avviso di avvio del procedimento dando un termine di 20 giorni dall’avvenuto ricevimento dell’avviso, per la presentazione di eventuali memorie scritte o documenti in merito alle indennità;

- presa visione del progetto depositato, le ditte catastali n. 1 (Bianchi Simonetta, Overland Immobiliare SPA e Piero Uliviari) e n. 2 (Overland Immobiliare SPA) interessate dell’intervento 5) “Interventi per il declassamento a 24 bar del Livorno-Firenze DN 450 (18”) pressione di progetto 70 bar - 2° Tronco Montopoli in val d’Arno - San Miniato”; tratto in comune di MONTOPOLI IN VAL D’ARNO (PI), hanno presentato osservazioni nei termini previsti (ns prot. arrivo 10127 del 13/03/2019);

- con nota del 22/03/2019 (ns prot. arrivo n. 11226) Snam Rete Gas Spa ha dato riscontro alla comunicazione delle ditte catastali di cui al punto precedente comunicando l’impossibilità di accogliere le richieste delle ditte e motivandone le ragioni (All. A);

Verificato che, come risulta dall’istanza della SNAM RETE GAS S.P.A. depositata presso l’Ufficio Espropri, l’opera in oggetto riveste carattere di urgenza “in quanto, l’esistente sistema evidenzia condizioni di trasporto al limite rispetto ai criteri di flessibilità e affidabilità richiesti

e tale criticità impone tempi rapidi per la costruzione e l'esercizio del gasdotto";

Rilevata la necessità di decretare l'occupazione temporanea, l'imposizione servitù ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore della Snam Rete Gas S.p.A., degli immobili siti in Provincia di Pisa, nel Comune di Montopoli In Val D'arno (PI) e interessati dagli "Interventi per il declassamento a 24 bar del Livorno-Firenze DN 450 (18") pressione di progetto 70 bar - 2° Tronco Montopoli in val d'Arno - San Miniato"; e di determinare le indennità provvisorie di occupazione temporanea e di asservimento con riferimento al medesimo intervento che, come indicato nell'istanza ns prot. n. 38861-A presentata da SNAM RETE GAS S.P.A. all'Amministrazione Provinciale in data 17 ottobre 2018, consiste nella posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa un metro misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche e che saranno installati apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza. E' prevista, la costruzione di un PIL (Punto di Intercettazione Linea) accessorio fuori terra avente la superficie di circa 240 mq sul mappale 18 del foglio 12 del Comune Montopoli in Val d'Arno (PI) e del relativo accesso carrabile e pedonale costituito da strada di collegamento alla viabilità esistente da realizzarsi e mantenersi a cura di Snam Rete Gas, nonché il diritto di passaggio con personale e mezzi sulla viabilità privata esistente;

Accertata la propria competenza ai sensi del combinato disposto dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., e dall'art. 22 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Pisa, giusta nomina di cui al Decreto Presidenziale n. 21 del 28/02/2018;

Attestata, mediante sottoscrizione del presente atto, la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art 3, comma 1 - lettera d), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

DECRETA

Per le motivazioni riportate in premessa ed integralmente richiamate in questa parte dispositiva:

1) L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di immissione in possesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore di SNAM

RETE GAS S.P.A., con sede legale in San Donato Milanese (Mi), piazza Santa Barbara 7, codice fiscale 10238291008 e partita iva 10238291008, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, delle aree necessarie alla realizzazione dei lavori di "Interventi per il declassamento a 24 bar del Livorno-Firenze DN 450 (18") pressione di progetto 70 bar - 2° Tronco Montopoli in val d'Arno - San Miniato". - tratto in comune di MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI), identificate in colore verde nel Piano Particellare in scala 1:2000 di cui all'Allegato "B" e di proprietà dei soggetti di cui all'annesso elenco.

2) L'IMPOSIZIONE DI SERVITU' DI METANODOTTO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore di SNAM RETE GAS S.P.A. con sede legale in San Donato Milanese (Mi), piazza Santa Barbara 7, codice fiscale 10238291008 e partita iva 10238291008, soggetto beneficiario, sui terreni, interessati dai lavori di "Interventi per il declassamento a 24 bar del Livorno-Firenze DN 450 (18") pressione di progetto 70 bar - 2° Tronco Montopoli in val d'Arno - San Miniato". - tratto in comune di MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI), identificati in colore rosso nel Piano Particellare in scala 1:2000 di cui all'Allegato "B" e di proprietà dei soggetti di cui all'annesso elenco; i lavori, come indicato nell'istanza ns prot. n. 38861-A presentata da SNAM RETE GAS S.P.A. all'Amministrazione Provinciale in data 17 ottobre 2018, consistono nella posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa un metro misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche e che saranno installati apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza. E' prevista, la costruzione di un PIL (Punto di Intercettazione Linea) accessorio fuori terra avente la superficie di circa 240 mq sul mappale 18 del foglio 12 del Comune Montopoli in Val d'Arno (PI) e del relativo accesso carrabile e pedonale costituito da strada di collegamento alla viabilità esistente da realizzarsi e mantenersi a cura di Snam Rete Gas, nonché il diritto di passaggio con personale e mezzi sulla viabilità privata esistente;

3) Di costituire a carico dei fondi interessati l'imposizione di servitù di metanodotto con le seguenti prescrizioni, come indicato nell'istanza ns prot. n. 38861-A presentata da SNAM RETE GAS S.P.A. all'Amministrazione Provinciale in data 17 ottobre 2018:

- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m 12,50 (dodici/50) dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

- la facoltà di Snam Rete Gas di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;

- l'immovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli al libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto d'imposizione di servitù, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas a chi di ragione;

- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in premessa ed integralmente richiamate in questa parte dispositiva:

1) in via d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. e per le motivazioni indicate in premessa, L'INDENNITÀ PROVVISORIA DI ASSERVIMENTO e, sulla base di quanto statuito dall'art. 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., L'INDENNITÀ PROVVISORIA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA spettante ai soggetti proprietari interessati dalla realizzazione dei lavori di "Interventi per il declassamento a 24 bar del Livorno-Firenze DN 450 (18") pressione di progetto 70 bar - 2° Tronco Montopoli in val d'Arno - San Miniato". - tratto in comune di MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI), nella misura indicata nel Piano Particellare depositato da SNAM RETE GAS S.P.A. presso l'Ufficio Espropri e di cui all'Allegato "B";

2) che SNAM RETE GAS S.P.A. anche con riferimento agli impegni reciproci definiti con nota prot. n. 4717 del 25/01/2019 inviata dall'Amministrazione Provinciale a Snam Rete Gas S.p.a. e sottoscritta per accettazione da Snam Rete Gas S.p.a. in data 07/02/2019:

- provvederà, in quanto soggetto beneficiario, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 327/2001, alla notificazione, nelle forme degli atti processuali civili, del presente decreto alle ditte proprietarie, e, ove ritenuto necessario da SNAM RETE GAS S.P.A. (non costituendo un adempimento normativo) agli eventuali titolari di diritti reali di godimento (es.: uso, usufrutto, abitazione) o di diritti reali di garanzia (es.: ipoteca), con un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del presente decreto; l'avviso di convocazione dovrà essere notificato ai proprietari dei fondi almeno sette giorni prima della data prevista per l'immissione in possesso;

- procederà, attraverso i propri incaricati ad eseguire il presente decreto, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. h) D.P.R. n. 327/2001, mediante immissione in possesso, con la redazione del verbale di cui all'art. 24, compilando lo stato di consistenza delle aree da occupare e da asservire in contraddittorio con i proprietari, o, in caso di assenza dei proprietari invitati, con la presenza di due testimoni che non siano dipendenti della SNAM RETE GAS S.P.A. e fornirà successivamente alla Provincia di Pisa i suddetti verbali;

- procederà senza indugio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 2 e 4 D.P.R. n. 327/2001, alla registrazione e trascrizione del presente decreto, adottato ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001, presso l'ufficio dei registri immobiliari;

- procederà, a propria cura e spese, alla pubblicazione del presente decreto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5 del D.P.R. n. 327/2001;

- dovrà lasciare indenne l'Amministrazione Provinciale per qualsiasi contenzioso giudiziale e stragiudiziale relativo alla procedura espropriativa oggetto del presente decreto,

- assumerà ogni responsabilità in merito ai pagamenti ed ai depositi amministrativi da effettuare e assumerà a proprio esclusivo carico ogni onere economico inerente e conseguente le procedure espropriative di cui al presente decreto.

3) di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 22 comma 2 del D.P.R. n. 327/2001 nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso il soggetto interessato può comunicare all'Amministrazione Provinciale (Provincia di Pisa - U.O. Espropri, via Nenni n. 30 56124 Pisa - protocollo@provvisa.pcertificata.it), quale Autorità Espropriante, e per conoscenza alla SNAM RETE GAS S.P.A., se condivide le indennità di asservimento e di occupazione temporanea proposte nella misura indicata nei Piani Particellari di cui all'Allegato "A";

- ricevuta dal soggetto la comunicazione di condizione e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l'Autorità Espropriante

imporrà alla SNAM RETE GAS S.P.A. di provvedere al pagamento, tenuto conto anche di quanto statuito dall'art. 26 e dall'art. 34 del D.P.R. n. 327/2001, nei termini previsti dal D.P.R. n. 327/2001;

- se invece il proprietario non condivide l'indennità di asservimento proposta, entro il termine sopra indicato può chiedere la nomina dei tecnici ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 327/2001 e, se non condivide la relazione finale, può proporre opposizione alla stima; in mancanza di tale istanza da parte del proprietario, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla Commissione Provinciale Espropri;

- per quanto attiene invece all'indennità di occupazione temporanea, nel caso di non condivisione, l'autorità espropriante chiede la determinazione alla Commissione Provinciale Espropri; nel caso di non condivisione (per rifiuto o silenzio), le indennità provvisorie proposte saranno depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti, a seguito di apposita ordinanza dell'Amministrazione Provinciale alla SNAM RETE GAS S.P.A.;

4) di dare altresì atto che:

- il presente decreto impositivo di servitù di metanodotto è emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della pubblica utilità, dichiarata con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 4545 del 12/4/2017;

- il progetto definitivo dell'opera è stato approvato con il Decreto Dirigenziale sopra citato, contestualmente all'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione;

- l'indennità provvisoria di espropriazione e di occupazione temporanea è determinata in via d'urgenza come sopra indicato, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 22 e dell'art. 52 octies del D.P.R. n. 327/2001;

- ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. f) del D.P.R. n. 327/2001, l'imposizione della servitù è disposta sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia, a cura di Snam Gas SPA, successivamente notificato ed eseguito tramite immissione in possesso;

- il presente atto non comporta impegno di spesa né modifiche agli elaborati del progetto definitivo.

Dare infine atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente provvedimento possono essere proposte le azioni innanzi al TAR Toscana ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010 n. 104 "Attuazione dell'art. 44 della legge 18/06/2009 n. 69 recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo", nei termini e nei modi in esso previsti; può essere altresì proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione.

Il Segretario Generale
Salvatore Giangrande

Ai sensi dell'art. 124, comma 1 T.U. Enti locali il presente provvedimento è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal 07/05/2019 al 22/05/2019.

Il Responsabile
Luisa Bertelli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA

DETERMINAZIONE 7 maggio 2020, n. 586

“Interventi per il declassamento a 24 bar del Livorno-Firenze DN 450 (18”) pressione di progetto 70 bar - 1° Tronco Livorno - Castel del Bosco”. Tratto in comune di PONTEDERA (PI). Decreto occupazione temporanea e imposizione di servitù ex art. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. a favore di SNAM Rete GAS spa. Determinazione indennità provvisorie.

IL SEGRETARIO GENERALE
DIRIGENTE U.O. PATRIMONIO

Richiamati:

- il D.lgs 23 maggio 2000 n. 164/2000,..omissis..;
- il D.P.R. n. 327 dell'08/06/2001 “Testo Unico,..omissis..;
- il D.Lgs. 27.12.2004 n. 330 “Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,..omissis..;
- la Legge Regionale n. 30 del 18/02/2005 riportante “Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità”,..omissis..;
- la Legge Regionale n. 39/2005 “Disposizioni in materia di energia”;
- il Decreto del 17 aprile 2008 del Ministero dello sviluppo economico,..omissis..;

Premesso che:

- con decreto dirigenziale n. 4545 del 12/04/2017 “Autorizzazione Unica ai sensi dell'articolo 11 della L.R.T. 39/2005 per interventi di declassamento a 24 bar del metanodotto “Livorno-Firenze” DN 450 (18”) DP 70 bar e opere connesse, da effettuarsi nel territorio della provincia di Pisa. Proponente Snam Rete Gas S.p.A.” la Regione toscana,..omissis..;

Viste:

- le nove istanze trasmesse via PEC (ns prot. n. 38861-A) in data 17 ottobre 2018 dalla società Snam Rete gas spa ha con le quali ha chiesto all'Amministrazione Provinciale, quale Autorità Espropriante, di decretare, mediante determinazione urgente delle indennità provvisorie, per gli “Interventi per il declassamento a 24

bar del Metanodotto Livorno-Firenze DN 450 (18") DP 70 bar 1° e 2° tronco ed opere connesse" relativi ai terreni nei Comuni di Montopoli in Val D'Arno, San Miniato, Cascina, Pontedera e Ponsacco:

- ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., l'imposizione di una servitù di metanodotto sui terreni di cui agli allegati elenchi, identificati in colore rosso nei Piani Particellari in scala 1:2000 allegati alle istanze;

- ai sensi dell'art. 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., l'occupazione temporanea, per un periodo di due anni, delle aree necessarie alla corretta esecuzione dei lavori, indicate in colore verde nei Piani Particellari in scala 1:2000 allegati alle istanze;

Rilevato che le nove istanze fanno riferimento a nove diverse tipologie di intervento, differenziate fra di loro sia per quanto attiene le specifiche tecniche e le modalità di esecuzione dell'opera, che per quanto attiene i conseguenti contenuti della servitù di Metanodotto da apporre sugli immobili oggetto dei rispettivi interventi, e riguardano specificatamente i seguenti interventi:

1) "Ricollegamento Spina di Cascina DN 200 (8") pressione di progetto 70 bar"; tratto in Comune di CASCINA (PI);

2) "Interventi per il declassamento a 24 bar del Livorno-Firenze DN 450 (18") pressione di progetto 70 bar - 1° Tronco Livorno - Castel del Bosco"; tratto in comune di CASCINA (PI);

3) "Rifacimento Allacciamento al Comune di Fucecchio - 1° Tratto - DN 150 (6") pressione di progetto 70 bar"; tratto in Comune di SAN MINIATO (PI);

4) "Rifacimento Allacciamento Comune di Montopoli in Val d'Arno DN 150 (6") pressione di progetto 70 bar"; tratto in comune di MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI);

5) "Interventi per il declassamento a 24 bar del Livorno-Firenze DN 450 (18") pressione di progetto 70 bar - 2° Tronco Montopoli in val d'Arno - San Miniato"; tratto in comune di MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI);

6) "Interventi per il declassamento a 24 bar del Livorno-Firenze DN 450 (18") pressione di progetto 70 bar - 1° Tronco Livorno - Castel del Bosco"; tratto in comune di PONTEDERA (PI);

7) "Ricollegamento Allacciamento Beyfin DN 100 (4") pressione di progetto 70 bar"; tratto in comune di PONTEDERA (PI);

8) "Ricollegamento Allacciamento Comune di Ponsacco DN 150 (6") pressione di progetto 70 bar"; tratto in comune di PONTEDERA (PI);

9) "Ricollegamento Allacciamento Comune di Ponsacco DN 150 (6") pressione di progetto 70 bar"; tratto in comune di PONSACCO (PI);

Vista altresì la nota prot. n. 4717 del 25/01/2019 inviata dall'Amministrazione Provinciale a Snam Rete

Gas S.p.a., avente ad oggetto la definizione degli impegni reciproci, la quale è stata sottoscritta per accettazione da Snam Rete Gas S.p.a. in data 07/02/2019;

Dato atto che:

- con nota prot. n. 6737 del 12/02/2019 la Provincia di Pisa ha comunicato a Snam Rete Gas Spa l'avvio del procedimento finalizzato all'emissione dei decreti di imposizione di servitù e occupazione temporanea delle aree interessate dai nove interventi, demandando a Snam Rete Gas Spa il compito di informare i proprietari, e i detentori dei diritti reali sui beni interessati dalle opere, circa l'avvio del procedimento, gli uffici dove è possibile visionare gli atti nonché la possibilità entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, di fornire ogni utile riferimento per determinare il valore da attribuire al fine della liquidazione delle indennità di asservimento e di occupazione temporanea;

- Snam Rete Gas Spa ha provveduto a notificare a ciascun proprietario interessato dai nove interventi, con i quali non è stato possibile raggiungere un accordo bonario, l'avviso di avvio del procedimento dando un termine di 20 giorni dall'avvenuto ricevimento dell'avviso, per la presentazione di eventuali memorie scritte o documenti in merito alle indennità;

- per l'intervento in oggetto non sono giunte osservazioni;

Verificato che, come risulta dall'istanza della SNAM RETE GAS S.P.A. depositata presso l'Ufficio Espropri, l'opera in oggetto riveste carattere di urgenza "in quanto, l'esistente sistema evidenzia condizioni di trasporto al limite rispetto ai criteri di flessibilità e affidabilità richiesti e tale criticità impone tempi rapidi per la costruzione e l'esercizio del gasdotto";

Rilevata la necessità di decretare l'occupazione temporanea, l'imposizione servitù ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore della Snam Rete Gas S.p.A., degli immobili siti in Provincia di Pisa, nel Comune di PONTEDERA (PI) e interessati dagli "Interventi per il declassamento a 24 bar del Livorno-Firenze DN 450 (18") pressione di progetto 70 bar - 1° Tronco Livorno - Castel del Bosco" e di determinare le indennità provvisorie di occupazione temporanea e di asservimento con riferimento al medesimo intervento che, come indicato nell'istanza ns prot. n. 38861-A presentata da SNAM RETE GAS S.P.A. all'Amministrazione Provinciale in data 17 ottobre 2018, consiste nella posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa un metro misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche e che saranno installati apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza. E' prevista, la costruzione di un PIDI (Punto di Intercettazione e

Derivazione Importante) accessorio fuori terra avente la superficie di circa 263 mq sul mappale 667 del foglio 34 del Comune Pontedera (PI) e del relativo accesso carrabile e pedonale costituito da strada di collegamento alla viabilità esistente da realizzarsi e mantenersi a cura di Snam Rete Gas, nonché il diritto di passaggio con personale e mezzi sulla viabilità privata esistente. E' prevista, la costruzione di un PIL (Punto di Intercettazione di Linea) accessorio fuori terra avente la superficie di circa 240 mq sul mappale 130 del foglio 37 del Comune Pontedera (PI) e del relativo accesso carrabile e pedonale sui mappali 130 e 131 del foglio 37, costituito da strada di collegamento alla viabilità esistente da realizzarsi e mantenersi a cura di Snam Rete Gas, nonché il diritto di passaggio con personale e mezzi sulla viabilità privata esistente;

Accertata la propria competenza ai sensi del combinato disposto dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., e dall'art. 22 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Pisa, giusta nomina di cui al Decreto Presidenziale n. 21 del 28/02/2018;

Attestata, mediante sottoscrizione del presente atto, la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art 3, comma 1 - lettera d), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

DECRETA

Per le motivazioni riportate in premessa ed integralmente richiamate in questa parte dispositiva:

1) L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di immissione in possesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore di SNAM RETE GAS S.P.A., con sede legale in San Donato Milanese (Mi), piazza Santa Barbara 7, codice fiscale 10238291008 e partita iva 10238291008, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, delle aree necessarie alla realizzazione dei lavori di "Interventi per il declassamento a 24 bar del Livorno-Firenze DN 450 (18") pressione di progetto 70 bar - 1° Tronco Livorno - Castel del Bosco" - tratto in comune di PONTEDERA (PI), identificate in colore verde nel Piano Particellare in scala 1:2000 di cui all'Allegato "A" e di proprietà dei soggetti di cui all'annesso elenco.

2) L'IMPOSIZIONE DI SERVITU' DI METANODOTTO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore di SNAM RETE GAS

S.P.A. con sede legale in San Donato Milanese (Mi), piazza Santa Barbara 7, codice fiscale 10238291008 e partita iva 10238291008, soggetto beneficiario, sui terreni, interessati dai lavori di "Interventi per il declassamento a 24 bar del Livorno-Firenze DN 450 (18") pressione di progetto 70 bar - 1° Tronco Livorno - Castel del Bosco" - tratto in comune di PONTEDERA (PI), identificati in colore rosso nel Piano Particellare in scala 1:2000 di cui all'Allegato "A" e di proprietà dei soggetti di cui all'annesso elenco; i lavori, come indicato nell'istanza ns prot. n. 38861-A presentata da SNAM RETE GAS S.P.A. all'Amministrazione Provinciale in data 17 ottobre 2018, consistono nella posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa un metro misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche e che saranno installati apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza. E' prevista, la costruzione di un PIDI (Punto di Intercettazione e Derivazione Importante) accessorio fuori terra avente la superficie di circa 263 mq sul mappale 667 del foglio 34 del Comune Pontedera (PI) e del relativo accesso carrabile e pedonale costituito da strada di collegamento alla viabilità esistente da realizzarsi e mantenersi a cura di Snam Rete Gas, nonché il diritto di passaggio con personale e mezzi sulla viabilità privata esistente. E' prevista, la costruzione di un PIL (Punto di Intercettazione di Linea) accessorio fuori terra avente la superficie di circa 240 mq sul mappale 130 del foglio 37 del Comune Pontedera (PI) e del relativo accesso carrabile e pedonale sui mappali 130 e 131 del foglio 37, costituito da strada di collegamento alla viabilità esistente da realizzarsi e mantenersi a cura di Snam Rete Gas, nonché il diritto di passaggio con personale e mezzi sulla viabilità privata esistente.

3) Di costituire a carico dei fondi interessati l'imposizione di servitù di metanodotto con le seguenti prescrizioni, come indicato nell'istanza ns prot. n. 38861-A presentata da SNAM RETE GAS S.P.A. all'Amministrazione Provinciale in data 17 ottobre 2018:

- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m 12,50 (dodici/50) dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

- la facoltà di Snam Rete Gas di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;

- l'inalterabilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto d'imposizione di servitù, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas a chi di ragione;

- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in premessa ed integralmente richiamate in questa parte dispositiva:

1) in via d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. e per le motivazioni indicate in premessa, L'INDENNITÀ PROVVISORIA DI ASSERVIMENTO e, sulla base di quanto statuito dall'art. 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., l'INDENNITÀ PROVVISORIA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA spettante ai soggetti proprietari interessati dalla realizzazione dei lavori di "Interventi per il declassamento a 24 bar del Livorno-Firenze DN 450 (18") pressione di progetto 70 bar - 1° Tronco Livorno - Castel del Bosco" - tratto in comune di PONTEDERA (PI), nella misura indicata nel Piano Particolare depositato da SNAM RETE GAS S.P.A. presso l'Ufficio Espropri e di cui all'Allegato "A";

2) che SNAM RETE GAS S.P.A. anche con riferimento agli impegni reciproci definiti con nota prot. n. 4717 del 25/01/2019 inviata dall'Amministrazione Provinciale a Snam Rete Gas S.p.a. e sottoscritta per accettazione da Snam Rete Gas S.p.a. in data 07/02/2019:

- provvederà, in quanto soggetto beneficiario, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 327/2001, alla notificazione, nelle forme degli atti processuali civili, del presente decreto alle ditte proprietarie, e, ove ritenuto necessario da SNAM RETE GAS S.P.A. (non costituendo un adempimento normativo) agli eventuali titolari di diritti reali di godimento (es.: uso, usufrutto, abitazione) o di diritti reali di garanzia (es.: ipoteca), con un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora

in cui è prevista l'esecuzione del presente decreto; l'avviso di convocazione dovrà essere notificato ai proprietari dei fondi almeno sette giorni prima della data prevista per l'immissione in possesso;

- procederà, attraverso i propri incaricati ad eseguire il presente decreto, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. h) D.P.R. n. 327/2001, mediante immissione in possesso, con la redazione del verbale di cui all'art. 24, compilando lo stato di consistenza delle aree da occupare e da asservire in contraddittorio con i proprietari, o, in caso di assenza dei proprietari invitati, con la presenza di due testimoni che non siano dipendenti della SNAM RETE GAS S.P.A. e fornirà successivamente alla Provincia di Pisa i suddetti verbali;

- procederà senza indugio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 2 e 4 D.P.R. n. 327/2001, alla registrazione e trascrizione del presente decreto, adottato ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001, presso l'ufficio dei registri immobiliari;

- procederà, a propria cura e spese, alla pubblicazione del presente decreto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5 del D.P.R. n. 327/2001;

- dovrà lasciare indenne l'Amministrazione Provinciale per qualsiasi contenzioso giudiziale e stragiudiziale relativo alla procedura espropriativa oggetto del presente decreto,

- assumerà ogni responsabilità in merito ai pagamenti ed ai depositi amministrativi da effettuare e assumerà a proprio esclusivo carico ogni onere economico inerente e conseguente le procedure espropriative di cui al presente decreto;

3) di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 22 comma 2 del D.P.R. n. 327/2001 nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso il soggetto interessato può comunicare all'Amministrazione Provinciale (Provincia di Pisa - U.O. Espropri, via Nenni n. 30 56124 Pisa - protocollo@provpisa.pcertificata.it), quale Autorità Espropriante, e per conoscenza alla SNAM RETE GAS S.P.A., se condivide le indennità di asservimento e di occupazione temporanea proposte nella misura indicata nei Piani Particellari di cui all'Allegato "A";

- ricevuta dal soggetto la comunicazione di condivisione e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l'Autorità Espropriante imporrà alla SNAM RETE GAS S.P.A. di provvedere al pagamento, tenuto conto anche di quanto statuito dall'art. 26 e dall'art. 34 del D.P.R. n. 327/2001, nei termini previsti dal D.P.R. n. 327/2001;

- se invece il proprietario non condivide l'indennità di asservimento proposta, entro il termine sopra indicato può chiedere la nomina dei tecnici ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 327/2001 e, se non condivide la relazione finale, può proporre opposizione alla stima; in mancanza

di tale istanza da parte del proprietario, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla Commissione Provinciale Espropri;

- per quanto attiene invece all'indennità di occupazione temporanea, nel caso di non condivisione, l'autorità espropriante chiede la determinazione alla Commissione Provinciale Espropri; nel caso di non condivisione (per rifiuto o silenzio), le indennità provvisorie proposte saranno depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti, a seguito di apposita ordinanza dell'Amministrazione Provinciale alla SNAM RETE GAS S.P.A.;

4) di dare altresì atto che:

- il presente decreto impositivo di servitù di metanodotto è emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della pubblica utilità, dichiarata con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 4545 del 12/4/2017;

- il progetto definitivo dell'opera è stato approvato con il Decreto Dirigenziale sopra citato, contestualmente all'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione;

- l'indennità provvisoria di espropriazione e di occupazione temporanea è determinata in via d'urgenza come sopra indicato, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 22 e dell'art. 52 octies del D.P.R. n. 327/2001;

- ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. f) del D.P.R. n. 327/2001, l'imposizione della servitù è disposta sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia, a cura di Snam Gas SPA, successivamente notificato ed eseguito tramite immissione in possesso;

- il presente atto non comporta impegno di spesa né modifiche agli elaborati del progetto definitivo.

Dare infine atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente provvedimento possono essere proposte le azioni innanzi al TAR Toscana ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010 n. 104 "Attuazione dell'art. 44 della legge 18/06/2009 n. 69 recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo", nei termini e nei modi in esso previsti; può essere altresì proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione.

Il Segretario Generale
Salvatore Giangrande

Ai sensi dell'art. 124, comma 1 T.U. Enti locali il presente provvedimento è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal 07/05/2019 al 22/05/2019.

Il Responsabile
Luisa Bertelli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA

DETERMINAZIONE 7 maggio 2020, n. 587

“Ricollegamento Allacciamento Beyfin DN 100 (4”) pressione di progetto 70 bar”. Tratto in comune di PONTEDERA (PI). Decreto occupazione temporanea e imposizione di servitù ex art. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. a favore di SNAM Rete GAS spa. Determinazione indennità provvisorie.

IL SEGRETARIO GENERALE
DIRIGENTE U.O. PATRIMONIO

Richiamati:

- il D.lgs 23 maggio 2000 n. 164/2000,..omissis..;
- il D.P.R. n. 327 dell'08/06/2001 “Testo Unico,..omissis..;
- il D.Lgs. 27.12.2004 n. 330 “Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,..omissis..;
- la Legge Regionale n. 30 del 18/02/2005 riportante “Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità”,,..omissis..;
- la Legge Regionale n. 39/2005 “Disposizioni in materia di energia”;
- il Decreto del 17 aprile 2008 del Ministero dello sviluppo economico,..omissis..;

Premesso che:

- con decreto dirigenziale n. 4545 del 12/04/2017 “Autorizzazione Unica ai sensi dell'articolo 11 della L.R.T. 39/2005 per interventi di declassamento a 24 bar del metanodotto “Livorno-Firenze” DN 450 (18”) DP 70 bar e opere connesse, da effettuarsi nel territorio della provincia di Pisa. Proponente Snam Rete Gas S.p.A.” la Regione toscana,..omissis..;

Viste:

- le nove istanze trasmesse via PEC (ns prot. n. 38861-A) in data 17 ottobre 2018 dalla società Snam Rete gas spa ha con le quali ha chiesto all'Amministrazione Provinciale, quale Autorità Espropriante, di decretare, mediante determinazione urgente delle indennità provvisorie, per gli “Interventi per il declassamento a 24 bar del Metanodotto Livorno-Firenze DN 450 (18”) DP 70 bar 1° e 2° tronco ed opere connesse” relativi ai terreni nei Comuni di Montopoli in Val D'Arno, San Miniato, Cascina, Pontedera e Ponsacco;
- ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., l'imposizione di una servitù di metanodotto sui terreni di cui agli allegati elenchi, identificati in colore rosso nei Piani Particellari in scala 1:2000 allegati alle istanze;
- ai sensi dell'art. 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., l'occupazione temporanea, per un periodo di due anni, delle aree necessarie alla corretta esecuzione

dei lavori, indicate in colore verde nei Piani Particellari in scala 1:2000 allegati alle istanze;

Rilevato che le nove istanze fanno riferimento a nove diverse tipologie di intervento, differenziate fra di loro sia per quanto attiene le specifiche tecniche e le modalità di esecuzione dell'opera, che per quanto attiene i conseguenti contenuti della servitù di Metanodotto da apporre sugli immobili oggetto dei rispettivi interventi, e riguardano specificatamente i seguenti interventi:

1) "Ricollegamento Spina di Cascina DN 200 (8") pressione di progetto 70 bar"; tratto in Comune di CASCINA (PI);

2) "Interventi per il declassamento a 24 bar del Livorno-Firenze DN 450 (18") pressione di progetto 70 bar - 1° Tronco Livorno - Castel del Bosco"; tratto in comune di CASCINA (PI);

3) "Rifacimento Allacciamento al Comune di Fucecchio - 1° Tratto - DN 150 (6") pressione di progetto 70 bar"; tratto in Comune di SAN MINIATO (PI);

4) "Rifacimento Allacciamento Comune di Montopoli in Val d'Arno DN 150 (6") pressione di progetto 70 bar"; tratto in comune di MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI);

5) "Interventi per il declassamento a 24 bar del Livorno-Firenze DN 450 (18") pressione di progetto 70 bar - 2° Tronco Montopoli in val d'Arno - San Miniato"; tratto in comune di MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI);

6) "Interventi per il declassamento a 24 bar del Livorno-Firenze DN 450 (18") pressione di progetto 70 bar - 1° Tronco Livorno - Castel del Bosco"; tratto in comune di PONTEDERA (PI);

7) "Ricollegamento Allacciamento Beyfin DN 100 (4") pressione di progetto 70 bar"; tratto in comune di PONTEDERA (PI);

8) "Ricollegamento Allacciamento Comune di Ponsacco DN 150 (6") pressione di progetto 70 bar"; tratto in comune di PONTEDERA (PI);

9) "Ricollegamento Allacciamento Comune di Ponsacco DN 150 (6") pressione di progetto 70 bar"; tratto in comune di PONSACCO (PI).

Vista altresì la nota prot. n. 4717 del 25/01/2019 inviata dall'Amministrazione Provinciale a Snam Rete Gas S.p.a., avente ad oggetto la definizione degli impegni reciproci, la quale è stata sottoscritta per accettazione da Snam Rete Gas S.p.a. in data 07/02/2019;

Dato atto che:

- con nota prot. n. 6737 del 12/02/2019 la Provincia di Pisa ha comunicato a Snam Rete Gas Spa l'avvio del procedimento finalizzato all'emissione dei decreti di imposizione di servitù e occupazione temporanea delle aree interessate dai nove interventi, demandando a Snam Rete Gas Spa il compito di informare i proprietari, e i

detentori dei diritti reali sui beni interessati dalle opere, circa l'avvio del procedimento, gli uffici dove è possibile visionare gli atti nonché la possibilità entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, di fornire ogni utile riferimento per determinare il valore da attribuire al fine della liquidazione delle indennità di asservimento e di occupazione temporanea;

- Snam Rete Gas Spa ha provveduto a notificare a ciascun proprietario interessato dai nove interventi, con i quali non è stato possibile raggiungere un accordo bonario, l'avviso di avvio del procedimento dando un termine di 20 giorni dall'avvenuto ricevimento dell'avviso, per la presentazione di eventuali memorie scritte o documenti in merito alle indennità;

- per l'intervento in oggetto non sono giunte osservazioni;

Verificato che, come risulta dall'istanza della SNAM RETE GAS S.P.A. depositata presso l'Ufficio Espropri, l'opera in oggetto riveste carattere di urgenza "in quanto, l'esistente sistema evidenzia condizioni di trasporto al limite rispetto ai criteri di flessibilità e affidabilità richiesti e tale criticità impone tempi rapidi per la costruzione e l'esercizio del gasdotto";

Rilevata la necessità di decretare l'occupazione temporanea, l'imposizione servitù ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore della Snam Rete Gas S.p.a., degli immobili siti in Provincia di Pisa, nel Comune di Pontedera (PI) e interessati dagli "Ricollegamento Allacciamento Beyfin DN 100 (4") pressione di progetto 70 bar" e di determinare le indennità provvisorie di occupazione temporanea e di asservimento con riferimento al medesimo intervento che, come indicato nell'istanza ns prot. n. 38861-A presentata da SNAM RETE GAS S.P.A. all'Amministrazione Provinciale in data 17 ottobre 2018, consiste nella posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa un metro misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche e che saranno installati apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;

Accertata la propria competenza ai sensi del combinato disposto dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., e dall'art. 22 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Pisa, giusta nomina di cui al Decreto Presidenziale n. 21 del 28/02/2018;

Attestata, mediante sottoscrizione del presente atto, la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art 3, comma 1 - lettera d), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

DECRETA

Per le motivazioni riportate in premessa ed integralmente richiamate in questa parte dispositiva:

1) L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di immissione in possesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore di SNAM RETE GAS S.P.A., con sede legale in San Donato Milanese (Mi), piazza Santa Barbara 7, codice fiscale 10238291008 e partita iva 10238291008, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, delle aree necessarie alla realizzazione dei lavori di "Ricollegamento Allacciamento Beyfin DN 100 (4") pressione di progetto 70 bar - Tratto in comune di PONTEDERA (PI)", identificate in colore verde nel Piano Particellare in scala 1:2000 di cui all'Allegato "A" e di proprietà dei soggetti di cui all'annesso elenco.

2) L'IMPOSIZIONE DI SERVITU' DI METANODOTTO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore di SNAM RETE GAS S.P.A. con sede legale in San Donato Milanese (Mi), piazza Santa Barbara 7, codice fiscale 10238291008 e partita iva 10238291008, soggetto beneficiario, sui terreni, interessati dai lavori di "Ricollegamento Allacciamento Beyfin DN 100 (4") pressione di progetto 70 bar - Tratto in comune di PONTEDERA (PI) identificati in colore rosso nel Piano Particellare in scala 1:2000 di cui all'Allegato "A" e di proprietà dei soggetti di cui all'annesso elenco; i lavori, come indicato nell'istanza ns prot. n. 38861-A presentata da SNAM RETE GAS S.P.A. all'Amministrazione Provinciale in data 17 ottobre 2018, consistono nella posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa un metro misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche e che saranno installati apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza.

3) Di costituire a carico dei fondi interessati l'imposizione di servitù di metanodotto con le seguenti prescrizioni, come indicato nell'istanza ns prot. n. 38861-A presentata da SNAM RETE GAS S.P.A. all'Amministrazione Provinciale in data 17 ottobre 2018:

- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m 12,50 (dodici/50) dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

- la facoltà di Snam Rete Gas di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei

lavori, nonché accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;

- l'inalmovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto d'imposizione di servitù, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas a chi di ragione;

- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in premessa ed integralmente richiamate in questa parte dispositiva:

1) in via d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. e per le motivazioni indicate in premessa, L'INDENNITÀ PROVVISORIA DI ASSERVIMENTO e, sulla base di quanto statuito dall'art. 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., l'INDENNITÀ PROVVISORIA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA spettante ai soggetti proprietari interessati dalla realizzazione dei lavori di "Ricollegamento Allacciamento Beyfin DN 100 (4") pressione di progetto 70 bar - Tratto in comune di PONTEDERA (PI), nella misura indicata nel Piano Particellare depositato da SNAM RETE GAS S.P.A. presso l'Ufficio Espropri e di cui all'Allegato "A";

2) che SNAM RETE GAS S.P.A. anche con riferimento agli impegni reciproci definiti con nota prot. n. 4717 del 25/01/2019 inviata dall'Amministrazione Provinciale a Snam Rete Gas S.p.a. e sottoscritta per accettazione da Snam Rete Gas S.p.a. in data 07/02/2019:

- provvederà, in quanto soggetto beneficiario, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 327/2001, alla notificazione, nelle forme degli atti processuali civili, del presente decreto alle ditte proprietarie, e, ove ritenuto necessario da SNAM RETE GAS S.P.A. (non costituendo un

adempimento normativo) agli eventuali titolari di diritti reali di godimento (es.: uso, usufrutto, abitazione) o di diritti reali di garanzia (es.: ipoteca), con un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del presente decreto; l'avviso di convocazione dovrà essere notificato ai proprietari dei fondi almeno sette giorni prima della data prevista per l'immissione in possesso;

- procederà, attraverso i propri incaricati ad eseguire il presente decreto, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. h) D.P.R. n. 327/2001, mediante immissione in possesso, con la redazione del verbale di cui all'art. 24, compilando lo stato di consistenza delle aree da occupare e da asservire in contraddittorio con i proprietari, o, in caso di assenza dei proprietari invitati, con la presenza di due testimoni che non siano dipendenti della SNAM RETE GAS S.P.A e fornirà successivamente alla Provincia di Pisa i suddetti verbali;

- procederà senza indugio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 2 e 4 D.P.R. n. 327/2001, alla registrazione e trascrizione del presente decreto, adottato ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001, presso l'ufficio dei registri immobiliari;

- procederà, a propria cura e spese, alla pubblicazione del presente decreto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5 del D.P.R. n. 327/2001;

- dovrà lasciare indenne l'Amministrazione Provinciale per qualsiasi contenzioso giudiziale e stragiudiziale relativo alla procedura espropriativa oggetto del presente decreto,

- assumerà ogni responsabilità in merito ai pagamenti ed ai depositi amministrativi da effettuare e assumerà a proprio esclusivo carico ogni onere economico inerente e conseguente le procedure espropriative di cui al presente decreto;

3) di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 22 comma 2 del D.P.R. n. 327/2001 nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso il soggetto interessato può comunicare all'Amministrazione Provinciale (Provincia di Pisa - U.O. Espropri, via Nenni n. 30 56124 Pisa - protocollo@provvisa.pcertificata.it), quale Autorità Espropriante, e per conoscenza alla SNAM RETE GAS S.P.A., se condivide le indennità di asservimento e di occupazione temporanea proposte nella misura indicata nei Piani Particellari di cui all'Allegato "A";

- ricevuta dal soggetto la comunicazione di condivisione e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l'Autorità Espropriante imporrà alla SNAM RETE GAS S.P.A. di provvedere al pagamento, tenuto conto anche di quanto statuito dall'art. 26 e dall'art. 34 del D.P.R. n. 327/2001, nei termini previsti dal D.P.R. n. 327/2001;

- se invece il proprietario non condivide l'indennità di asservimento proposta, entro il termine sopra indicato può chiedere la nomina dei tecnici ai sensi dell'art. 21

del D.P.R. n. 327/2001 e, se non condivide la relazione finale, può proporre opposizione alla stima; in mancanza di tale istanza da parte del proprietario, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla Commissione Provinciale Espropri;

- per quanto attiene invece all'indennità di occupazione temporanea, nel caso di non condivisione, l'autorità espropriante chiede la determinazione alla Commissione Provinciale Espropri; nel caso di non condivisione (per rifiuto o silenzio), le indennità provvisorie proposte saranno depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti, a seguito di apposita ordinanza dell'Amministrazione Provinciale alla SNAM RETE GAS S.P.A.;

4) di dare altresì atto che:

- il presente decreto impositivo di servitù di metanodotto è emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della pubblica utilità, dichiarata con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 4545 del 12/4/2017;

- il progetto definitivo dell'opera è stato approvato con il Decreto Dirigenziale sopra citato, contestualmente all'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione;

- l'indennità provvisoria di espropriazione e di occupazione temporanea è determinata in via d'urgenza come sopra indicato, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 22 e dell'art. 52 octies del D.P.R. n. 327/2001;

- ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. f) del D.P.R. n. 327/2001, l'imposizione della servitù è disposta sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia, a cura di Snam Gas SPA, successivamente notificato ed eseguito tramite immissione in possesso;

- il presente atto non comporta impegno di spesa né modifiche agli elaborati del progetto definitivo;

Dare infine atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente provvedimento possono essere proposte le azioni innanzi al TAR Toscana ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010 n. 104 "Attuazione dell'art. 44 della legge 18/06/2009 n. 69 recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo", nei termini e nei modi in esso previsti; può essere altresì proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione.

Il Segretario Generale
Salvatore Giangrande

Ai sensi dell'art. 124, comma 1 T.U. Enti locali il presente provvedimento è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal 07/05/2019 al 22/05/2019.

Il Responsabile
Luisa Bertelli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA

DETERMINAZIONE 7 maggio 2020, n. 588

“Ricollegamento Allacciamento Comune di Ponsacco DN 150 (6”) pressione di progetto 70 bar”. Tratto in comune di PONTEDERA (PI). Decreto occupazione temporanea e imposizione di servitù ex art. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. a favore di SNAM Rete GAS spa. Determinazione indennità provvisorie.

IL SEGRETARIO GENERALE
DIRIGENTE U.O. PATRIMONIO

Richiamati:

- il D.lgs 23 maggio 2000 n. 164/2000,..omissis..;
- il D.P.R. n. 327 dell’08/06/2001 “Testo Unico,..omissis..;
- il D.Lgs. 27.12.2004 n. 330 “Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,..omissis..;
- la Legge Regionale n. 30 del 18/02/2005 riportante “Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità”,..omissis..;
- la Legge Regionale n. 39/2005 “Disposizioni in materia di energia”;
- il Decreto del 17 aprile 2008 del Ministero dello sviluppo economico,..omissis..;

Premesso che:

- con decreto dirigenziale n. 4545 del 12/04/2017 “Autorizzazione Unica ai sensi dell’articolo 11 della L.R.T. 39/2005 per interventi di declassamento a 24 bar del metanodotto “Livorno-Firenze” DN 450 (18”) DP 70 bar e opere connesse, da effettuarsi nel territorio della provincia di Pisa. Proponente Snam Rete Gas S.p.A.” la Regione toscana,..omissis..;

Viste:

- le nove istanze trasmesse via PEC (ns prot. n. 38861-A) in data 17 ottobre 2018 dalla società Snam Rete gas spa ha con le quali ha chiesto all’Amministrazione Provinciale, quale Autorità Espropriante, di decretare, mediante determinazione urgente delle indennità provvisorie, per gli “Interventi per il declassamento a 24 bar del Metanodotto Livorno-Firenze DN 450 (18”) DP 70 bar 1° e 2° tronco ed opere connesse” relativi ai terreni nei Comuni di Montopoli in Val D’Arno, San Miniato, Cascina, Pontedera e Ponsacco:
 - ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., l’imposizione di una servitù di metanodotto sui terreni di cui agli allegati elenchi, identificati in colore rosso nei Piani Particellari in scala 1:2000 allegati alle istanze;
 - ai sensi dell’art. 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., l’occupazione temporanea, per un periodo di

due anni, delle aree necessarie alla corretta esecuzione dei lavori, indicate in colore verde nei Piani Particellari in scala 1:2000 allegati alle istanze;

Rilevato che le nove istanze fanno riferimento a nove diverse tipologie di intervento, differenziate fra di loro sia per quanto attiene le specifiche tecniche e le modalità di esecuzione dell’opera, che per quanto attiene i conseguenti contenuti della servitù di Metanodotto da apporre sugli immobili oggetto dei rispettivi interventi, e riguardano specificatamente i seguenti interventi:

- 1) “Ricollegamento Spina di Cascina DN 200 (8”) pressione di progetto 70 bar”; tratto in Comune di CASCINA (PI);
- 2) “Interventi per il declassamento a 24 bar del Livorno-Firenze DN 450 (18”) pressione di progetto 70 bar - 1° Tronco Livorno - Castel del Bosco”; tratto in comune di CASCINA (PI);
- 3) “Rifacimento Allacciamento al Comune di Fucecchio - 1° Tratto - DN 150 (6”) pressione di progetto 70 bar”; tratto in Comune di SAN MINIATO (PI);
- 4) “Rifacimento Allacciamento Comune di Montopoli in Val d’Arno DN 150 (6”) pressione di progetto 70 bar”; tratto in comune di MONTOPOLI IN VAL D’ARNO (PI);
- 5) “Interventi per il declassamento a 24 bar del Livorno-Firenze DN 450 (18”) pressione di progetto 70 bar - 2° Tronco Montopoli in val d’Arno - San Miniato”; tratto in comune di MONTOPOLI IN VAL D’ARNO (PI);
- 6) “Interventi per il declassamento a 24 bar del Livorno-Firenze DN 450 (18”) pressione di progetto 70 bar - 1° Tronco Livorno - Castel del Bosco”; tratto in comune di PONTEDERA (PI);
- 7) “Ricollegamento Allacciamento Beyfin DN 100 (4”) pressione di progetto 70 bar”; tratto in comune di PONTEDERA (PI);
- 8) “Ricollegamento Allacciamento Comune di Ponsacco DN 150 (6”) pressione di progetto 70 bar”; tratto in comune di PONTEDERA (PI);
- 9) “Ricollegamento Allacciamento Comune di Ponsacco DN 150 (6”) pressione di progetto 70 bar”; tratto in comune di PONSACCO (PI);

Vista altresì la nota prot. n. 4717 del 25/01/2019 inviata dall’Amministrazione Provinciale a Snam Rete Gas S.p.a., avente ad oggetto la definizione degli impegni reciproci, la quale è stata sottoscritta per accettazione da Snam Rete Gas S.p.a. in data 07/02/2019;

Dato atto che:

- con nota prot. n. 6737 del 12/02/2019 la Provincia di Pisa ha comunicato a Snam Rete Gas Spa l’avvio del procedimento finalizzato all’emissione dei decreti di imposizione di servitù e occupazione temporanea delle aree interessate dai nove interventi, demandando a Snam

Rete Gas Spa il compito di informare i proprietari, e i detentori dei diritti reali sui beni interessati dalle opere, circa l'avvio del procedimento, gli uffici dove è possibile visionare gli atti nonché la possibilità entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, di fornire ogni utile riferimento per determinare il valore da attribuire al fine della liquidazione delle indennità di asservimento e di occupazione temporanea;

- Snam Rete Gas Spa ha provveduto a notificare a ciascun proprietario interessato dai nove interventi, con i quali non è stato possibile raggiungere un accordo bonario, l'avviso di avvio del procedimento dando un termine di 20 giorni dall'avvenuto ricevimento dell'avviso, per la presentazione di eventuali memorie scritte o documenti in merito alle indennità;

- per l'intervento in oggetto non sono giunte osservazioni;

Verificato che, come risulta dall'istanza della SNAM RETE GAS S.P.A. depositata presso l'Ufficio Espropri, l'opera in oggetto riveste carattere di urgenza "in quanto, l'esistente sistema evidenzia condizioni di trasporto al limite rispetto ai criteri di flessibilità e affidabilità richiesti e tale criticità impone tempi rapidi per la costruzione e l'esercizio del gasdotto";

Rilevata la necessità di decretare l'occupazione temporanea, l'imposizione servitù ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore della Snam Rete Gas S.p.A., degli immobili siti in Provincia di Pisa, nel Comune di Pontedera (PI) e interessati dagli "Ricollegamento Allacciamento Comune di Ponsacco DN 150 (6") pressione di progetto 70 bar" e di determinare le indennità provvisorie di occupazione temporanea e di asservimento con riferimento al medesimo intervento che, come indicato nell'istanza ns prot. n. 38861-A presentata da SNAM RETE GAS S.P.A. all'Amministrazione Provinciale in data 17 ottobre 2018, consiste nella posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa un metro misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche e che saranno installati apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza. E' prevista, la costruzione di un PIDS (Punto di Intercettazione e Derivazione Semplice) accessorio fuori terra avente la superficie di circa 42 mq sul mappale 853 del foglio 35 del Comune Pontedera (PI) e del relativo accesso carrabile e pedonale costituito da strada di collegamento alla viabilità esistente da realizzarsi e mantenersi a cura di Snam Rete Gas, nonché il diritto di passaggio con personale e mezzi sulla viabilità privata esistente;

Accertata la propria competenza ai sensi del combinato disposto dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., e dall'art. 22 del vigente Regolamento sull'Ordinamento

degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Pisa, giusta nomina di cui al Decreto Presidenziale n. 21 del 28/02/2018;

Attestata, mediante sottoscrizione del presente atto, la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art 3, comma 1 - lettera d), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

DECRETA

Per le motivazioni riportate in premessa ed integralmente richiamate in questa parte dispositiva:

1) L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di immissione in possesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore di SNAM RETE GAS S.P.A., con sede legale in San Donato Milanese (Mi), piazza Santa Barbara 7, codice fiscale 10238291008 e partita iva 10238291008, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, delle aree necessarie alla realizzazione dei lavori di "Ricollegamento Allacciamento Comune di Ponsacco DN 150 (6") pressione di progetto 70 bar - Tratto in comune di PONTEDERA (PI)", identificate in colore verde nel Piano Particellare in scala 1:2000 di cui all'Allegato "A" e di proprietà dei soggetti di cui all'annesso elenco.

2) L'IMPOSIZIONE DI SERVITU' DI METANODOTTO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore di SNAM RETE GAS S.P.A. con sede legale in San Donato Milanese (Mi), piazza Santa Barbara 7, codice fiscale 10238291008 e partita iva 10238291008, soggetto beneficiario, sui terreni, interessati dai lavori di "Ricollegamento Allacciamento Comune di Ponsacco DN 150 (6") pressione di progetto 70 bar - Tratto in comune di PONTEDERA (PI)" identificati in colore rosso nel Piano Particellare in scala 1:2000 di cui all'Allegato "A" e di proprietà dei soggetti di cui all'annesso elenco; i lavori, come indicato nell'istanza ns prot. n. 38861-A presentata da SNAM RETE GAS S.P.A. all'Amministrazione Provinciale in data 17 ottobre 2018, consistono nella posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa un metro misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche e che saranno installati apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza. E' prevista, la costruzione di un PIDS (Punto di Intercettazione e Derivazione Semplice) accessorio fuori terra avente la superficie di circa 42 mq sul mappale 853 del foglio

35 del Comune Pontedera (PI) e del relativo accesso carrabile e pedonale costituito da strada di collegamento alla viabilità esistente da realizzarsi e mantenersi a cura di Snam Rete Gas, nonché il diritto di passaggio con personale e mezzi sulla viabilità privata esistente.

3) Di costituire a carico dei fondi interessati l'imposizione di servitù di metanodotto con le seguenti prescrizioni, come indicato nell'istanza ns prot. n. 38861-A presentata da SNAM RETE GAS S.P.A. all'Amministrazione Provinciale in data 17 ottobre 2018:

- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m 12,50 (dodici/50) dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

- la facoltà di Snam Rete Gas di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;

- l'immovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto d'imposizione di servitù, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas a chi di ragione;

- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in premessa ed integralmente richiamate in questa parte dispositiva:

1) in via d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. e per le motivazioni indicate in premessa, L'INDENNITÀ

PROVVISORIA DI ASSERVIMENTO e, sulla base di quanto statuito dall'art. 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., l'INDENNITÀ PROVVISORIA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA spettante ai soggetti proprietari interessati dalla realizzazione dei lavori di "Ricollegamento Allacciamento Comune di Ponsacco DN 150 (6") pressione di progetto 70 bar - Tratto in comune di PONTEDERA (PI)", nella misura indicata nel Piano Particellare depositato da SNAM RETE GAS S.P.A. presso l'Ufficio Espropri e di cui all'Allegato "A";

2) che SNAM RETE GAS S.P.A. anche con riferimento agli impegni reciproci definiti con nota prot. n. 4717 del 25/01/2019 inviata dall'Amministrazione Provinciale a Snam Rete Gas S.p.a. e sottoscritta per accettazione da Snam Rete Gas S.p.a. in data 07/02/2019:

- provvederà, in quanto soggetto beneficiario, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 327/2001, alla notificazione, nelle forme degli atti processuali civili, del presente decreto alle ditte proprietarie, e, ove ritenuto necessario da SNAM RETE GAS S.P.A. (non costituendo un adempimento normativo) agli eventuali titolari di diritti reali di godimento (es.: uso, usufrutto, abitazione) o di diritti reali di garanzia (es.: ipoteca), con un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del presente decreto; l'avviso di convocazione dovrà essere notificato ai proprietari dei fondi almeno sette giorni prima della data prevista per l'immissione in possesso;

- procederà, attraverso i propri incaricati ad eseguire il presente decreto, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. h) D.P.R. n. 327/2001, mediante immissione in possesso, con la redazione del verbale di cui all'art. 24, compilando lo stato di consistenza delle aree da occupare e da asservire in contraddittorio con i proprietari, o, in caso di assenza dei proprietari invitati, con la presenza di due testimoni che non siano dipendenti della SNAM RETE GAS S.P.A. e fornirà successivamente alla Provincia di Pisa i suddetti verbali;

- procederà senza indugio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 2 e 4 D.P.R. n. 327/2001, alla registrazione e trascrizione del presente decreto, adottato ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001, presso l'ufficio dei registri immobiliari;

- procederà, a propria cura e spese, alla pubblicazione del presente decreto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5 del D.P.R. n. 327/2001;

- dovrà lasciare indenne l'Amministrazione Provinciale per qualsiasi contenzioso giudiziale e stragiudiziale relativo alla procedura espropriativa oggetto del presente decreto,

- assumerà ogni responsabilità in merito ai pagamenti ed ai depositi amministrativi da effettuare e assumerà a proprio esclusivo carico ogni onere economico inerente e conseguente le procedure espropriative di cui al presente decreto.

3) di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 22 comma 2 del D.P.R. n. 327/2001 nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso il soggetto interessato può comunicare all'Amministrazione Provinciale (Provincia di Pisa - U.O. Espropri, via Nenni n. 30 56124 Pisa - protocollo@provpisa.pcertificata.it), quale Autorità Espropriante, e per conoscenza alla SNAM RETE GAS S.P.A., se condivide le indennità di asservimento e di occupazione temporanea proposte nella misura indicata nei Piani Particellari di cui all'Allegato "A";

- ricevuta dal soggetto la comunicazione di condivisione e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l'Autorità Espropriante imporrà alla SNAM RETE GAS S.P.A. di provvedere al pagamento, tenuto conto anche di quanto statuito dall'art. 26 e dall'art. 34 del D.P.R. n. 327/2001, nei termini previsti dal D.P.R. n. 327/2001;

- se invece il proprietario non condivide l'indennità di asservimento proposta, entro il termine sopra indicato può chiedere la nomina dei tecnici ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 327/2001 e, se non condivide la relazione finale, può proporre opposizione alla stima; in mancanza di tale istanza da parte del proprietario, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla Commissione Provinciale Espropri;

- per quanto attiene invece all'indennità di occupazione temporanea, nel caso di non condivisione, l'autorità espropriante chiede la determinazione alla Commissione Provinciale Espropri; nel caso di non condivisione (per rifiuto o silenzio), le indennità provvisorie proposte saranno depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti, a seguito di apposita ordinanza dell'Amministrazione Provinciale alla SNAM RETE GAS S.P.A..

4) di dare altresì atto che:

- il presente decreto impositivo di servitù di metanodotto è emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della pubblica utilità, dichiarata con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 4545 del 12/4/2017;

- il progetto definitivo dell'opera è stato approvato con il Decreto Dirigenziale sopra citato, contestualmente all'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione;

- l'indennità provvisoria di espropriazione e di occupazione temporanea è determinata in via d'urgenza come sopra indicato, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 22 e dell'art. 52 octies del D.P.R. n. 327/2001;

- ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. f) del D.P.R. n. 327/2001, l'imposizione della servitù è disposta sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia, a cura di Snam Gas SPA, successivamente notificato ed eseguito tramite immissione in possesso;

- il presente atto non comporta impegno di spesa né modifiche agli elaborati del progetto definitivo.

Dare infine atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente provvedimento possono essere proposte le azioni innanzi al TAR Toscana ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010 n. 104 "Attuazione dell'art. 44 della legge 18/06/2009 n. 69 recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo", nei termini e nei modi in esso previsti; può essere altresì proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione.

Il Segretario Generale
Salvatore Giangrande

Ai sensi dell'art. 124, comma 1 T.U. Enti locali il presente provvedimento è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal 07/05/2019 al 22/05/2019.

Il Responsabile
Luisa Bertelli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA

DETERMINAZIONE 7 maggio 2020, n. 589

“Ricollegamento Allacciamento Comune di Ponsacco DN 150 (6”) pressione di progetto 70 bar”. Tratto in comune di PONSACCO (PI). Decreto occupazione temporanea e imposizione di servitù ex art. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. a favore di SNAM Rete GAS spa. Determinazione indennità provvisorie.

IL SEGRETARIO GENERALE
DIRIGENTE U.O. PATRIMONIO

Richiamati:

- il D.lgs 23 maggio 2000 n. 164/2000,..omissis..;

- il D.P.R. n. 327 dell'08/06/2001 "Testo Unico,..omissis..;

- il D.Lgs. 27.12.2004 n. 330 "Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,..omissis..;

- la Legge Regionale n. 30 del 18/02/2005 riportante "Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità,..omissis..;

- la Legge Regionale n. 39/2005 "Disposizioni in materia di energia";

- il Decreto del 17 aprile 2008 del Ministero dello sviluppo economico,..omissis..;

Premesso che:

- con decreto dirigenziale n. 4545 del 12/04/2017 "Autorizzazione Unica ai sensi dell'articolo 11 della L.R.T. 39/2005 per interventi di declassamento a 24 bar

del metanodotto "Livorno-Firenze" DN 450 (18") DP 70 bar e opere connesse, da effettuarsi nel territorio della provincia di Pisa. Proponente Snam Rete Gas S.p.A." la Regione toscana,..omissis..;

Viste:

- le nove istanze trasmesse via PEC (ns prot. n. 38861-A) in data 17 ottobre 2018 dalla società Snam Rete gas spa ha con le quali ha chiesto all'Amministrazione Provinciale, quale Autorità Espropriante, di decretare, mediante determinazione urgente delle indennità provvisorie, per gli "Interventi per il declassamento a 24 bar del Metanodotto Livorno-Firenze DN 450 (18") DP 70 bar 1° e 2° tronco ed opere connesse" relativi ai terreni nei Comuni di Montopoli in Val D'Arno, San Miniato, Cascina, Pontedera e Ponsacco:

- ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., l'imposizione di una servitù di metanodotto sui terreni di cui agli allegati elenchi, identificati in colore rosso nei Piani Particellari in scala 1:2000 allegati alle istanze;

- ai sensi dell'art. 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., l'occupazione temporanea, per un periodo di due anni, delle aree necessarie alla corretta esecuzione dei lavori, indicate in colore verde nei Piani Particellari in scala 1:2000 allegati alle istanze;

Rilevato che le nove istanze fanno riferimento a nove diverse tipologie di intervento, differenziate fra di loro sia per quanto attiene le specifiche tecniche e le modalità di esecuzione dell'opera, che per quanto attiene i conseguenti contenuti della servitù di Metanodotto da apporre sugli immobili oggetto dei rispettivi interventi, e riguardano specificatamente i seguenti interventi:

1) "Ricollegamento Spina di Cascina DN 200 (8") pressione di progetto 70 bar"; tratto in Comune di CASCINA (PI);

2) "Interventi per il declassamento a 24 bar del Livorno-Firenze DN 450 (18") pressione di progetto 70 bar - 1° Tronco Livorno - Castel del Bosco"; tratto in comune di CASCINA (PI);

3) "Rifacimento Allacciamento al Comune di Fucecchio - 1° Tratto - DN 150 (6") pressione di progetto 70 bar"; tratto in Comune di SAN MINIATO (PI);

4) "Rifacimento Allacciamento Comune di Montopoli in Val d'Arno DN 150 (6") pressione di progetto 70 bar"; tratto in comune di MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI);

5) "Interventi per il declassamento a 24 bar del Livorno-Firenze DN 450 (18") pressione di progetto 70 bar - 2° Tronco Montopoli in val d'Arno - San Miniato"; tratto in comune di MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI);

6) "Interventi per il declassamento a 24 bar del Livorno-Firenze DN 450 (18") pressione di progetto 70 bar - 1° Tronco Livorno - Castel del Bosco"; tratto in comune di PONTEDEIRA (PI);

7) "Ricollegamento Allacciamento Beyfin DN 100 (4") pressione di progetto 70 bar"; tratto in comune di PONTEDEIRA (PI);

8) "Ricollegamento Allacciamento Comune di Ponsacco DN 150 (6") pressione di progetto 70 bar"; tratto in comune di PONTEDEIRA (PI);

9) "Ricollegamento Allacciamento Comune di Ponsacco DN 150 (6") pressione di progetto 70 bar"; tratto in comune di PONSACCO (PI);

Vista altresì la nota prot. n. 4717 del 25/01/2019 inviata dall'Amministrazione Provinciale a Snam Rete Gas S.p.a., avente ad oggetto la definizione degli impegni reciproci, la quale è stata sottoscritta per accettazione da Snam Rete Gas S.p.a. in data 07/02/2019;

Dato atto che:

- con nota prot. n. 6737 del 12/02/2019 la Provincia di Pisa ha comunicato a Snam Rete Gas Spa l'avvio del procedimento finalizzato all'emissione dei decreti di imposizione di servitù e occupazione temporanea delle aree interessate dai nove interventi, demandando a Snam Rete Gas Spa il compito di informare i proprietari, e i detentori dei diritti reali sui beni interessati dalle opere, circa l'avvio del procedimento, gli uffici dove è possibile visionare gli atti nonché la possibilità entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, di fornire ogni utile riferimento per determinare il valore da attribuire al fine della liquidazione delle indennità di asservimento e di occupazione temporanea;

- Snam Rete Gas Spa ha provveduto a notificare a ciascun proprietario interessato dai nove interventi, con i quali non è stato possibile raggiungere un accordo bonario, l'avviso di avvio del procedimento dando un termine di 20 giorni dall'avvenuto ricevimento dell'avviso, per la presentazione di eventuali memorie scritte o documenti in merito alle indennità;

- per l'intervento in oggetto non sono giunte osservazioni;

Verificato che, come risulta dall'istanza della SNAM RETE GAS S.P.A. depositata presso l'Ufficio Espropri, l'opera in oggetto riveste carattere di urgenza "in quanto, l'esistente sistema evidenzia condizioni di trasporto al limite rispetto ai criteri di flessibilità e affidabilità richiesti e tale criticità impone tempi rapidi per la costruzione e l'esercizio del gasdotto";

Rilevata la necessità di decretare l'occupazione temporanea, l'imposizione servitù ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore della Snam Rete Gas S.p.A., degli immobili siti in Provincia di Pisa, nel Comune di Ponsacco (PI) e interessati dagli "Ricollegamento Allacciamento Comune di Ponsacco DN 150 (6") pressione di progetto 70 bar" e di determinare le indennità provvisorie di occupazione temporanea e di

asservimento con riferimento al medesimo intervento che, come indicato nell'istanza ns prot. n. 38861-A presentata da SNAM RETE GAS S.P.A. all'Amministrazione Provinciale in data 17 ottobre 2018, consiste nella posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa un metro misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche e che saranno installati apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza. E' prevista, la costruzione di un PIDA (Punto di Intercettazione con Discaggio di Allacciamento) accessorio fuori terra avente la superficie di circa 21 mq sul mappale 249 del foglio 4 del Comune Ponsacco (PI);

Accertata la propria competenza ai sensi del combinato disposto dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., e dall'art. 22 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Pisa, giusta nomina di cui al Decreto Presidenziale n. 21 del 28/02/2018;

Attestata, mediante sottoscrizione del presente atto, la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3, comma 1 - lettera d), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

DECRETA

Per le motivazioni riportate in premessa ed integralmente richiamate in questa parte dispositiva:

1) L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di immissione in possesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore di SNAM RETE GAS S.P.A., con sede legale in San Donato Milanese (Mi), piazza Santa Barbara 7, codice fiscale 10238291008 e partita iva 10238291008, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, delle aree necessarie alla realizzazione dei lavori di "Ricollegamento Allacciamento Comune di Ponsacco DN 150 (6'') pressione di progetto 70 bar - tratto in comune di PONSACCO (PI)", identificate in colore verde nel Piano Particellare in scala 1:2000 di cui all'Allegato "A" e di proprietà dei soggetti di cui all'annesso elenco.

2) L'IMPOSIZIONE DI SERVITU' DI METANODOTTO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore di SNAM RETE GAS S.P.A. con sede legale in San Donato Milanese (Mi), piazza Santa Barbara 7, codice fiscale 10238291008 e partita iva 10238291008, soggetto beneficiario, sui terreni,

interessati dai lavori di "Ricollegamento Allacciamento Comune di Ponsacco DN 150 (6'') pressione di progetto 70 bar - tratto in comune di PONSACCO (PI)" identificati in colore rosso nel Piano Particellare in scala 1:2000 di cui all'Allegato "A" e di proprietà dei soggetti di cui all'annesso elenco; i lavori, come indicato nell'istanza ns prot. n. 38861-A presentata da SNAM RETE GAS S.P.A. all'Amministrazione Provinciale in data 17 ottobre 2018, consistono nella posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa un metro misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche e che saranno installati apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza. E' prevista, la costruzione di un PIDA (Punto di Intercettazione con Discaggio di Allacciamento) accessorio fuori terra avente la superficie di circa 21 mq sul mappale 249 del foglio 4 del Comune Ponsacco (PI).

3) Di costituire a carico dei fondi interessati l'imposizione di servitù di metanodotto con le seguenti prescrizioni, come indicato nell'istanza ns prot. n. 38861-A presentata da SNAM RETE GAS S.P.A. all'Amministrazione Provinciale in data 17 ottobre 2018;

- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m 12,50 (dodici/50) dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

- la facoltà di Snam Rete Gas di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;

- l'inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto d'imposizione di servitù, mentre in occasione di eventuali riparazioni,

modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas a chi di ragione;

- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in premessa ed integralmente richiamate in questa parte dispositiva:

1) in via d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. e per le motivazioni indicate in premessa, L'INDENNITÀ PROVVISORIA DI ASSERVIMENTO e, sulla base di quanto statuito dall'art. 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., l'INDENNITÀ PROVVISORIA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA spettante ai soggetti proprietari interessati dalla realizzazione dei lavori di "Ricollegamento Allacciamento Comune di Ponsacco DN 150 (6") pressione di progetto 70 bar - tratto in comune di PONSACCO (PI)", nella misura indicata nel Piano Particellare depositato da SNAM RETE GAS S.P.A. presso l'Ufficio Espropri e di cui all'Allegato "A";

2) che SNAM RETE GAS S.P.A. anche con riferimento agli impegni reciproci definiti con nota prot. n. 4717 del 25/01/2019 inviata dall'Amministrazione Provinciale a Snam Rete Gas S.p.a. e sottoscritta per accettazione da Snam Rete Gas S.p.a. in data 07/02/2019:

- provvederà, in quanto soggetto beneficiario, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 327/2001, alla notificazione, nelle forme degli atti processuali civili, del presente decreto alle ditte proprietarie, e, ove ritenuto necessario da SNAM RETE GAS S.P.A. (non costituendo un adempimento normativo) agli eventuali titolari di diritti reali di godimento (es.: uso, usufrutto, abitazione) o di diritti reali di garanzia (es.: ipoteca), con un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del presente decreto; l'avviso di convocazione dovrà essere notificato ai proprietari dei fondi almeno sette giorni prima della data prevista per l'immissione in possesso;

- procederà, attraverso i propri incaricati ad eseguire il presente decreto, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. h) D.P.R. n. 327/2001, mediante immissione in possesso, con la redazione del verbale di cui all'art. 24, compilando lo stato di consistenza delle aree da occupare e da asservire in contraddittorio con i proprietari, o, in caso di assenza dei proprietari invitati, con la presenza di due testimoni che non siano dipendenti della SNAM RETE GAS S.P.A. e fornirà successivamente alla Provincia di Pisa i suddetti verbali;

- procederà senza indugio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 2 e 4 D.P.R. n. 327/2001, alla registrazione e trascrizione del presente decreto, adottato

ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001, presso l'ufficio dei registri immobiliari;

- procederà, a propria cura e spese, alla pubblicazione del presente decreto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5 del D.P.R. n. 327/2001;

- dovrà lasciare indenne l'Amministrazione Provinciale per qualsiasi contenzioso giudiziale e stragiudiziale relativo alla procedura espropriativa oggetto del presente decreto,

- assumerà ogni responsabilità in merito ai pagamenti ed ai depositi amministrativi da effettuare e assumerà a proprio esclusivo carico ogni onere economico inerente e conseguente le procedure espropriative di cui al presente decreto;

3) di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 22 comma 2 del D.P.R. n. 327/2001 nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso il soggetto interessato può comunicare all'Amministrazione Provinciale (Provincia di Pisa - U.O. Espropri, via Nenni n. 30 56124 Pisa - protocollo@provpisa.pcertificata.it), quale Autorità Espropriante, e per conoscenza alla SNAM RETE GAS S.P.A., se condivide le indennità di asservimento e di occupazione temporanea proposte nella misura indicata nei Piani Particellari di cui all'Allegato "A";

- ricevuta dal soggetto la comunicazione di condivisione e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l'Autorità Espropriante imporrà alla SNAM RETE GAS S.P.A. di provvedere al pagamento, tenuto conto anche di quanto statuito dall'art. 26 e dall'art. 34 del D.P.R. n. 327/2001, nei termini previsti dal D.P.R. n. 327/2001;

- se invece il proprietario non condivide l'indennità di asservimento proposta, entro il termine sopra indicato può chiedere la nomina dei tecnici ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 327/2001 e, se non condivide la relazione finale, può proporre opposizione alla stima; in mancanza di tale istanza da parte del proprietario, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla Commissione Provinciale Espropri;

- per quanto attiene invece all'indennità di occupazione temporanea, nel caso di non condivisione, l'autorità espropriante chiede la determinazione alla Commissione Provinciale Espropri; nel caso di non condivisione (per rifiuto o silenzio), le indennità provvisorie proposte saranno depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti, a seguito di apposita ordinanza dell'Amministrazione Provinciale alla SNAM RETE GAS S.P.A.;

4) di dare altresì atto che:

- il presente decreto impositivo di servitù di metanodotto è emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della pubblica utilità, dichiarata con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 4545 del 12/4/2017;

- il progetto definitivo dell'opera è stato approvato con il Decreto Dirigenziale sopra citato, contestualmente all'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione;

- l'indennità provvisoria di espropriazione e di occupazione temporanea è determinata in via d'urgenza come sopra indicato, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 22 e dell'art. 52 octies del D.P.R. n. 327/2001;

- ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. f) del D.P.R. n. 327/2001, l'imposizione della servitù è disposta sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia, a cura di Snam Gas SPA, successivamente notificato ed eseguito tramite immissione in possesso;

- il presente atto non comporta impegno di spesa né modifiche agli elaborati del progetto definitivo;

Dare infine atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente provvedimento possono essere proposte le azioni innanzi al TAR Toscana ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010 n. 104 "Attuazione dell'art. 44 della legge 18/06/2009 n. 69 recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo", nei termini e nei modi in esso previsti; può essere altresì proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione.

Il Segretario Generale
Salvatore Giangrande

Ai sensi dell'art. 124, comma 1 T.U. Enti locali il presente provvedimento è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal 07/05/2019 al 22/05/2019.

Il Responsabile
Luisa Bertelli

COMUNE DI VIAREGGIO (Lucca)

DETERMINAZIONE 5 maggio 2020, n. 635

D.P.M. Comune di Viareggio - determina n. 153 del 30/01/2020 - approvazione indirizzi, scheda di attribuzione punteggi e comminazione penalizzazioni nelle procedure di comparazione ai sensi art. 37 cod. nav. - modifica in autotutela.

IL DIRIGENTE

Premesso e considerato che:

- Con determina n. 153 del 30/01/2020 sono stati approvati i criteri per l'attribuzione di punteggio in caso di procedure comparative ai sensi dell'art. 17 Cod. nav.;

- il punto due del dispositivo della predetta determina prevede: "di stabilire che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione e risponda ad un più rilevante interesse pubblico la richiesta di concessione demaniale presentata da una pubblica amministrazione ovvero da società partecipata a totale capitale pubblico. In tal caso al soggetto richiedente verranno attribuiti n. 1550 e non verranno applicate penalizzazioni indicate nell'allegato di cui al successivo punto 4)".

Tenuto conto che con sentenza del Consiglio di Stato n. 431 del 17/01/2020 è stato disposto che:

"il Comune è tenuto dunque ad avviare una procedura di selezione pubblica, ispirata ai principi di par condicio, di imparzialità e di trasparenza, diretta ad individuare la proposta di gestione dell'area demaniale marittima maggiormente corrispondente allo specifico interesse pubblico che, per le caratteristiche particolari dell'area concedibile, sia utilmente perseguibile (il rilascio della concessione demaniale marittima per finalità turistico - ricreative avviene sulla base della procedura descritta, sia in maniera sintetica, dagli artt. 36 (Concessioni di beni demaniali) e 37 (Concorso di più domande di concessione) del Codice della navigazione e del già citato art. 18 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione [...]. Che l'azione amministrativa debba essere preservata da possibili conflitti di interessi con i destinatari della stessa discende dal principio costituzionale di imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost) ed è desumibile, nella legislazione, dall'art. 6 - bis l. 7 agosto 1990, n. 241, per il quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale". Rispondono all'esigenza di tutela della par condicio tra tutti i partecipanti le disposizioni legislative che, nelle diverse procedure selettive pubbliche, prevedono misure di prevenzione e contrasto del conflitto di interessi tra autorità pubblica e concorrenti nella selezione (così, ad es., l'art. 42, comma 2, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nella materia dei contratti pubblici). Per giurisprudenza consolidata la situazione di conflitto di interessi, nell'ambito dell'ordinamento pubblicistico, non sono tassative, ma possono essere rinvenute volta per volta, in relazione alla violazione dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall'art. 97 Cost., quando esistano contrasto ed incompatibilità, anche solo potenziali, tra il soggetto e le funzioni che gli sono attribuite (Cons. Stato, sez. V, 11 luglio 2017, n. 3415; 2016, n. 1961; V, 19 settembre 2006, n. 5444). Deve ritenersi che anche nella procedura comparativa espletata dai Comuni per il rilascio di una concessione demaniale marittima è necessario adottare tutte le misure di prevenzione di possibili situazioni di conflitto di interessi e, qualora le stesse dovessero concretamente

realizzarsi, anche solo in maniera potenziale, interventi finalizzati al loro superamento. Nella procedura oggetto del presente giudizio, in seguito alla presentazione dell'istanza del Sindaco di omissis per l'assegnazione al medesimo Comune della concessione demaniale marittima in contesa, si è effettivamente determinata una situazione tipica di conflitto di interessi (ancorché allo stato non immediatamente rilevabile per la mancanza di un provvedimento di assegnazione dell'area). Infatti il responsabile del Servizio lavori pubblici, demanio e porto, chiamato ad adottare il provvedimento di rilascio della concessione, è dipendente del medesimo Comune che, a mezzo del proprio Sindaco, si propone quale concorrente per l'assegnazione della concessione stessa. Ricorre, in sostanza, piena identità tra autorità amministrativa che gestisce la procedura e uno dei partecipanti alla procedura stessa. Spetta evidentemente all'ente evitare l'adozione di un provvedimento viziato dal delineato conflitto di interessi, fermo restando del resto che l'intento, qualora sia stato legittimamente maturato e manifestato, del Comune di voler gestire un'area demaniale in via diretta e non mediante affidamento a privato, è logicamente incompatibile con l'avvio della procedura selettiva di cui occupa".

- alla luce della sopracitata Giurisprudenza si ritiene dunque opportuno e necessario modificare la determina n. 153/2020 annullando in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della L. n. 241/1990, il punto due del dispositivo, meglio richiamato nelle premesse, e lasciando comunque invariate le restanti disposizioni e schede adottate con detto provvedimento.

Quanto sopra, in considerazione della necessità di eliminare eventuali ipotesi di conflitto di interessi (e la conseguente illegittimità dell'atto parzialmente interessato dall'intervento in autotutela) nel caso in cui la stessa Amministrazione Comunale di Viareggio volesse determinarsi a gestire un'area demaniale, situazione questa che rimane comunque sempre possibile ma al di fuori di procedure selettive tra concorrenti.

Visto:

- Le disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento d'esecuzione.

- Il D.P.R. n. 616/1977.

- La legge n. 494/1993, successive modificazioni ed integrazioni.

- Il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998, afferente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione della Legge n. 59/1997.

- La legge regionale n. 88 del 01/12/1998.

- Il Testo Unico Enti Locali approvato con Dlgs 267/2000;

- Il dlgs n. 59/2010;

- La circolare n. 120/2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;

- La Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 6105/2010;

- La Legge n. 241/1990

- La legge n. 125/2015, art. 6 comma 9 - septiesdecies;

- La Circolare del Segretario Generale in ordine ai controlli interni degli atti;

- La delibera di G.C. n. 148/2015;

- La Legge Regionale n. 31/2016;

- La delibera di Giunta Regionale n. 544/2016;

- La determina 1324 del 05/11/2018;

- Il parere favorevole del responsabile del procedimento dr.ssa Veronica Bresciani.

Per quanto sopra esposto,

DETERMINA

1. Annullare in autotutela il punto due della determina n. 153/2020 e ogni eventuale previsione ed esso connessa;

2. Pubblicare il presente provvedimento oltreché all'albo pretorio on line del Comune di Viareggio anche sul B.U.R.T.;

3. Rendere noto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. Toscana entro 60 giorni dalla notifica e/o ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

Il Dirigente

Area I Istituzionale e Politiche Abitative

Fabrizio Petrucci

- Avvisi

COMUNE DI CAPALBIO (Grosseto)

Nuova concessione demaniale marittima destinata a tutela ambientale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto l'art. 18 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

RENDE NOTO

- Che il sig. Tosato Massimo nato a Venezia il 27/11/1954, C.F. TSTMSM54S27L736U, residente in Strada di Villa Pinciana n. 2/a 58011 CAPALBIO (GR), ha presentato una istanza, pervenuta in data 05/05/2020 al prot. 4140, al fine di ottenere una concessione demaniale marittima per una superficie complessiva di mq. 515,00 da utilizzare come recinzione per tutela ambientale;

- Che la domanda di concessione redatta su modello D1 del Sistema Informativo Demanio Marittimo, completa degli elaborati, è depositata presso l'Ufficio Demanio del Comune di Capalbio ed è visionabile nei giorni di lunedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00, martedì e giovedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00;

AVVISA

- Che chiunque può presentare entro venti (20) giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T., osservazioni, reclami ovvero, entro il medesimo termine, può presentare domande concorrenti.

Il Responsabile
Giancarlo Pedreschi

COMUNE DI FIRENZE

Variante di medio termine a Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico - 2.1. Approvazione efficace.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE URBANISTICA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ai sensi e per gli effetti della L.R. 65/2014, art. 32;

RENDE NOTO CHE

Con deliberazione n. 2020/C/00007 del 15.04.2020 il Consiglio Comunale ha controdedotto alle osservazioni presentate e approvato, con procedimento semplificato, la Variante di medio termine a Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico - 2.1. (art. 30 e ss L.R. 65/2014).

DOCUMENTAZIONE DI APPROVAZIONE

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2020/C/00007 del 15.04.2020 avente ad oggetto Variante di medio termine a Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico - 2.1. Approvazione con procedimento semplificato art. 30 e ss. L.R. 65/2014.

Allegati integranti

Allegato A Variante di medio termine a PS e RU - 2.1 Relazione urbanistica. Relazione di controdeduzione alle osservazioni presentate. Relazione di fattibilità geologica, sismica e idraulica Approvazione variante semplificata art. 30 e ss L.R. 65/2014.

Allegato B Variante di medio termine a PS e RU | 2.1 Relazione e atto di accertamento/certificazione del responsabile del procedimento. Approvazione variante semplificata art. 30 e ss L.R. 65/2014.

La Variante a Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico approvata, integralmente in originale digitale, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 32 della L.R. 65/2014 è stata oggetto di comunicazione in modalità telematica alla Regione Toscana.

La deliberazione, corredata di tutti gli allegati, pubblicata in Albo pretorio on line ai fini del conseguimento dell'esecutività ai sensi dell'art. 124 del Testo unico Enti Locali (Pubblicazione delle deliberazioni), è stata altresì resa accessibile in via telematica sul sito istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti attraverso il seguente percorso:

<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti/provvedimenti-organismi-indirizzo-politico>

Informazioni sulla Variante saranno altresì pubblicate in Rete Civica, nelle sezioni:

<http://regolamentourbanistico.comune.fi.it/>

<http://ediliziaurbanistica.comune.fi.it/index.html>

<http://ediliziaurbanistica.comune.fi.it/edilizia/index.html>

<http://pianostrutturale.comune.fi.it>

Si avverte che i contenuti raggiungibili attraverso link possono essere migrati e reindirizzati nel tempo ad altre pagine o siti web.

Poiché nel rispetto delle attuali misure straordinarie per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nessuna attività può essere ad oggi resa in presenza presso la sede degli Uffici, la documentazione è consultabile esclusivamente con le modalità sopra indicate

Ai sensi della L.R. 65/2014 la Variante approvata diventa EFFICACE dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.

Il Direttore
Stefania Fanfani

COMUNE DI MINUCCIANO (Lucca)

Avviso di adozione della variante al programma di fabbricazione ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/2014 contestualmente all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento e costruzione nuovi loculi nel cimitero di Castagnola.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO UFFICIO URBANISTICA

Vista la Legge Regionale n. 65 del 10 novembre 2014;

RENDE NOTO

- Che con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 30/04/2020 è stata adottata la variante al programma di fabbricazione ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/2014 contestualmente all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento e costruzione nuovi loculi nel cimitero di Castagnola;

- Che gli atti e gli elaborati sono depositati presso la casa comunale, ed accessibili in via telematica al link <https://sites.google.com/view/variante-cimitero-castagnola/home-page>, dal 13/05/2020 data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

- Che nei trenta giorni successivi a detta pubblicazione, e quindi fino al termine ultimo del 12/06/2020, chiunque ha facoltà di prenderne visione e di presentare osservazioni.

Il Responsabile
Roberto Ciuffardi

COMUNE DI MONTEPULCIANO (Siena)

Avviso di deposito. PIANO OPERATIVO - correzione errore materiale - modifica art. 19 comma 7 delle NTA per schedatura patrimonio edilizio. Delibera di consiglio comunale n. 26/2020 - approvazione ai sensi dell'art. 21 della L.R. 65/2014.

IL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 21 della L.R. 65/2014;

RENDE NOTO

che presso la Segreteria Gen/le del Comune, dalla data di pubblicazione di questo avviso nel B.U.R.T., è depositata per trenta giorni consecutivi la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 21.04.2020 esecutiva ai sensi di legge, di correzione errore materiale di modifica art. 19 comma 7 delle NTA per schedatura patrimonio edilizio.

Chiunque possa avervi interesse può prendere visione degli anzidetti elaborati all'Ufficio Urbanistica del Comune di Montepulciano.

Il Responsabile
Massimo Bertone

COMUNE DI MONTEPULCIANO (Siena)

Avviso di deposito. PIANO OPERATIVO - SCHE-DA M C 05 a/b correzione errore materiale. Delibera di consiglio comunale n. 102/2018 - approvazione ai sensi dell'art. 21 della L.r. 65/2014.

IL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 21 della L.R. 65/2014;

RENDE NOTO

che presso la Segreteria Gen/le del Comune, dalla data di pubblicazione di questo avviso nel B.U.R.T., è depositata per trenta giorni consecutivi la deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 20.12.2018 esecutiva ai sensi di legge, di correzione errore materiale scheda M C 05 a/b.

Chiunque possa avervi interesse può prendere visione degli anzidetti elaborati all'Ufficio Urbanistica del Comune di Montepulciano.

Il Responsabile
Massimo Bertone

COMUNE DI MONTEPULCIANO (Siena)

Avviso di deposito. PIANO OPERATIVO - classificazione del PEE manufatto nel capoluogo correzione errore materiale. Delibera di consiglio comunale n. 103/2018 - approvazione ai sensi dell'art. 21 della L.r. 65/2014.

IL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 21 della L.R. 65/2014;

RENDE NOTO

che presso la Segreteria Gen/le del Comune, dalla data di pubblicazione di questo avviso nel B.U.R.T., è depositata per trenta giorni consecutivi la deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 20.12.2018 esecutiva ai sensi di legge, di correzione errore materiale classificazione PEE manufatto nel capoluogo.

Chiunque possa avervi interesse può prendere visione degli anzidetti elaborati all'Ufficio Urbanistica del Comune di Montepulciano.

Il Responsabile
Massimo Bertone

COMUNE DI REGGELLO (Firenze)

Variante al regolamento urbanistico del comune

di Reggello consistente nella modifica di alcuni articoli delle N.T.A. e delle relative tavole cartografiche finalizzata alla realizzazione di una G.S.V. in frazione Ciliegi di proprietà della Soc. “Marino Fa Mercato S.p.A.” - adozione della variante al R.U.C. ai sensi dell’art. 19 della l.r. 65/2014. delibera cc. n. 21 del 02/04/2020.

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE URBANISTICA

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 02/04/2020, è stata adottata, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 65/2014, la variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Reggello finalizzata alla realizzazione di una G.S.V. in frazione Ciliegi di proprietà della Soc. “Marino fa Mercato S.p.A”.

La deliberazione anzidetta e tutti gli atti annessi sono depositati presso il Settore Urbanistica del Comune di Reggello e consultabili nel sito internet del Comune di Reggello nella sezione “Comune informa/Il Garante dell’Informazione e della Partecipazione”.

Nei successivi 60 (sessanta) giorni interi e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T., fatto salvo quanto previsto dall’art. 103 comma 1 del D.L. 18/2020 e dall’art. 37 del D.L. 23/2020, in materia di differimento dei termini amministrativi durante l’emergenza epidemiologica coronavirus, gli interessati, sia Enti che privati, potranno presentare osservazioni ai fini di un apporto collaborativo al perfezionamento della Variante adottata.

Il Responsabile
Stefano Ermini

COMUNE DI VAIANO (Prato)

SRT 325 VAL DI BISENZIO. Realizzazione rotatoria in località Isola nel comune di Vaiano. Approvazione di variante urbanistica.

IL RESPONSABILE DELL’AREA 1
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Vista la Legge Regionale 10/11/2014 n. 65;

RENDE NOTO

CHE con delibera n. 4 del 27/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato il progetto definitivo del primo stralcio dell’opera pubblica “S.r.t. 325 val di Bisenzio. Realizzazione rotatoria in località Isola nel comune di Vaiano” e ha adottato, ai sensi

dell’art. 34 della L.R.T 65/2014, la contestuale variante parziale al vigente Regolamento Urbanistico;

CHE la deliberazione sopradetta, corredata di tutti gli allegati, è stata depositata nella Segreteria Comunale (presso l’ufficio urbanistica), per 30 (trenta) giorni consecutivi, decorrenti dal 23/03/2020 al 24/04/2020;

CHE entro tale termine non sono pervenute osservazioni alla variante urbanistica adottata;

CHE la variante, ai sensi dell’art. 34 della L.R. n.65/2014, diventa efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. dell’avviso che ne dà atto.

Il Responsabile
Daniele Crescioli

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA
GROSSETANA (Grosseto)**

Avviso adozione di variante anticipatoria al Piano Operativo ai sensi dell’art. 19 della legge regionale n. 65/2014 per ampliamento C.R.A.S.M. (Centro di Recupero Animali esotici e Selvatici della Maremma) del Comune di Semproniano (GR) con contestuale adozione del rapporto ambientale ai sensi dell’art. 8 della L.R.T. 10/2010.

Vista la L.R. 65/2014: “Norme per il governo del territorio”;

Vista la L.R. 10/2010: “Norme in materia di valutazione ambientale strategica VAS, di valutazione di impatto ambientale VIA e di valutazione di incidenza”;

SI AVVISA

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28 Febbraio 2020:

- è stata adottata la Variante Anticipatoria al Piano Operativo ai sensi dell’art. 19 della L.R.T. 65/2014 per Ampliamento C.R.A.S.M. (Centro di Recupero Animali esotici e Selvatici della Maremma);

- è stato adottato, contestualmente, il rapporto ambientale nell’ambito del procedimento di VAS ai sensi dell’art. 8 della L.R. 10/2010;

- Si rende inoltre noto che i provvedimenti e tutti gli atti annessi sono depositati presso il servizio edilizia e Urbanistica dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana loc. Colonia 1 58031 Arcidosso (GR) e consultabili al seguente link https://www.cm-amiata.gr.it/uffici_servizi_edilizia_ed_urbanistica-739.html per la durata di sessanta (60) giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.

Si informa che entro e non oltre il termine di cui sopra

di 60 giorni (sessanta giorni dalla pubblicazione del presente avviso su B.U.R.T.) chiunque può:

- prendere visione della variante anticipatoria al Piano Operativo adottati e presentare osservazioni, ai sensi dell'art. 19 della L.R.T. 65/2014, che dovranno essere indirizzate al Servizio Urbanistica dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana;

- prendere visione del Rapporto Ambientale adottato e presentare osservazioni, ai sensi dell'art. 25 comma 2

L.R.T. 10/2010, che dovranno essere indirizzate al proponente presso il Servizio Urbanistica dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana.

Che ai sensi dell'art. 25 comma 1 lettera b) della L.R.T. 10/2010 il proponente è individuato nell'Ing. Giorgio Ginanneschi Responsabile del Servizio Urbanistica dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana.

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624